

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 605

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

21/04/2024 - 05:26

Indice

1. DDL S. 605 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 605	4
1.2.2. Relazione 605-A	35
1.2.3. Testo approvato 605 (Bozza provvisoria)	65
1.2.4. Testo 1	71
1.3. Trattazione in Commissione	83
1.3.1. Sedute	84
1.3.2. Resoconti sommari	85
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	86
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 34 (pom.) del 29/03/2023	87
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (pom.) del 04/04/2023	90
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 35 (pom.) del 04/04/2023	91
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 36 (ant.) del 05/04/2023	95
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 37 (pom.) del 12/04/2023	180
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 38 (ant.) del 13/04/2023	189
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 39 (pom.) del 18/04/2023	194
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (ant.) del 19/04/2023	200
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 41 (pom.) del 19/04/2023	207
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 42 (ant.) del 20/04/2023	214
1.4. Trattazione in consultiva	215
1.4.1. Sedute	216
1.4.2. Resoconti sommari	217
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	218
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/04/2023	219
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (ant.) del 19/04/2023	221
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	224
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (pom.) del 04/04/2023	225
1.4.2.3. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	233
1.4.2.3.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 39 (ant.) del 29/03/2023	234
1.4.2.3.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 40 (ant.) del 06/04/2023	245

1.4.2.3.3. 4ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (ant.) del 13/04/2023 . . .	249
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	258
1.4.2.4.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 29/03/2023	259
1.4.2.4.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 64 (ant.) del 13/04/2023	265
1.4.2.4.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 66 (ant.) del 19/04/2023	272
1.4.2.4.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 68 (ant.) del 20/04/2023	275
1.4.2.4.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 69 (ant.) del 26/04/2023	276
1.4.2.5. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	281
1.4.2.5.1. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/03/2023	282
1.4.2.5.2. 8ªCommissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 30 (pom.) del 04/04/2023	289
1.4.2.6. Comitato per la legislazione	292
1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 12 (ant.) del 05/04/2023	293
1.5. Trattazione in Assemblea	299
1.5.1. Sedute	300
1.5.2. Resoconti stenografici	301
1.5.2.1. Seduta n. 60 del 26/04/2023	302

1. DDL S. 605 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 605

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 605

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)**
dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR (FITTO)**
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Onorevoli Senatori. - Il decreto-legge in esame introduce misure in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. In particolare, al fine di consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del regolamento (UE) n. 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*DLT pilot regime*), è disciplinata, in linea con quanto già fatto in altri Stati membri, l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT) o similari. In particolare, l'articolo 18 del citato regolamento europeo prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (Mifid II), che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Tra l'altro, si evidenzia che la Commissione europea (Direzione generale della stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa Ares (2023)1125161 del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento DLT. A tale dato, si aggiunge quello dell'assenza nell'ordinamento italiano di una cornice privatistica per l'emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie di tipo DLT con riferimento agli strumenti finanziari interessati dall'intervento normativo. Pertanto, sia al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, che di evitare che operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri che consentano l'applicazione della normativa a far data dal 23 marzo 2023, si è reso necessario introdurre tale disciplina con decretazione d'urgenza. Le modifiche introdotte rappresentano, quindi, il presupposto necessario per garantire la piena operatività del *DLT pilot regime* in Italia e rispondono all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate, e renderlo così più competitivo sul piano europeo e internazionale. Si introduce così un regime di emissione e circolazione in forma digitale, alternativo a quelli cartolare e scritturale nel sistema di gestione accentrata, che possa essere in grado di assolvere le funzioni tipiche degli stessi, assicurando un livello analogo di affidabilità e certezza dei traffici. Tale regime normativo, oltre a essere collegato al *DLT pilot regime*, consente anche, al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/858, l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari digitali non destinati ad essere scambiati

su sedi di negoziazione.

Inoltre è stata introdotta anche una misura di semplificazione della sperimentazione Fintech, introdotta dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertita, con modificazione, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto « decreto crescita »), volta al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro regolatorio semplificato e transitorio (*regulatory sandbox*).

Il Capo I distingue, pertanto, in diverse sezioni le disposizioni comuni da quelle specificamente dettate per l'emissione e circolazione digitale non ricompresa nell'ambito di applicazione del DLT *pilot regime* e per la semplificazione della sperimentazione Fintech.

L'articolo 1 (Definizioni) contiene, all'interno del comma 1, le definizioni rilevanti ai fini della nuova disciplina. In particolare, si evidenziano la definizione di « registro per la circolazione digitale » o « registro » che riprende la definizione di registro distribuito di cui all'articolo 2, numero 2), del regolamento (UE) 858/2022, al fine di identificare i registri rilevanti ai fini dell'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi della nuova disciplina; e la definizione di « tecnologia a registro distribuito (DLT) » che richiama quella contenuta all'articolo 2, numero 1, del regolamento (UE) 858/2022. Con riferimento a quest'ultima, si precisa che resta ferma la definizione di « tecnologie basate su registri distribuiti » contenuta all'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

L'articolo 2 (Ambito di applicazione) fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale individuando determinate categorie di strumenti finanziari, fermi restando i limiti quali-quantitativi fissati dal regolamento (UE) 2022/858 ai fini dell'applicazione del DLT *pilot regime*. Nello specifico, il comma 1 precisa che le disposizioni in oggetto si applicano alle azioni, alle obbligazioni, ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano, alle ricevute di deposito relative a obbligazioni e altri titoli di debito, agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano, nonché alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), la Consob può, d'intesa con la Banca d'Italia, individuare con regolamento ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina ivi contenuta, anche in deroga alla disciplina civilistica o alle ulteriori disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.

La Sezione I (Disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale) contiene le disposizioni « comuni » per l'emissione e circolazione in forma digitale, ossia le disposizioni applicabili agli strumenti finanziari scritturati su un registro per la circolazione digitale, sia nell'ambito del DLT *pilot regime* che al di fuori di esso.

L'articolo 3 (Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali) prevede, al comma 1, che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto:

- a) da un « responsabile del registro » disciplinato dal presente decreto;
- b) dal gestore di una delle infrastrutture di mercato DLT presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili nell'ambito del DLT *pilot regime* (ossia, il sistema di regolamento DLT - l'SS DLT - o il sistema di negoziazione e regolamento DLT - il TSS DLT);
- c) dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) dagli eventuali soggetti individuati in esercizio di una specifica potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

Il comma 2 stabilisce che agli strumenti finanziari digitali non si applicano gli obblighi di dematerializzazione presso un depositario centrale previsti in via secondaria dal Provvedimento Unico sul *Post-trading* della Consob e della Banca d'Italia, adottato in attuazione dell'articolo 83-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto

legislativo 26 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Resta ferma l'applicazione, ai fini di imposizione fiscale, della medesima disciplina prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale.

L'articolo 4 (Requisiti dei registri per la circolazione digitale) fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale. In particolare, il registro deve assicurare l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. Deve, inoltre, consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione. Il soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni deve poter accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali. È previsto che il registro garantisca l'accessibilità anche da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Gli articoli 5 (Effetti della scritturazione su registro) e 6 (Eccezioni opponibili) definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili. In particolare, l'articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione sul registro per la circolazione digitale, e dispone che il soggetto in favore del quale è effettuata la scritturazione abbia la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi, e che possa disporre degli stessi in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Inoltre, il soggetto che ha ottenuto la scritturazione in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

L'articolo 6 dispone che l'emittente può opporre al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

L'articolo 7 (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto) specifica che la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono determinati con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata, dallo statuto dell'emittente.

L'articolo 8 (Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale) specifica che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente. Restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale.

L'articolo 9 (Costituzione di vincoli), al comma 1, stabilisce il principio della costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali unicamente mediante scritturazione nel registro e, al comma 2, prevede l'obbligo per il soggetto responsabile del registro e per il gestore del SS DLT o del TSS DLT di osservare le istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali. Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il registro consenta la sostituzione degli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia con altri di eguale valore.

L'articolo 10 (Libri sociali) consente all'emittente, ai commi 1 e 2, di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro e, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del Codice civile, di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale. La predetta deroga trova un limite nel disposto del comma quinto del medesimo articolo 2215-*bis* del codice civile, la cui applicazione è fatta salva.

L'articolo 11 (Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti) contiene la disciplina applicabile nel caso in cui la scritturazione sul registro sia effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti. In questo caso, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario e i

vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si prevede l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83-*quater*, comma 3, e da 83-*quinquies* a 83-*decies* del TUF, che si applicano in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. In tale ipotesi, l'accesso agli strumenti finanziari digitali continuerebbe ad avvenire tramite un intermediario che operi in nome proprio e per conto dell'investitore, come attualmente accade nel sistema di gestione accentrata. Viene disposto, in fine, che in tal caso, l'emittente assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in esercizio della potestà regolamentare attribuita ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

L'articolo 12 (Emissione nel registro), al comma 1, disciplina il flusso informativo funzionale all'emissione in forma digitale di azioni, prevedendo che le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-*bis* debbano essere univocamente connesse a ciascuno strumento finanziario digitale e rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

Il comma 2 disciplina il flusso informativo funzionale all'emissione in forma digitale di obbligazioni prevedendo che le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione, risultino univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

Ai commi 3 e 4 sono indicate, altresì, le informazioni rilevanti ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, di ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano.

Con riferimento alle obbligazioni e ai titoli di debito, il comma 5 prevede che le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione siano rese tempestivamente disponibili con le medesime modalità previste per l'emissione.

Il comma 6 disciplina l'emissione in forma digitale di azioni o quote di OICR italiani.

L'articolo 13 (Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT) fissa gli obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT, che devono, ai sensi del comma 1, garantire la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dalla nuova disciplina e dalle relative disposizioni attuative nonché, ai sensi del comma 2, la correttezza, l'aggiornamento nel continuo e la completezza delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

L'articolo 14 (Strategia di transizione) dispone, al comma 1, che a ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT debba essere associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni a un diverso registro o per il mutamento del regime di forma e circolazione per il caso in cui un altro registro non fosse disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro o di un provvedimento di cancellazione del responsabile del registro dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. L'efficacia di tale strategia deve essere valutata su base almeno semestrale dal responsabile del registro che, a tal fine, deve adottare le misure e le procedure necessarie e appropriate. Il comma 2 regola, nello specifico, il caso in cui sia necessario effettuare il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni previsto dalla strategia di transizione di cui al comma 1. Il comma 3 reca una norma di coordinamento con quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, dal regolamento (UE) 2022/858 in materia di obbligo di adozione di una strategia di transizione a carico di SS DLT e di TSS DLT.

Il comma 4 prevede che, nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari anche quando non previsto dallo statuto.

Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 14, l'articolo 15 (Mutamento del regime di forma e circolazione), al comma 1, prevede che l'emittente possa deliberare un mutamento volontario del

regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, purché sia consentito dallo statuto o dai termini e dalle condizioni di emissione degli strumenti finanziari digitali.

Il comma 2 consente all'emittente degli strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione di poterne deliberare la conversione in strumenti finanziari digitali purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

L'articolo 16 (Sostituzione dello strumento finanziario digitale) prevede che il soggetto legittimato, ovvero il soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione sul registro, che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali, ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in sostituzione di quella originaria.

L'articolo 17 (Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali) disciplina le modalità di controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali che possono essere dirette o intermedie. Nello specifico, prevede che i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali (anche in forma di chiavi crittografiche private) possano essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale oppure dal responsabile del registro, dal gestore di un'infrastruttura di mercato DLT, da una banca o da un'impresa di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

La sezione II (Strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT) è dedicata agli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT.

L'articolo 18 (Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT) consente, al comma 1, l'emissione di strumenti finanziari digitali solo su registri tenuti da responsabili iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Consob. Si ricorda che secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), il responsabile del registro è l'emittente o il soggetto terzo individuato come tale dall'emittente.

Il comma 2 prevede che ogni emissione sia iscritta su un solo registro per la circolazione digitale a cui è associato un unico responsabile. I commi 3 e 4 prevedono che, in occasione di ciascuna emissione, l'emittente notifichi alla Consob le caratteristiche dell'emissione stessa, il soggetto responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate dalla normativa secondaria della Consob, adottata d'intesa con la Banca d'Italia, e renda disponibili ai sottoscrittori le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, di cui all'articolo 23, comma 3. Infine, il comma 4 esclude l'applicazione delle disposizioni della sezione II del capo III alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

I commi 1 e 2 dell'articolo 19 (Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale) individuano i soggetti che possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale.

Le lettere *a*) e *b*) del comma 1 indicano, tra i soggetti che possono richiedere l'iscrizione, alcune tipologie di intermediari vigilati, ovvero: (i) le banche, le imprese di investimento e i gestori del mercato stabiliti in Italia; e (ii) a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia, gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia. In aggiunta a queste categorie, le lettere *c*), *d*) ed *e*) includono tra coloro che possono richiedere l'iscrizione nell'elenco alcuni soggetti diversi dagli intermediari vigilati: (i) gli emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione; (ii) i soggetti stabiliti in Italia, diversi dai precedenti, (ossia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti terzi); e (iii) ulteriori soggetti individuati con regolamento dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Il comma 2 stabilisce l'iscrizione di diritto nell'elenco dei depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) n.

909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (procedimento nell'ambito del quale si valuterà anche il rispetto delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco previste dall'articolo 20, comma 3). In base al comma 3, l'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati o all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione. Ai sensi del comma 4, in fine, le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare il servizio di negoziazione per conto proprio e di assunzione a fermo o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

L'articolo 20 (Iscrizione nell'elenco) disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. La Consob iscrive nell'elenco il soggetto istante entro 90 giorni dalla presentazione di un'istanza di iscrizione, previa valutazione della completezza della medesima nel termine di 20 giorni dalla presentazione (commi 1 e 2) e verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- idoneità del registro;
- la presenza di specifici meccanismi e dispositivi;
- l'adeguatezza della strategia di transizione;
- la presenza degli altri eventuali requisiti richiesti dalla normativa secondaria, avendo altresì acquisito una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa (comma 3).

Inoltre, per coloro che chiedono l'iscrizione nel registro e sono diversi dagli intermediari finanziari vigilati, il comma 4, richiede alla Consob di verificare anche il rispetto di requisiti ulteriori, in particolare, di forma societaria (società per azioni) e di capitalizzazione (almeno 150 mila euro), la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale, la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro, nonché la trasmissione di copia dello statuto e di evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.

Oltre a quanto previsto dai commi precedenti, secondo il comma 5, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) (ossia i soggetti stabiliti in Italia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti digitali emessi da terzi), la Consob verifica altresì il rispetto di ulteriori requisiti specifici dettati dall'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.

Ai sensi del comma 6, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e*) ossia gli ulteriori soggetti individuati in via secondaria, la Consob verifica il rispetto dei requisiti che saranno individuati nell'esercizio della medesima potestà regolamentare (cfr. articolo 28, comma 2, lettera *m*)).

Al fine di favorire forme di coordinamento tra le Autorità competenti, il comma 7 impone alla Consob di informare tempestivamente la Banca d'Italia nei casi di soggetti da essa vigilati o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso. Parimenti, ai sensi del comma 8, la Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti relative ai requisiti di cui al comma 3 dell'articolo in esame.

Tenuto conto della ripartizione di competenze tra le diverse Autorità, il comma 9 richiede che l'adozione della decisione all'iscrizione nell'elenco sia adottata sentita la Banca d'Italia nei casi di banche, imprese di investimento e gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

Infine, per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla nuova disciplina, il comma 10 attribuisce alla Consob la facoltà di richiedere una verifica nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine (il cui costo è sostenuto dal soggetto istante).

L'articolo 21 (Cancellazione e sospensione dall'elenco) disciplina le ipotesi di cancellazione e

sospensione dall'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. Il comma 1 indica le condizioni al ricorrere delle quali la Consob dispone la cancellazione del responsabile dall'elenco. Il comma 2 impone alla Consob di informare tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti da essa vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Il comma 3 prevede che il provvedimento di cancellazione sia adottato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da *d*) a *f*) dell'articolo in esame e l'attività di responsabile del registro sia svolta da: (i) banche, imprese di investimento o gestori di mercato all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza; o da (ii) i responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.

Il comma 4 prevede la facoltà della Consob, in caso di cancellazione dall'elenco, di promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione e di disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, il comma in argomento prevede che la Consob vigili sull'attività dell'emittente volta al mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti, di cui all'articolo 14, comma 2.

Il comma 5 stabilisce inoltre che, nei casi in cui il provvedimento di cancellazione sia adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, possano essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.

Infine, il comma 6 inibisce, nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.

L'articolo 22 (Responsabili del registro significativi) attribuisce alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di identificare i responsabili del registro cosiddetti significativi, sulla base di una serie di criteri di significatività dell'attività individuati con regolamento della Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. Tali criteri, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, lettera *a*), possono fare riferimento tra gli altri: (i) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro; (ii) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate sul registro; (iii) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni; (iv) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari.

All'eventuale identificazione come responsabile del registro significativo consegue l'applicazione di requisiti rafforzati in materia di esponenti aziendali (si veda l'articolo 24, comma 4) e la potenziale applicazione della disciplina delle partecipazioni al capitale dettata dagli articoli da 14 a 16 del TUF (si veda l'articolo 28, comma 4, lett. *b*).

L'articolo 23 (Obblighi del responsabile del registro) al comma 1 impone al responsabile del registro l'obbligo di agire in modo trasparente, diligente e corretto e fissa una serie di ulteriori obblighi rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 13.

In particolare, il comma 2 prevede che i responsabili del registro garantiscano: l'adozione di meccanismi e dispositivi adeguati a impedire l'utilizzo degli strumenti finanziari da parte di soggetti diversi dai legittimati, ad assicurare la continuità operativa e il ripristino dell'attività, nonché la tutela dell'integrità dei dati e delle scritturazioni.

Inoltre, ai sensi del comma 3, i responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e i dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.

L'articolo 24 (Requisiti del responsabile del registro) disciplina, ai commi 1 e 2, alcuni requisiti specifici di governo societario, di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) (ossia coloro che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti terzi).

Il comma 3 prevede per i predetti soggetti nonché per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c*) (ossia gli emittenti con sede legale in Italia che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione) l'obbligo di dotarsi di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi e di stipulare una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

Infine, il comma 4 prevede dei requisiti rafforzati per gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22.

I commi 1 e 2 dell'articolo 25 (Obblighi di comunicazione alle Autorità) prevedono che l'organo di controllo e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), di comunicare senza indugio alla Consob, rispettivamente, tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro, o gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.

Il comma 3 prevede che nel caso dei responsabili del registro significativi tali comunicazioni devono essere effettuate anche verso la Banca d'Italia.

L'articolo 26 (Regime di responsabilità) definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro. Quest'ultimo risponde, ai sensi del comma 1, nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro.

Il comma 2 prevede un regime di responsabilità in relazione alle informazioni che il responsabile del registro è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 23, comma 3.

La sezione III (Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e circolazione in forma digitale) definisce le competenze di vigilanza sulla disciplina dell'emissione e circolazione in forma digitale.

L'articolo 27 (Poteri della Consob e della Banca d'Italia) individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti a vigilare sul rispetto della disciplina dell'emissione e della circolazione degli strumenti finanziari digitali, delineando un riparto di competenze tra le Autorità medesime e attribuendo i relativi poteri.

L'articolo 28 (Disposizioni di attuazione) attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina in esame. Nei casi di cui al comma 2, lettere *b*), *d*) *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *k*), *m*), *n*), *o*), nonché per i responsabili del registro significativi dell'articolo 22 anche nei casi di cui alla lettera *l*) del medesimo comma 2 e nei casi di cui al comma 4, le disposizioni regolamentari sono adottate dalla Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

La sezione IV (Disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022) riporta le disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022.

L'articolo 29 (Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022) individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti per l'applicazione del regolamento (UE) 858/2022 ai sensi dell'articolo 2, numero 21, del citato regolamento, tenendo conto del vigente assetto di attribuzioni in materia di servizi di investimento, mercati e depositari centrali previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998.

La Sezione V - (Sanzioni) prevede la disciplina sanzionatoria.

In coordinamento e in coerenza con le previsioni e i limiti edittali di cui alla parte V, titolo II del TUF, l'articolo 30 (Sanzioni) prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3).

Il comma 2 prevede una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di

un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT, rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* del TUF, in conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di cui gli articoli 6, fatta eccezione per i commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Sezione VI (Modifiche al Testo Unico della Finanza e disposizioni finali) introduce le modifiche al TUF, necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/858 e alcune disposizioni finali.

In linea con le modifiche della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, contenute all'articolo 18 del regolamento (UE) 858/2022, l'articolo 31 (Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza) integra la definizione di strumento finanziario contenuta all'articolo 1, comma 2, del TUF, aggiungendovi anche il riferimento agli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

L'articolo 32 (Disposizioni finali), ai commi 1 e 2, disciplina le modalità di iscrizione provvisoria dei responsabili del registro da parte della Consob nelle more dell'adozione della regolamentazione secondaria di cui all'articolo 28, comma 1, relativa all'elenco dei responsabili del registro. Al fine di monitorare l'andamento del nuovo regime, inoltre, il comma 3 prevede che la Consob e la Banca d'Italia trasmettano al Comitato Fintech istituito presso il Ministero dell'economia e della finanze entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione delle nuove regole. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità (incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi), attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.

La Sezione VII (Semplificazione della sperimentazione FinTech) introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech.

L'articolo 33 (Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech) modifica l'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, (recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi », cosiddetto « decreto-legge Crescita »), in tema di sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (FinTech), per consentire la semplificazione di tale strumento in favore dell'innovazione.

Nel dettaglio, la sperimentazione Fintech (cosiddetto « *sandbox* ») è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo 36, commi 2-*bis* e seguenti, del citato decreto-legge, le quali prevedono la definizione, per via regolamentare, delle condizioni e delle modalità di accesso alla *sandbox*, al fine di testare attività, servizi o prodotti volti al perseguimento dell'innovazione nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La disciplina è completata dalle previsioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia, Consob e IVASS, del 30 aprile 2021, n. 100 (di seguito denominato « Decreto »), la cui emanazione ha consentito l'avvio della sperimentazione.

Secondo l'attuale quadro regolamentare, le richieste di ammissione alla sperimentazione che implicino l'esercizio di un'attività riservata possono essere presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del Decreto. In questo caso, tuttavia, l'istante è tenuto a presentare nell'ambito della domanda di ammissione alla *sandbox*, anche la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività riservate, allegandone la documentazione necessaria (come previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera *m*); 13, comma 1, lettera *a*); e 14, comma 1, lettera *a*), del Decreto). Ove, invece, siano presenti casi di esclusione previsti dalla legge, la sperimentazione ricade nelle fattispecie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del Decreto, per cui non è necessario ottenere un'autorizzazione per lo

svolgimento nell'ambito della *sandbox*. In questi casi, l'istante deve impegnarsi a presentare domanda di autorizzazione in caso di esito positivo della sperimentazione. Non trovando applicazione la disciplina regolamentare applicabile alla prestazione delle attività riservate, i provvedimenti di ammissione alla sperimentazione devono stabilire nel dettaglio le regole che governano lo svolgimento della sperimentazione.

In tale contesto, si è constatato che in altri Stati membri (Spagna) è stata definita a livello domestico una particolare fattispecie di esclusione dalla riserva di legge nel caso in cui le attività siano condotte nell'ambito della *sandbox* e, quindi, per un periodo di tempo limitato e nel rispetto dei limiti stabiliti con il provvedimento di ammissione (si veda la legge 7/2020 del 13 novembre 2020 e la pertinente relazione illustrativa ove si chiarisce che le attività svolte nell'ambito della *sandbox* non sono considerate in particolare condotte a titolo abituale e professionale e che, pertanto, sono in esenzione dalla riserva di attività).

In ambito nazionale, la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. In particolare, nell'esperienza della Consob, si sono registrate una pluralità di proposte di sperimentazione che avrebbero implicato l'esercizio di attività finanziaria riservata, in particolare la prestazione di servizi o attività di investimento.

A fronte di quanto sopra, con la proposta di emendamento dell'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge n. 34 del 2019, si è inteso proporre l'introduzione anche nel contesto nazionale di una disciplina specifica per lo svolgimento delle sperimentazioni che consenta di testare attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento e che, pertanto, sarebbero oggetto di riserva di legge, per un periodo di tempo molto limitato (6 mesi, salvo proroga, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, in caso di successiva richiesta di autorizzazione), senza dovere contestualmente richiedere l'autorizzazione. La modifica è limitata alle attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento, considerato che per alcune tipologie di servizi, vigilati dalle altre autorità di settore coinvolte, già sussistono, in via generale a livello legislativo, ipotesi di esenzione dalla riserva di attività utilmente invocabili anche nel contesto della *sandbox* regolamentare (es. esenzione per i *limited network* nell'ambito dei servizi di pagamento). In altri casi, ad esempio per il settore assicurativo e per taluni comparti finanziari, non sarebbe possibile prevedere esenzioni ulteriori o in contrasto con la normativa inderogabile dell'Unione europea.

Con la disposizione in argomento si intende stabilire che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate. Tale regime speciale varrebbe esclusivamente per le attività svolte nella *sandbox*. Pertanto, da un lato, operatori che non richiedessero l'accesso alla *sandbox* non potrebbero invocare tale esclusione dalla riserva e, per altro verso, eventuali attività svolte da operatori ammessi alla *sandbox* che dovessero eccedere i limiti stabiliti in sede di ammissione alla sperimentazione sarebbero da intendersi svolte a titolo abusivo. In ogni caso lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento sarebbe soggetto al vaglio delle Autorità con il provvedimento di ammissione alla *sandbox*, che dovrà indicare, come proposto, i limiti della sperimentazione.

In forza di tale modifica legislativa, gli operatori FinTech potrebbero richiedere di essere ammessi alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto ministeriale n. 100 del 2021, potendo così svolgere una prima fase di *test* delle attività con il coinvolgimento di utenti reali, con i limiti imposti in sede di ammissione, richiedendo successivamente l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività al di fuori della *sandbox*, dopo avere verificato, anche in dialogo con l'autorità di vigilanza, la concreta fattibilità dell'attività proposta.

I progetti ai quali sono potenzialmente interessate più Autorità sono in ogni caso ammessi alla sperimentazione nel rispetto delle forme di coordinamento e con le modalità previste dal Regolamento adottato ai sensi del comma 2-*bis*.

Alla sezione VII (Disposizioni finanziarie e finali) l'articolo 34 (Disposizioni finanziarie), prevede, al comma 1, che le eventuali entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30 del presente decreto sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori, anche sottoscrittori di polizze assicurative. Prevede, inoltre, l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle modalità di utilizzo e di assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione.

Il comma 2 reca l'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto. L'articolo 35 (Entrata in vigore) regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Relazione tecnica

Il decreto-legge in esame introduce misure in materia di **emissioni e circolazione** di determinati **strumenti finanziari in forma digitale** e di **semplificazione della sperimentazione FinTech**. In particolare, al fine di consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*DLT pilot regime*), è disciplinata, in linea con quanto già fatto in altri Stati membri, l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT) o similari. In particolare, l'articolo 18 del citato regolamento europeo prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, **entro il 23 marzo 2023**, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE (Mifid II) che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Tra l'altro, si evidenzia che la Commissione europea (DG FISMA), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa, Ares (2023)1125161 del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento DLT. A tale dato, si aggiunge quello dell'assenza nell'ordinamento italiano di una cornice privatistica per l'emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie di tipo DLT con riferimento agli strumenti finanziari interessati dall'intervento normativo. Pertanto, sia al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano che di evitare che operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri che consentano l'applicazione della normativa a far data dal 23 marzo 2023, si è reso necessario introdurre tale disciplina con decretazione d'urgenza.

Le modifiche introdotte rappresentano, quindi, il presupposto necessario per garantire la piena operatività del *DLT pilot regime* in Italia e rispondono all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate e renderlo così più competitivo sul piano europeo e internazionale. Si introduce così un regime di emissione e circolazione in forma digitale, alternativo a quelli cartolare e scritturale nel sistema di gestione accentrata che possa essere in grado di assolvere le funzioni tipiche degli stessi, assicurando un livello analogo di affidabilità e certezza dei traffici. Tale regime normativo, oltre a essere collegato al *DLT pilot regime*, consente anche, al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/858, l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari digitali non destinati ad essere scambiati su sedi di negoziazione.

Inoltre, è stata introdotta anche una misura di semplificazione della sperimentazione Fintech, introdotta dal decreto-legge (cd. D.L. Crescita) 30 aprile 2019, n. 34, volta al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro regolatorio semplificato e transitorio (*regulatory sandbox*).

Considerato che le previsioni normative di cui al presente decreto prevedono carattere ordinamentale, di seguito, si rappresentano le sole disposizioni suscettibili di avere riflessi finanziari.

L'articolo 3 (Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali) prevede che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da:

- a) un «responsabile del registro» disciplinato dalla presente legge,
- b) dal gestore di una delle infrastrutture di mercato DLT presso cui gli strumenti finanziari sono scritturabili nell'ambito del *DLT pilot regime* (ossia, il sistema di regolamento DLT - l'SS DLT - o il sistema di negoziazione e regolamento DLT - il TSS DLT);
- c) dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze;



d) dagli eventuali soggetti individuati in esercizio di una specifica potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

Inoltre, stabilisce che agli strumenti finanziari digitali non si applicano gli obblighi di dematerializzazione presso un depositario centrale previsti in via secondaria dal Provvedimento Unico sul *Post-trading* della Consob e della Banca d'Italia, adottato in attuazione dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF. Resta ferma l'applicazione, ai fini di imposizione fiscale, della medesima disciplina prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale. Trattandosi di adempimenti ricompresi fra i compiti istituzionali, all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 (Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale) specifica che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente. Restano ferme la disciplina impositiva e le modalità di applicazione della stessa prevista per i corrispondenti strumenti finanziari non emessi in forma digitale.

L'articolo 20 (Iscrizione nell'elenco) disciplina il procedimento di iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale. In particolare, attribuisce alla Consob la competenza a iscrivere nell'elenco il soggetto istante entro 90 giorni dalla presentazione di un'istanza di iscrizione, previa valutazione della completezza della medesima nel termine di 20 giorni dalla presentazione e verificato il possesso di determinati requisiti.

Inoltre, al fine di favorire forme di coordinamento tra le Autorità competenti, impone alla Consob di informare tempestivamente la Banca d'Italia nei casi di soggetti da essa vigilati o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

Tenuto conto della ripartizione di competenze tra le diverse Autorità, richiede che l'adozione della decisione all'iscrizione nell'elenco sia adottata sentita la Banca d'Italia nei casi di banche, imprese di investimento e gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

Infine, per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla nuova disciplina, attribuisce alla Consob la facoltà di richiedere una verifica nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine con oneri a carico del soggetto istante.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, trattandosi di adempimenti ricompresi fra i compiti istituzionali, ai sensi dell'articolo 34 le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei suddetti compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 27 (Poteri della Consob e della Banca d'Italia) individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti a vigilare sul rispetto della disciplina dell'emissione e della circolazione degli strumenti finanziari digitali, delineando un riparto di competenze tra le Autorità medesime e attribuendo i relativi poteri.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 (Disposizioni di attuazione) attribuisce alla Consob il potere di dettare le disposizioni di attuazione della disciplina di cui al presente decreto e l'**articolo 29 (Autorità competenti ai sensi**



del regolamento (UE) 858/2022 individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti per l'applicazione del regolamento (UE) 2022/858 ai sensi dell'articolo 2, numero 21, del citato regolamento, tenendo conto del vigente assetto di attribuzioni in materia di servizi di investimento, mercati e depositari centrali previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998.

All'attuazione dei suddetti compiti, che rientrano fra quelli istituzionali, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In coordinamento e in coerenza con le previsioni e i limiti edittali di cui alla Parte V, Titolo II del TUF, l'**articolo 30 (Sanzioni)** introduce sanzioni amministrative per la violazione delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative.


Inoltre, introduce una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT.

Infine, l'**articolo 34 (Disposizioni finanziarie)** dispone che le eventuali entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Prevede, inoltre, l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

Infine, fermo quanto previsto al comma 1, reca l'invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

17/03/2023 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023.

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE ed in particolare, l'articolo 18;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante « Approvazione del testo del Codice civile »;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante « Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » e in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante « Modifiche al sistema penale »;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante « Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia »;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante « Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 »;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante « Codice delle assicurazioni private »;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante « Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE »;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi » e in particolare, l'articolo 36;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre la relativa disciplina in materia di emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DI STRUMENTI FINANZIARI E

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini delle sezioni da I a VI del presente Capo si intendono per:

- a) « forma digitale »: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;
- b) « tecnologia a registro distribuito » o « DLT »: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;
- c) « strumenti finanziari digitali »: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;
- d) « registro per la circolazione digitale » o « registro »: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 858/2022 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;
- e) « emittente »: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;
- f) « infrastruttura di mercato DLT »: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
- g) « MTF DLT »: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 858/2022;
- h) « SS DLT »: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022;
- i) « TSS DLT »: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022;
- j) « gestore di un'infrastruttura di mercato DLT »: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
- k) « gestore del SS DLT o del TSS DLT »: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
- l) « responsabile del registro »: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;
- m) « TUF »: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- n) « TUB »: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- o) « soggetti vigilati »: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;
- p) « gruppo »: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- q) « procedura di gestione della crisi »: la procedura di risoluzione, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- r) « imprese di assicurazione o riassicurazione »: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- s) « ente creditizio »: l'ente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

- t) « depositari centrali » o « CSD »: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014;
- u) « MTF »: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera a), del TUF;
- v) « gestori »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*), del TUF.

2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni delle sezioni da I a VI del presente capo si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;
- b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;
- c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;
- d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;
- e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
- f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
- g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.
- h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b).

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022.

Sezione I

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE
IN FORMA DIGITALE

Art. 3.

(Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali)

1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-*bis*, comma 2, del TUF.

Art. 4.

(Requisiti dei registri per la circolazione digitale)

1. I registri per la circolazione digitale:

- a) assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;
- b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;
- c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;

- d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;
- e) garantiscono l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;
- f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:
 - 1) la data di costituzione del vincolo;
 - 2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
 - 3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - 4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;
 - 5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;
 - 6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;
 - 7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
 - 8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.

Art. 5.

(Effetti della scritturazione su registro)

1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.
2. Il soggetto a favore del quale è effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali è effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.
4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Art. 6.

(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Art. 7.

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

Art. 8.

(Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale)

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Art. 9.

(Costituzione di vincoli)

1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.
2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle

istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.

3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Art. 10.

(Libri sociali)

1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.

2. È consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.

Art. 11.

(Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti)

1. Quando la scritturazione nel registro è effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-*quater*, comma 3, e da 83-*quinquies* a 83-*decies* del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

Art. 12.

(Emissione nel registro)

1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché:

a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;

b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima;

c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.

5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalità indicate dai medesimi commi.

6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:

a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili del codice civile;

2) la durata della società;

3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissione, e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile;

5) il depositario;

b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;

2) la denominazione e la tipologia del fondo;

3) la data di istituzione del fondo e la durata;

4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

5) il valore nominale delle quote, ove presente;

6) il depositario;

7) i termini e le condizioni dell'emissione.

Art. 13.

(Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT)

1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte del presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

Art. 14.

(Strategia di transizione)

1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.

2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti

finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Art. 15.

(Mutamento del regime di forma e circolazione)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente può deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.

2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione può deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purché lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Art. 16.

(Sostituzione dello strumento finanziario digitale)

1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.

2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 17.

(Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali)

1. Salvo ove diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche quando in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

Sezione II

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

Art. 18.

(Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT)

1. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.

2. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è

associato un unico responsabile.

3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:

a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);

b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 19.

(Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale)

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);

e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.

3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o all'IVASS nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.

4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e c), del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Art. 20.

(Iscrizione nell'elenco)

1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.

2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10.

3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'idoneità del registro del quale si intende assumere la responsabilità ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;

c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;

d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28;

e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:

- 1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;
 - 2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;
 - 3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti:
- a)* la forma di società per azioni e capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società italiane, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia;
 - b)* la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
 - c)* la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;
 - d)* la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.
5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.
6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *m)*.
7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.
8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.
9. La decisione in merito all'iscrizione è adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.
10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob può richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

Art. 21.

(Cancellazione e sospensione dall'elenco)

1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
- a)* l'attività di responsabile del registro non è stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;
 - b)* rinuncia espressa all'iscrizione;
 - c)* è avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;
 - d)* è accertata l'interruzione dell'attività di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *o)*, secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;
 - e)* l'iscrizione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
 - f)* perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
 - g)* altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28.

2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da *d*) a *f*), e l'attività di responsabile del registro è svolta da:
 - a*) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
 - b*) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.
4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.
5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.
6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, è inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.

Art. 22.

(Responsabili del registro significativi)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può identificare i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera *a*).

Art. 23.

(Obblighi del responsabile del registro)

1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:
 - a*) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
 - b*) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
 - c*) a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.
3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.

Art. 24.

(Requisiti del responsabile del registro)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti possiedono i requisiti onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *a*), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.
2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) si dotano di una chiara struttura

organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi dei controlli interni e ICT, efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.

3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

4. Ai fini della valutazione di idoneità di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Art. 25.

(Obblighi di comunicazione alle Autorità)

1. Il collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, informa senza indugio la Consob di tutti gli atti, o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d)* comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.

3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

Art. 26.

(Regime di responsabilità)

1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

Sezione III

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA
CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Art. 27.

(Poteri della Consob e della Banca d'Italia)

1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo il seguente riparto di competenze:

- a) la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;
- b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:
- 1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
 - 2) sui responsabili del registro significativi.
2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
3. Ai fini del comma 1:
- a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;
- b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 7, 7-sexies, 8, comma 6-bis, del TUF.
4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob può chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.
5. La Consob:
- a) valuta l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;
- b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente decreto.
6. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:
- a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;
- b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.
7. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.
8. La Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

Art. 28.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.

2. La Consob può, con regolamento:

- a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto alla sezione I per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;
- b) individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo 1 a 3, e 2471 del codice civile;
- c) individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;
- d) disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;
- e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;
- f) disciplinare le modalità e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;
- g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;
- h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 858/2022;
- i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dalla Sezione II in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;
- j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;
- k) tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;
- l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluso per l'applicazione:
 - 1) di solidi dispositivi di governo societario;
 - 2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;
 - 3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e requisiti previsti dagli stessi;
 - 4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d);
- m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), nonché le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;
- n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;
- o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d).

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), m), n), o) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui alla lettera l) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:

a) può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:

- 1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;
- 2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritte nel registro;
- 3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni;
- 4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;

b) può determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi.

Sezione IV

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 858/2022

Art. 29.

(Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022).

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.

2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:

- a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- b) dalla Consob, quando il soggetto istante è un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a);
- c) in tutti gli altri casi:

1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-*bis*.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;

2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.

3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:

- a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.

5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 858/2022, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.

6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella parte III del TUF con riferimento:

- a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;
- b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;
- c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera *d)*.

7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Sezione V

(SANZIONI)

Art. 30.

(Sanzioni)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-*quinquiesdecies* del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:

a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:

1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, comma 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;

b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 7, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.

3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera *h)*, ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 909/2014 e applicabili alle SIM, alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 858/2022, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione VI

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

(Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza)

1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole « Allegato I », sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito ».

Art. 32.

(Disposizioni finali)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.

Sezione VII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Art. 33.

(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)

1. All'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis* e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività. ».

Sezione VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Relazione 605-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 605-A

Relazione Orale

Relatrice Zedda

**TESTO PROPOSTO DALLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)**

Comunicato alla Presidenza il 20 aprile 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

dal **Ministro per gli affari europei il Sud le politiche di coesione e il PNRR**

e dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2023

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO,

ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

4 aprile 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

- il provvedimento intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (capo I, sezioni da I a VI) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione *FinTech* (Capo I, sezione VII). La sezione VIII del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali;
- il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (in inglese *Distributed Ledger*, DLT, ossia un archivio di informazioni condiviso e sincronizzato), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari;
- al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito;
- per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di

mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT *pilot regime*), con le disposizioni del capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari;

- altresì, il capo I, sezione VII, del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

considerato peraltro che:

- l'articolo 18 del citato regolamento (UE) 2022/858 prevedeva che gli Stati membri adottassero e pubblicassero, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla normativa europea sulla nuova definizione degli strumenti finanziari, al fine di includervi gli strumenti emessi mediante tecnologia a regime distribuito;

- le disposizioni del decreto-legge appaiono riconducibili alla materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

19 aprile 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nella seduta del 18 aprile, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Murelli)

sul disegno di legge

13 aprile 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858, che introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui rientra, per esempio, la tecnologia *blockchain*, all'articolo 18, introduce nella definizione di « strumento finanziario » della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023;

rilevato che il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare una più precisa corrispondenza tra i termini definiti e utilizzati nel provvedimento, con quelli del regolamento (UE) 2022/858, il quale è vigente e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, al fine di evitare la coesistenza di diciture diverse per definizioni identiche.

In particolare, la lettera a) definisce la « forma digitale » degli strumenti finanziari, mentre il regolamento utilizza il riferimento alla tecnologia DLT o al registro distribuito. Valuti quindi la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la medesima terminologia utilizzata dal regolamento, già vigente nel nostro ordinamento, anche perché il riferimento alla natura « digitale » potrebbe ingenerare confusione con la mera gestione digitale dello strumento finanziario tradizionale. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera b), si riferisce correttamente alla « tecnologia a registro distribuito » o DLT e non alla tecnologia « digitale ».

Medesima considerazione vale per la lettera *c*), che reca la definizione di « strumento finanziario digitale », mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione « strumento finanziario DLT », nonché per la lettera *d*), che reca la definizione di « registro per la circolazione digitale », mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione « registro distribuito »;

in riferimento alla lettera *l*) dell'articolo 1, che introduce la denominazione di « responsabile del registro », individuato nell'emittente (o soggetto da lui indicato), si osserva che tale figura non è rinvenibile nel regolamento. L'emittente, infatti, può e deve essere responsabile del « nodo di rete DLT », che è l'applicazione informatica che consente di operare nel registro condiviso in rete dagli altri nodi di rete, come risulta dalla definizione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *j*), definisce la figura del « gestore di un'infrastruttura di mercato DLT », sulla quale risiede appunto il registro distribuito e condiviso dai nodi di rete;

in riferimento all'articolo 11, secondo cui i vincoli sugli strumenti finanziari digitali, sottoscritti da un intermediario per conto di un cliente, si costituiscono esclusivamente con la loro registrazione sul conto del cliente presso l'intermediario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con l'articolo 9, secondo cui « Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro »;

in riferimento all'articolo 19, che disciplina l'iscrizione nel « elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale », valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con la definizione di cui alla predetta lettera *l*) dell'articolo 1, la quale individua il responsabile del registro solamente nell'emittente (o soggetto da lui indicato), mentre l'articolo 19 ricomprende nell'elenco anche soggetti non emittenti come i gestori di mercati o il depositario centrale italiano, nonché altri soggetti non emittenti (lettera *d*)) e altri soggetti che saranno individuati mediante regolamento Consob (lettera *e*). Si valuti, quindi, l'opportunità di ridefinire l'elenco come elenco dei « gestori delle infrastrutture di mercato DLT » (definiti alla lettera *j*) dell'articolo 1) e dei « responsabili dei nodi di rete DLT » (ovvero gli emittenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1);

valuti, infine, la Commissione merito l'opportunità di stabilire una validità triennale del decreto-legge, in linea con la natura sperimentale del regime pilota triennale del regolamento (UE) 2022/858, che all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce la possibilità di prorogarlo di un ulteriore periodo di tre anni, oppure di renderlo permanente o di sopprimerlo del tutto, in base alla relazione che sarà presentata entro il 24 marzo 2026 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: Calandrini)

13 aprile 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Sul punto, l'articolo 3, comma 1, consente che il registro delle scritturazioni dei trasferimenti di attività finanziarie digitali possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini del potenziale impatto sulla contabilità nazionale, si precisa che si tratta di una mera facoltà, del tutto eventuale, prevista all'interno dell'articolato per consentire in futuro di sperimentare eventuali emissioni di titoli su tecnologie di registro distribuito. Ad ogni modo, la tenuta delle apposite scritturazioni potrà avere luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 8, si conferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto, come esplicitato anche nella relazione tecnica di accompagnamento, il trattamento tributario da applicare agli utili e alle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è identico a quello

attualmente vigente dal punto di vista del livello di tassazione (aliquota del 26 per cento);
in relazione all'articolo 26, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;
con riferimento all'articolo 34, viene rilevato che la relazione tecnica già esplicita il carattere aleatorio delle entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30, qualificandole come « eventuali », e viene segnalato che le risorse eventualmente riassegnabili sulla base di tali introiti non sono comunque destinati a coprire oneri inderogabili né attività predeterminate e continuative. In relazione al comma 2, dal momento che si prevede una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, si precisa che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi degli articoli 131 e 282 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del provvedimento in commento, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. In relazione alla gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle misure sanzionatorie, che potrà essere affidata dal Ministro dell'economia e delle finanze a società *in house*, attraverso la stipula di una apposita convenzione tra la società stessa ed il Ministero, con oneri - quelli derivanti dalla previsione di un corrispettivo in favore della società *in house* stessa - a carico degli stessi fondi versati al bilancio dello Stato per effetto dell'irrogazione delle sanzioni in discussione, viene evidenziato che la proposta non prevede la possibilità di costituire una nuova società *in house* per la gestione delle sanzioni ivi previste e che tale gestione potrebbe essere assegnata ad una delle società *in house* già costituite, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

(Estensore: Calandrini)

19 aprile 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati il 18 aprile 2023, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

(Estensore: Claudio Borghi)

20 aprile 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati il 19 aprile 2023, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della

digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech.

sperimentazione FinTech, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. *Identico.*

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni e ambito di applicazione ».

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente Capo » sono sostituite dalle seguenti: « dei capi dal II al VII del presente decreto »;

alla lettera b), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

alle lettere d), g), h), i), j) e k), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

alla lettera p), dopo le parole: « all'articolo 210 del » sono inserite le seguenti: « codice delle assicurazioni private, di cui al »;

alla lettera q), le parole: « di risoluzione, liquidazione » sono sostituite dalle seguenti: « di risoluzione o di liquidazione »;

alla lettera r), dopo le parole: « lettere t) e cc), del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

alla lettera s), le parole: « l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto » e le parole: « regolamento (UE) 575/2013 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 575/2013 »;

alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 ».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « dei capi dal II al VII del presente decreto »;

la lettera h) è soppressa;

al comma 2, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

La partizione: « Sezione I » è sostituita dalla seguente: « Capo II ».

All'articolo 4:

al comma 1:

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione »;

alla lettera e), le parole: « della Consob » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ».

All'articolo 9:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « integrazione di altri » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « e all'ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « e relative all'ammontare »;

alla lettera c), le parole: « dai quali » sono sostituite dalle seguenti: « dalle quali »;

al comma 6:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: « quando applicabili » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al numero 3), le parole: « la classe e comparto » sono sostituite dalle seguenti: « la classe e il comparto »;

al numero 4), dopo le parole: « all'emissione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera b), numero 4), le parole: « la classe e comparto » sono sostituite dalle seguenti: « la classe e il comparto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Informazioni sull'emissione nel registro ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « prescritte del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prescritte dal presente decreto »;

al comma 2, le parole: « l'aggiornamento nel continuo » sono sostituite dalle seguenti: « l'aggiornamento continuo ».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: « sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b) »;

al comma 3, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 » e dopo le parole: « revoca, sospensione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Salvo ove » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto » e le parole: « anche quando » sono sostituite dalla seguente: « anche ».

La partizione: « Sezione II » è sostituita dalla seguente: « Capo III ».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: « della presente sezione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente capo ».

All'articolo 19:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 909/2014 » e, al secondo periodo, le parole: « valuta il rispetto delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti »;

al comma 3, le parole: « all'IVASS » sono sostituite dalle seguenti: « all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ».

All'articolo 20:

al comma 2, le parole: « se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10 » sono sostituite dalle seguenti: « previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6 »;

al comma 3, lettera d), dopo le parole: « eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 2, lettera e) »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « capitale iniziale » sono sostituite dalle seguenti: « un capitale iniziale », le parole: « società italiane » sono sostituite dalle seguenti: « società con sede legale in Italia » e dopo le parole: « Stato membro » sono inserite le seguenti: « dell'Unione europea »;

alla lettera b), le parole: « o da una società » sono sostituite dalle seguenti: « o di una società ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera g), dopo le parole: « altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 2, lettera o) »;

al comma 5, dopo le parole: « nella strategia di transizione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 23:

al comma 2, lettera c), le parole: « a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e » sono soppresse.

All'articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: « gli esponenti » è inserita la seguente: « aziendali » e le parole: « requisiti onorabilità » sono sostituite dalle seguenti: « requisiti di onorabilità »;

al comma 2, le parole: « dei controlli interni e ICT » sono sostituite dalle seguenti: « per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: « Il collegio sindacale » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo che svolge la funzione di controllo » e le parole: « gli atti, o i fatti, » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti o i fatti ».

Nella sezione II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 26-bis. - (Disciplina antiriciclaggio) - 1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ».

La partizione: « Sezione III » è sostituita dalla seguente: « Capo IV ».

All'articolo 27:

al comma 3, lettera b), le parole: « 7-sexies, 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 7-sexies e 8 ».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: « del presente decreto » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « alla sezione I » sono sostituite dalle seguenti: « al capo II »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile »;

la lettera b) è soppressa;

alla lettera h), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

alla lettera i), le parole: « dalla Sezione II » sono sostituite dalle seguenti: « dal capo III »;

alla lettera l):

all'alinea, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « ivi incluse quelle »;

al numero 3), le parole: « requisiti previsti dagli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24 »;

al comma 3, le parole: « n), o) » sono sostituite dalle seguenti: « n) e o), » e le parole: « alla lettera l) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2, lettera l), ».

La partizione: « Sezione IV » è sostituita dalla seguente: « Capo V » e alla relativa rubrica, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

All'articolo 29:

le parole: « regolamento (UE) 858/2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

La partizione: « Sezione V » è sostituita dalla seguente: « Capo VI ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « comma 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 »;

al numero 3), le parole: « nonché delle relative disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle relative disposizioni »;

alla lettera b), le parole: « nonché delle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle disposizioni »;

alla lettera c), dopo le parole: « 14, comma 2, » è inserita la seguente: « e »;

al comma 4, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 909/2014 », le parole: « alle SIM » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione mobiliare (Sim) » e le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

al comma 5, le parole: « 195, 195-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 195 e 195-bis » e le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi terzo e quarto ».

La partizione: « Sezione VI » è sostituita dalla seguente: « Capo VII ».

All'articolo 32:

al comma 2, le parole: « Comitato Fintech » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato FinTech », le parole: « le Autorità indicano » sono sostituite dalle seguenti: « le suddette autorità indicano », le parole: « dalle Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « dalle autorità medesime » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi ».

La partizione: « Sezione VII » è sostituita dalla seguente: « Capo VIII ».

La partizione: « Sezione VIII » è sostituita dalla seguente: « Capo IX ».

Decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 65 del 17 marzo 2023.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE ed in particolare, l'articolo 18;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «

Approvazione del testo del Codice civile »;

Vista la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, recante « Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle

società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » e in particolare, l'articolo 4;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante « Modifiche al sistema penale »;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante « Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia »;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante « Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 »;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante « Codice delle assicurazioni private »;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante « Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE »;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi » e in particolare, l'articolo 36;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;
Rilevata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre la relativa disciplina in materia di emissione e la circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DI STRUMENTI FINANZIARI E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini delle sezioni da I a VI del presente Capo si intendono per:

a) « forma digitale »: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;

b) « tecnologia a registro distribuito » o « DLT »: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 858/2022 del

Capo I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini **dei capi dal II al VII** del presente Capo si intendono per:

a) *identica*;

b) « tecnologia a registro distribuito » o « DLT »: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del

Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;

c) « strumenti finanziari digitali »: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;

d) « registro per la circolazione digitale » o « registro »: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 858/2022 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;

e) « emittente »: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;

f) « infrastruttura di mercato DLT »: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

g) « MTF DLT »: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 858/2022;

h) « SS DLT »: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022;

i) « TSS DLT »: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022;

j) « gestore di un'infrastruttura di mercato DLT »: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

k) « gestore del SS DLT o del TSS DLT »: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;

l) « responsabile del registro »: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;

m) « TUF »: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

n) « TUB »: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

o) « soggetti vigilati »: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;

p) « gruppo »: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

regolamento (UE) **2022/858** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022;

c) *identica*;

d) « registro per la circolazione digitale » o « registro »: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) **2022/858** utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) « MTF DLT »: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) **2022/858**;

h) « SS DLT »: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) **2022/858**;

i) « TSS DLT »: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) **2022/858**;

j) « gestore di un'infrastruttura di mercato DLT »: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) **2022/858** a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

k) « gestore del SS DLT o del TSS DLT »: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) **2022/858** a gestire un SS DLT o un TSS DLT;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) « gruppo »: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del **codice di assicurazioni private, di cui al** decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

q) « procedura di gestione della crisi »: la procedura di risoluzione, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

r) « imprese di assicurazione o riassicurazione »: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

s) « ente creditizio »: l'ente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

t) « depositari centrali » o « CSD »: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014;

u) « MTF »: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera a), del TUF;

v) « gestori »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*), del TUF.

2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

Articolo 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni delle sezioni da I a VI del presente capo si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;

b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;

c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;

d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;

e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;

f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;

g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.

h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b).

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022.

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE

IN FORMA DIGITALE

Articolo 3.

(Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali)

1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal

q) « procedura di gestione della crisi »: la procedura di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

r) « imprese di assicurazione o riassicurazione »: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del **codice di cui al** decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

s) « ente creditizio »: **il soggetto** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

t) « depositari centrali » o « CSD »: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;**

u) *identica;*

v) *identica.*

2. *Identico.*

Articolo 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni **dei capi dal II al VII** del presente capo si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

soppressa

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) **2022/858.**

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE

IN FORMA DIGITALE

Articolo 3.

(Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali)

Identico.

Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).

2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.

Articolo 4.

(Requisiti dei registri per la circolazione digitale)

1. I registri per la circolazione digitale:

a) assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;

b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;

c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;

d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

e) garantiscono l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;

f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:

1) la data di costituzione del vincolo;

2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;

3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;

5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;

6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;

7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.

Articolo 5.

(Effetti della scritturazione su registro)

1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.

2. Il soggetto a favore del quale è effettuata la scritturazione nel

Articolo 4.

(Requisiti dei registri per la circolazione digitale)

1. *Identico;*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

c-bis) prevencono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'interferenza della scritturazione;

d) *identica;*

e) garantiscono l'accessibilità da parte della **Commissione nazionale per le società e la Borsa** (Consob) e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;

f) *identica.*

Articolo 5.

(Effetti della scritturazione su registro)

Identico.

registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali è effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.

4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Articolo 6.

(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Articolo 7.

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

Articolo 8.

(Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale)

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Articolo 9.

(Costituzione di vincoli)

1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.

3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Articolo 6.

(Eccezioni opponibili)

Identico.

Articolo 7.

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

Identico.

Articolo 8.

(Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale)

Identico.

Articolo 9.

(Costituzione di vincoli)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Articolo 10.

(Libri sociali)

1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.

2. È consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.

Articolo 11.

(Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti)

1. Quando la scritturazione nel registro è effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-*quater*, comma 3, e da 83-*quinquies* a 83-*decies* del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

Articolo 12.

(Emissione nel registro)

1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-bis del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché:

a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;

diritti sugli strumenti finanziari digitali sotto vincolo.

Articolo 10.

(Libri sociali)

Identico.

Articolo 11.

(Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti)

Identico.

Articolo 12.

(Informazioni sull'emissione nel registro)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima;

c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.

5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalità indicate dai medesimi commi.

6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:

a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili del codice civile;

2) la durata della società;

3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissione, e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile;

5) il depositario;

b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;

2) la denominazione e la tipologia del fondo;

3) la data di istituzione del fondo e la durata;

4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

5) il valore nominale delle quote, ove presente;

6) il depositario;

7) i termini e le condizioni dell'emissione.

Articolo 13.

(Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT)

1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte del presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento **nel** continuo delle evidenze relative alle informazioni

b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e **relative** all'ammontare della medesima;

c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie **dalle** quali i titoli di debito sono assistiti.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico:*

a) *identico:*

1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili, del codice civile;

2) *identico;*

3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e **il** comparto di appartenenza ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissione e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile;

5) *identico;*

b) *identico:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e **il** comparto di appartenenza ove presenti;

5) *identico;*

6) *identico;*

7) *identico.*

Articolo 13.

(Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT)

1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte **dal** presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle

sull'emissione.

Articolo 14.

(Strategia di transizione)

1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.

2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Articolo 15.

(Mutamento del regime di forma e circolazione)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente può deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.

evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

Articolo 14.

(Strategia di transizione)

1. *Identico.*

2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati **rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)**, in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) **2022/858**, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.

4. *Identico.*

Articolo 15.

(Mutamento del regime di forma e circolazione)

Identico.

2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione può deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purché lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Articolo 16.

(Sostituzione dello strumento finanziario digitale)

1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.

2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 17.

(Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali)

1. Salvo ove diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche **quando** in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

Articolo 18.

(Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT)

1. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.

2. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile.

3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:

a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);

b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19.

(Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale)

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per

Articolo 16.

(Sostituzione dello strumento finanziario digitale)
Identico.

Articolo 17.

(Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali)

1. Salvo **quanto** diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, o dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

Capo III

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

Articolo 18.

(Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT)

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Le disposizioni **del** presente **capo** non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19.

(Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale)

1. Identico.

la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

- a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;
- b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;
- c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;
- d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);
- e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.

3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o all'IVASS nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.

4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e c), del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Articolo 20.

(Iscrizione nell'elenco)

1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.

2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10.

3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

- a) l'idoneità del registro del quale si intende assumere la responsabilità ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;
- b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;
- c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;
- d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione è **concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti** di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.

3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o all'**Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)** nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.

4. *Identico.*

Articolo 20.

(Iscrizione nell'elenco)

1. *Identico.*

2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, **previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura** di cui ai commi da 3 a 6.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti

regolamento di cui all'articolo 28;

e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:

1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;

2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;

3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti:

a) la forma di società per azioni e capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società italiane, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia;

b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;

d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresì il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).

7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.

9. La decisione in merito all'iscrizione è adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob può richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine.

Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

Articolo 21.

(Cancellazione e sospensione dall'elenco)

individuati con il regolamento di cui all'articolo

comma 2, lettera e) ;

e) identica.

4. *Identico:*

a) la forma di società per azioni e **un** capitale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società **sede legale in Italia**, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro **dell'Unione europea** diverso dall'Italia;

b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti

di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo

27 gennaio 2010, n. 39;

c) identica;

d) identica.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

Articolo 21.

(Cancellazione e sospensione dall'elenco)

1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) l'attività di responsabile del registro non è stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;
b) rinuncia espressa all'iscrizione;
c) è avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;
d) è accertata l'interruzione dell'attività di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;
e) l'iscrizione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;
f) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;
g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28.
2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.
3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attività di responsabile del registro è svolta da:
a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.
4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.
5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.
6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, è inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.
Articolo 22.
(Responsabili del registro significativi)
1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può identificare i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a).
Articolo 23.
(Obblighi del responsabile del registro)
1. *Identico*:
a) *identica*;
b) *identica*;
c) *identica*;
d) *identica*;
e) *identica*;
f) *identica*;
g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, **comma 2, lettera o)**.
2. *Identico*.
3. *Identico*.
4. *Identico*.
5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina della procedura.
6. *Identico*.
- Articolo 22.
(Responsabili del registro significativi)
Identico.
- Articolo 23.
(Obblighi del responsabile del registro)

1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:
 - a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
 - b) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
 - c) **a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritture relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scrittura** e assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.
3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.

Articolo 24.

(Requisiti del responsabile del registro)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti possiedono i requisiti onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *a*), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.

2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi dei controlli interni e ICT, efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.

3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c*) e *d*), si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.

4. Ai fini della valutazione di idoneità di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) **ad** assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce un'emissione non sia modificabile.

3. *Identico.*

Articolo 24.

(Requisiti del responsabile del registro)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) , devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti **aziendali** possiedono i requisiti onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *a*), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.

2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*) , si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi **per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)**, efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

responsabile del registro significativo.

Articolo 25.

(Obblighi di comunicazione alle Autorità)

1. Il collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti, o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*) comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.

3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

Articolo 26.

(Regime di responsabilità)

1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritture sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scrittura o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA

Articolo 25.

(Obblighi di comunicazione alle Autorità)

1. **L'organo che svolge la funzione di controllo** dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Articolo 26.

(Regime di responsabilità)

Identico.

Articolo 26-bis.

(Disciplina antiriciclaggio)

1. I responsabili dei registri per la circolazione di informazioni digitali di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*) ed *e*), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Capo IV

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA

CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Articolo 27.

(Poteri della Consob e della Banca d'Italia)

1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo il seguente riparto di competenze:

a) la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;

b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:

1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

2) sui responsabili del registro significativi.

2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

3. Ai fini del comma 1:

a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;

b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 7, 7-sexies, 8, comma 6-bis, del TUF.

4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob può chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

5. La Consob:

a) valuta l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;

b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente decreto.

6. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;

b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.

7. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti

CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Articolo 27.

(Poteri della Consob e della Banca d'Italia)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*
a) *identica;*

b) nei confronti dei responsabili del registro di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-ter, 7, 7-sexies e 8, comma 6-bis, del TUF.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.

8. La Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

Articolo 28.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.

2. La Consob può, con regolamento:

a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto alla sezione I per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

b) individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo 1 a 3, e 2471 del codice civile;

c) individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;

d) disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;

e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;

8. *Identico.*

Articolo 28.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.

2. *Identico:*

a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto **al capo II** per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

a-bis) includere nell'ambito degli strumenti finanziari emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione delle società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile;

soppressa

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) disciplinare le modalità e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;

f) *identica*;

g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;

g) *identica*;

h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 858/2022;

h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) **2022/858**;

i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dalla Sezione II in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;

i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti **dal capo III** in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;

j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;

j) *identica*;

k) tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;

k) *identica*;

l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluso per l'applicazione:

l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, **incluse quelle** per l'applicazione:

1) di solidi dispositivi di governo societario;

1) *identico*;

2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;

2) *identico*;

3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e requisiti previsti dagli stessi;

3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e requisiti previsti **dallo stesso articolo 24**;

4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d);

4) *identico*;

m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), nonché le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;

m) *identica*;

n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;

n) *identica*;

o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d).

o) *identica*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), m), n), o) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui alla lettera l) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), m), n) e o), sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui **al comma 2, lettera l)**, sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:

4. *Identico*.

a) può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:

1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;

2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritte nel registro;

- 3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni;
- 4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;
- b) può determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) 858/2022
Articolo 29.

(Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022).

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.
2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:
- a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- b) dalla Consob, quando il soggetto istante è un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a);
- c) in tutti gli altri casi:
- 1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;
- 2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.
3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.
4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:
- a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.
5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 858/2022, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.
6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella parte III del TUF con riferimento:

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO (UE) **2022/858**
Articolo 29.

*(Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) **2022/858**).*

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) **2022/858** secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.
2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) **2022/858** è adottato:
- a) *identica*;
- b) *identica*;
- c) *identica*.
3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) **2022/858** è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.
4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) **2022/858** è adottato:
- a) *identica*;
- b) *identica*.
5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) **2022/858**, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.
6. *Identico*.

- a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;
- b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;
- c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera d).

7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-*octies* del TUF.

(SANZIONI)

Articolo 30.

(Sanzioni)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-*quinqüesdecies* del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:

a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:

1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, comma 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;

b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 7, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette

Capo VI

(SANZIONI)

Articolo 30.

(Sanzioni)

1. *Identico*:

a) *identico*:

1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, **commi** 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

2) *identico*;

3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché **dalle** relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

4) *identico*;

5) *identico*;

b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché **dalle** disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, e 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

d) *identica*.

2. *Identico*.

strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.

3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera *h*), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 909/2014 e applicabili alle SIM, alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 858/2022, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza)

1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole « Allegato I », sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito ».

Articolo 32.

(Disposizioni finali)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolge la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolge la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari,

3. *Identico.*

4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 909/2014 e applicabili alle **società di intermediazione mobiliare (Sim)**, alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) **2022/858**, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-*bis*, 195 e 195-*bis* del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi **terzo** e **quarto**, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo VII

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza)
Identico.

Articolo 32.

(Disposizioni finali)

1. *Identico.*

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato **FinTech**, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le **suddette autorità** indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle **autorità medesime**, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolge la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria

anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.

emissione o svolga la relativa attività con riferimenti a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, a seconda della specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali adeguamenti della disciplina e gli interventi normativi che rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo del presente articolo, dando conto dei risultati emersi.

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Articolo 33.

(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)

1. All'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis* e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività. ».

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di

Capo VIII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Articolo 33.

(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)
Identico.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 34.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Fitto, *Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.3. Testo approvato 605 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 605

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 aprile 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2023, N. 25

Al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni e ambito di applicazione ».

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente Capo » sono sostituite dalle seguenti: « dei capi dal II al VII del presente decreto »;

alla lettera b), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

alle lettere d), g), h), i), j) e k), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

alla lettera p), dopo le parole: « all'articolo 210 del » sono inserite le seguenti: « codice delle assicurazioni private, di cui al »;

alla lettera q), le parole: « di risoluzione, liquidazione » sono sostituite dalle seguenti: « di risoluzione o di liquidazione »;

alla lettera r), dopo le parole: « lettere t) e cc), del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

alla lettera s), le parole: « l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto » e le parole: « regolamento (UE) 575/2013 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 575/2013 »;

alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 luglio 2014 »;

dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

« *v-bis*) "stabiliti in Italia": i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica ».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente capo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei capi I, II, III e V del presente decreto »;

alla lettera d), dopo le parole: « ai sensi dell'ordinamento italiano » *sono aggiunte le seguenti:* « , nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani »;

la lettera h) è soppressa;

al comma 2, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 ».

La partizione: « Sezione I » *è sostituita dalla seguente:* « Capo II ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti ».

All'articolo 4:

al comma 1:

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione »;

alla lettera e), le parole: « della Consob » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente » *sono aggiunte le seguenti:* « o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g) ».

All'articolo 9:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « integrazione di altri » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso.*

All'articolo 10:

al comma 2, le parole: « a quanto previsto » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle modalità di tenuta previste ».

All'articolo 12:

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « e all'ammontare » *sono sostituite dalle seguenti:* « e relative all'ammontare »;

alla lettera c), le parole: « dai quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle quali »;

al comma 6:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: « quando applicabili » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

al numero 3), le parole: « la classe e comparto » *sono sostituite dalle seguenti:* « la classe e il

comparto »;

al numero 4), dopo le parole: « all'emissione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera b), numero 4), le parole: « la classe e comparto » sono sostituite dalle seguenti: « la classe e il comparto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Informazioni sull'emissione nel registro ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « prescritte del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prescritte dal presente decreto »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono:

a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione;

b) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo ».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: « sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b) »;

al comma 3, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 » e dopo le parole: « revoca, sospensione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Salvo ove » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto », le parole: « anche quando » sono sostituite dalla seguente: « anche » e dopo le parole: « possono essere controllati » è inserita la seguente: « esclusivamente ».

La partizione: « Sezione II » è sostituita dalla seguente: « Capo III ».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: « della presente sezione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente capo ».

All'articolo 19:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 909/2014 » e, al secondo periodo, le parole: « valuta il rispetto delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti »;

al comma 3, le parole: « all'IVASS » sono sostituite dalle seguenti: « all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ».

All'articolo 20:

al comma 2, le parole: « se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10 » sono sostituite dalle seguenti: « previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6 »;

al comma 3, lettera d), dopo le parole: « eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 2, lettera e) »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « capitale iniziale » sono sostituite dalle seguenti: « un capitale iniziale », le parole: « società italiane » sono sostituite dalle seguenti: « società con sede legale in Italia » e dopo le parole: « Stato membro » sono inserite le seguenti: « dell'Unione europea »;

alla lettera b), le parole: « o da una società » sono sostituite dalle seguenti: « o di una società »;

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3 »;

al comma 5, dopo la parola: « requisiti » è inserita la seguente: « ulteriori ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera g), dopo le parole: « altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28 » sono aggiunte le seguenti: « , comma 2, lettera o) »;

al comma 5, dopo le parole: « nella strategia di transizione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 23:

al comma 2, lettera c), le parole: « a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e » sono soppresse e la parola: « assicurare » è sostituita dalle seguenti: « ad assicurare ».

All'articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: « gli esponenti » è inserita la seguente: « aziendali » e le parole: « requisiti onorabilità » sono sostituite dalle seguenti: « requisiti di onorabilità »;

al comma 2, le parole: « dei controlli interni e ICT » sono sostituite dalle seguenti: « per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: « Il collegio sindacale » sono sostituite dalle seguenti: « L'organo che svolge la funzione di controllo » e le parole: « gli atti, o i fatti, » sono sostituite dalle seguenti: « gli atti o i fatti ».

Nella sezione II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 26-bis. - (Disciplina antiriciclaggio) - 1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera a) è abrogata;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale" ».

La partizione: « Sezione III » è sostituita dalla seguente: « Capo IV ».

All'articolo 27:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « ai responsabili del registro » sono soppresse;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori »;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: « nei confronti dei » sono sostituite dalle seguenti: « con riguardo ai »;

alla lettera b), le parole: « nei confronti dei responsabili del registro diversi » sono sostituite dalle seguenti: « con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi » e le parole: « 7-sexies, 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 7-sexies e 8 »;

al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti

finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali ».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: « del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « della legge di conversione del presente decreto »;

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « alla sezione I » sono sostituite dalle seguenti: « al capo II »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del TUF, e le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile »;

la lettera b) è soppressa;

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11 »;

alla lettera h), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

alla lettera i), le parole: « dalla Sezione II » sono sostituite dalle seguenti: « dal capo III »;

alla lettera l):

all'alinea, le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « ivi incluse quelle »;

al numero 3), le parole: « requisiti previsti dagli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24 »;

al comma 3, la parola: « d), » è soppressa, le parole: « n), o) » sono sostituite dalle seguenti: « n) e o), » e le parole: « alla lettera l) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2, lettera l), ».

La partizione: « Sezione IV » è sostituita dalla seguente: « Capo V » e alla relativa rubrica, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

All'articolo 29:

le parole: « regolamento (UE) 858/2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

La partizione: « Sezione V » è sostituita dalla seguente: « Capo VI ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « comma 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 »;

al numero 3), le parole: « nonché delle relative disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle relative disposizioni »;

alla lettera b), le parole: « nonché delle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle disposizioni »;

alla lettera c), dopo le parole: « 14, comma 2, » è inserita la seguente: « e »;

al comma 3, le parole: « Agli intermediari » sono sostituite dalle seguenti: « Ai soggetti »;

al comma 4, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 909/2014 », le parole: « alle SIM » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione mobiliare (Sim) » e le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

al comma 5, le parole: « 195, 195-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 195 e 195-bis » e le parole: «

commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi terzo e quarto ».

La partizione: « Sezione VI » è sostituita dalla seguente: « Capo VII ».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo le parole: « in un elenco provvisorio » sono aggiunte le seguenti: « , se in possesso dei requisiti e secondo la procedura previsti dall'articolo 20 »;

al comma 2, le parole: « Comitato Fintech » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato FinTech », le parole: « le Autorità indicano » sono sostituite dalle seguenti: « le suddette autorità indicano », le parole: « dalle Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « dalle autorità medesime » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi ».

La partizione: « Sezione VII » è sostituita dalla seguente: « Capo VIII ».

La partizione: « Sezione VIII » è sostituita dalla seguente: « Capo IX ».

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

24 aprile 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (605-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente: «v-bis) «stabiliti in Italia»: aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica.».

— 2 —

Art. 2

2.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dal II al VII» con le seguenti: «I, II, III e V»;*

b) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'ordinamento italiano» aggiungere le seguenti: «, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani».*

2.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;».

2.4

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dal punto a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del TUF.»

— 3 —

Art. 3

3.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo le parole: «sono eseguiti» inserire le seguenti: «, in forza di titolo idoneo,».

3.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, sostituire le parole: «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti» con le seguenti: «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti».

Art. 7

7.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente» aggiungere le seguenti: «o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g).».

— 4 —

Art. 10

10.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 2, sostituire le parole: «a quanto previsto» con le seguenti: «alle modalità di tenuta previste»;

Art. 12

12.100

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni relative all'emissione di strumenti finanziari digitali, di tutelare gli investitori e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscono forme di pubblicità attraverso la messa a disposizione di fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.»

Art. 13

13.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la si-

curezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

13.101

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

Art. 17

17.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere controllati» inserire la seguente: «esclusivamente».

— 6 —

Art. 20

20.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3;»;*

b) *al comma 5, dopo la parola: «requisiti» inserire la seguente: «ulteriori».*

Art. 23

23.100

COTTARELLI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) a favorire la tutela degli investitori anche verificando che essi dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli standard di tutela previsti dalle direttive MiFID.»

Art. 26-bis

26-bis.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, la lettera a) è soppressa;*

— 7 —

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale."»,

Art. 27

27.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* «ai responsabili del registro»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori»;

c) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «nei confronti dei responsabili del registro diversi» *con le seguenti:* «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi»;

d) *al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.».

27.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo, in particolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori».

Art. 28

28.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;*

b) *al comma 2, lettera a-bis) dopo le parole: «presente decreto», inserire le seguenti: «quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 e»;*

c) *al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;»;*

d) *al comma 3, sopprimere la parola: «d),».*

28.101

COTTARELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri per la tutela delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2022/858, relativamente alle operazioni nei mercati OTC. A tal fine, la Consob, nel concedere le autorizzazioni, richiede al gestore di un MTF DLT o di un CSD che gestisce in SS DLT che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati OTC, di verificare preventivamente che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, applicando standard simili a quelli previsti dalle direttive MiFID.»

ORDINE DEL GIORNO

G28.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605-A),

considerato che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno della rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

l'obiettivo delle disposizioni in esame risponde all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate, in questo senso, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, "si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari";

valutato che:

la digitalizzazione degli strumenti finanziari deve porsi in armonia con gli istituti concernenti emissione e circolazione di detti strumenti previsti a legislazione vigente;

è di prioritaria importanza assicurare che l'ordinamento offra adeguate ed efficienti soluzioni regolatorie per attrarre anche i fenomeni più innovativi che si manifestano sui mercati dei capitali, congiuntamente ad ineliminabili esigenze di tutela dei risparmiatori e della trasparenza del mercato stesso, così garantendone il buon funzionamento a tutto vantaggio della capacità dello stesso di attrarre risorse in grado di alimentare le esigenze finanziarie delle imprese, senza gravare ulteriormente sui tradizionali canali di finanziamento bancario, tenuto conto della necessità di allargare le capacità finanziarie impiegate, preservando altresì le imprese da tentativi di condizionamento ed infiltrazione illeciti e nel pieno rispetto della disciplina naziona-

le e di rango UE in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

considerato altresì che:

in questo scenario occorre preservare il ruolo strategico svolto dalla Consob nella tutela del risparmio e dei valori di cui all'articolo 47 della Costituzione attraverso la valorizzazione delle funzioni di vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei mercati e dei soggetti operanti sui mercati finanziari, così da garantire che il perimetro di attività e fenomeni che ordinariamente ricadono nell'orbita della suddetta Autorità siano adeguatamente presidiati secondo le esigenze di efficienza e trasparenza, ferme restando le forme di circolazione di valori e di beni assoggettate alle rispettive forme di tutela;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l'efficiente e tempestiva adozione del regolamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, garantendone la piena conformità con le attribuzioni riconosciute alla Consob dalla legislazione vigente e la coerenza sistematica complessiva con le esigenze sopra rappresentate.

EMENDAMENTI

Art. 30

30.1

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Al comma 2, sostituire le parole da «da euro 25.000» fino a «euro 5 milioni» con le seguenti: «pari al 20% del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000».

30.100

BORGHESI, GARAVAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «Agli intermediari» con le seguenti: «Ai soggetti».

Art. 32

32.100

GARAVAGLIA, BORGHESI

Al comma 1, dopo le parole: «in un elenco provvisorio» aggiungere le seguenti: «, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura prevista dall'articolo 20.».

Art. 33

33.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 34 (pom.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 29 MARZO 2023
34ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello. Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Lino Enrico Stoppani, Vice Presidente Vicario, l'avvocato Francesca Stifano, Direttore Centrale Relazioni Istituzionali e Servizi Legislativi, il dottor Vincenzo De Luca, Responsabile Settore Fiscalità d'Impresa e, in videoconferenza, il dottor Pierpaolo Masciocchi, Responsabile Settore Ambiente, Utilities e Sicurezza, di Confcommercio, il dottor Andrea Trevisani, Direttore Politiche Fiscali, e la dottoressa Paola Carosi, Responsabile U.O. Legislazione fiscale, di Confartigianato, il dottor Francesco Zuech, Responsabile Fiscale, e la dottoressa Alessandra Tassini, Responsabile Economico, di Confimi Industria, in videoconferenza, il dottor Alessandro Ficicchia, Ufficio Fisco e Legislazione di Legacoop, e il dottor Tonj Della Vecchia, Responsabile Servizio Legislativo di Confcooperative, per Alleanza delle Cooperative Italiane, il dottor Corrado Alberto, Vice Presidente, e il dottor Daniele Bianchi, Ufficio Studi, di Confapi, in videoconferenza, e il professor avvocato Guglielmo Flacco. La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** ricorda che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Confimi Industria, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confapi e del professor avvocato Guglielmo Flacco

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** introduce l'audizione dei rappresentanti di Confcommercio.

Il dottor Lino Enrico STOPPANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore **TURCO** (M5S), il presidente **GARAVAGLIA** (LSP-PSd'Az) e il senatore **COTTARELLI** (PD-IDP), ai quali rispondono

il dottor STOPPANI e il dottor DE LUCA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Dà quindi la parola ai rappresentanti di Confartigianato.

Il dottor TREVISANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) e il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI), ai quali risponde il dottor TREVISANI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Dà quindi la parola ai rappresentanti di Confimi Industria.

Il dottor ZUECH, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Dà quindi la parola ai rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane.

Il dottor DELLA VECCHIA di Confcooperative svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,30.

Il [PRESIDENTE](#) dà la parola ai rappresentanti di Confapi.

Il dottor ALBERTO, intervenendo da remoto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), al quale risponde il dottor ALBERTO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 16,50.

Il [PRESIDENTE](#) dà la parola al professor avvocato Guglielmo Flacco.

Il professor avvocato FLACCO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI), a più riprese, e il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), ai quali risponde il professor avvocato FLACCO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Esame e rinvio)

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) illustra il provvedimento in titolo, ricordando come il disegno di legge intenda adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione *FinTech* (Capo I, sezione VII). La sezione VIII del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (in inglese *Distributed Ledger*, DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di c.d. tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi un registro distribuito è un database, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato ma può essere, in varia misura, anch'esso distribuito.

Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello

elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*DLT pilot regime*), con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

Il Capo I, sezione VII del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione Fintech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Crescita) il quale ha previsto una cd. *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore *FinTech* possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio. Il Governo, nella Relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la fase istruttoria del decreto in titolo prevede l'audizione di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS nella seduta di martedì 4 aprile.

I senatori [CROATTI](#) (*M5S*) e [ZEDDA](#) (*FdI*) propongono di acquisire la documentazione di ItaliaFintech, di AssoDeFi e del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto di tale proposta.

Propone di sconvocare la seduta plenaria e l'Ufficio di Presidenza già convocato per domani.

Propone di fissare per le ore 12 di giovedì 6 aprile il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la prossima settimana la Commissione potrà essere impegnata nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 11, recante disposizioni in materia di cessione di crediti di imposta, ove trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 30 marzo, alle ore 9,30, e l'Ufficio di Presidenza a seguire, non avranno più luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 17,15.

1.3.2.1.2. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR PIERO CIPOLLONE, VICE DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR MASSIMO DORIA, VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E PAGAMENTI AL DETTAGLIO, E DELLA DOTTORESSA BARBARA LUPI, DIRETTORE ADDETTA AL DIPARTIMENTO MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO, DELLA BANCA D'ITALIA, E DEL DOTTOR SALVATORE LO GIUDICE, RESPONSABILE DELL'UFFICIO POST TRADING DELLA DIVISIONE MERCATI, DELL'AVVOCATO MARIA TECLA RODI, CONSIGLIERE DELL'UFFICIO POST TRADING DELLA DIVISIONE MERCATI, E DEL DOTTOR VITO RICCARDO CARRIERO, RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITÀ PARLAMENTARE E DI GOVERNO, DELLA CONSOB, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 605 (D-L 25/2023 - STRUMENTI FINANZIARI IN FORMA DIGITALE E FINTECH)

1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 35 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, relativamente all'esame del provvedimento in titolo, ovvero il termine odierno delle ore 21 per la presentazione di eventuali emendamenti, ricordando anche che in ogni caso esso è calendarizzato per la seduta dell'Assemblea di domani alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il presidente relatore [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) illustra quindi i contenuti del decreto-legge in conversione, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con particolare riferimento alle modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

In particolare, per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, si segnala che l'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

L'articolo 1 è stato modificato dalla Camera dei deputati. In particolare il comma 1, lettera a) vieta dal 17 febbraio 2023 alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura. L'articolo 1, comma 1, lettera b) circoscrive il perimetro della responsabilità solidale del beneficiario delle agevolazioni fiscali e del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. Superbonus, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10% della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso

anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.

Ferma restando l'ipotesi di dolo, prosegue il relatore, il concorso dei cessionari nella violazione viene escluso qualora essi dimostrino di avere acquisito il credito di imposta e siano in possesso di specifica documentazione (dettagliata nella norma in esame e modificata dalla Camera dei deputati) riguardante le opere da cui origina il credito di imposta, tra cui un'attestazione riguardante - come precisato in sede di esame presso la Camera dei deputati - il rispetto delle norme antiriciclaggio da parte dei soggetti che sono controparte nelle cessioni (e non che intervengono nelle cessioni). Durante l'esame del provvedimento presso la Camera, detta documentazione è stata integrata, con riferimento agli interventi edilizi di riduzione del rischio sismico e per i contratti di appalto.

L'esclusione di responsabilità opera anche nei confronti dei cessionari che acquistano i crediti di imposta da banche e società quotate, mediante rilascio di una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la predetta documentazione.

Il relatore chiarisce infine che il mancato possesso di parte della documentazione rilevante non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario; tale soggetto può dunque fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. L'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario grava sull'ente impositore, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

L'articolo 2 stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche.

La norma, tuttavia, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina.

Con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, vengono esclusi dal divieto alcuni specifici interventi. Si tratta degli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 nei territori della Regione Marche, di quelli realizzati dagli IACP, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale o dalle organizzazioni di volontariato e di quelli volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento).

Vengono abrogate altresì le norme che già consentivano, nella disciplina previgente all'introduzione dell'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), la cessione del credito per taluni interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazione importante di primo livello, nonché di edilizia antisismica.

L'articolo 2-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

L'articolo 2-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca un insieme di norme di interpretazione autentica - aventi quindi efficacia retroattiva - volte a chiarire che:

gli interventi diversi dal superbonus, la liquidazione dei lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà, non un obbligo; l'indicazione delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese, costituisce una mera facoltà e non un obbligo, al fine di fruire della detrazione delle medesime spese; il contribuente può

avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis*, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del sismabonus e del superbonus; i requisiti richiesti alle imprese per l'esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro - valevoli ai fini della fruizione del cd. superbonus - possono essere soddisfatti, per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, entro la data del 1° gennaio 2023; che la soglia predetta è calcolata avendo riguardo al singolo contratto; che tali requisiti non abbiano rilevanza, con riferimento agli incentivi concernenti le spese per l'acquisto delle unità immobiliari.

L'articolo 2-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale" ovvero della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, ivi compresi i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.

L'articolo 2-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*octies* del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023. Il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione *in bonis*, se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) anzitutto lamenta la ristrettezza dei tempi, sia con riferimento alla fase emendativa, sia a quella della discussione, per l'esame di un provvedimento di tale importanza. Esprime quindi insoddisfazione per le soluzioni adottate con il decreto, le quali non risolvono le criticità relative ai crediti incagliati, né sono in grado di dare prospettive positive ai cittadini con riguardo alla necessaria riqualificazione energetica degli edifici, richiesta anche dalla normativa europea.

Evidenzia poi l'incongruenza delle motivazioni addotte dal Governo per operare il blocco delle cessioni dei crediti, inizialmente ricondotto all'esigenza di evitare il minor gettito non previsto, quantificato in oltre 40 miliardi di euro, stima poi rivelatasi infondata, creando anche tensioni sui mercati. La motivazione ha poi assunto la forma di un più ventilato costo pro-capite pari a 2.000 euro per ogni cittadino, mentre dalle audizioni svolte in Commissione è emerso come l'incentivo non andrebbe considerato come un costo bensì come un investimento, con un impatto positivo sul PIL e sul deficit di bilancio.

La seconda motivazione è stata poi individuata nelle presunte ingenti frodi operate sul Superbonus 110 per cento, rivelatisi poi irrisorie, pari solo al 5 per cento dei 9 miliardi calcolati, da cui vanno inoltre scalati i 2,7 miliardi di crediti scartati.

Preannuncia quindi di voler riproporre gli emendamenti già presentati alla Camera dei deputati, alcuni dei quali poi confluiti in parte nelle modifiche accolte, come per esempio le eccezioni all'articolo 2, relative agli interventi effettuati nei comuni colpiti dagli eventi sismici e meteorologici, nonché quelli realizzati dagli IACP, da cooperative a proprietà indivisa o da organizzazioni di volontariato. Al riguardo, preannuncia la proposta di estensione a tutte le operazioni che rientrano nelle operazioni di riqualificazione degli edifici.

Sottolinea quindi l'incongruenza del Governo nella scelta di negare la compensazione mediante F24 dei crediti acquisiti e in quella di impedire gli interventi degli enti locali, alcuni dei quali, anche governati dal Centro-destra, erano in procinto di adottare tale soluzione, adducendo il rischio di maggiore indebitamento pubblico: la maggioranza ha proposto soluzioni di ricorso all'emissione di titoli di debito pubblico o l'acquisizione da parte di società veicolo che non rispondono alla necessaria celerità.

Infine, evidenzia la contraddizione di un provvedimento finalizzato a contenere la spesa pubblica, mediante misure che non risolvendo le difficoltà delle imprese e dei lavoratori, produrranno maggiori spese in termini di cassa integrazione e ammortizzatori sociali.

Interviene il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), il quale in premessa invita la maggioranza di Governo a considerare ormai superata la fase emergenziale che ha consentito di accettare in via eccezionale un monocameralismo di fatto, in violazione della costituzione e certamente poco rispettoso di un ordinato lavoro parlamentare. Nel merito, ricorda come la propria parte politica non ha mai considerato il " *Superbonus*" come una misura strutturale e tuttavia il tentativo di superare tale misura da parte del Governo mostra con evidenza l'assenza di una visione e di una prospettiva fondata sul corretto temperamento del rilancio del settore edile e di una revisione e semplificazione degli incentivi fiscali. Rispetto alla urgenza di misure volte all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio residenziale e alla messa in sicurezza in termini antisismici dello stesso, il Governo ha privilegiato un blocco totale della cessione dei crediti mostrando la volontà di superare quanto fatto dalle precedenti maggioranze senza però avere in alternativa una risposta ampia e strutturale. D'altro canto, le numerose e in parte condivisibili modifiche approvate dalla Camera dei deputati mostrano la fragile impalcatura dell'impostazione governativa e al contempo l'incapacità di affrontare adeguatamente la questione centrale dello sblocco dei crediti vantati dalle imprese: l'intero comparto delle costruzioni rischia un vero e proprio collasso, mentre la congiuntura dovrebbe consigliarne un irrobustimento anche in vista della realizzazione dei progetti contenuti nel PNRR. Il Governo quindi è in grave ritardo e il Partito democratico invoca una riflessione organica in merito alla revisione degli incentivi per l'efficientamento energetico e le misure antisismiche.

La senatrice [PAITA](#) (Az-IV-RE) rinuncia a svolgere un intervento in discussione generale e preannuncia che la propria parte politica intende privilegiare la discussione in Assemblea, anche in riferimento alla presentazione di emendamenti, attesa la sostanziale immodificabilità del decreto: che tale circostanza impone viceversa una valutazione politica complessiva delle misure introdotte dal decreto-legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la discussione generale è dichiarata conclusa; il relatore presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) e il sottosegretario FRENI rinunciano a svolgere l'intervento di replica.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), tenuto conto delle osservazioni espresse dal senatore Turco e dal senatore Manca propone di posticipare alle ore 21,30 il termine per la presentazione degli emendamenti il cui esame verrà svolto nella seduta di domani, avendo ben presente che l'esame in Assemblea inizierà alle ore 14 anche ove la Commissione non abbia concluso tale fase procedurale. La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di posticipare alle ore 11 di domani la seduta già convocata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani alle ore 9, inizierà alle ore 11.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni relative all'esame del disegno di legge n. 605 (d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech) svoltesi nell'Ufficio di Presidenza odierno, è stata consegnata della documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che dovesse essere comunque trasmessa.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,40.

1.3.2.1.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 36 (ant.) del 05/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) propone, tenuto conto del ciclo di audizioni svolte, di prorogare la scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato alle ore 12 di domani, alle ore 12 di mercoledì 12 aprile.

La Commissione conviene.

(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 148 emendamenti e 71 ordini del giorno, pubblicati in allegato, e che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo con le modifiche accolte dalla Camera dei deputati.

Propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione conviene.

[La seduta sospesa alle ore 11,15 riprende alle ore 11,50.](#)

Il presidente [GARAVAGLIA](#) avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 01.

Dopo un intervento del senatore [TURCO](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) specifica che l'illustrazione degli emendamenti prevede un unico intervento dei presentatori su tutti gli emendamenti riferiti allo stesso articolo; tuttavia, per consentire una compiuta esposizione delle posizioni politiche di ciascun gruppo che ha avanzato proposte di modifica, tale fase procedurale potrà svolgersi con maggior ampiezza.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 01, riepilogando analiticamente il contenuto dell'articolo oggetto di modifica e facendo presente che la propria parte politica, pur dando atto alla maggioranza di aver accolto presso l'altro ramo del Parlamento modifiche migliorative, ritiene ancora possibile apportare ulteriori emendamenti per ampliare la portata delle deroghe al blocco della cessione dei crediti.

A suo parere, infatti, la scelta di porre la questione di fiducia alla Camera dei Deputati, ha impedito un ulteriore affinamento del testo, che sarebbe stato in grado, grazie anche alla appropriatezza e incisività degli emendamenti proposti dal Partito Democratico di completare l'esame di un provvedimento strategico per il settore delle costruzioni e per l'efficientamento del patrimonio immobiliare privato. Sul tale emendamento si apre un dibattito.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) ritiene opportuno specificare che personalmente condivide un intervento d'urgenza sul Superbonus per porre sotto controllo la dinamica di finanza pubblica e la perdita di gettito ingenerata anche dal meccanismo della cessione dei crediti di imposta. D'altro canto, lo strumento del 110 per cento ha creato una bolla di domanda che inevitabilmente si ripercuoterà negativamente alla fine del ciclo sul settore delle costruzioni. Ciò premesso, sottolinea gli errori d'intervento del Governo amplificati dalla scelta di limitare il dibattito alla Camera dei deputati con la posizione della questione di fiducia. Molti emendamenti del PD propongono un approccio meno drastico e cercano di affrontare la questione, tutt'ora irrisolta, dei crediti incagliati.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) dissente dalla ricostruzione del senatore Cottarelli, smentite tra l'altro, dalla riproposizione di emendamenti da parte del Partito Democratico che di per sé attestano il consenso di tale Gruppo politico in merito all'incentivo introdotto con il decreto-legge 34 del 2020. Gli emendamenti che il Movimento 5 Stelle propone anche in tale fase, originano invece dalla convinzione che non c'è stato alcun "buco di bilancio" causato dalla cessione dei crediti e lo stesso Governo ha dovuto fare marcia indietro rispetto alle misure drastiche di blocco totale della cessione e dello sconto in fattura.

Interviene incidentalmente il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), a giudizio del quale l'emendamento avrebbe bisogno di una quantificazione dei maggiori oneri e di un'adeguata copertura. Stante le novità introdotte con la riforma del Regolamento del Senato dell'anno scorso, le Commissioni di merito sono chiamate a compiere un ulteriore e più incisivo *screening* rispetto all'eventuale accoglimento di emendamenti, pur condivisibili nel merito, privi di adeguata copertura.

Dopo un intervento incidentale del senatore [CROATTI](#) (M5S), il presidente [GARAVAGLIA](#) ricorda che il vaglio della Commissione bilancio, programmazione economica è comunque previsto sui testi eventualmente approvati.

Intervengono a più riprese i senatori [TURCO](#) (M5S), [CROATTI](#) (M5S) e [LOSACCO](#) (PD-IDP) per illustrare analiticamente il contenuto e le motivazioni dei restanti emendamenti presentati in riferimento all'articolo 01.

Il [PRESIDENTE](#) (LSP-PSd'Az) relatore e il sottosegretario FRENI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 01.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti è respinto l'emendamento 01.1. Con separata votazione, la Commissione respinge poi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 01. Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 1.1 che risponde alla logica di rendere più flessibile l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 1.

Intervenendo a più riprese, il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) illustra separatamente, tra gli altri, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.12, 1.13 e 1.27.

Intervenendo a più riprese il senatore [TURCO](#) (M5S) illustra separatamente gli emendamenti riferiti all'articolo 1, di cui è primo firmatario.

La finalità complessiva degli emendamenti proposti, verso i quali chiede al Governo e alla maggioranza un supplemento di istruttoria nella convinzione che esistono ancora margini di miglioramento del testo accolto dalla Camera dei deputati, è quella di ampliare l'operatività dei soggetti in grado di sbloccare la fruibilità dei crediti di imposta non ancora oggetto di cessione: in particolare la propria parte politica ritiene essenziale consentire l'acquisizione dei crediti da parte degli enti locali, ovvero di organismi della pubblica amministrazione anche con attenzione alla capacità fiscale dell'ente e compatibilmente con il quadro di finanza pubblica (1.6).

Dopo un intervento incidentale del presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) su tale emendamento, il senatore [TURCO](#) (M5S) ritiene che tutti i crediti oggetto di cessione siano per definizione titoli relativi

a lavori precedentemente asseverati e adeguatamente istruiti.

Il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*) fa notare che tale affermazione è smentita dall'emanazione nel novembre 2021 del decreto-legge antifrode.

Proseguendo il proprio intervento, il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra una proposta riguardante gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, sempre con un'adeguata attenzione agli eventuali limiti di capienza fiscale o di compatibilità con la finanza pubblica. In generale, si tratta di individuare le soluzioni più adatte, anche innovative, per ridare liquidità alle imprese che hanno realizzato gli interventi sulla scorta di quanto prevedeva la normativa previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che invece abbandona al proprio destino un intero settore produttivo. Un'ulteriore proposta, sempre nel solco di un'attenzione specifica all'andamento della cessione dei crediti rispetto alla finanza pubblica, è rappresentata dall'emendamento 1.26, mentre invece gli emendamenti 1.29, 1.32 e 1.34, prevedono il coinvolgimento delle banche e delle Poste S.p.A.

Intervenendo a più riprese, il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) illustra separatamente gli emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario, che intervengono, con diversa gradazione e differenti modalità sulle disposizioni dell'articolo 1, ai fini di ampliarne la portata, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Turco. Ribadisce altresì la sollecitazione alla maggioranza e al Governo di sfruttare l'occasione di migliorare ulteriormente il testo.

Interviene nuovamente il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*), il quale aggiunge la firma all'emendamento 1.28, giudicando opportuno che possano essere cancellati i crediti fiscali presenti nei cassetti fiscali in caso uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi risulti iscritto nel registro degli indagati: l'emendamento va nella stessa direzione invocata dalla maggioranza di porre un freno alle frodi e agli abusi verificatisi in tale comparto.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene che la mera iscrizione al registro degli indagati quale condizione impeditiva non risponda ai principi di garantismo giuridico; tutt'al più andrebbe valutata la possibilità di prevedere una condanna a titolo definitivo.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) valuta con molto interesse l'apertura del senatore Lotito, dichiarandosi disposto a modificare il testo nel caso si aprano gli spazi per l'approvazione dell'emendamento.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*) relatore e il sottosegretario FRENI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con separate votazioni vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Posti congiuntamente ai voti, perché di identico contenuto, gli emendamenti 1.3 e 1.4 risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) pone separatamente ai voti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, che sono tutti respinti.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) propone di sospendere brevemente la seduta per una valutazione dei Gruppi circa le modalità più opportune per proseguire l'esame del decreto-legge che, come è noto, è calendarizzato per l'Assemblea a partire dalle ore 14 di oggi.

La seduta sospesa alle ore 12,40 riprende alle ore 12,50.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*), a nome della propria parte politica, sollecita la presidenza a proseguire nell'esame degli emendamenti nelle stesse modalità precedentemente adottate.

Non facendosi osservazioni, si procede nell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, soppressivo dell'articolo 2 che reca le disposizioni più rilevanti del decreto-legge. Esso prevede il divieto assoluto di procedere dopo il 17 febbraio alla cessione dei crediti maturati in relazione agli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e antisismici, vietando correlativamente anche lo sconto in fattura: si tratta, come è noto, degli elementi caratterizzanti, più innovativi e molto apprezzati dell'incentivo fiscale introdotto dal decreto-legge 34 del 2020.

Ribadisce che il Governo è giunto a tale determinazione sulla scorta di analisi totalmente errate, sia in termini di effetti sul bilancio dello Stato, sia sul fronte di comportamenti illeciti e fraudolenti. D'altro

canto, le numerose e in parte condivisibili deroghe al divieto introdotte dalla Camera dei deputati, dimostrano ampiamente la bontà dello strumento messo in campo nella scorsa legislatura e al tempo stesso l'infondatezza delle analisi critiche condotte dall'attuale Esecutivo. Ricorda, a tale fine, le informazioni e i dati forniti dal Dipartimento delle Finanze e dalla Guardia di Finanza nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione sui crediti di imposta e rileva criticamente che il blocco delle cessioni impedisce di fruire delle agevolazioni ai soggetti incapienti favorendo indirettamente i ceti più abbienti. Fa presente inoltre, che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati accolgono le sollecitazioni avanzate dalla propria parte politica e, in riferimento agli immobili di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari, sollecita la maggioranza di governo ad adottare lo stesso metodo analitico e aperto per affrontare le numerose criticità che ancora presenta il testo del decreto-legge.

Si sofferma poi sugli emendamenti 2.3. e 2.5 che prevedono una diversa tempistica dell'entrata in vigore delle disposizioni legate all'articolo 2, ricordando che il Gruppo di Fratelli d'Italia, all'opposizione nella scorsa legislatura, aveva più volte invocato lo strumento della proroga per estendere e ampliare gli effetti positivi del Superbonus nel settore delle costruzioni e sul PIL in generale. L'emendamento 2.8 è volto ad escludere dal divieto di cessione i crediti maturati per la installazione di impianti fotovoltaici, anche per dar seguito agli impegni assunti con l'Unione Europea. In riferimento a tale emendamento il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) ribadisce l'esigenza di una valutazione *ex-ante* degli effetti della finanza pubblica degli emendamenti, richiamando ancora una volta l'attenzione sul maggiore impegno delle Commissioni di merito nell'eventuale accoglimento di emendamenti privi di quantificazione e della relativa copertura degli oneri.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ritiene di poter cogliere nell'osservazione del presidente Garavaglia un'apertura nel merito della proposta emendativa, al quale replica il [PRESIDENTE](#) (*LSP-PSd'Az*) sostenendo che la valutazione della copertura non può essere considerata slegata dalle considerazioni di merito. Ragion per cui preannuncia, anche su tale emendamento, in qualità di relatore, il parere contrario.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) interviene ulteriormente a più riprese illustrando analiticamente ulteriori emendamenti a prima firma riferiti all'articolo 2, ovvero a prima firma del senatore Patuanelli. Interviene quindi a più riprese il senatore [CROATTI](#) (*M5S*), che illustra separatamente gli emendamenti all'articolo 2 di cui è primo firmatario, ribadendo la posizione della propria parte politica finalizzata ad evitare che il blocco delle cessioni dei crediti sia esso stesso un fattore destabilizzante del settore delle costruzioni, con specifico riferimento alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e alle modalità di fruizione dei crediti ceduti, e insistendo sui compiti dell'Agenzia delle Entrate nella specifica attività di monitoraggio. Altri emendamenti sono volti a prorogare la data di entrata in vigore delle disposizioni di blocco della cessione, dando maggiore respiro al settore e alle famiglie che hanno deciso di effettuare gli interventi in base a quanto previsto dalla normativa previgente.

Il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) aggiunge la firma e illustra l'emendamento 2.11 finalizzato a rendere più flessibile l'applicazione della disciplina recata dall'articolo 2. Esprime analoghe motivazioni circa gli emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, ai quali aggiunge la firma.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che si intendono illustrati gli emendamenti riferiti ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 fino all'emendamento dell'articolo 2.52. Ritiene che la Commissione non sia in grado di proseguire l'esame e concluderlo entro le ore 14: chiede quindi ai Gruppi di esprimere il loro orientamento rispetto alla proposta di concludere l'esame senza conferire mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ritiene che tale proposta, ancorché necessitata dalle circostanze, metta in evidenza la volontà della maggioranza e del Governo di negare ogni spazio di miglioramento ad un testo normativo che, nonostante le modifiche accolte dalla Camera dei deputati, mostra degli errori di impostazione dei quali pagheranno le conseguenze le imprese del settore delle costruzioni e i committenti. A suo giudizio la maggioranza, in entrambi i passaggi parlamentari, ha perso un'occasione per porre rimedio a scelte errate, come dimostrato anche dalla assenza di proposte emendative da parte dei gruppi che sostengono il Governo. Auspica che tale atteggiamento sia

modificato rispetto all'esame in Assemblea.

Si associa alle osservazioni critiche il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), dando per altro atto alla Presidenza di aver consentito un'ampia e approfondita esposizione delle valutazioni e delle osservazioni dei Gruppi di minoranza.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) apprezza la Presidenza per la conduzione della seduta e chiede al rappresentante del Governo di chiarire il proprio orientamento in merito agli ordini del giorno presentati.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che l'esame degli ordini del giorno e una loro valutazione da parte del rappresentate del Governo non può essere condotto in ragione del tempo ormai esaurito per l'esame in Commissione. Tuttavia, rimarcando come molti ordini del giorno presentati ripropongano strumenti di indirizzo già valutati in Assemblea dalla Camera dei deputati, ritiene che anche tale fase procedurale si può considerare assorbita dal precedente esame.

Appreziate le circostanze, decide di togliere la seduta, senza conferire il mandato al relatore sul disegno di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ORSOMARSO](#) (Fdi) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Atto Senato 500.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) assicura che nel prossimo Ufficio di Presidenza saranno valutate le proposte dei Gruppi circa l'avvio dell'esame dei disegni di leggi di iniziativa parlamentare.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [636](#)

G/636/1/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

per rilanciare il comparto produttivo edilizio, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto Decreto Rilancio), viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il cosiddetto «*Superbonus*», con un'aliquota di detrazione del 110 per cento, ed altri strumenti per sostenere le agevolazioni fiscali già esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici. In particolare, sulle agevolazioni fiscali viene concessa la possibilità per il titolare che realizza gli interventi di poter optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

in seguito all'adozione di questi nuovi strumenti, il legislatore è intervenuto con diverse modifiche normative al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni, incrementare gli strumenti di controllo preventivo e contenere i prezzi degli interventi. Con la legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), il meccanismo delle agevolazioni fiscali viene inoltre potenziato ulteriormente rendendo strutturale la possibilità di impiegare lo strumento della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli anni 2022, 2023, 2024;

l'adozione di questa norma aveva garantito ai soggetti coinvolti, sia ai proprietari di immobili che alle imprese, la certezza di un periodo ben definito, fino al dicembre 2024, di una serie di agevolazioni sul quale programmare lavori e gli investimenti per la realizzazione degli interventi;

la disciplina delle agevolazioni fiscali dei cosiddetti *bonus* si afferma in Italia già nel 1998. Nate con l'obiettivo di far emergere il lavoro nero nell'edilizia, sono poi stati riconosciuti dal legislatore come strumenti anticongiunturale e di stimolo al risparmio energetico attraverso interventi per l'efficienza energetica. Poi, hanno assunto anche un ruolo nell'adeguamento sismico del patrimonio edilizio considerato il carattere di fragilità e di vulnerabilità del nostro territorio. Negli anni, pertanto, attraverso il meccanismo delle agevolazioni fiscali è stata riconosciuta per ogni intervento la

possibilità di detrarre dal 36 per cento fino all'85 per cento dell'importo ed alcune facoltà di cessione del credito;

molti interventi che precedentemente venivano realizzati senza l'utilizzo delle agevolazioni fiscali, con gli strumenti di cessione del credito e degli sconti in fattura, vengono assorbiti tra i lavori incentivati così stimolando fortemente la realizzazione di numerosi interventi rispetto agli anni precedenti e offrendo alle famiglie di ottenere

una riduzione immediata del costo degli interventi e diffusi benefici ambientali, economici e sociali;

rilevato che:

con l'entrata in vigore del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, viene introdotto il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e *superbonus*, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la decisione ha comportato lo stallo per l'intero settore edilizio, oltre a creare disagio per i proprietari che avevano pianificato la realizzazione degli interventi e un rallentamento degli ordinativi alla filiera produttiva coinvolta;

una scelta politica razionale da parte del legislatore rispetto al quadro degli investimenti attivati grazie agli strumenti di sostegno per gli incentivi fiscali avrebbe dovuto quantomeno garantire il funzionamento del sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura almeno fino al 2024 come già stabilito per gli interventi di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche, di estrema importanza per il nostro Paese e per tutti quegli interventi cosiddetti *win win* per i quali il saldo per il sistema economico del Paese risulta positivo;

dal *dossier* n. 32/3 dalla Camera del dicembre 2021 su «Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell'impatto delle misure di incentivazione» emergono chiaramente gli impatti che tali politiche economiche e fiscali hanno determinato. Secondo il *dossier*, nel periodo tra il 2011 e il 2021 sono stati realizzati 17,8 milioni di interventi sugli immobili che hanno generato investimenti pari a circa 311 miliardi di euro con un saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo per quasi 26 miliardi di euro. Per il periodo tra il 1998 e il 2021 gli investimenti complessivi attivati sono pari a 401 miliardi di euro ed hanno generato un assorbimento cumulato di 3.092.979 occupati diretti con una media annua di 281.180 occupati. La media annua degli occupati considerando anche l'indotto delle costruzioni sarebbe pari a 421.770 occupati;

in particolare, per numerose tipologie di interventi le agevolazioni fiscali vengono qualificate come uno strumento «*win win*», essendo il risultato una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. Essendo il saldo complessivo per il sistema economico del Paese positivo, il vantaggio è sia per il proprietario che realizza l'intervento stimolato dall'agevolazione che per lo Stato al quale ritornano maggiori benefici;

in questi anni, le agevolazioni hanno fortemente sostenuto la domanda interna, in particolare per le attività produttive e le filiere legate al comparto per la produzione di beni utilizzati negli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio oltre ad aver valorizzato il patrimonio immobiliare in termini di qualità della vita, decoro, prestazioni funzionali e prevenzione dei rischi sismici, miglioramento delle condizioni di salute pubblica per effetto della mitigazione dei cambiamenti climatici;

secondo i risultati dell'indagine dello IUAV di Venezia per l'Osservatorio Rebuild, pubblicata il 27 marzo sul *Sole 24 Ore*, l'incremento della classe energetica comporta un incremento del valore della casa dal 15 al 40 per cento;

tenuto conto che:

il Parlamento europeo ha approvato la direttiva sull'efficienza energetica in edilizia (Energy

Performance of Buildings Directive - EPBD - cosiddetta Direttiva Case Green) finalizzata ad aumentare il tasso di ristrutturazioni e a ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033;

il patrimonio edilizio italiano è costituito da circa 12 milioni di edifici, a cui corrispondono circa 35 milioni di unità immobiliari. Di questi 12 milioni, circa il 35 per cento è in classe G e il 25 per cento in classe F, ovvero le due classi che definiscono gli immobili con le peggiori performance energetiche. Secondo alcune stime dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) la prima fase riguarderà al massimo 1,8 milioni di edifici, al 50 per cento condomini e il rimanente case unifamiliari;

ogni Stato membro dovrà stabilire quali saranno le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. I piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l'accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili;

gli obiettivi di efficienza energetica introdotti con la nuova Direttiva europea Case Green possono essere una grande opportunità di sviluppo e di stabilizzazione della crescita economica, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di introdurre, nel primo provvedimento utile, misure per rendere strutturali le agevolazioni fiscali finalizzate a favorire la riqualificazione degli edifici, in particolare per quelle cosiddette *win win*, con la possibilità di esercitare l'opzione di sconto sul corrispettivo e sulla cessione del credito.

G/636/2/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento *de quo* interviene nuovamente sulla materia del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e, segnatamente, sui crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

in particolare, all'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con la disposizione di cui all'articolo 2, ha inibito, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando una serie di norme che, nella disciplina previgente, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi. Inoltre, ha disposto il blocco delle opzioni della cessione e dello sconto in fattura per i *bonus* cosiddetti ordinari, già presenti nel nostro ordinamento, ricorrendo ad una abrogazione *tout court*, senza prevedere alcun regime transitorio o deroghe di sorta. Ci si riferisce, in particolare, ai meccanismi previsti dagli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché al *sismabonus*-acquisti relativamente a tutti i contratti preliminari o definitivi di compravendita dell'immobile stipulati a partire dal 17 febbraio 2023;

considerato che:

il decreto-legge sconta una serie di criticità, prima fra tutte la perdurante incertezza sulla portata applicativa delle norme richiamate e sulle inevitabili conseguenze rispetto alla complessiva disciplina di cui all'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;

nonostante il dichiarato intento di porre rimedio e dare soluzioni all'impatto della misura e agli effetti sulla dinamica del debito pubblico, l'impostazione su cui poggia il decreto si limita a prevedere

il totale divieto del trasferimento dei crediti d'imposta sulla base di mere valutazioni ragionieristiche, a totale discapito e detrimento del diritto alla salubrità, vivibilità, messa in sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, ovvero alla tutela di quegli interessi pubblici che la fiscalità ambientale non può esimersi dal prendere in considerazione in una prospettiva lungimirante e risolutiva;

la misura agevolativa del *Superbonus* e i *bonus* ordinari rispondono ad un obiettivo strategico, quale quello della transizione ecologica ed energetica, che per sua natura ha una dimensione di lungo periodo e deve necessariamente tendere ad un rinnovato

approccio nella politica industriale del Paese. È dunque decisamente poco lungimirante pensare di rimodulare tale strumento sulla base di considerazioni meramente contabili, senza una visione di ampio respiro che tenga conto dell'impatto prodotto sulla spesa pubblica in termini di risorse economiche attivate, di occupazione aggiuntiva, di risparmio energetico assicurato e di gettito fiscale prodotto;

de facto, il summenzionato decreto va nella direzione opposta anche rispetto agli obiettivi che il Paese è chiamato a raggiungere, in relazione al Green Deal e al PNRR, sui temi dell'efficientamento energetico, dell'adeguamento antisismico e della riqualificazione del patrimonio edilizio;

valutato, altresì, che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti o ad una revisione del meccanismo per sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

una scelta ponderata e consapevole da parte del legislatore nel quadro degli investimenti attivati dagli incentivi fiscali avrebbe suggerito quantomeno il mantenimento della possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito fino al 2024, ovvero una revisione del meccanismo di finanziamento orientata, ad esempio, al recupero delle risorse statali anticipate ai contribuenti sulla base del risparmio energetico conseguito in bolletta, identificato tramite appositi protocolli di misura e verifica, e interamente utilizzato per ripagare gli interventi realizzati;

lo Stato, pertanto, verrebbe ripagato, in un tempo ragionevole, del «capitale» anticipato dalla quantità di energia risparmiata in relazione all'investimento eseguito, e il titolare della detrazione continuerebbe a pagare lo stesso importo pre-intervento rimborsando con la differenza il «prestito pubblico» fino all'estinzione della somma riconosciuta,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a stabilizzare i *bonus* edilizi connessi all'efficientamento energetico degli edifici, attraverso una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con gli obiettivi europei al 2030 e ad introdurre uno strumento di finanziamento pubblico dei predetti interventi che preveda il recupero delle somme anticipate calcolato sul minor costo della fornitura conseguente all'intervento di efficientamento energetico realizzato, al fine di assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.

G/636/3/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

in particolare l'articolo 1 reca Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali misure avranno un impatto rilevante su tutto il settore e gli operatori coinvolti,

impegna il Governo:

a prevedere, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e ABI al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevare le criticità nonché promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale.

G/636/4/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a)* per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b)* per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad

altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del *Superbonus* 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus*

e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia stipuli, nel più breve tempo possibile, un protocollo d'intesa con l'ABI, le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi al fine di rilanciare la collaborazione tra le banche, confidi e le imprese e migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese;

a stabilire, nell'ambito del protocollo suddetto, le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare che deriva dalle nuove disposizioni.

G/636/5/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno

del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di attivarsi, nell'ambito della propria competenza, per l'adozione di ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a promuovere la stabilizzazione della misura di detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici, mediante l'estensione delle agevolazioni fiscali vigenti e predisponendo meccanismi di premialità per gli interventi caratterizzati da maggiore efficacia in termini di risparmio energetico e di utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, e materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale, prevedendo a tal fine anche l'aggiornamento dei criteri ambientali minimi (CAM).

G/636/6/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il superbonus dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; *b*) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di

successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, di utilizzare, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al *superbonus* e già utilizzati in compensazione, e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno,

impegna il Governo:

a prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze monitori l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relazioni mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione in premessa.

G/636/7/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

considerato che:

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

con le modifiche apportate in corso di conversione, sono state riammesse all'utilizzo della cessione e dello sconto in fattura le opere di abbattimento delle barriere architettoniche (realizzazione di pedane di accesso, installazione di ascensori nei condomini e negli edifici pubblici);

considerata l'importanza di tali interventi per garantire i diritti delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro, è opportuna una stabilizzazione a regime degli inventivi (programmati fino al 2025 a legislazione vigente) nonché il rafforzamento della percentuale di spesa ammessa a detrazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a rendere strutturali i *bonus* edilizi connessi all'abbattimento delle barriere architettoniche, tra cui anche il sistema della cessione

del credito e dello sconto in fattura, incrementando al contempo la percentuale di spesa ammessa in detrazione.

G/636/8/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

con l'articolo 2 del provvedimento in esame si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento, a totale discapito e detrimento del diritto delle persone con disabilità alla vivibilità, accessibilità e messa in sicurezza delle proprie abitazioni e dei luoghi dove prestano lavoro;

non potranno più rientrare nel meccanismo di cessione dei crediti e dello sconto in fattura nemmeno gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi non superiori a 15.000 euro, da ultimo introdotta dal decreto-legge cosiddetti Aiuti *quater*;

il decreto-legge n. 11 del 2023 avrebbe quantomeno dovuto mantenere il sistema della cessione del credito e dello sconto in fattura per tali interventi essendo rivolti alle fasce di contribuenti più basse,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare la riattivazione del meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito quantomeno per gli interventi posti in essere dai nuclei familiari con redditi inferiori ai 15.000 euro, al fine di garantire l'accesso agli incentivi da parte delle fasce di contribuenti a rischio incapienza e in coerenza con la delimitazione soggettiva introdotta con il decreto-legge cosiddetta Aiuti *quater*.

G/636/9/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad introdurre strumenti di supporto e incentivazione alle imprese che esportano su mercati internazionali prodotti, sistemi e servizi che favoriscono l'efficienza energetica, al fine di incrementare l'*export* e sostenere il comparto industriale italiano che opera nel predetto settore.

G/636/10/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo

della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi costruzioni o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, che richiederebbe la continuità delle agevolazioni in grado di sostenere il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rischiano di determinare l'arresto definitivo dello strumento del *Superbonus*, dei *bonus* fiscali e con esso la prospettiva economica di migliaia di famiglie e di imprese che verrebbero penalizzate dal blocco degli investimenti, con il rischio di disincentivare l'ammodernamento di un patrimonio immobiliare vetusto e precario, in un Paese dove l'inefficienza energetica è notoriamente elevata, e rallentare l'economia del comparto produttivo coinvolto,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere funzionale e pienamente utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, garantendo anche attraverso adeguate piattaforme informatiche il monitoraggio continuo degli effetti delle misure adottate al fine di dare concreta e tempestiva soluzione alle problematiche legate al blocco dei crediti.

G/636/11/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori

dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, *bonus* facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al Green Deal e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case green», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, risulta oltremodo cruciale incentivare e supportare, sul piano internazionale, la filiera tecnologica e il livello di innovazione già raggiunto dalle nostre imprese che, in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, *inverter*, edilizia), vantano una consolidata tradizione industriale,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico per l'efficienza energetica, anche attraverso la previsione di specifici crediti di imposta per l'attività di ricerca e sviluppo che preveda il coinvolgimento e la partecipazione di enti di ricerca.

G/636/12/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020 prevede la possibilità per il contribuente di avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per la quasi totalità degli interventi edilizi per cui è riconosciuto un credito di imposta;

in particolare, la norma prevede che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (solo per il *superbonus* dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025), le spese per interventi edilizi sopra citati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: *a*) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi

e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

a partire dal mese di luglio 2022, il Governo ha iniziato una campagna comunicativa priva di fondamento contro la misura del Superbonus 110 per cento e che tale campagna è proseguita con l'attuale Governo;

il blocco della cessione dei crediti fiscali ha causato un danno incommensurabile al settore edilizio ed a tutti quei cittadini che avevano finalmente trovato il modo per riuscire a finanziare lavori di efficientamento energetico proprio grazie alla cessione del credito fiscale;

considerato che il decreto-legge in esame è stato notevolmente ampliato a seguito dell'esame parlamentare con l'introduzione nel testo di cinque nuovi articoli e diversi commi aggiuntivi sia all'articolo 1 che all'articolo 2;

l'articolo 2-*bis*, introdotto in sede referente, reca una disposizione di interpretazione autentica - dunque con efficacia retroattiva - che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire; analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante;

le azioni in poste in essere dal Governo hanno rallentato ed in parecchi casi di fatto bloccato progettazioni e lavori già in divenire causando ulteriori danni al sistema economico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la scadenza del 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024, anche per i condomini e gli edifici da due a quattro unità immobiliari, che hanno presentato la CILAS e la delibera condominiale entro il 25 novembre 2022.

G/636/13/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame modifica integralmente la disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sancendo, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, disciplinando - ai commi 2 e 3 del medesimo articolo - talune deroghe volte ad escludere dall'applicazione di tale divieto alcuni interventi in corso per i quali si verificano le condizioni ivi elencate;

inoltre, viene abrogata la possibilità di ricorrere alle citate opzioni anche per le spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, nonché le spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare ai fini di una futura alienazione dell'immobile;

considerato che:

la disciplina del cosiddetto *Superbonus* 110 per cento e dei *bonus* ordinari si colloca all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico del patrimonio edilizio;

il decreto in esame, nato dall'esigenza di adottare misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia, va nella direzione diametralmente opposta rispetto agli obiettivi assunti a livello europeo in relazione al *Green Deal* e al PNRR sui temi dell'efficientamento energetico e della riqualificazione del parco immobiliare;

valutato altresì che:

alla luce dei recenti obiettivi fissati dall'Europa con la proposta di «Direttiva case *green*», risulta cruciale e imprescindibile ricorrere alle opzioni dello sconto in fattura e della cessione dei crediti sostenere la domanda di 10,3 milioni di famiglie, tenuto conto che nel nostro Paese su 12,2 milioni di edifici residenziali, oltre 9 milioni risultano particolarmente energivori e che, secondo un recente studio effettuato da Nomisma, non sarebbero in grado di garantire le *performance* energetiche richieste dalla summenzionata direttiva (classe minima D entro il 2033);

in tale contesto, anche il ruolo svolto dai dipendenti delle tante amministrazioni centrali e locali, soprattutto di coloro che ricoprono all'interno di queste il ruolo di *energy manager*, risulta fondamentale per creare non solo una cultura e una sensibilità diffusa in tutte le PA sui temi dell'efficienza e del risparmio energetico ma anche le giuste competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese,

impegna il Governo:

a favorire maggiori investimenti in programmi di riqualificazione degli edifici pubblici, nonché in percorsi di formazione e aggiornamento all'interno della pubblica amministrazione sui temi del risparmio e dell'efficienza energetica, della contabilità energetica e ambientale, al fine di sviluppare competenze utili a conseguire gli obiettivi della transizione energetica e rafforzare le capacità di innovazione del Paese.

G/636/14/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

la problematica dei crediti incagliati richiede l'adozione di misure preventive di controllo e di contrasto al fine di evitare, in futuro, il rischio di analoghe situazioni ai danni delle imprese;

è necessario adottare efficaci strumenti di monitoraggio dell'andamento dei crediti nonché di verifica della sussistenza in capo agli operatori dei presupposti necessari per la fruizione dei crediti, con particolare riferimento alla capacità di assorbire i crediti acquistati,

impegna il Governo:

a introdurre sistemi di valutazione della capienza fiscale dei cessionari al fine di favorire la massima circolazione dei crediti e prevenire situazioni di incaglio conseguenti a fenomeni di ridotta capienza fiscale in capo ai cessionari.

G/636/15/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a promuovere la partecipazione da ogni livello istituzionale, delle regioni e degli enti locali, anche stimolando l'istituzione di fondi dedicati e strumenti di incentivo locali compatibilmente con il quadro finanziario locale e nazionale, al fine di garantire l'accesso agli incentivi edilizi e promuovere l'efficientamento e adeguamento sismico al livello territoriale.

G/636/16/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 119, comma 9, lettera d-*bis*) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone l'applicazione del cosiddetto «Superbonus 100 per cento» alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;

l'inserimento delle Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS, risponderebbe alla logica ed allo spirito della previsione normativa, in quanto tali enti hanno la precipua finalità di fornire servizi socioassistenziali e sociosanitari al pari delle APS e delle ONLUS cui, in alcune regioni, sono assimilate; si tratta, peraltro, di enti autonomi che non sono a carico dei bilanci degli Enti Locali;

le Aziende pubbliche di servizio alla persona, inoltre, possiedono immobili strumentali di rilevanti dimensioni ed il loro efficientamento energetico consentirebbe anche agli ospiti di ricevere un servizio di maggiore affezione anche in termini di benessere individuale degli ospiti normalmente anziani e/o disabili;

l'utilizzo dello strumento previsto dall'articolo 119 del decreto n. 34 del 2020 consentirebbe investimenti altrimenti non realizzabili, così migliorando la rete di assistenza alle persone fragili cui i servizi dell'ASP si rivolgono;

impegna il Governo:

a includere le Aziende pubbliche di servizio alla persona nell'ambito degli enti fornitori di servizi senza finalità di lucro, come le ONLUS e le APS.

G/636/17/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme che modificano la disciplina dell'esercizio delle opzioni della cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia;

l'edilizia è da sempre un settore trainante del sistema economico ed occupazionale del nostro paese;

dalla loro introduzione i provvedimenti di agevolazione fiscale per i lavori di ristrutturazione, prima, e di efficientamento energetico, poi, hanno rivestito un ruolo via via crescente nel mercato delle costruzioni, permettendo al tempo stesso di riqualificare, mettere in sicurezza gli edifici e ridurre i costi energetici;

entro il 2025 scadranno tutti gli incentivi edilizi: Superbonus, ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus;

preso atto che:

il Parlamento europeo ha recentemente approvato il mandato negoziale su una proposta di legge per aumentare il tasso di ristrutturazioni e ridurre consumo energetico ed emissioni nel settore edilizio;

l'obiettivo della proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta;

il Partito Democratico è già intervenuto in sede comunitaria per rendere il quadro normativo più elastico e meno vincolante ottenendo sensibili miglioramenti: significativa in questa direzione l'approvazione di un emendamento che vincola la Commissione Ue a presentare una relazione sullo stato dell'avanzamento della direttiva inserendo strumenti aggiuntivi, tra cui sufficienti risorse finanziarie, per facilitare la transizione e attenuare eventuali incidenze socioeconomiche negative;

le case italiane infatti, pur nella media né più vecchie, né energeticamente dispendiose rispetto alle altre abitazioni europee, hanno però una differenza sostanziale nella proprietà. Gli italiani in affitto sono infatti meno di un quarto del totale, la metà rispetto ad esempio alla Germania;

la Direttiva rappresenta quindi anche una occasione per rivalutare gli immobili di proprietà e rendere maggiormente efficienti quelli pubblici;

impegna il Governo:

a procedere al riordino e alla razionalizzazione degli incentivi, dando una stabilità alle misure per un periodo congruo a consentire una programmazione degli interventi da parte di imprese, professionisti e cittadini, anche in un'ottica di gestione ordinata degli effetti delle misure che saranno approvate in sede europea con la direttiva «case green», prevedendo che tali strumenti siano

commisurati a criteri di efficacia e di equità, tenendo conto dell'utilità per la collettività dell'intervento, come nel caso del Sismabonus, dell'efficientamento energetico degli immobili con più basse prestazioni, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, e delle caratteristiche del beneficiario, a partire dagli edifici adibiti ad edilizia residenziale pubblica, che spesso coincidono con quelli abitati da famiglie in condizioni di povertà, dai redditi più bassi, dal terzo settore.

G/636/18/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

tra il 2020 e il 2022, centinaia di famiglie hanno affidato i lavori di efficientamento energetico al *general contractor* di Treviso Gruppo Zero;

i dipendenti di Gruppo Zero Srl facevano il progetto, e appena depositata la CILAS, veniva emessa una prima fattura, spesso riferita a materiali che sarebbero serviti solo successivamente, dalle società satelliti per un primo SAL; una volta emessa, la fattura veniva trasmessa ad un asseveratore che redigeva la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio asseverando i lavori come se fossero stati eseguiti; l'asseveratore passava poi la pratica ad un consulente del lavoro che ne processava il Visto di conformità generando così i crediti che venivano poi ceduti: tutti questi passaggi venivano fatti all'insaputa dei clienti;

nell'agosto 2022 una società del Gruppo Zero ha subito un sequestro di alcuni milioni di euro tra crediti fiscali e conti correnti, e da allora si sono interrotte le attività di tutto il gruppo, bloccando l'esecuzione dei lavori e precludendo a molti committenti di rispettare il limite minimo del 30 per cento dei lavori eseguiti entro fine settembre 2022;

centinaia di soggetti si trovano nella situazione di avere il cassetto fiscale movimentato a causa di crediti che non avrebbero avuto ragion d'essere, con lavori incompleti se non appena iniziati;

le asseverazioni mendaci, se prima hanno permesso a Casazero di monetizzare crediti non dovuti, ora precludono alle famiglie di effettuare gli stessi interventi con bonus minori;

il fenomeno interessa tutto il Nord Italia tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Toscana;

la figura del *general contractor* è quella persona fisica o giuridica dotata di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria che si occupa di condurre e ottimizzare tutte le fasi che caratterizzano un intervento edilizio (particolarmente complesso) e che vanno dalla gestione burocratica alla completa realizzazione dell'opera: con questa modalità, il contribuente a parte la firma iniziale sul contratto d'appalto con il *general contractor*, non ha modo di intervenire sul processo di monetizzazione;

il contribuente, che si è affidato al *general contractor* proprio in virtù di queste caratteristiche che vengono specificamente pubblicizzate, nel momento in cui si accorge della truffa, per interrompere l'emorragia del denaro pubblico, come unico strumento a sua disposizione ha la denuncia all'autorità giudiziaria competente e la conseguente segnalazione di rischi all'Agenzia delle entrate: infatti, seguendo le indicazioni della circolare 33/2022, tutte i committenti si sono rivolti all'autorità giudiziaria per denunciare l'accaduto;

le vittime non erano consapevoli che il citato *general contractor* avesse generato crediti con la presentazione di documentazione falsa e senza aver mai concordato le modalità di generazione e fruizione dello stesso né hanno ricevuto notifica né della emissione delle fatture né della deposizione della asseverazione presso Enea né tantomeno della posizione del visto di conformità e della comunicazione di cessione da parte dell'esperto fiscale;

impegna il Governo:

a intervenire, con ulteriori iniziative normative, anche di natura straordinaria, in favore dei cittadini vittime delle truffe operate da Casazero e, più in generale, di tutti quei contribuenti che si

trovino in situazioni analoghe, valutando l'opportunità di:

- a) cancellare i crediti fiscali presenti nei cassetti per la parte di lavori asseverati e non realizzati alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti;
- b) concedere la possibilità di sostenere nuove spese agevolabili in detrazione almeno per quella parte di interventi cui non corrispondono crediti già congelati a seguito dell'inchiesta, consentendo di portare a termine i lavori;
- c) prorogare al 31 dicembre 2023 il Superbonus 110 per cento anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
- d) esonerare i committenti vittime di truffa dalla responsabilità per indebita fruizione dei crediti d'imposta originati dalla cessione o dallo sconto in fattura ed escluderli dalla procedura per il recupero degli importi;
- e) sospendere, in fase cautelare, gli effetti negativi eventualmente derivanti da altre condotte giuridicamente rilevanti.

G/636/19/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

anche a fronte della moltitudine di nuove operazioni di controllo di cui la disciplina dei crediti fiscali di cui al suddetto articolo 121 ha investito l'Agenzia delle entrate, si ritiene necessario dotare la stessa di nuove risorse umane e strumentali;

in considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate, già denunciata in più occasioni dal direttore dell'Agenzia, e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, sarebbe opportuno assumere iniziative per sopperire a tale emergenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche straordinari, volti a fronteggiare la cronica carenza degli organici dell'Agenzia delle entrate in misura idonea a consentirne l'espletamento delle funzioni.

G/636/20/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico e riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica

di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a istituire un'apposita piattaforma elettronica di scambio tra gli operatori al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

G/636/21/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

è inoltre opportuno potenziare la leva finanziaria per individuare nuovi strumenti alternativi in grado di sostenere e stimolare gli investimenti,

impegna il Governo:

a introdurre misure finalizzate a potenziare la leva finanziaria anche attraverso l'introduzione di nuovi strumenti di finanza alternativa, da attuarsi mediante il ricorso a prodotti finanziari innovativi, tra cui i meccanismi di finanziamento quali il *crowdfunding* e il *direct lending* e le forme di finanziamento di *private equity* e *venture capital* e altre soluzioni *fintech*, destinati ad assicurare il sostegno alle imprese e alle filiere produttive nei processi di rigenerazione urbana e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato.

G/636/22/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto Decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un'adeguata programmazione finanziaria degli stanziamenti utile alla stabilizzazione dei *bonus* edilizi, anche attraverso l'ottimizzazione delle risorse oggetto di programmazione europea, tenendo altresì conto degli effetti positivi indotti dagli investimenti alla luce dei risultati già conseguiti negli anni 2021 e 2022.

G/636/23/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad individuare una programmazione strutturale degli incentivi che sia coerente con il

perseguimento degli ambiziosi obiettivi europei al 2030, cogliendo l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio italiano.

G/636/24/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dagli interventi a maggiore impatto ambientale.

G/636/25/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad assumere ulteriori iniziative normative finalizzate a stabilizzare il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse.

G/636/26/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

il susseguirsi di interventi e modificazioni, oltre a una generale incertezza applicativa, hanno comportato notevoli difficoltà agli operatori del settore che lamentano l'impossibilità di cedere i propri crediti;

è necessario fornire certezza agli operatori in termini di affidabilità della spettanza del credito eliminando al contempo gli oneri burocratici a loro carico;

l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali può senz'altro contribuire ad agevolare la circolazione dei crediti e la verifica della relativa genuinità, riducendo il rischio di frodi ai danni dello Stato,

impegna il Governo:

a introdurre strumenti di controllo e certificazione idonei a garantire la genuinità del credito spettante nell'ambito delle cessioni, al fine di agevolare la circolazione dei crediti fiscali e semplificare le procedure di controllo, riducendo il rischio di contestazioni *ex post* a carico dei cessionari, nonché il rischio di frodi e il conseguente impatto negativo sui conti pubblici.

G/636/27/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

ritenuto che:

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

è opportuno potenziare le misure di sostegno, con particolare riferimento allo strumento del

credito d'imposta, al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di ampliare le possibilità di fruizione dei *bonus* edilizi introducendo, con il prossimo provvedimento utile, l'opzione alla conversione delle detrazioni in credito d'imposta direttamente in capo al titolare del beneficio fiscale e nei limiti della relativa capienza fiscale, anche al fine di garantire uniformità ed equità di accesso agli incentivi alle diverse categorie di contribuenti.

G/636/28/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando altresì di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

G/636/29/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessò che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia

edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa normativa utile a prevedere la possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte della pubblica amministrazione quantomeno nei casi di crediti di imposta di elevata affidabilità, detenuti da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

G/636/30/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo, comprese banche e intermediari finanziari; tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

è opportuno preservare l'iniziativa e il ruolo degli enti locali nella circolazione dei crediti fiscali,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione e ad assumere ogni ulteriore iniziativa utile a prevedere la possibilità per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, di procedere all'acquisto di crediti fiscali quantomeno nei casi di compatibilità con il

relativo assetto finanziario e in ogni caso nei limiti della relativa capienza fiscale.

G/636/31/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

rilevato che:

il provvedimento è inteso a modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e «*superbonus* 110 per cento», misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche;

posto che la finalità delle misure in esame è, di fatto, quello di garantire gli strumenti più adeguati ad avviare il Paese verso una transizione energetica e verde, in linea anche con gli obiettivi dell'Europa;

in linea con tali obiettivi, nel 2018, è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto «*bonus verde*», una detrazione Irpef del 36 per cento, su un massimo di 5.000 euro di spesa (iva inclusa) per ogni unità immobiliare, sulle spese relative agli interventi straordinari effettuati per sistemare terrazzi, giardini e in generale, aree verdi di edifici privati (anche condomini);

la finalità del «*bonus verde*» è quella di incentivare e incoraggiare opere di riqualificazione e recupero delle aree verdi, introducendo in Italia un incentivo fiscale pubblico per la realizzazione o la ristrutturazione di giardini, terrazzi e spazi verdi;

tale agevolazione, riconfermata per il biennio 2022-2024, ha avuto il merito di riposizionare il tema del verde come uno degli elementi fondamentali per il miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente, con risultati tangibili quali l'aumento del 15 per cento del valore economico dell'immobile a cui è annesso un giardino o un impianto a verde ben curato, o l'importanza ambientale collegata alla biodiversità, all'assorbimento delle polveri sottili, alla diminuzione della temperatura, alla produzione di ossigeno, all'assorbimento e stoccaggio di anidride carbonica, alla riduzione dei volumi del traffico per ridurre trasporti e consumi di carburante;

in tale contesto, tra gli strumenti ammessi all'agevolazione restano ancora esclusi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, atti a garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde che viene incentivata attraverso il *bonus*; si tratterebbe di robot o macchine a batteria che potrebbero rafforzare concretamente il percorso verso la transizione ecologica nonché la riduzione dei volumi per gli scarti con macchine *mulching* o biotrituratori,

impegna il Governo:

nell'ottica di confermare il «*bonus verde*» anche nei prossimi anni, implementare, attraverso futuri provvedimenti di carattere normativo, il fondo destinato a tale importante agevolazione fiscale, anche al fine di inserire tra le spese ammissibili l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, anche innovativi, affinché si possa garantire una adeguata manutenzione e gestione dell'area verde.

G/636/32/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge (cosiddetto decreto Rilancio), ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficientamento energetico sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero prevedendo la facoltà per il beneficiario della detrazione di cedere il corrispondente credito a un soggetto terzo,

comprese banche e intermediari finanziari;

tale meccanismo ha contribuito in modo determinante al rilancio dell'intero settore e al perseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR;

i *bonus* edilizi si pongono all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo;

ritenuto che:

al fine di favorire lo smaltimento dei benefici fiscali, con l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è stata prevista la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale previo esercizio di opzione, relativamente ai crediti maturati e comunicati all'Agenzia delle entrate al 31 ottobre 2022;

con il comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, il termine del 31 ottobre 2022 è stato esteso al 31 marzo 2023;

sarebbe opportuna un'estensione ulteriore di tale termine nonché prevedere, in qualsiasi momento, la possibilità di convertire il credito in detrazione decennale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di estendere, con il primo provvedimento utile, l'opzione per la conversione del credito d'imposta in detrazione decennale, di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, alle cessioni comunicate anche oltre il termine del 31 marzo 2023, valutando, altresì, di introdurre a regime tale facoltà, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali maturati.

G/636/33/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

in diverse occasioni, esponenti del Governo hanno dichiarato pubblicamente che dall'utilizzo dei *bonus* edilizi e dello strumento della cessione dei crediti, soprattutto con riferimento al *superbonus* 110 per cento, deriverebbe un «buco di bilancio» di oltre 120 miliardi di euro;

il presunto buco sarebbe stato alimentato anche dalle rilevanti frodi fiscali sul *superbonus* in relazione al quale, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vi sarebbero

state frodi per circa 9 miliardi di euro;

inoltre, sempre secondo le dichiarazioni del Governo, banche e assicurazioni avrebbero terminato la capienza fiscale necessaria per l'acquisto dei crediti, da cui il blocco della relativa circolazione e la necessità di intervenire con il provvedimento in esame;

ritenuto che:

nel corso del ciclo di audizioni sul provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha ampiamente illustrato i dati sull'utilizzo dei crediti fiscali edilizi;

con riferimento al *superbonus*, i dati rilevati sulla Piattaforma al 1° marzo 2023 indicano un ammontare complessivo dei crediti compensati in F24 pari a 61,9 miliardi di cui: 446,6 milioni per l'anno 2020, 17,53 miliardi per l'anno 2021 e 43,5 miliardi per l'anno 2022. Rispetto al totale complessivo dei crediti fiscali edilizi compensati in F24, pari a 110,8 miliardi, il *superbonus* copre una quota del 55,5 per cento;

la quota dei crediti *superbonus* acquistati da banche e assicurazioni ammonta a circa 38 miliardi con una quota media annua di compensazione dal 2023 al 2027 di circa 9 miliardi. Secondo i dati dell'Agenzia delle entrate vi sarebbe una capacità di acquistare e assorbire in compensazione ulteriori *bonus* edilizi per circa 7,2 miliardi di euro su

base annua da parte del sistema bancario e addirittura 10,2 miliardi di euro su base annua per il settore assicurativo;

quanto, invece, alle presunte frodi fiscali, dei complessivi 9 miliardi di crediti irregolari accertati, solo il 5 per cento è riconducibile al *superbonus* (ovvero 450 milioni di euro);

in merito all'impatto finanziario dei *bonus* edilizi, il 28 febbraio 2023 è stata pubblicata la nota di Eurostat in risposta alla richiesta ufficiale di chiarimenti di Istat del 24 febbraio 2023, con riferimento alla classificazione dei crediti fiscali edilizi. Eurostat ricostruisce le interlocuzioni con Istat a partire dalla prima richiesta di giugno 2021, ove proponeva una classificazione dei crediti come non pagabili. Le interlocuzioni tra i due enti sono poi riprese nel mese di novembre 2022, con il nuovo Governo in carica; contrariamente al 2021, nell'analisi più recente Istat ha ritenuto il *Superbonus* 110 per cento un credito pagabile sin dal 2020, analogamente al *bonus* facciate. Le difficoltà di smaltimento dei crediti, che avrebbero potuto portare a una diversa classificazione, sono state ritenute da Istat «temporanee» e in via di soluzione da parte del Governo. Istat avrebbe anche affermato - si legge nel documento - la sussistenza di un «margine fiscale» delle banche tale da consentire la ripresa dell'acquisto dei crediti *superbonus* e che i casi di frode erano stati di limitate dimensioni;

le considerazioni di Istat hanno indotto Eurostat a confermare la classificazione del *superbonus* (e del *bonus* facciate) come pagabile per le annualità 2020, 2021 e 2022. Non sono stati considerati pagabili i crediti relativi ai restanti *bonus* edilizi in considerazione del minore grado di utilizzo rispetto alla detrazione, nonostante le caratteristiche analoghe agli altri crediti;

con riferimento all'anno 2023, invece, Eurostat ipotizza una diversa classificazione dei crediti alla luce delle recenti modifiche introdotte e rappresentate da Istat. Inoltre, Eurostat evidenzia anche una possibile riclassificazione in futuro dei crediti delle annualità pregresse in considerazione delle perdite che verranno registrate nei prossimi mesi;

emerge, dunque, un quadro alquanto incerto e in costante evoluzione in merito alla classificazione dei crediti fiscali e all'impatto finanziario, oltre che una narrazione distante da quella rappresentata dal Governo e disallineata rispetto alle decisioni da ultimo adottate;

già nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta, Eurostat aveva precisato che non sussiste alcun impatto sul debito in conseguenza dell'utilizzo del credito d'imposta e dello strumento della cessione dei crediti. Quanto al deficit, ciò che rivela è esclusivamente il momento temporale di registrazione dell'effetto finanziario restando invariato l'impatto complessivo delle misure;

al contrario, la trasformazione del credito fiscale in altra natura, come nel caso di conversione in titoli di Stato (possibilità introdotta dal Governo con le modifiche approvate in sede referente),

determina la formazione di debito pubblico;

più di recente, il direttore della direzione centrale per la contabilità nazionale dell'Istat, nel corso della audizione in commissione Finanze del Senato sui crediti d'imposta, ha evidenziato che le passività fiscali di cui lo Stato diviene titolare nei confronti dei contribuenti che hanno avuto accesso ai crediti edilizi non sono classificabili come passività rientranti nella definizione di debito di Maastricht salvo il caso di modifiche inerenti le modalità di cessione e/o il recupero dei crediti, o in generale della natura di credito fiscale;

la modifica introdotta durante i lavori in commissione non è stata accompagnata dalla relazione tecnica e non sono stati forniti i chiarimenti richiesti sul complesso del provvedimento;

al riguardo, con riferimento al divieto generalizzato di cessione dei crediti, il servizio bilancio ha rilevato che, sebbene la relazione tecnica affermi il carattere ordinamentale della disposizione, la stessa sembrerebbe, in realtà, riflettersi positivamente sui saldi di finanza pubblica: «Infatti - si legge nel documento - essa da un lato appare suscettibile di ridurre la platea potenziale dei beneficiari dei vari incentivi edilizi aventi precedentemente accesso alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito, con conseguenti prevedibili effetti migliorativi dei saldi iscritti negli andamenti tendenziali, sia in termini di fabbisogno sia in termini di indebitamento netto; dall'altro lato appare suscettibile di consentire la classificazione dei crediti d'imposta di nuova maturazione come crediti "non pagabili" anziché come crediti "pagabili", evitando in tal modo, per i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore del provvedimento, di imputare l'intero onere in termini di indebitamento netto all'esercizio di avvio dei lavori (2023, 2024 e, in parte, 2025)»;

con riferimento al divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionarie dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020 e al conseguente impatto in termini di debito pubblico, il servizio bilancio rileva inoltre che «il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito. Tali effetti peraltro sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese»,

impegna il Governo:

a informare celermente le Camere in merito all'impatto finanziario, in termini di indebitamento netto e debito pubblico, conseguente all'utilizzo dei crediti fiscali edilizi, con particolare riguardo al superbonus, e alle disposizioni di cui al provvedimento in esame.

G/636/34/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, introduce il comma 1-*quinquies*,

la nuova disposizione esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dello stesso articolo 121, al fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico;

con riferimento a tale divieto, la relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione è volta ad evitare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sulla base della considerazione che le

operazioni in parola potrebbero determinare l'aumento del debito pubblico;

il previsto rischio di aumento del debito si riferisce presumibilmente agli effetti che potrebbero derivare dal flusso di cassa in uscita conseguente all'acquisto dei crediti d'imposta da parte delle amministrazioni pubbliche interessate che si configurerebbe, di fatto, come un pagamento anticipato dei medesimi crediti a soggetti esterni al settore delle pubbliche amministrazioni (principalmente banche), con conseguenti effetti di aumento del fabbisogno e del debito;

tali effetti, come evidenziato dal servizio bilancio, sembrerebbero comunque limitati al caso in cui il flusso in uscita necessario al pagamento dei crediti d'imposta sia aggiuntivo, e non sostitutivo rispetto a quello che si verificherebbe per sostenere altre spese;

appare quindi necessario che il Governo assicuri la correttezza della ricostruzione citata, non desumibile univocamente dalla relazione tecnica allegata alla presentazione del provvedimento;

si considera altresì fondamentale, al fine di determinare l'impatto del citato divieto, che il Governo fornisca dati circa l'ordine di grandezza delle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'entrata in vigore del divieto stesso e del loro effettivo impatto sul debito: fino a che una simile analisi di impatto della regolamentazione non sarà definita, appare preferibile consentire alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, quantomeno nel limite della capacità fiscale dei singoli enti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ogni opportuna iniziativa di sua competenza volta a differire l'efficacia normativa del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame, consentendo alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti d'imposta derivanti dagli interventi elencati al comma 2, dell'articolo 121, del cosiddetto decreto Rilancio, nel limite della capacità fiscale dei singoli enti, fintantoché non sia determinato con certezza l'ordine di grandezza dell'effettivo impatto sul debito loro imputato.

G/636/35/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al superbonus, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di optare per la detrazione decennale già a decorrere dal periodo di d'imposta 2022.

G/636/36/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a sospendere i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

G/636/37/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, per le imprese e professionisti interessati da carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti.

G/636/38/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica

di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo:

ad adottare misure di sostegno finanziario per imprese e professionisti interessati da carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, con riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, tra cui la sospensione dei versamenti per un tempo limitato e in attesa dello sblocco dei crediti fiscali.

G/636/39/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023;

inoltre, l'opzione è esercitabile solo a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;

in sostanza, il contribuente potrà iniziare a beneficiare della detrazione solo a partire dal 2024, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la possibilità di preservare la fruizione della detrazione maturata con riferimento alla quota dell'anno 2022 eliminando la condizione ostativa prevista dalla disposizione.

G/636/40/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013.

G/636/41/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione

energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la riattivazione del meccanismo della cessione e dello sconto in fattura almeno per gli interventi agevolati per i quali l'utilizzo di tali strumenti era già previsto dalla normativa antecedente il decreto-legge n. 34 del 2020, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013.

G/636/42/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-bis, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a prorogare, con il prossimo provvedimento utile, la data del 30 settembre 2022 prevista dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in linea con la proroga del termine prevista dal provvedimento in esame.

G/636/43/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

l'articolo 01, introdotto in sede referente, proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 30 settembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari;

il comma 8-*bis*, secondo periodo, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro 30 settembre 2023 (rispetto al vigente termine del 31 marzo 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

ritenuto che:

il blocco della cessione dei crediti ha comportato notevoli difficoltà per le famiglie e imprese con la conseguente sospensione dei lavori;

per migliaia di famiglie c'è il rischio di non poter beneficiare della proroga non essendo in condizione di poter rispettare il vincolo del 30 per cento al 30 settembre 2022,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare a tutto il 2023 il termine entro cui è possibile avvalersi della detrazione al 110 per cento.

G/636/44/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico, riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e

garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte di una vera e propria chiusura alla circolazione dei crediti d'imposta per il futuro, il provvedimento non affronta in alcun modo il tema del blocco dei crediti «incagliati» da mesi, che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese, non fornendo alcuna soluzione al problema;

l'unica misura contenuta nel provvedimento riguarda la possibilità per le banche di acquistare titoli di debito pubblico attraverso l'utilizzo dei crediti fiscali, ma limitatamente a una quota del 10 per cento;

altre soluzioni avanzate, che comunque non trovano riscontro nel provvedimento, tra cui la possibilità di acquisto dei crediti da parte di una società veicolo, richiedono tempi di attuazione di almeno 6 mesi;

di contro, sussistono soluzioni, come l'estensione straordinaria della compensazione dei crediti con deleghe di versamento F24, in grado di fornire nell'immediato una risposta alla problematica dei crediti fiscali incagliati, liberando capienza fiscale e riattivando concretamente la circolazione dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte in merito allo smaltimento dei crediti fiscali incagliati e ad adottare, con il primo provvedimento utile, ulteriori misure in grado di dare un immediato impulso alla circolazione dei crediti fiscali, anche ricorrendo a estensioni straordinarie del meccanismo di compensazione vigente, tra cui la possibilità di compensare i crediti fiscali con i debiti risultanti dalle deleghe di versamento F24.

G/636/45/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inoltre inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, qualsiasi possibilità di utilizzare una forma alternativa alla detrazione del 110 per cento;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali edilizi come crediti pagabili;

ritenuto che:

la cessione del credito rappresenta un valido strumento di accesso agli incentivi fiscali edilizi;

oltre al settore delle costruzioni, gli incentivi fiscali in forma di credito d'imposta sono utilizzati anche in altri importanti comparti produttivi come per l'acquisto di macchinari e investimenti innovativi nell'ambito del piano transizione 4.0;

l'estensione dello strumento della cessione anche a tali incentivi rappresenta un ulteriore rafforzamento del piano transizione 4.0 e degli incentivi connessi all'innovazione tecnologica dei processi produttivi,

impegna il Governo:

a estendere e stabilizzare lo strumento della cessione del credito anche agli incentivi fiscali di cui al piano transizione 4.0.

G/636/46/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

ritenuto che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

valutare gli effetti applicativi del divieto di cessione introdotto al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a limitare il divieto di cessione ai soli cessionari con capienza fiscale ridotta o che non diano adeguate garanzie di smaltimento del credito.

G/636/47/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi,

vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-*bis* prevede, per gli interventi effettuati gli Iacp e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati Iacp e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli Iacp e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

come sottolineato in un comunicato congiunto della Cgil e Sunia, «il patrimonio di edilizia pubblica conta nel nostro Paese oltre un milione di alloggi, il 90 per cento del quale necessita di interventi di efficientamento energetico e consolidamento statico»;

il 70 per cento del patrimonio pubblico è stato realizzato prima delle norme edilizie sulle caratteristiche del cemento armato e non bisogna sottovalutare che il nostro territorio è ad alto rischio sismico e climatico;

i tempi burocratici che le pubbliche amministrazioni hanno dovuto affrontare non hanno consentito, a quasi tutti gli enti di gestione del patrimonio, di iniziare i lavori e il termine del Superbonus al 30 giugno 2023 rischia di lasciare incompiute molte opere, a tutto svantaggio delle famiglie che continueranno a vivere in case con classe energetica G e di conseguenza a pagare costi dei servizi energetici non sopportabili per la loro condizione economica;

il Governo sostiene di impegnarsi nella transizione ecologica e nel conseguimento di risparmi energetici ma allo stato attuale non sta intervenendo in alcun modo affinché il patrimonio edilizio pubblico sia migliorato in termini di efficienza energetica e sicurezza sismica;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte al miglioramento del patrimonio edilizio residenziale pubblico in termini di efficienza energetica e di sicurezza degli edifici ripristinando il bonus edilizio al 110 per cento esclusivamente per gli immobili di edilizia residenziale pubblica quale strumento di programmazione, rigenerazione e di riqualificazione energetica dei quartieri popolari in particolare estendendo al 31 dicembre 2026 il periodo di validità del cosiddetto Superbonus a favore degli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

G/636/48/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i

crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

resta una priorità da affrontare e risolvere la problematica dei crediti fiscali incagliati, impegna il Governo:

ad incentivare gli acquisti dei crediti fiscali da parte delle partecipate MEF in considerazione della relativa capienza fiscale al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali.

G/636/49/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione

energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti e della conseguente carenza di liquidità venutasi a creare in capo a migliaia di imprese, con l'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge cosiddetto Aiuti quater è stata introdotta la possibilità accedere a finanziamenti supportati dal rilascio della garanzia SACE;

tale possibilità è stata riservata alla categoria di imprese contraddistinte dai codici Ateco 41 e 43;

gli interventi in edilizia riconducibili al superbonus 110 per cento hanno visto la partecipazione, oltre che delle imprese, di migliaia di professionisti, anch'essi potenziali cessionari dei crediti d'imposta e dunque esposti alle difficoltà conseguenti al blocco dei crediti,

impegna il Governo:

a valutare, con il primo provvedimento utile, l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-*quater*, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, anche alla categoria dei professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71.

G/636/50/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati e ridurre il rischio di nuove situazioni di blocco dei crediti, introdurre ulteriori misure normative finalizzate a consentire il frazionamento dei crediti anche relativamente alle quote annuali in cui sono ripartiti, garantendo l'identificazione del credito mediante attribuito di un codice identificativo univoco.

G/636/51/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i bonus edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a favorire la fruizione delle agevolazioni fiscali prevedendo, nei casi di incapienza, il trasferimento delle detrazioni fiscali ai familiari conviventi con il beneficiario originario, a partire dagli interventi relativi all'abitazione principale del nucleo familiare.

G/636/52/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone

all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

nel rispondere all'interrogazione a risposta immediata dello scorso 14 dicembre 2022, con la quale si chiedeva l'ammontare dei crediti fiscali incagliati, il Ministro dell'economia e delle finanze ha precisato che l'Agenzia delle entrate, pur conoscendo l'ammontare dei crediti, «non è in grado di stabilire i motivi in base ai quali i contribuenti abbiano deciso di mantenere i crediti nella propria disponibilità, ad esempio, ai fini del successivo utilizzo in compensazione tramite modello F24, oppure se non riescano ad utilizzarli ovvero a cederli ad altri soggetti»,

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione di adeguati sistemi di monitoraggio dell'andamento dei crediti fiscali con particolare riferimento alla disponibilità e modalità di utilizzo dei crediti da parte dei cessionari.

G/636/53/6

[Turco, Croatti](#)

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

il Governo ha introdotto all'articolo 1, il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

con l'articolo 2 si è inibita, a far data dal 17 febbraio 2023, la possibilità di utilizzare la cessione del credito e dello sconto in fattura con riferimento ai *bonus* edilizi;

in generale, tali misure sono state adottate con il dichiarato fine di evitare la formazione di nuovo debito pubblico e ridurre l'impatto in termini di indebitamento netto, anche in considerazione della classificazione dei crediti fiscali come crediti pagabili;

considerato che:

la disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura per i *bonus* edilizi si pone all'interno del quadro complessivo delle politiche fiscali per l'ambiente, attraverso il ricorso a ecoincentivi specifici finalizzati a dare concretezza alle esigenze di adeguamento antisismico riqualificazione energetica ed edilizia del patrimonio immobiliare del nostro Paese, anche in un'ottica di superamento delle barriere architettoniche;

i nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica impongono di preservare i *bonus* edilizi e gli strumenti dello sconto in fattura e della cessione del credito prevedendo una programmazione strutturale dei meccanismi di incentivo alla spesa per interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici, in grado di stimolare efficacemente gli investimenti e garantire la massima partecipazione dei cittadini;

ritenuto che:

i divieti introdotti nel provvedimento in esame rischiano di compromettere gravemente la programmazione degli investimenti da parte delle imprese e il raggiungimento degli obiettivi di

efficientamento energetico e rischio sismico in ambito nazionale;

è necessaria una programmazione di medio lungo periodo in grado di ripristinare la fiducia nei cittadini e nelle imprese in merito alla possibilità di sostenere e portare a termine gli investimenti, impegna il Governo:

ad adottare una programmazione strategica di medio-lungo periodo stabilendo misure di sostegno che prevedano aliquote in grado di consentire la più ampia fruizione degli incentivi, soprattutto per i soggetti meno capienti finanziariamente, contemperando al contempo l'interesse del mercato alla programmazione degli investimenti e dando certezze sulla stabilità degli strumenti, con particolare riferimento ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.

G/636/54/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame introduce ulteriori deroghe ma per interventi non rientranti nel cosiddetto Superbonus;

in particolare la norma stabilisce che le disposizioni che impongono il divieto di opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura in luogo della fruizione della detrazione, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi dal Superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023: risulti presentata, ove necessario, la richiesta del titolo abilitativo e, ove non necessario, siano già iniziati i lavori;

in sede referente è stata approvata una modifica che prevede, la disapplicazione del citato divieto anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

inoltre, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ai lavori eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile nonché agli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 allo scopo di ridurre il rischio sismico, il divieto di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura non si applica qualora risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi;

la modifica approvata lascerebbe esclusi dalla salvaguardia, casi di cessione dei crediti per lavori al di fuori del Superbonus per i quali alla data del 17 febbraio 2023 il committente si era già impegnato con l'impresa per i lavori, anche versando acconti, ma non era stata per varie ragioni la richiesta del titolo abilitativo comunque necessario per la tipologia di intervento;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura tutte le fattispecie di lavori effettuati al di fuori della normativa del Superbonus, anche qualora in funzione del tipo di intervento sia richiesto il titolo abilitativo, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del decreto, era stata comunque presentata richiesta del titolo abilitativo o era stato firmato un contratto con l'impresa, o erano stati versati acconti.

G/636/55/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

nel riconoscere una serie di limitate e circoscritte condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina, la norma lascia la detrazione d'imposta quale unica opzione per portare avanti i nuovi interventi edilizi; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

in particolare, risultano a rischio situazioni che presentano una rilevante complessità determinata, come nel caso del comune di Biancavilla in Sicilia, dalla presenza di un patrimonio edilizio profondamente compromesso da matrici inquinate, nel caso di specie con fluoroedenite, una fibra di amianto;

senza lo strumento dello sconto in fattura o della cessione del credito, le suddette situazioni rischiano concretamente di restare incagliate in un limbo in cui è impossibile poter ristrutturare attraverso la detrazione d'imposta;

il comune di Biancavilla risulta essere l'unico caso in Europa di inquinamento ambientale per fluoroedenite (fibra di amianto) perché le case sono state costruite con il materiale del Monte Calvario, luogo in cui è presente la fluoroedenite;

il comune in commento è inoltre Sito di interesse nazionale (Zona SIN) ed è soggetto a tutta una serie di obblighi in materia di edilizia che di fatto richiedono una particolare attenzione per consentire la concreta realizzazione delle ristrutturazioni edilizie;

è assolutamente necessario garantire un percorso virtuoso della ristrutturazione che deve essere fatta in sicurezza e nella legalità, evitando ad ogni costo la creazione di discariche abusive sul territorio; infatti, per gli abitanti di Biancavilla, i costi di smaltimento per i materiali di risulta sono esorbitanti in considerazione della presenza della fluoroedenite ed, inoltre, in zona non esistono discariche per i rifiuti speciali essendo quella più vicina a Macerata;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire la condizione in cui versa il comune di Biancavilla tra le ipotesi in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina consentendo, quindi, la fruizione diretta della detrazione sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia.

G/636/56/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione

per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire la possibilità di continuare ad usufruire dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi sull'abitazione principale.

G/636/57/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del presente provvedimento stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

tra i principali problemi sorti in materia di cessione di crediti derivanti da agevolazioni fiscali - come evidenziato anche dal Direttore generale delle finanze nell'audizione tenutasi al Senato il 2 febbraio 2023 - vi è la questione dei cosiddetti «crediti incagliati»: si tratta delle difficoltà nella circolazione dei crediti ceduti sorte, in particolare, a seguito dell'introduzione di stringenti presidi normativi volti ad arginare fenomeni frodatori legati alle agevolazioni edilizie;

in particolare in audizione è stato evidenziato come «i vari interventi legislativi che si sono susseguiti negli ultimi anni siano stati essenzialmente ispirati dalla necessità di prevenire i casi in cui viene posta in essere una catena di cessioni che - come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria - mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta. Tale limitazione - pur necessaria per le ragioni sopra evidenziate - ha fatto emergere il problema del cessionario che, a causa della limitazione del numero delle cessioni, può trovarsi nella situazione di non avere sufficienti debiti tributari o previdenziali da compensare con il credito di imposta acquistato e, contemporaneamente, a non poter più cedere il credito medesimo, perdendo, in tal modo, definitivamente una parte o una quota del credito stesso»;

in considerazione dell'eccezionalità della situazione, sarebbe opportuno traslare sulle PMI interessate dal problema dei crediti incagliati un regime simile a quello applicato alle start up innovative, le quali, come disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono assoggettabili esclusivamente ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

nello specifico, per le PMI in condizione di crisi finanziaria a causa dei crediti incagliati, si tratterebbe di ricorrere non all'applicazione delle procedure concorsuali canoniche quali fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa, ma ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio applicabile agli imprenditori non fallibili;

impegna il Governo:

a escludere dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 l'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

G/636/58/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, urge individuare una soluzione straordinaria per il superamento della situazione che si è venuta a determinare a seguito della indisponibilità del sistema bancario di assorbire tutti i crediti maturati scaturenti dalle operazioni di cessione e sconto connesse agli interventi di riqualificazione edilizia;

per tale ragione, si ritiene opportuno valutare la possibilità di prevedere un «acquirente pubblico di ultima istanza» nei casi in cui, pur in presenza di una massa significativa dei crediti in termini di valore assoluto, questa risulti frammentata in una pluralità di singoli crediti di importo ridotto;

la condizione «para-monopolistica» attribuita al sistema bancario con la previsione del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 unitamente al «deficit di capienza» delle stesse che si è rapidamente manifestato, ha fatto sorgere un atteggiamento estremamente selettivo negli acquisti, penalizzando quelli commercialmente meno appetibili, tra cui crediti detenuti da imprese sull'orlo del fallimento, da cui deriverebbe una grave crisi occupazionale nel nostro Paese;

impegna il Governo:

ad attribuire, mediante un nuovo intervento legislativo, a un soggetto di emanazione pubblica, dotato di necessaria liquidità, il ruolo di «acquirente di ultima istanza», con capacità di intervento nelle situazioni in cui i crediti non sono assorbiti dal sistema bancario, al fine di risolvere in maniera tempestiva e definitiva il problema dei crediti «incagliati».

G/636/59/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica

e abbattimento delle barriere architettoniche;

l'articolo 2, in particolare, riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina. Malgrado le modifiche introdotte in sede referente, però, non può assolutamente dirsi risolto il problema dei crediti «incagliati» che da mesi che sta compromettendo la sopravvivenza delle imprese e mettendo in serie difficoltà decine di migliaia di famiglie;

stante la necessità di porre rimedio ai problemi sorti dopo gli ultimi interventi normativi, che hanno limitato il numero di possibili cessioni successive alla prima dei crediti in parola, nonché dalla quantità di crediti acquisiti dalle imprese e dai cittadini che gli stessi non riescono a cedere anche per effetto dell'oramai quasi esaurita capacità di compensazione con debiti fiscali e contributivi dei potenziali compratori, l'emendamento 1.30 richiamando la disciplina in materia di versamento da parte delle banche e di Poste SpA delle somme relative agli F24 della clientela, proponeva l'introduzione di una nuova e aggiuntiva modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 121, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetta «Decreto Rilancio»), acquistati dalle banche e da Poste SpA;

la proposta emendativa, infatti, avrebbe permesso di risolvere il problema dei crediti incagliati, consentendo l'utilizzo dei crediti di imposta del citato articolo 121, da parte delle banche cessionarie e di Poste SpA, limitandone ulteriormente la circolazione in omaggio all'esigenza di contrasto alle frodi;

in particolare, l'emendamento avrebbe determinato nuova capacità fiscale per le banche e per Poste SpA, facendo salva la normativa generale in materia di cessione dei crediti di imposta prevista al citato articolo 121, prevedendo la possibilità per le banche e Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121, che imprese e contribuenti non sono riusciti a cedere alla data di entrata in vigore della presente norma;

considerato, infine, che, secondo Eurostat (Manuale del 1° febbraio 2023), il costo dei lavori pregressi e quindi dei relativi crediti fiscali dovrebbe già essere interamente conteggiato nel deficit italiano, la modalità di compensazione con F24 della clientela rappresenterebbe solo una forma di compensazione alternativa rispetto a crediti già maturati, non essendo quindi suscettibile di impattare sul gettito erariale;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente un nuovo intervento normativo volto a risolvere in via definitiva il problema dei cosiddetti «crediti incagliati», consentendo alle banche e a Poste SpA di compensare le somme relative agli F24 della clientela con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 17 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/636/60/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame

nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione per incapacità fiscale;

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito secondo parametri che tengano conto della situazione reddituale del beneficiario.

G/636/61/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapacità fiscale);

in particolare, la facoltà di ripartire le quote di detrazione estendendola a dieci anni, essenziale per consentire ai soggetti non totalmente capienti di non perdere quote dell'agevolazione, è stata circoscritta alle spese sostenute nel 2022, escludendo, pertanto, proprio coloro che non potranno beneficiare in futuro delle agevolazioni in ragione del blocco dello sconto in fattura e della trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a estendere l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, alle spese sostenute negli anni successivi al 2022.

G/636/62/6

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione»);

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la facoltà di esercitare l'opzione della cessione del credito per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non trova capienza nell'imposta netta dell'anno di competenza.

G/636/63/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e Superbonus, misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

la norma riconosce, tuttavia, una serie di condizioni in presenza delle quali non si applica la nuova disciplina;

le citate esclusioni sono state ampliate a seguito delle modifiche approvate durante l'esame nella Commissione referente ma sono insufficienti a garantire la possibilità di fruire dell'agevolazione per quei contribuenti con vincoli di liquidità nel finanziare l'intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale);

è necessario salvaguardare lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura in modo selettivo, tutelando sia imprese e lavoratori del settore sia la parte delle famiglie più bisognosa di sostegni nell'efficientamento e messa in sicurezza della propria casa (e impossibilitata ad accedere parzialmente o totalmente al meccanismo della «detrazione») e al contempo sostenendo gli obiettivi nazionali ed internazionali in materia di transizione energetica, sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale (obiettivi Agenda Onu, obiettivi Next Generation EU, ecc.);

secondo alcuni Rapporti sull'efficienza energetica (RAEE) l'Enea ha segnalato che il passaggio da una classe energetica E alla D comporterebbe una diminuzione dei consumi di circa il 25 per cento oltre ad una rivalutazione commerciale media dell'immobile pari circa il 10 per cento;

è altresì dimostrato che il costo per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica è minore sugli immobili residenziali più energivori a fronte del netto miglioramento consumi; in altri termini il costo dell'efficientamento energetico sarebbe inferiore per interventi sugli immobili con classe energetica bassa;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riaprire selettivamente l'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi effettuati sugli immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D» e a mantenere l'attuale aliquota di detrazione del Superbonus per gli interventi

effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», riducendo al contempo l'aliquota vigente dal 90 al 50 per cento per gli immobili con attestazione di prestazione energetica superiore anche al fine di sostenere la rigenerazione e la riqualificazione energetica dei quartieri popolari dei centri urbani e la transizione energetica del nostro Paese.

G/636/64/6

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-bis prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-bis, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli IACP e istituti analoghi richiederebbe ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2024 agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che abbiano già affidato i lavori alla data di entrata in vigore del decreto-legge, anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

G/636/65/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessato che:

il comma 3-*quater* dell'articolo 2 stabilisce che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020;

il comma 8-*ter* del citato articolo 119 del decreto rilancio stabilisce al 31 dicembre 2025 la detrazione nella misura «piena» del 110 per cento delle spese sostenute per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici: una misura quest'ultima che sarebbe opportuno rinnovare per consentire ai comuni interessati dagli eventi sismici un sostegno duraturo;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare oltre il 2025 le misure previste dal comma 8-*ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

G/636/66/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessato che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto Superbonus (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

il provvedimento esclude in particolare dalla possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura gli italiani all'estero iscritti all'Aire soggetti peraltro già penalizzati dalla norma sul Superbonus introdotta nell'ultima legge di bilancio che prevede la detrazione nella misura del 90 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il proprietario adibisca ad abitazione principale l'immobile e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro;

in sede di esame in sede referente il rappresentante del Governo si è impegnato ad accogliere un ordine del giorno che, nei limiti delle coperture esistenti e da reperirsi negli specifici capitoli di spesa del bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, estenda la platea dei beneficiari del cosiddetto Superbonus anche agli italiani all'estero iscritti all'Aire;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad equiparare, nei limiti di cui in premessa, all'abitazione principale gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti Aire hanno la residenza al fine di ripristinare la possibilità per i medesimi soggetti di fruire del cosiddetto Superbonus e di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

G/636/67/6

[Turco](#), [Croatti](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;

considerato che:

durante i lavori in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento relativo all'«Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», ora articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, nel quale si esplicita che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;

a tal riguardo, l'INPS da diversi anni entra nel merito dell'effettiva sussistenza dei crediti fiscali compensati con debiti contributivi, procrastinando, in conseguenza di ciò, le tempistiche per il rilascio del DURC alle imprese interessate;

ciò avviene poiché, nei casi di compensazione tra debiti e crediti facenti capo ad enti diversi, entra in funzione una procedura automatizzata secondo la quale l'ente titolare del credito versa immediatamente le somme all'ente titolare del debito - come descritto dal Ministero delle Finanze nella circolare n. 101/2000 e confermato dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella sentenza n. 540 del 2023 -; una volta ricevute, da parte dell'INPS, le somme dall'Agenzia delle entrate il debito del contribuente è, di fatto, estinto;

è evidente, quindi, che sarebbe più semplice se fosse la stessa Agenzia delle entrate, titolare del credito compensato, ad agire nei confronti del contribuente per il recupero delle relative somme qualora indebitamente compensate, evitando così ulteriori dilatazioni nei tempi in capo all'istituto della previdenza sociale che, avendo già ricevuto quanto di sua spettanza, potrebbe emettere il DURC con esito positivo in seguito all'accertata regolarità aziendale;

ritenuto che:

a fronte del blocco delle cessioni dei crediti si è creata una carenza di liquidità per migliaia di imprese e professionisti, con gravi difficoltà nel far fronte alle scadenze e ai pagamenti,

impegna il Governo a:

prevedere, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2-*quater* del provvedimento in esame, la possibilità che le verifiche sui crediti di natura fiscale possano essere effettuati direttamente dall'Agenzia delle entrate, onde evitare che le imprese possano subire danni conseguenti alle dilatazioni dei tempi per il rilascio del DURC da parte dell'INPS, quali ad esempio l'impossibilità di partecipare a bandi, appalti ed affidamenti pubblici nonché il blocco nella riscossione dei crediti vantati verso i propri clienti, siano essi pubblici o privati;

a valutare in ogni caso la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza per le imprese interessate dal blocco delle cessioni con conseguente carenza di liquidità.

G/636/68/6

[Croatti](#), [Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.

198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premessi che:

il comma 3-*quinquies* dell'articolo 2, introdotto in sede di conversione, ha esteso al 31 marzo 2023 il termine per la conversione del credito ceduto in detrazione decennale;

il successivo comma 3-*sexies*, introdotto in sede referente, consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

ritenuto che:

le misure introdotte perseguono la finalità di evitare la perdita del beneficio fiscale nei casi di incapacità ampliando il termine di fruizione della misura,

impegna il Governo:

a valutare l'impatto delle disposizioni e a introdurre, con i prossimi provvedimenti, misure finalizzate a estendere i termini previsti dalle norme in esame nonché introducendo strumenti a regime in grado di preservare l'utilizzo nel tempo dei crediti d'imposta, quantomeno per le fasce di contribuenti maggiormente esposte all'incapacità.

G/636/69/6

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Il Senato,

premessi che:

il presente provvedimento, all'articolo 2, comma 1, prevede, a decorrere dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e il cosiddetto *Superbonus* (la detrazione al 110 per cento delle spese sostenute per interventi edilizi), misure antisismiche, manutenzione facciate, installazione di impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e abbattimento delle barriere architettoniche;

il comma 2 del medesimo articolo riconosce una serie di condizioni in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso, non si applica la nuova disciplina;

il divieto di sconto in fattura e cessione del credito lascia aperta quale unica strada per portare avanti i nuovi interventi edilizi la detrazione d'imposta; una misura regressiva che avvantaggia solo chi ha la capacità economica, finanziaria e fiscale per poterlo fare;

grazie alla modifica approvata in sede referente, proposta trasversalmente da tutti i Gruppi, vengono esclusi dal divieto di cessione del credito e sconto in fattura gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); tali soggetti devono risultare già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023);

il comma 3-*bis*, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 773-*bis* prevede, per gli interventi effettuati gli IACP e istituti analoghi e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che il Superbonus al 110 per cento si applichi anche alle spese sostenute fino al 30 giugno 2023;

il comma 8-*bis*, del medesimo articolo 119, che disciplina l'ambito applicativo del Superbonus prevede, per i citati IACP e cooperative, il riconoscimento del beneficio per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 nel caso in cui alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

i rallentamenti dei cantieri dovuti all'emanazione del decreto-legge in corso di esame che ha bloccato la cessione del credito e lo sconto in fattura per gli IACP e istituti analoghi richiederebbe

ulteriore tempo per far ripartire i lavori in considerazione della reintroduzione della possibilità concessa con la modifica approvata in sede referente e pertanto vi sarebbe il rischio concreto che il conseguimento dell'obiettivo del 60 per cento dell'intervento complessivo entro il 30 giugno 2023 possa non essere raggiunto;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a riconoscere il beneficio del Superbonus al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa anche qualora non sia stato raggiunto il 60 per cento dell'intervento complessivo entro il prossimo 30 giugno 2023.

G/636/70/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

al comma 3-*sexies* dell'articolo 2, introdotto in sede referente, si consente al contribuente, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al *superbonus*, di optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023;

l'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa e ad eliminare, con un prossimo provvedimento, il carattere irrevocabile dell'opzione consentendo flessibilità al contribuente in merito al riporto in avanti della detrazione entro il limite massimo di dieci anni, fermo restando il limite minimo di 5 anni.

G/636/71/6

[Croatti, Turco](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante «misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»,

premesso che:

l'articolo 2-*ter*, introdotto in sede referente, reca norme di interpretazione autentica, tra cui il riconoscimento della possibilità per il contribuente di avvalersi della cosiddetta remissione *in bonis*, con riferimento all'obbligo di presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, per fruire del *sismabonus* e del *superbonus*;

l'articolo 2-*quinqies*, inserito in sede referente, intende rimettere *in bonis* i contribuenti rispetto al termine, attualmente fissato al 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*octies* del decreto-legge n. 198 del 2022, per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi edilizi, nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla predetta data del 31 marzo 2023;

il beneficiario della detrazione, secondo la norma in esame, può effettuare detta comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione *in bonis* (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012), se il soggetto cessionario è una banca, un intermediario

finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia;

va rammentato che l'Agenzia delle entrate, nel corso dell'audizione del 2 marzo 2023, ha chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione *in bonis*, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con il versamento della sanzione di 250 euro;

l'Agenzia ha precisato che non è, pertanto, escluso che, anche successivamente, vengano comunicate cessioni di rate residue delle detrazioni per spese degli anni 2022 e precedenti, ma dovrebbe trattarsi di un fenomeno relativamente contenuto;

ritenuto che:

la norma proposta si applica specificamente «qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023»;

la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* andrebbe estesa tutte le comunicazioni di opzioni, trattandosi di un mero adempimento formale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a confermare l'estensione generalizzata dell'istituto della remissione *in bonis* a tutte le comunicazioni di opzione, indipendentemente dalla sussistenza o meno della conclusione del contratto alla data del 31 marzo 2023, in linea con l'interpretazione affermata dall'Agenzia delle entrate.

Art. 01

01.1

[Manca, Losacco](#)

Al comma 1, premettere il seguente: « 01. All'articolo 119, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

01.2

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "30 settembre 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

01.3

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «alla data 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2023»".

01.4

[Manca, Losacco](#)

Al comma 1, dopo le parole: « 30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: e le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».

01.5

[Manca, Losacco](#)

Al comma 1, dopo le parole: « 30 settembre 2023» aggiungere le seguenti: e le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000 euro».

01.6

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «non superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 35.000 euro»".

01.7

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;

Art. 1

1.1

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 1, linea, sostituire le parole: "All'articolo 121 del decreto-legge" con le seguenti: "Al decreto-legge"

Conseguentemente:

- al medesimo comma, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: "al 30 giugno 2023", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";

2) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026"»;

- al medesimo comma, lettera a), linea, premettere le parole: "all'articolo 121" e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;

- sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

1.2

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

"0a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta»;

1.3

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso "1-quinquies".

1.6

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1-quinquies» con il seguente:

«1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle

opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite della capacità fiscale dell'ente.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1,»

1.7

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "1-quinquies" con il seguente:

"1-quinquies. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono essere cessionari dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel limite del 50 per cento della capacità fiscale dell'ente."

1.8

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", sostituire le parole: "non possono" con le seguenti: "possono".

1.9

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", sostituire le parole: "non possono" con le seguenti: "compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, possono".

1.10

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", sostituire le parole: "non possono" con le seguenti: "nei limiti della relativa capienza fiscale, possono".

1.11

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", sostituire le parole: "non possono" con le seguenti: "nei limiti del 30 per cento della relativa capienza fiscale, possono".

1.12

[Losacco, Manca](#)

Al comma 1, alla lettera a), alinea, premettere le parole: all'articolo 121,» e al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;

1.13

[Manca, Losacco](#)

Al comma 1, lettera a), al capoverso «1-quinquies», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei crediti derivanti dagli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al medesimo articolo 119, comma 9, lettera d).»;

1.14

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente

strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, lettera a),»

1.15

[Croatti, Turco](#)

Al comma, 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, limitatamente all'acquisto di crediti di imposta detenuti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da banche, ovvero dalle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con le quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, nonché da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. L'acquisto dei crediti è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Possono formare oggetto di cessione esclusivamente i crediti per i quali il cedente garantisce la genuinità del credito. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adottano, con proprie delibere, le direttive necessarie all'esecuzione delle attività di cui ai precedenti periodi.»

1.16

[Croatti, Turco](#)

Al comma, 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte dell'ente strumentale di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto.»

1.17

[Turco, Croatti](#)

Al comma, 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario.»

1.18

[Croatti, Turco](#)

Al comma, 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, il divieto di cui al precedente periodo non opera per gli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario, senza facoltà di ulteriore cessione.»

1.19

[Croatti, Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "I-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023.»

1.20

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il 30 giugno 2023 ove compatibili con la relativa capacità fiscale.»

1.21

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate entro il termine di entrata in vigore della presente disposizione."

1.22

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatti salvi gli effetti delle cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, effettuate in data antecedente all'entrata in vigore della presente disposizione.»

1.23

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, ove compatibili con la relativa capacità finanziaria e fiscale."

1.24

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente periodo, nel limite del 30 per cento della relativa capacità fiscale.»

1.25

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-quinquies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse le cessioni in favore degli enti locali e dei relativi enti strumentali, ove autorizzate dagli enti locali che ne esercitano il controllo, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica locale.»

1.26

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "1-sexies", aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora l'andamento delle emissioni dei buoni del tesoro poliennali e relaziona mensilmente sugli effetti conseguenti all'applicazione della disposizione.»

1.27

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, lettera h), dopo le parole:« 241 del 1997» aggiungere le seguenti: «, e dai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.»

1.28

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "6-ter" aggiungere il seguente:

«6-ter.1. Qualora, successivamente al deposito della CILAS, risulti l'iscrizione nel registro degli indagati di uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1, possono richiedere all'Amministrazione finanziaria la cancellazione dei crediti fiscali presenti nei casseti fiscali per la parte di lavori asseverati e non realizzata alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti. A seguito della cancellazione, per le

spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, spetta nella misura del 110 per cento.»

1.29

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

"b-bis) dopo il comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente: «7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2022 e il 2032, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»".

1.30

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 20 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

1.31

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel

2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 15 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.32

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 7 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.33

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.34

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 4 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.35

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 3 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.36

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste S.p.A. possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del

cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.37

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste S.p.A. si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto-legge. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate."

1.38

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula un protocollo d'intesa con l'Associazione bancaria italiana (Abi), le associazioni rappresentative delle imprese e dei confidi volto a favorire la collaborazione tra banche, confidi e imprese sui territori, al fine di migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali e sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese. Nell'ambito del protocollo sono definite le linee guida per la gestione dei crediti fiscali alla luce del quadro normativo-regolamentare vigente."

1.39

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce uno specifico tavolo di consultazione permanente tra le associazioni rappresentative delle imprese, dei confidi e Abi al fine di monitorare la gestione degli strumenti, analizzare l'impatto della regolamentazione e rilevarne le criticità, promuovere le migliori pratiche e proporre iniziative normative anche a livello nazionale."

1.40

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono aggiunte infine le seguenti parole: «, e i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973».

Art. 2

2.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 4.

2.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "dal 30 giugno 2023".

2.4

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "dal 30 aprile 2023".

2.5

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".

2.6

[Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole: "legge 17 luglio 2020, n. 77," aggiungere le seguenti: "ad esclusione degli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del citato decreto-legge n. 34 del 2020,"

Conseguentemente, dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell'applicazione del requisito di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il requisito di cui al comma 10-bis, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si intende nel senso che il divieto di erogazione dei compensi o indennità di carica si applica dalla data di presentazione della pratica per la richiesta del beneficio di cui al medesimo articolo 10-bis.»

2.7

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "interventi di cui all'articolo 121, comma 2," inserire le seguenti: "lettera d),".

2.8

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle attività di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90".

2.9

[Turco, Croatti](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ", ad eccezione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di valore economico non superiore a 20.000 euro."

2.10

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1.1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0.a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»."

2.11

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentamila euro. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica.

2.12

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, per gli edifici rientranti a qualsiasi titolo nella definizione di edilizia residenziale pubblica in base alla legislazione nazionale, regionale e comunale vigente, per interventi di ricostruzione o messa in sicurezza antisismica a seguito di eventi calamitosi nei comuni individuati dai decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2.13

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a trentacinquemila euro.

2.14

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per interventi relativi all'abitazione principale, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, ai sensi e per le definizioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, a condizione che il soggetto beneficiario abbia un indicatore della situazione economia equivalente, all'atto di richiesta del beneficio, pari o inferiore a quarantamila euro.

2.15

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le abitazioni principali rientranti nella classificazione catastale A/2, A/3, A/4 a condizione che siano anche in classe energetica E, F, G certificata in base alla legislazione vigente, nonché per tutti gli interventi di messa in sicurezza anti sismica.

2.16

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di quindici anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;»".

2.17

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».".

2.18

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: "1-ter. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, alla lettera a) è premessa la seguente:

«0a) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, fruibile con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione originaria o comunque in un massimo di dieci anni. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;».".

2.19

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

2.20

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.21

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.22

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Conseguentemente, al comma 3, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

2.23

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 30 aprile 2023".

2.24

[Turco](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 30 aprile 2023".

b) *al comma 3, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 30 aprile 2023";*

c) *sopprimere il comma 4.*

2.25

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 30 giugno 2023".

2.26

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario"

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario"

2.27

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.

2.28

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.»

2.29

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, in mancanza della comunicazione o di altro titolo equipollente, risulti prodotta la richiesta di documentazione necessaria al perfezionamento della comunicazione stessa ovvero sia già approvata la cessione dei crediti da parte del cessionario.

2.30

[Manca](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro.

2.31

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga al comma 1, è comunque possibile l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per la quota della detrazione di cui all'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto-legge, che non trova capienza nell'imposta netta

dell'anno di competenza."

2.32

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro."

2.33

[Manca](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati dai condomini e, con riguardo agli interventi di efficientamento energetico, limitatamente a quelli con attestazione di prestazione energetica inferiore alla classe D.

2.34

[Manca](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 dai soggetti aventi un reddito complessivo ai fini Irpef non superiore a 40.000 euro.

2.35

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. "

2.36

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.37

[Losacco](#), [Manca](#)

Al comma 3, sostituire le parole: in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.38

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "alla data del 30 aprile 2023".

2.39

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: "del presente decreto" *con le seguenti:* "della legge di conversione del presente decreto".

2.40

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) per l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 121, comma 2, lettera e), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulti inviato il Modello unico di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 maggio 2015 o al successivo decreto del Ministero della transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297 o, in alternativa, la comunicazione di cui all'articolo 6, comma 11 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 28;"

2.41

[Camusso, Losacco, Manca, Boccia, Zambito](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.)."

Conseguentemente:

- *dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D"»»;*

- *sostituire la rubrica con la seguente: "(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)"*

2.42

[Patuanelli, Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90."

2.43

[Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli eventuali crediti derivanti dalle opzioni relative alle spese per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, nonché per gli interventi diversi da quelli di cui al medesimo articolo 119, che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda. A tal fine, la cessione è consentita purché la situazione di incapienza sussista nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese."

2.44

[Patuanelli, Turco, Croatti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, effettuati dai soggetti con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 35.000 euro."

2.45

[Losacco, Manca, Camusso, Boccia, Zambito](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute

per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020."

2.46

[Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE*»."

2.47

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

2.48

[Manca](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute dai soggetti iscritti all'AIRE.

3.2. All'articolo 119, comma 8-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*ovvero che il contribuente sia iscritto all'AIRE*».

2.49

[Camusso](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché per gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

2.50

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi per l'adozione di misure di cui al comma 4 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

2.51

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati su immobili con classe energetica inferiore o uguale alla classe «D», per il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

2.52

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "31 dicembre 2023".

2.53

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "30 settembre 2023".

2.54

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-quinquies, lettera b), sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "30 giugno 2023".

2.55

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso "8-quinquies" con il seguente:

"8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 e per le spese sostenute negli anni a seguire è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dell'anno successivo a quello della data di spesa. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi."

2.56

[Manca](#), [Losacco](#)

Al comma 3-sexies, sostituire il capoverso 8-quinquies con il seguente:

8-quinquies. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile.

2.57

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2022 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

2.58

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "31 dicembre 2022" con le seguenti: "30 giugno 2023".

2.59

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo" con le seguenti: "convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile fino ad esaurimento".

2.60

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo" con le seguenti: "convertita, su opzione del contribuente, in credito d'imposta utilizzabile in dieci quote annuali di pari importo".

2.61

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "in dieci quote annuali di pari importo" con le seguenti: "in quindici quote annuali di pari importo".

2.62

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: in dieci quote annuali di pari importo con le seguenti: entro il limite massimo di quindici quote annuali di pari importo.

2.63

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", primo periodo, sostituire le parole: "in dieci quote annuali di pari importo" con le seguenti: "entro il limite massimo di dieci quote annuali di pari importo".

2.64

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: "periodo d'imposta 2023" con le seguenti: "periodo d'imposta 2022";

b) al terzo periodo, sostituire le parole: "periodo d'imposta 2023" con le seguenti: "periodo d'imposta 2022";

c) sopprimere l'ultimo periodo.

2.65

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, sopprimere il secondo periodo.

2.66

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Le quote di detrazione annue non fruite possono essere fruite cumulativamente entro l'anno successivo al termine del piano di rateazione."

2.67

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso 8-quinquies, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Essa è esercitabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 per la quota eccedente la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022, indicata nella dichiarazione dei redditi.";

b) sopprimere l'ultimo periodo.

2.68

[Croatti, Turco](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", ultimo periodo, sostituire le parole: "a condizione che" con le seguenti: "anche se".

2.69

[Turco, Croatti](#)

Al comma 3-sexies, capoverso "8-quinquies", sopprimere l'ultimo periodo.

2.70

[Croatti](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 del citato decreto-legge n. 63 del 2013."

2.71

[Croatti](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013."

2.72

[Croatti](#), [Turco](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico per i quali lo strumento della cessione del credito e dello sconto in fattura erano già previsti dall'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del 2013."

2.73

[Losacco](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A decorrere dall'anno 2023, le percentuali di cui al periodo precedente sono fissate al 50 per cento per gli interventi effettuati su immobili con classe energetica superiore alla classe "D"»;

2.74

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4-quater, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, trovano applicazione anche ai professionisti e tecnici contraddistinti dai codici ATECO 71."

2.75

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità per la certificazione dei crediti fiscali, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero può avvalersi dell'Agenzia delle entrate."

2.76

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1,

lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i due anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso."

2.77

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate entro i tre anni successivi a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso."

2.78

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Per i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le quote di credito annue non utilizzate al termine del periodo di rateazione possono essere utilizzate negli anni successivi e comunque non oltre il dodicesimo anno successivo a quello di conclusione del periodo di rateazione, senza possibilità di ulteriore riporto agli anni successivi. La quota non utilizzata non può essere chiesta rimborso."

2.79

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati, entro il limite massimo di tre frazionamenti. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del medesimo articolo 121."

2.80

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire lo smaltimento dei crediti d'imposta maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere frazionati per ognuna delle quote annuali in cui sono ripartiti. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-

codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7 del citato articolo 121."

2.81

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo."

2.82

[Croatti, Turco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

"4-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. È consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo."

2.83

[Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera *d*-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «*nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona*»."

2.84

[Camusso, Losacco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 8-bis, quarto periodo, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026.» .

sostituire la rubrica con la seguente:

(Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e in materia di cessione dei crediti fiscali)

2.85

[Camusso](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 119, comma 9, lettera d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dalle aziende pubbliche di servizio alla persona».

2.0.1

[Losacco](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Acquirente unico di ultima istanza)

1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa.»

2.0.2

[Manca](#), [Camusso](#), [Losacco](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)

1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.»

2.0.3

[Camusso](#), [Losacco](#), [Manca](#), [Boccia](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2023)

1. Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate, entro il 28 aprile 2023.

2. Per l'anno 2023, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 22 maggio.

3. Per l'anno 2023, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2023, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 13 ottobre 2023.»

2.0.4

[Croatti, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2.1.

(Certificazione dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta in relazione alle spese per gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia delle entrate ovvero gli operatori qualificati, come individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, certificano la titolarità del credito d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte del contribuente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, incluse le forme di presentazione della richiesta e i soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la certificazione e gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa, nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2.0.5

[Croatti, Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2.1.

(Misure per favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il risparmio energetico e la riduzione della spesa energetica per le famiglie, i soggetti ai quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulo per la produzione e lo stoccaggio di energia rinnovabili, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento della detrazione spettante in favore delle imprese installatrici. Con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

2. Il trasferimento della detrazione in favore dell'impresa installatrice è ammesso condizione che venga applicato sul prezzo dovuto uno sconto almeno pari al valore della detrazione, entro il limite massimo di spesa pari a 20.000 euro.

3. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Non è ammesso il rimborso della quota di detrazione eccedente l'imposta dovuta nell'anno di riferimento. Non sono ammesse, in nessun caso, successive cessioni della detrazione.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione eseguiti dall'Enea. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico recanti requisiti tecnici e delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici."

2.0.6

Croatti, Turco

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2.1.

(Ulteriori misure di sblocco per i crediti incagliati)

1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta derivanti dalle spese sostenute per tutti gli interventi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quinqüies* del medesimo articolo 121 sono aggiunti i seguenti:

«1-*sexies*. In sede di presentazione della "comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, da parte dei soggetti abilitati indicati" alla lettera a) del comma 1-*ter* del presente articolo, dovrà essere indicato l'importo liquidato dal "cessionario" al netto del proprio compenso. All'atto dell'accettazione della cessione del credito d'imposta da parte del cessionario sul proprio cassetto fiscale, quest'ultimo dovrà indicare la percentuale, rispetto al credito acquisito, corrispondente al proprio compenso pari alla differenza tra il medesimo credito e l'importo di cui al periodo precedente. Nel caso in cui la suddetta percentuale risulti superiore ad una franchigia del 10 per cento, sull'eccedenza (extra profitto) verrà calcolata una imposta sostitutiva pari al 3 per cento che dovrà essere versata in unica soluzione da parte del cessionario medesimo entro il giorno 16 del mese successivo all'accettazione del credito d'imposta. Tutti gli oneri derivanti da eventuali garanzie, fidejussioni o coperture assicurative richieste dal cessionario, saranno totalmente a suo carico. Tutti i "cessionari", intesi come tali gli istituti di credito e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché tutti i titolari di partita Iva in genere, potranno utilizzare i crediti d'imposta così acquisiti interamente dal mese successivo all'accettazione, anche mediante compensazione su modello F24, senza limiti temporali, in deroga al comma 3 dell'articolo 121, decreto-legge n. 34 del 2020.

1-*septies*. I crediti, già presenti ed accettati sul cassetto fiscale dei titolari di partita Iva alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati interamente sin da subito mediante compensazione su modello F24 e senza limiti temporali, previo versamento di una imposta sostitutiva

pari al 3 per cento del loro valore da versarsi interamente e contestualmente al loro primo utilizzo.»."

Art. 2-ter

2-ter.1

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: "rispetto all'obbligo di" inserire le seguenti: "comunicazione dell'opzione per la cessione del credito nonché all'obbligo di".

Art. 2-quater

2-quater.1

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "ivi prevista può" inserire la seguente: "sempre".

2-quater.2

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "debiti e crediti" aggiungere le seguenti: di diversa natura.

2-quater.3

[Croatti](#), [Turco](#)

Al comma 1, dopo le parole: "impositori diversi" inserire le seguenti: "e indipendentemente dalla differente natura tra debiti e crediti".

Art. 2-quinquies

2-quinquies.1

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023".

2-quinquies.2

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "30 aprile 2023".

2-quinquies.3

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: "se la cessione è eseguita a favore di" fino alla fine del comma.

2-quinquies.4

[Turco](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. In considerazione delle modificazioni di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 30 giugno 2023."

2-quinquies.5

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

1-bis. Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito.

2-quinquies.0.1

[Croatti](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-sexies.

(Piattaforma crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi)

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi.

2. Attraverso la piattaforma, ogni soggetto interessato può accedere, previo riconoscimento con strumenti di identificazione e autenticazione elettronica, all'elenco dei propri crediti d'imposta certificati, può disporre il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altri soggetti, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta certificati di cui è stata proposta la vendita. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta e il relativo pagamento. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato alla spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione della piattaforma informatica avvalendosi, ove compatibili, di sistemi e piattaforme già esistenti e in uso presso l'Agenzia delle entrate. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2024, n. 190. »

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 37 (pom.) del 12/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 12 APRILE 2023
37^a Seduta**

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino. Interviene, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, il membro del Parlamento europeo, onorevole Denis Nesci.

La seduta inizia alle ore 14,00.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 144-quater, comma 1, del Regolamento, del membro del Parlamento europeo, Denis Nesci, in relazione all'esame del progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2022) 546 definitivo

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dell'onorevole Nesci, sottolineando il valore dell'interlocuzione con gli europarlamentari sulle tematiche di interesse della Commissione.

L'onorevole NESCI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, facendo presente che il Regolamento in titolo, una volta adottato, rappresenterà un passo importante per rendere i pagamenti istantanei in euro più accessibili, sicuri e per assicurare che vengano utilizzati senza impedimenti in tutta l'Unione europea.

La proposta, presentata dalla Commissione europea lo scorso 26 ottobre 2022, intende modificare e aggiornare il regolamento del 2012 sui pagamenti in euro - il Regolamento (UE) 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetto "Regolamento SEPA"), che contiene disposizioni generali per tutti i bonifici in euro -, prevedendo l'obbligo di rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili e allo stesso prezzo previsto per i bonifici tradizionali in euro.

Dà quindi conto della programmazione dell'*iter* presso la Commissione ECON che dovrebbe concludersi entro il 28 giugno 2023, nonché della posizione espressa dal relatore Hoogeveen rispetto agli elementi positivi della proposta della Commissione europea.

Illustra quindi analiticamente le finalità e il contesto della proposta di Regolamento, dando ampio risalto all'esito della valutazione di impatto svolta dalla Commissione europea, al cui esito è emerso che circa un terzo dei prestatori di servizi di pagamento della UE non offre ancora pagamenti istantanei; che in molti Stati Membri gli utenti sono scoraggiati dal prezzo dei pagamenti istantanei, che risulta troppo elevato; che non vi sono garanzie sufficienti agli utenti in merito alle loro preoccupazioni sul rischio di frode o di errori nell'uso dei pagamenti istantanei e che un numero

considerevole di pagamenti istantanei viene respinto a causa delle attività di verifica che non possono essere processate in tempi compatibili con l'esecuzione dei pagamenti istantanei.

Alla luce di tale valutazione, prosegue l'oratore, la proposta della Commissione europea mira a superare tali criticità attraverso l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento, che forniscono un servizio di bonifico in euro, di offrire anche un servizio di invio e ricezione di pagamenti istantanei in euro (Articolo 5-*bis* della proposta); obbligo per i prestatori di servizio di non applicare un prezzo superiore a quello previsto per i bonifici tradizionali in euro (Articolo 5-*ter*); obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di verificare la corrispondenza tra le coordinate bancarie IBAN e il nome del beneficiario indicato dal pagatore prima dell'esecuzione del pagamento, al fine di avvertire quest'ultimo di eventuali discrepanze, cosiddetto "*check IBAN*" (Articolo 5-*quater*); obbligo di effettuare controlli sull'eventuale presenza di clienti negli elenchi delle sanzioni UE quotidianamente, anziché esaminare dette liste al momento dell'esecuzione della transazione, cosiddetto *sanction screening* (Articolo 5-*quinquies*).

Si sofferma poi sulla tempistica attuativa, che varia dai sei mesi dalla data di entrata in vigore per la ricezione dei pagamenti istantanei in euro, ai trentasei mesi dall'entrata in vigore per l'invio dei pagamenti istantanei in euro per prestatori di servizi di pagamento fuori dall'eurozona.

Pur condividendo ampiamente l'obiettivo della Commissione europea di promuovere la fornitura e la diffusione dei pagamenti istantanei, ritenuti fondamentali per favorire l'ammodernamento del mercato europeo dei pagamenti, l'oratore fa presente che l'attuale proposta di Regolamento risulta essere troppo ampia e poco proporzionata rispetto ai risultati da raggiungere.

Ritiene opportuno rivedere alcuni aspetti legati alla portata e alle tempistiche della normativa, al fine di evitare di adottare una normativa eccessivamente ambiziosa e poco bilanciata nei confronti di tutti i portatori d'interesse e che contrariamente alle aspettative, possa comportare un aumento sproporzionato dei costi, senza benefici apprezzabili per gli utenti. A suo parere, la nuova normativa europea avrà un significativo impatto per le imprese di settore, le quali dovranno affrontare ingenti costi per l'ammodernamento delle infrastrutture. Vi è il timore che le imprese di settore, per rientrare nelle spese affrontate, possano poi scaricare tali costi sugli utenti finali attraverso un incremento dei tariffari dei bonifici. L'oratore ritiene che le disposizioni del Regolamento dovrebbero essere gradualmente adottate al fine di preparare sufficientemente mercato e utenti.

A suo parere una proposta ragionevole potrebbe essere quella di vincolare le imprese di settore alla prestazione del servizio di pagamenti istantanei solo su canali digitali. Sempre collegato al tema dei costi e della proporzionalità della normativa, esprime perplessità in merito alle tempistiche di attuazione.

Le attuali previsioni appaiono troppo stringenti per dare tempo alle imprese di settore ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, soprattutto con riferimento alle banche piccole e medie per le sfide legate alla capacità delle infrastrutture di gestire volumi elevati di transizione in tempo reale. Pertanto, sarebbe appropriato considerare di posticiparne i tempi di attuazione.

L'altro tema fondamentale per aumentare la fiducia dei consumatori nell'utilizzo dei bonifici istantanei, riguarda la sicurezza stessa dei bonifici istantanei che, per la loro natura intrinseca, si contraddistinguono proprio per l'immediatezza e per l'irrevocabilità del trasferimento. La proposta di Regolamento ai sensi dell'articolo 5-*quater* stabilisce il criterio della verifica di congruenza tra l'IBAN e l'anagrafica del beneficiario di un bonifico istantaneo.

Partendo dal presupposto che è di primaria importanza prevedere delle regole solide per la protezione dei consumatori, esprime apprezzamento per l'articolo da ultimo citato, ma ritiene che la misura necessiti di ulteriori miglioramenti per la tutela del consumatore. In tale ottica, ritiene preferibile individuare delle soluzioni gratuite in grado di offrire la più ampia tutela agli utenti senza, peraltro, essere in contrasto con la tutela della privacy e dei dati dei clienti stessi.

Fa presente inoltre che i controlli sulle sanzioni finanziarie (cosiddetto *sanction screening*) prevedono un obbligo in capo alle imprese di settore di verificare, almeno quotidianamente, le informazioni dei propri clienti rispetto alle liste sulle sanzioni finanziarie dell'UE.

Il passaggio da uno *screening* basato sulle transazioni a un completo affidamento sullo *screening* dei

database dei clienti è una proposta condivisibile, a condizione che siano previste adeguate salvaguardie. In ogni caso, i sistemi dovrebbero essere adeguatamente sperimentati prima del loro utilizzo.

Conclude il proprio intervento ritenendo che la proposta di Regolamento è da accogliere con favore, ma auspica l'introduzione delle modifiche necessarie per sostenere gli operatori di settore e aumentare la tutela dei consumatori.

A suo avviso, infatti, la portata della proposta legislativa appare sproporzionata rispetto agli obiettivi e potrebbe comportare oneri ingiustificati e costi maggiori per i clienti.

Conclusivamente, fa presente che occorre anche valutare il coordinamento tra la proposta di Regolamento in titolo e la futura proposta sull'euro digitale: pur avendo ambiti diversi vi è il rischio che l'euro digitale possa ridurre l'utilità dei pagamenti effettuati mediante bonifici, sia tradizionali che istantanei. In tal caso, gli investimenti infrastrutturali per l'implementazione dei pagamenti istantanei sarebbero stati vani.

Interviene il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), il quale chiede di specificare meglio la richiesta di proroga dei termini di attuazione del Regolamento; ritiene inoltre inopportuna la proposta di rendere gratuite le verifiche di sicurezza sui bonifici istantanei, trattandosi di una materia affidata alla contrattazione tra le parti.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) chiede informazioni sulla tempistica dell'introduzione dell'euro digitale.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) ritiene importante prevedere con chiarezza il *modus operandi* laddove la verifica del *check-IBAN* fosse negativa. Per quanto riguarda invece i costi di commissione e più in generale la tempistica di attuazione del regolamento, ritiene preferibile introdurre un doppio binario secondo il criterio del limite di importo per i bonifici istantanei.

L'onorevole NESCI condivide l'ipotesi del presidente Garavaglia sul tetto al valore dei trasferimenti con bonifici istantanei; per quanto riguarda la tempistica di attuazione, in termini generali, ritiene che uno spostamento di dodici mesi dei differenti termini previsti dalla proposta sia adeguato. In merito alla gratuità delle operazioni di verifica, ritiene che alcune previsioni obbligatorie del regolamento non siano proporzionate: il riferimento al canale degli ATM appare inutilmente gravoso per gli operatori di servizio.

Per quanto riguarda l'euro digitale, l'orientamento della presidenza svedese è quello di confermare il progetto allo studio al termine del semestre.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia dunque l'onorevole Nesci per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro ([n. COM\(2022\) 546 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) informa che si è concluso il ciclo di audizioni e sono stati acquisiti tutti i documenti inviati in merito alla proposta in titolo. Propone di esaminare lo schema di risoluzione la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 31 emendamenti e 1 ordine del giorno, pubblicati in allegato, che potranno essere illustrati nella seduta di domani.

L'esame e la votazione degli emendamenti, previa valutazione degli stessi da parte del rappresentante del Governo, potrà invece svolgersi nella settimana dal 18 al 20 aprile.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [605](#)

G/605/1/6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premessò che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cd. *tokenizzazione* degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato *tokenizzato* per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

l'obiettivo delle disposizioni in esame risponde all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate;

come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, "si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari";

valutato che:

la digitalizzazione degli strumenti finanziari porta ad una crescita della circolazione degli strumenti sui mercati, ampliando la possibilità di trasmissione anche da parte di soggetti collegati ad altre entità statuali o ad altre organizzazioni;

solo garantendo che ogni Stato membro sia un vero attore industriale, si può consentire alle aziende tecnologiche nei settori strategici di crescere al di là dei confini nazionali attraverso l'adozione di politiche volte a salvaguardare valori comuni e infrastrutture critiche a favore della competitività industriale europea;

considerato altresì che:

è di prioritaria importanza tutelare gli interessi nazionali da ogni mira speculativa, in particolare in quei settori fondamentali per lo sviluppo economico del sistema Paese, utilizzando - se necessario - anche strumenti di intelligence;

in tale contesto, considerando che le aziende si muovono in uno scenario in cui la sicurezza economica influenza molto il mercato, serve una maggiore consapevolezza anche in ambito civile (soprattutto nelle imprese) per quanto riguarda gli strumenti di analisi e previsione dell'intelligence economica,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di monitorare l'andamento della circolazione digitale degli strumenti finanziari anche nell'ottica della tutela degli investitori, nonché le modalità con le quali garantire i livelli di sicurezza e integrità del mercato, avuto riguardo soprattutto ai nuovi rischi, concernenti la frammentazione dei mercati e le connesse implicazioni relative alla loro

concorrenzialità, efficienza e stabilità, con particolare riguardo ai settori di rilevanza strategica nazionale, al fine di evitare eventuali scalate da parte di soggetti esteri.

Art. 1

1.1

[Versace](#), [Matera](#)

Al capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Definizioni e ambito di applicazione».

1.2

[Versace](#), [Matera](#)

Sostituire le partizioni: «Sezione I», «Sezione II», «Sezione III», «Sezione IV», «Sezione V», «Sezione VI», «Sezione VII» e «Sezione VIII», rispettivamente, con le seguenti: «Capo II», «Capo III», «Capo IV», «Capo V», «Capo VI», «Capo VII», «Capo VIII» e «Capo IX»;

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «della presente sezione» con le seguenti: «del presente capo»;

all'articolo 28, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alla sezione I» con le seguenti: «al capo II»;

all'articolo 28, comma 2, lettera i), sostituire le parole: «dalla Sezione II» con le seguenti: «dal capo III».

1.3

[Castelli](#), [Augello](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) «nodo di rete DLT» o «nodo»: un dispositivo o un'applicazione informatica di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;».

1.4

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «l'impresa».

Art. 2

2.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;».

2.2

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera a) sono aggiunte infine, le seguenti parole: «ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro».

2.3

[Cottarelli](#)

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ammesse alla negoziazione su

mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;»

2.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dal punto a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del TUF.»

Art. 3

3.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, dopo le parole "sono eseguiti," aggiungere le seguenti parole: "in forza di titolo idoneo,".

3.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sono eseguiti» inserire le seguenti: «, in forza di titolo idoneo,».

3.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, dopo le parole: "dal gestore di un" aggiungere le seguenti: "MTF DLT,".

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo le parole: "il gestore del", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: "MTF DLT,";

b) all'articolo 18, rubrica, dopo le parole: "strumenti finanziari digitali non scritturati presso un" aggiungere le seguenti: "MTF DLT,".

Art. 4

4.1

[Castelli](#), [Augello](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo lettera a) inserire la seguente: «a-bis) consentono la distribuzione dei ruoli e delle relative responsabilità ai soggetti che partecipano al registro in qualità di nodo;»;

b) dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione;».

Art. 14

14.1

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: «sulla base dei dati resi disponibili dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)».

Art. 19

19.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le banche" inserire le seguenti: "le società di gestione del risparmio".

19.2

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "e i gestori di mercati stabiliti in Italia";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

"Sono iscritti di diritto nell'elenco:

a) i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto;

b) i soggetti autorizzati alla gestione dei mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 64-*quater* TUF."

Art. 20

20.1

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» con le seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 10».

20.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) l'applicazione della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;»

20.3

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera e)».

Art. 21

21.1

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera o)».

Art. 23

23.1

[Castelli](#), [Augello](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*) I responsabili del registro individuano la struttura del registro più adeguata all'assolvimento dell'obbligo di conformità di quest'ultimo previsto all'articolo 13, comma 1.»;

b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) premettere la seguente: «0a) a garantire il buon fine dell'operazione e la correttezza delle informazioni e delle caratteristiche degli strumenti in fase di prima registrazione dei valori digitali;»;

2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti che non dispongono dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali;»;

3) alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e»;

c) al comma 3, dopo le parole: «registro per la circolazione digitale», inserire le seguenti: «ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.».

Art. 25

25.1

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Il collegio sindacale» con le seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo».

Art. 27

27.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «avuto riguardo, in particolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori;».

Art. 28

28.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

28.2

[Cottarelli](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

28.3

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

28.4

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ulteriori strumenti" inserire le seguenti: ", ivi incluse le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata,".

Art. 30

30.1

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 2, sostituire le parole da «da euro 25.000» fino a «euro 5 milioni» con le seguenti: «pari al 20% del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000».

Art. 32

32.1

[Versace](#), [Matera](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal presente decreto».

Art. 33

33.1

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "otto mesi".

33.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.»

33.0.1

Damiani

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

1. All'articolo 390 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"4. Agli articoli 14-*quinqüies*, comma 4, 14-*novies*, commi 2 e 5, 14-*undecies*, comma 1, 14-*terdecies*, commi 1, lettera e), e 14-*quaterdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, la parola: "quattro", ovunque ricorre, è sostituita con la seguente: "tre".

5. Le procedure di liquidazione dei beni, previste dagli articoli 14-*ter* e seguenti della legge 27 gennaio 2012, n. 3, per le quali alla data del 15 luglio 2022 siano trascorsi tre anni dal decreto che ne ha ordinato l'apertura, si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022.

6. Quando, in relazione alle procedure di cui al comma 5, unico creditore risulti essere l'Agenzia delle Entrate ovvero altro ente di riscossione per debiti tributari le liquidazioni si considerano concluse alla data del 15 luglio 2022 in qualunque stato esse si trovino senza necessità di effettuare ulteriori attività. Il Giudice accerta d'ufficio l'intervenuta esdebitazione ai sensi dell'articolo 14-*terdecies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con decreto non soggetto a reclamo."»

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 38 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

38^a Seduta

Presidenza del Presidente

GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

La sottosegretaria SAVINO risponde all'interrogazione n. 3-00122, a firma del senatore Rosa, osservando preliminarmente che l'atto di sindacato ispettivo in questione fa riferimento al contenzioso instaurato dalla Regione Basilicata per la devoluzione delle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale, riferita all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

In particolare viene segnalato che, con la sentenza n. 45/2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, depositata il 14 dicembre 2020, confermata in appello dalla sentenza n. 391/2021 della seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento in favore della Regione Basilicata (in virtù del citato articolo 9, comma 1), di un importo pari a complessivi 32.275.314,59 euro, oltre agli interessi per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014.

Successivamente, con la sentenza n. 75/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei conti, non appellata, l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di un importo pari a complessivi 25.863.231,91 euro, oltre interessi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

L'atto di sindacato ispettivo rileva poi che, attraverso l'ingiunzione di pagamento n. 002ACC/2021, non opposta, rivolta al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già Ministero per lo sviluppo economico) in solido con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Basilicata ha chiesto anche il pagamento di 41.117.021,43 euro, inclusi interessi di mora, quali risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'articolo 45 della legge n.99 del 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, afferenti alle produzioni 2015.

Precisa quindi che la sentenza n. 45 del 2020 è stata emessa a conclusione del giudizio instauratosi avverso l'ingiunzione di pagamento n. 001GI/2020, ai sensi dell'articolo 2 del R.D. n. 639 del 1910, della Regione Basilicata rivolta all'Agenzia delle entrate in solido con il Ministero dell'economia per il pagamento della somma di 34.540.036,77 euro, derivante all'asserito mancato riversamento alla tesoreria regionale dell'importo rinveniente dall'attività di recupero fiscale di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, per il periodo dal 27 maggio 2011 al 31 dicembre 2014. Il Collegio, pur respingendo il ricorso proposto dalle amministrazioni centrali, ha comunque rideterminato il credito della Regione Basilicata nei confronti dell'Agenzia e del Ministero dell'economia. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia e il Ministero dell'economia hanno presentato appello davanti alla Corte dei Conti Centrale di Appello di Roma (RG

n. 58895/2021) e il relativo giudizio si è concluso con la sentenza n. 391/2021 del 9 novembre 2021 che ha confermato la sentenza n. 45 del 2020. Infine, la Corte di Conti, Sezione per la Basilicata, con la sentenza n. 75/2021 ha, successivamente, condannato il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate al pagamento in solido di € 25.863.231,91, oltre gli interessi moratori dalla data di ogni ritardato versamento, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 ottobre 2019. Sia la menzionata sentenza n. 391/2021 della Corte dei Conti di Appello che la accennata sentenza n. 75/2021 della Corte dei conti per la Basilicata sono altresì passate in giudicato.

In tale contesto -prosegue l'oratrice- si inserisce l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 197 del 2022, a norma del quale, in caso di controversie, definite con sentenza passata in giudicato ovvero con transazione, relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a far fronte agli eventuali oneri da queste derivanti mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. Tale disposizione ha pertanto previsto che gli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze siano sostenuti dall'Agenzia delle entrate a fronte delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

L'Agenzia rappresenta quindi che, sin dall'instaurazione dei contenziosi con la Regione Basilicata, ha provveduto ad accantonare al fondo cause in corso la totalità degli importi in contestazione. Pertanto, premessa l'esistenza della provvista contabile per effettuare i pagamenti in favore della Regione, si rendono necessari tempi tecnici per completare e consolidare i calcoli della rivalutazione e degli interessi legali disposti dalle sentenze.

L'Agenzia nel precisare che gli importi in contestazione erano stati al tempo giornalmente versati sul conto di tesoreria centrale intestato alla Regione presso la Banca d'Italia, relativa al "fondo sanità", ha evidenziato che al fine della corretta liquidazione è stato necessario ricostruire le informazioni di dettaglio afferenti ai relativi mandati di pagamento giornalieri. Sono stati quindi catalogati 4744 mandati inviati alla contabilità speciale intestata alla Regione relativa al "fondo sanità", presso la Banca d'Italia, per i versamenti dell'IRAP da attività di controllo per le annualità in considerazione e 5184 mandati inviati alla contabilità speciale intestata alla Regione relativa al "fondo sanità", presso la Banca d'Italia, per i versamenti dell'addizionale regionale all'IRPEF da attività di controllo.

I dati sono attualmente oggetto di controllo contabile da parte dell'Agenzia che sta, parimenti, svolgendo i dovuti calcoli per la quantificazione degli interessi e della rivalutazione. Le tempistiche per il pagamento di quanto riconosciuto dalle due sentenze alla Regione Basilicata sono, pertanto, necessariamente influenzate dalla circostanza che le annualità da considerare ai fini della liquidazione sono non solo datate, ma molteplici (dal 2011 al 2019). Nel corso di tale arco temporale i versamenti delle somme in contestazione sono stati infatti effettuati giornalmente e, quindi, la quantità di dati giornalieri su cui effettuare tutti i calcoli richiesti dalle sentenze è decisamente copiosa. L'Agenzia riferisce, inoltre, di aver già predisposto il pagamento della sorte capitale per entrambe le sentenze e la relativa data di regolamento è stata già prevista per il giorno 6 aprile 2023; contestualmente sono state attivate le interlocuzioni necessarie con i competenti uffici regionali al fine di addivenire alla puntuale quantificazione degli importi di rivalutazione monetaria e interessi legali, stante la numerosità delle singole quote a base di calcolo.

La sottosegretaria prosegue la propria esposizione soffermandosi sull'ulteriore richiesta di pagamento di 41.117.021,43 euro, inclusi interessi di mora, avanzata dalla Regione Basilicata per le risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, afferenti alle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute sul proprio territorio nel 2015, appare opportuno, preliminarmente, richiamare il quadro normativo di riferimento.

Precisa al riguardo che il citato articolo 45 ha incrementato, a partire dal 1° gennaio 2009, dal 7 al 10 per cento l'aliquota di prodotto che le società titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi sono tenute a corrispondere, in forza dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in relazione alle produzioni annualmente estratte in terraferma. L'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del successivo decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164

dello stesso anno, ha quindi novellato l'articolo 45, disponendo che, a partire dalle produzioni del 2013, le somme corrispondenti al valore di detto incremento siano destinate al finanziamento di misure di sviluppo economico e di iniziative a valenza sociale a beneficio dei territori interessati da attività estrattive.

I versamenti delle società sono effettuati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnate al "Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle Regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" istituito nello stato di previsione di bilancio dell'attuale Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Ministero al quale, per effetto del decreto-legge n. 22 del 2021, sono state trasferire le competenze e la relativa direzione generale di riferimento, in precedenza facente parte del Ministero per lo sviluppo economico, come capitolo 3593. Le somme versate al Fondo vengono quindi ripartite annualmente tra le Regioni, in proporzione alle produzioni in ciascuno di esse ottenute, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza Energetica.

Al riguardo, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha rappresentato che le risorse inizialmente previste per il 2016 e stabilizzate in bilancio sul capitolo 3593/MISE ammontavano a 60 milioni di euro, salvi poi verifica e monitoraggio delle entrate relative alle royalties durante l'arco dell'anno. Il Dipartimento ha precisato, inoltre, che le somme effettivamente affluite all'entrata nel corso del 2016, a titolo di *royalties* afferenti le produzioni 2015, sono state pari a 46.745.967,26 euro, ma quelle oggetto di riparto - effettivamente spettanti alle Regioni - sono state invece pari a 36.745.967,26 euro, per effetto di una riduzione di 10 milioni disposta dall'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Con specifico riferimento alle entrate relative al 2015, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha poi evidenziato che, nel mese di giugno 2015, le società concessionarie hanno instaurato un contenzioso avverso il Ministero dello sviluppo economico (all'epoca competente in materia), il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (oggi ARERA) e le amministrazioni beneficiarie delle *royalties*, affinché fosse rivisto il criterio di valorizzazione delle aliquote gas.

Il TAR della Regione Lombardia ha accolto le tesi delle compagnie petrolifere con sei sentenze, tutte del 17 giugno 2016, avverso le quali il Ministero dello sviluppo economico ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso stabilendo che il parametro da adottare era quello che era stato utilizzato, ai sensi del decreto legislativo n. 625 del 1996, dall'Amministrazione ricorrente. Tuttavia, nelle more della definizione del giudizio, la situazione di incertezza da questo determinata circa il criterio di valorizzazione delle aliquote gas, ha, di fatto, reso inattuabile l'emanazione del Decreto di ripartizione delle somme afferenti alle produzioni 2015. In mancanza di tale decreto, in base alle vigenti regole di contabilità e bilancio, non è stato pertanto possibile provvedere al perfezionamento del decreto di impegno delle medesime somme, che sono andate in economia.

Ciò posto - rilevato che la somma 41.117.021,43 euro, chiesta dalla regione Basilicata con la citata ingiunzione di pagamento dell'ottobre 2021 quale quota del Fondo 2015 ad essa spettante, eccede l'importo totale di 36.745.967,26 euro, affluito, come detto, nel Fondo a titolo di *royalties* per le produzioni 2015 - si evidenzia che, in assenza di un decreto di riparto, non appare definibile la quota eventualmente spettante alla Regione Basilicata. In ogni caso, poiché le relative disponibilità finanziarie sono andate in economia nel corso del 2016, a legislazione vigente, il bilancio dello Stato non presenta le necessarie risorse.

Conclude osservando che il Governo si riserva di valutare le opportune iniziative da intraprendere per risolvere la problematica evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo.

Replica il senatore [ROSA](#) (*FdI*), rammentando che il proprio atto di sindacato ispettivo, che fa seguito ad analoghi atti presentati nella scorsa legislatura, concerne delle controversie tra l'Amministrazione centrale dello Stato e la Regione Basilicata assai risalenti nel tempo che dovrebbero trovare adeguata soluzione.

Nell'esprimere apprezzamento per l'intervento legislativo operato dal Governo nell'ultima legge di bilancio, che ha consentito il pagamento della somma di oltre 25 milioni di euro dovuta alla Regione Basilicata, auspica che si possano quanto prima predisporre gli opportuni interventi normativi al fine di consentire anche l'effettuazione dell'ulteriore pagamento di oltre 41 milioni di euro.

Conclude dichiarandosi soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

La sottosegretaria SAVINO risponde quindi all'interrogazione n. 3-00314, a firma del senatore Cottarelli, rilevando che essa fa riferimento al particolare regime di imposizione fiscale previsto per i *fringe benefit*, ossia l'insieme dei beni e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti come forma di remunerazione non monetaria in aggiunta alla normale retribuzione. In particolare, nella categoria dei *fringe benefit* rientrano i finanziamenti concessi ai dipendenti a tassi agevolati rispetto a quelli di mercato in relazione ai quali l'art. 51, comma 4, lettera b), del TUIR stabilisce che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto (attualmente tasso di riferimento della BCE) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Osserva inoltre che, a parere dell'interrogante, tale metodo di calcolo risulta adeguato in relazione ai finanziamenti a tasso variabile ma non per i finanziamenti a tasso fisso atteso che, per quest'ultima tipologia di prestiti, il vero beneficio è rappresentato dalla differenza tra il tasso fisso al momento della contrazione del prestito e il tasso fisso agevolato rispetto a quello di mercato alla stessa data. Tanto premesso, l'atto di sindacato ispettivo chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'anomalia e se intenda porvi rimedio attraverso un'iniziativa legislativa in ragione del fatto che la questione è diventata particolarmente rilevante ora che i tassi di interesse stanno aumentando notevolmente.

Precisa quindi che l'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR prevede che in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La disposizione appare neutrale per i mutui a tasso variabile mentre per i mutui a tasso fisso risulta vantaggiosa per il contribuente nei periodi di ribasso dei tassi. Invece, in fasi congiunturali caratterizzate da tassi crescenti -come quella attuale- si registrano in relazione ai mutui a tasso fisso, valori da tassare che non rappresentano il trattamento di favore effettivamente ricevuto dal dipendente (che in alcuni casi ha stipulato il mutuo, in un periodo di tassi molto bassi, alle stesse condizioni offerte alla clientela).

Nel dettaglio, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria fanno presente che dal comparto bancario sono già state segnalate le predette problematiche in merito alle modalità di determinazione del valore da assoggettare a tassazione in capo al dipendente, come *fringe benefit*, in caso di erogazione di mutui a tassi inferiori a quelli di mercato. Il comparto bancario ha, infatti, evidenziato che l'ancoraggio del beneficio al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) calcolato anno per anno in costanza di contratto introduce, nei mutui a tasso fisso, un elemento di non giustificata aleatorietà rispetto a detto calcolo che dovrebbe essere determinato, semplicemente, dallo *spread* tra il tasso agevolato e quello di mercato al momento della stipula del contratto. Le successive variazioni del TUR dovrebbero essere irrilevanti così come lo sono per il calcolo della rata per qualunque mutuo a tasso fisso. Secondo i rappresentanti del settore bancario si prefigurerebbe pertanto un'ipotesi di tassazione condizionata, nella quale la condizione è rappresentata da un evento incerto e privo di relazione con la sfera del contribuente tassato e la sua capacità contributiva.

Conclude evidenziando che sono comunque in corso attività istruttorie finalizzate a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a correggere il criterio di determinazione forfetaria del reddito in caso di concessione di finanziamenti a tasso fisso ai dipendenti, in conseguenza dell'aumento del tasso ufficiale di riferimento della BCE, fatta salva la necessità di quantificare gli effetti finanziari recati dalla disposizione da emanare al fine dell'individuazione dei necessari mezzi di copertura.

Replica il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) precisando che si dovrebbe comunque tener conto, nel

ciclo economico, che gli effetti prodotti a seguito di un rialzo dei tassi di interesse non si compensano automaticamente con quelli derivanti da periodi connotati da un ribasso.

Conclude quindi dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, auspicando un tempestivo intervento normativo come da ultimo preannunciato.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GARAVAGLIA](#), in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea ed apprezzate le circostanze, propone di rinviare a prossima seduta il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.3.2.1.7. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 39 (pom.) del 18/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 18 APRILE 2023

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente della Commissione per le spese fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, professor Mauro Marè.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale con particolare riferimento ai crediti di imposta: audizione del Presidente della Commissione per le spese fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, professor Mauro Marè

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione del professor Marè.

Il professor MARÈ svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore [ORSOMARSO](#) (Fdl) e il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), ai quali risponde il professor MARÈ.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'auditore per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara improponibile per estraneità al contenuto del decreto-legge ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento l'emendamento 33.0.1, volto ad aggiungere disposizioni in materia di codice della crisi di impresa nonché liquidazione di beni ai sensi delle disposizioni in materia di usura e di estorsione.

Si passa all'esame degli emendamenti che si danno tutti per illustrati.

La relatrice [ZEDDA](#) (Fdl) sottoscrive gli emendamenti a firma Versace e Matera, esprimendo parere

favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, invitando al ritiro l'emendamento 1.3 e riformulando l'emendamento 1.4 in un testo 2 (pubblicato in allegato), specifica peraltro che intende sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma Versace e Matera, derivanti dal parere espresso dal Comitato per la legislazione.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme a quello del relatore e favorevole alla riformulazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione accoglie con separate votazioni gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.4 (testo 2).

L'emendamento 1.3 viene ritirato.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.2.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) invita al ritiro degli emendamenti presentati all'articolo 2 annunciando in caso diverso parere contrario.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.1 raccomandandone l'approvazione, e facendo presente che la nozione utilizzata nel decreto-legge appare troppo ampia rispetto al carattere sperimentale delle disposizioni in esame.

Il [PRESIDENTE](#) dopo aver ricordato che anche altri Gruppi hanno presentato la stessa proposta emendativa, propone al senatore Turco di ritirare l'emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno in grado di raccogliere una più ampia condivisione.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 2.1 preannunciandone una trasformazione in ordine del giorno.

Analogamente il senatore [COTTARELLI](#) (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 2.3.

Successivamente la Commissione respinge l'emendamento 2.4.

Il [PRESIDENTE](#) dispone poi l'accontamento degli emendamenti identici 3.1 e 3.2 e ritira l'emendamento 3.3.

Sull'emendamento 4.1 la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) propone una riformulazione 4.1 (testo 2), pubblicata in allegato, che viene accolta dal senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*).

La sottosegretaria SAVINO esprime parere favorevole sulla riformulazione.

Il [PRESIDENTE](#) prima di porre in votazione l'emendamento riformulato fa presente che esso contiene anche una modifica conseguente all'articolo 23 comma 2.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 (testo 2) viene accolto, con assorbimento del punto 3 dell'emendamento 23.1.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira la restante parte dell'emendamento 23.1.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto che non ci sono emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 13.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) sottoscrive la riformulazione dell'emendamento 14.1 sulla quale il Sottosegretario esprime parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 14.1 (testo 2), pubblicato in allegato, viene accolto dalla Commissione.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 19.1 e 19.2.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) sottoscrive e riformula l'emendamento 20.1 in un testo 2, pubblicato in allegato; propone poi ai presentatori di riformulare l'emendamento 20.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 20.3, che sottoscrive.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 20.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con separate votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 20.1 (testo 2), 20.2 (testo 2) e 20.3.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto dell'unanimità sulla votazione gli emendamenti 20.1 (testo 2) e 20.2 (testo 2); fa presente inoltre che l'emendamento 20.2 riformulato assume la forma di emendamento aggiuntivo all'articolo 26, 26.0.1.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) sottoscrive gli emendamenti 21.1 e 25.1 sui quali il Sottosegretario esprime parere favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti vengono accolti.

RELATORE e GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 27.1.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ne raccomanda l'approvazione ritenendo essenziale che la Vigilanza abbia competenza a svolgere controlli inerenti anche all'identità digitale degli investitori. Chiede quindi al Governo di rivedere il parere contrario.

La sottosegretaria SAVINO pur ribadendo la contrarietà sull'emendamento si dichiara disponibile a valutare un eventuale ordine del giorno.

Il senatore [TURCO](#) (M5S) ritira l'emendamento 27.1 preannunciando la trasformazione in ordine del giorno.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, posti congiuntamente ai voti sono accolti gli emendamenti identici 28.1, 28.2 e 28.3.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

Dichiara precluso l'emendamento 28.4, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento soppressivo della lettera b, comma 2 dell'articolo 28. Si riserva peraltro di valutare la presentazione di un emendamento di tenore sostanzialmente analogo in Assemblea.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore [TURCO](#) (M5S), posto ai voti, è respinto l'emendamento 30.1.

La sottosegretaria SAVINO propone una riformulazione dell'emendamento 32.1, accolta dalla relatrice [ZEDDA](#) (FdI), pubblicata in allegato.

Dopo un intervento del presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) che ritiene opportuno un approfondimento circa la portata della riformulazione, gli emendamenti 32.1 e 32.1 (testo 2) sono accantonati.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 33.1, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO viene respinto l'emendamento 33.2.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) fa presente che la Commissione proseguirà l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati nella seduta di domani.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), prendendo atto dell'accantonamento di alcuni emendamenti, ritiene opportuno puntualizzare che la propria parte politica ritiene che il decreto-legge, recante disposizioni di sostanziale recepimento di un Regolamento comunitario, consente le transazioni e le negoziazioni *peer to peer*, anche per transazioni rilevanti fuori mercato, nella direzione di incrementare la velocità delle transazioni finanziarie. A suo parere viceversa occorre prevedere le stesse tutele per i risparmiatori poste in essere dalla MIFID, valide anche per le transazioni in commento in analogia gli strumenti trattati non *over the counter* (OTC). Preannuncia quindi la presentazione di ulteriori emendamenti per l'esame in Assemblea volti a tradurre tale orientamento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che tali osservazioni possano tradursi anche in un ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro ([n. COM\(2022\) 546 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è stata distribuita la proposta di risoluzione predisposta dal relatore Borghesi, pubblicata in allegato al resoconto, che si dà per illustrata.

I senatori [COTTARELLI](#) (PD-IDP) e [CROATTI](#) (M5S) chiedono di rinviarne l'esame al fine di una più compiuta valutazione.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 19 aprile, alle ore 9,15, è anticipata alle ore 9, al fine di poter avviare l'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza dopo la conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 605.

Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,30.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA
N. COM(2022) 546 DEFINITIVO**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminata la proposta in titolo,

Premesso che:

la proposta di Regolamento ha l'obiettivo di accrescere la diffusione e l'utilizzazione dei pagamenti istantanei come bonifico che consente il trasferimento dei fondi dal conto del pagatore a quello del beneficiario in pochi secondi, in qualsiasi momento del giorno e in qualsiasi giorno dell'anno, con un rilevante effetto in termini di immediata disponibilità di liquidità da parte del beneficiario;

i pagamenti istantanei rappresentano il 14 per cento di tutti i bonifici effettuati in euro nella Unione europea;

in Italia l'utilizzo presenta un'incidenza dei bonifici istantanei in percentuale anche minore (5 per cento);

essi rappresentano un'importante innovazione tecnologica, liberando risorse oggi intermedie dal sistema bancario mettendole immediatamente a disposizione dell'utente finale, sia famiglie e sia imprese;

la proposta ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni di pagamento competitive, innescando un virtuoso meccanismo di competitività e concorrenza di mercato.

Considerato che:

la proposta di regolamento all'articolo 5-*bis* prevede l'obbligo per Prestatori di servizi di pagamento (PSP) di offrire il servizio di bonifici istantanei attraverso tutti i canali disponibili;

che la proposta prevede altresì obblighi per i PSP di verifica della corrispondenza tra IBAN e beneficiario e altre prescrizioni in materia di antiriciclaggio;

tenuto conto delle audizioni svolte,

esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1. La proposta rischia di avere un tenore eccessivamente ampio, mentre al contrario le tempistiche attuative sono molto stringenti, sia sotto l'aspetto regolamentare che per tutti i soggetti interessati; l'obbligo per gli istituti bancari, anche di ridotte dimensioni, di offrire un servizio di pagamento istantanei tramite tutti i canali in cui è offerto il trasferimento ordinario, rischia di avere un impatto rilevante stante la sua estrema latitudine, mentre l'obiettivo condivisibile di favorire la maggiore diffusione di uno strumento più immediato potrebbe essere conseguito lo stesso adottando misure più graduale e selettive; inoltre tale obbligo impone ingenti investimenti agli enti creditizi che non appare valutato in maniera sufficiente, per cui andrebbe prefigurato, ove possibile, un'attuazione più graduale dell'implementazione graduale. Il rafforzamento dell'infrastruttura digitale, in vista di conseguire volumi più elevati di operatività, infatti, richiede investimenti e aggiornamenti significativi da parte del settore bancario.

La Commissione rimette quindi alla valutazione del legislatore europeo la possibilità di rimodulare la tempistica attuativa, prevedendo entro 18 mesi anziché 6 l'obbligo di offrire il servizio istantaneo e 24 mesi invece che 12 mesi di offrire il servizio in uscita. I tempi programmati per l'entrata in vigore infatti devono consentire un adeguamento in capo agli operatori non traumatico.

2. Le banche e i PSP dovrebbero potere scegliere di offrire i bonifici istantanei sui canali ritenuti più appropriati, invece che utilizzare tutti i canali. Anche in tale caso, un'analisi selettiva dell'utilizzo da parte della clientela dei canali più diffusi, consentirebbe in prima attuazione, di offrire il servizio sui canali più appropriati.

3. Eliminare l'obbligo di verificare la corrispondenza e il grado di eventuale discrepanza tra soggetto beneficiario e IBAN dello stesso, creando, in alternativa un sistema *standard* di categorizzazione e di individuazione di grado di discrepanza o di rischio, in modo da rendere uniforme il comportamento di tutti i fornitori del servizio di bonifico istantaneo. Si sottolinea che allo stato attuale non appare

realizzabile un controllo e le verifiche di congruenza a livello transfrontaliero.

4. La Commissione esprime inoltre una forte perplessità sulla previsione di un obbligo di offrire i bonifici istantanei multipli, che appaiono molto problematici anche in relazione alle tempistiche di esecuzione; anche in tale caso, andrebbe preventivamente valutata la domanda di un tale strumento; In subordine, la banche dovrebbero poter limitare l'offerta o rifiutare la ricezione in relazione ad obblighi derivanti dalla normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al fenomeno del terrorismo.

5. In relazione alla problematicità dell'attività di *screening* le sanzioni a carico del soggetto la verifica immediata non può comportare un'automatica irrogazione di sanzioni.

6. Introdurre un meccanismo che consenta comunque all'ordinante di disporre una revoca dell'ordine di esecuzione in caso di errori o malfunzionamento del sistema.

7. In relazione all'articolo 5-*ter*, sui costi di commissione:

da un alto va considerato che i bonifici istantanei e quelli ordinari presentano caratteristiche diverse; dall'altro una riproposizione dei differenziali dei costi *sic et simpliciter* minerebbe alla base lo scopo del regolamento:

tenendo conto che la proposta impone la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche innovative per effettuare operazioni in ogni giorno dell'anno 24 ore su 24, è evidente che in una prima fase attuativa i costi non possono essere assimilati, se non al rischio di un'elevazioni delle commissioni anche dei bonifici ordinari:

la Commissione invita a introdurre un meccanismo che scongiuri il rischio che il PSP incrementi il costo dei bonifici ordinari (oggi spesso gratuiti per espressa previsione contrattuale) e a introdurre la legittima copertura dei costi di implementazione del nuovo sistema dei bonifici istantanei in una quadro complessivo di revisione dei costi, con attenzione al numero e alla frequenza dei bonifici effettuati, (secondo il criterio più utilizzi meno paghi), fermo restando l'obiettivo di non incrementare i costi del servizio di bonifici ordinari.

8. Sia in relazione ai costi dell'istantaneità che rispetto agli obblighi di verifica, la Commissione ritiene che una soluzione, in termini di scelta di mercato (da rimettere quindi alla contrattualistica) dell'offerta e non di previsione di legge, possa essere rappresentata dalla possibilità che anche per i bonifici istantanei, i PSP operino in batch lavorando l'ordine di pagamento non al momento della ricezione ma successivamente, in modo da assicurare l'esercizio della revoca in caso di errore e di controllo di eventuali utilizzo doloso o fraudolento del bonifico istantaneo.

In subordine all'articolo 1, punto 1-*bis*, lettera c): si valuti la possibilità di fissare un tetto dell'importo dei bonifici effettuati in 10 secondi, prevedendo un tempo più lungo per accreditare bonifici di maggiore importo ai fini dello *screening* di corrispondenza e di consentire eventualmente i controlli previsti dall'articolo 5-*bis*, comma 2 lettera b), come introdotto dall'articolo 2 della proposta.

Più in prospettiva, la Commissione auspica che possa essere sviluppata una piattaforma accentrata in grado gestire l'offerta del servizio di *check-IBAN*.

Infine la Commissione invita a definire in maniera più chiara gli obiettivi che si intendono perseguire nel settore dei sistemi di pagamento, tenuto conto anche della introduzione in prospettiva dell'Euro digitale, evitando fin d'ora in fase elaborativa sovrapposizioni tra le varie indicazioni legislative.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [605](#)

Art. 1

1.4 Testo 2

[Zedda](#), [Versace](#), [Matera](#)

Al comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «il soggetto».

Art. 4

4.1 Testo 2

[Castelli](#), [Augello](#), [Maffoni](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

All'articolo 4, al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione;».

conseguentemente

All'articolo 23 al comma 2 alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e»;

Art. 14

14.1 Testo 2

[Zedda](#), [Versace](#), [Matera](#)

"Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: "sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)"".

Art. 20

20.1 Testo 2

[Zedda](#), [Versace](#), [Matera](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» con le seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6».

20.2 Testo 2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis

(Disciplina antiriciclaggio)

1.I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lett. c), d) ed e) rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Art. 32

32.1 Testo 2

[Zedda](#), [Versace](#), [Matera](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo ».

Art. 26

26.0.1 [già 20.2 (testo 2)]

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis

(Disciplina antiriciclaggio)

1.I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lett. c), d) ed e) rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 40 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 19 APRILE 2023
40^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto della presentazione dell'emendamento 2.100 della relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, di coordinamento rispetto all'approvazione degli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3, soppressivi della lettera b) del comma 2 dell'articolo 28. Fa presente che sono stati presentati 2 ordini del giorno pubblicati in allegato.

Rinvia quindi il seguito dell'esame in attesa del completamento dell'istruttoria da parte del Governo sugli emendamenti precedentemente accantonati, confermando quindi la convocazione della seduta pomeridiana di oggi, la cui programmazione potrà essere rivista in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sui disegni di legge nn. 279 e 503 di iniziativa rispettivamente dei senatori Testor e Marcheschi, esaminati congiuntamente dalla 7^a Commissione, che ha adottato un testo unificato.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione, ricorda che entrambi sono finalizzati a prevedere incentivi e benefici fiscali per favorire l'associazionismo musicale amatoriale e salvaguardare il valore culturale di bande e gruppi musicali.

Nello specifico, l'articolo 4 del testo unificato prevede modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi inserendo le erogazioni liberali a favore delle associazioni musicali amatoriali, di musica popolare tradizionale e di musica popolare contemporanea tra quelle che danno diritto a fruire della deduzione dal reddito delle persone fisiche, così anche per le erogazioni delle imprese a favore dei "formatori"; di considerare non commerciali le attività svolte dalle associazioni musicali amatoriali,

prevedendo altresì l'esenzione dalle disposizioni che comportano la perdita della qualifica di enti non commerciali.

L'articolo 7 del testo unificato prevede un contributo, nella misura del 50 per cento del prezzo finale, per l'acquisto di strumenti musicali per gli studenti dai 5 ai 23 anni frequentanti licei musicali o scuole riconosciute o associazioni musicali.

In conclusione propone di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge, nel presupposto che le modalità di erogazione del contributo di cui all'articolo 7 del testo unificato per l'acquisto di strumenti musicali (peraltro rimesse ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) siano definite in modo tale che il contributo sia indirizzato all'acquirente.

Interviene il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP), il quale rileva che le agevolazioni fiscali previste, ferma restando la meritorietà del sostegno alle associazioni in commento, appaiono in controtendenza rispetto agli indirizzi di revisione e razionalizzazione delle spese fiscali oggetto delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di crediti di imposta.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) condivide tali osservazioni, ritenendo che l'introduzione di nuove tipologie di agevolazioni fiscali dovrebbe essere valutata alla luce degli indirizzi di riforma contenuti nella delega fiscale.

Il relatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto del tenore degli interventi, preannuncia la predisposizione di un parere che ne tenga conto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. LVII, n. 1) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [MELCHIORRE](#) (Fdl) sintetizza in premessa i riferimenti normativi e il valore del Documento in titolo, dando conto anche del carattere all'interno del ciclo di programmazione economica e di finanza pubblica.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, fa presente che il DEF espone il quadro relativo all'anno 2022 e le previsioni tendenziali e programmatiche per gli anni fino al 2026. Le previsioni del quadro macroeconomico tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica di bilancio messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle politiche economiche che saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre 2023 e adottate con la prossima legge di bilancio. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in data 7 aprile 2023.

Richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, il documento evidenzia come il PIL abbia registrato nel 2022 una crescita del 3,7 per cento in termini reali, in linea con quanto prospettato nel Documento Programmatico di Bilancio del novembre scorso. L'economia italiana si è mantenuta su un sentiero di espansione fino all'estate del 2022, facendo segnare una leggera contrazione del PIL nel trimestre di chiusura.

Sulla base dell'andamento congiunturale, e in considerazione del miglioramento del contesto internazionale dovuto a un calo dei prezzi energetici più rapido delle attese, l'oratore illustra le prospettive per l'anno in corso, che risultano moderatamente più favorevoli rispetto alle previsioni ufficiali contenute lo scorso novembre nella NADEF, dandone analiticamente conto.

Nello scenario programmatico la crescita del PIL reale è prevista pari all'1 per cento nel 2023, 1,5 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026.

Rispetto agli andamenti di finanza pubblica, per quanto riguarda specificamente i temi di interesse della 6ª Commissione, il DEF evidenzia che le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche registrano nel 2022 un incremento di circa 68 miliardi fino a circa 931 miliardi di euro. In rapporto al PIL si registra un incremento dal 48,3 per cento del 2021 al 48,8 per cento del 2022. Nel dettaglio, come evidenziato dal comunicato ISTAT di marzo, le imposte dirette sono aumentate dell'8,5 per cento, principalmente per l'aumento dell'IRPEF e dell'IRES. Tale dinamica è stata in parte compensata dalla contrazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale e dell'imposta sostitutiva sul risparmio gestito. Rispetto alle stime per l'anno 2022 contenute nella Nota tecnico illustrativa della

legge di bilancio 2023, i dati del DEF 2023 rilevano un aumento delle entrate tributarie di 1.418 milioni. Il Documento precisa che lo scostamento positivo è stato determinato dalla riclassificazione in spesa dei crediti d'imposta per bonus edilizi precedentemente contabilizzati come minori entrate tra le compensazioni dirette. Nel 2022 ciò ha comportato effetti positivi sulle entrate quantificabili in 5.451 milioni, corrispondenti agli effetti di cassa associati all'utilizzo dei crediti in compensazione e in dichiarazione. Al netto della riclassificazione le entrate tributarie della Pubblica Amministrazione presentano invece uno scostamento negativo di 4.033 milioni di euro. Un andamento crescente viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che registrano, nel 2022, un incremento del 6,1 per cento rispetto al 2021. Con riferimento al comparto delle imposte indirette (+6,3 per cento rispetto al 2021), il gettito IVA ha registrato un aumento significativo sostenuto dall'incremento dei prezzi al consumo - così come il gettito dell'IRAP e dell'imposta sul Lotto e sulle lotterie. In calo, invece, l'imposta sull'energia elettrica per effetto della riduzione delle aliquote di alcune accise. Le imposte in conto capitale, indicate in 1.709 milioni nel 2022, registrano un incremento di 111 milioni rispetto al 2021.

La pressione fiscale complessiva è risultata nel 2022 pari al 43,5 per cento, in aumento rispetto al 43,4 per cento del 2021 per effetto della crescita delle entrate fiscali e contributive (+7 per cento) superiore rispetto a quella del PIL a prezzi correnti (+6,8 per cento).

Il relatore dà poi conto analiticamente delle previsioni tendenziali a legislazione vigente, il DEF stima un andamento crescente delle entrate totali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del quale l'aggregato passa da 986,2 miliardi nel 2023 a 1.055,0 miliardi nel 2026. In particolare, le entrate tributarie mostrano, in valore assoluto, un incremento nelle stime per il 2023 pari a 31.564 milioni rispetto ai valori 2022. Tale incremento, afferma il DEF, è legato in parte al miglioramento delle principali variabili macroeconomiche che genera effetti positivi sulle entrate e in parte al recupero di gettito su alcune voci d'imposta che nel 2022 erano state oggetto di misure volte a mitigare gli effetti degli aumenti del prezzo dell'energia. L'andamento crescente è confermato anche dalle previsioni riferite a tutto il periodo 2023-2026. Contribuiscono a tale andamento sia le imposte dirette che quelle indirette: per le imposte dirette è atteso un incremento nel 2023 rispetto al 2022 di 4.763 milioni; per le imposte indirette l'aumento stimato è pari a 26.602 milioni ed è dovuto principalmente al ripristino delle aliquote ordinarie di accisa sui prodotti energetici. Negli anni successivi si conferma l'andamento crescente anche se, per quanto riguarda le imposte indirette, con incrementi meno marcati. Le imposte in conto capitale, invece, registrano un incremento nel 2023 di 199 milioni ed una contrazione di 323 milioni nel 2024, nei due anni successivi si registrano invece lievi incrementi. In rapporto al PIL, invece, il gettito delle entrate tributarie è atteso scendere progressivamente nell'anno in corso e nei tre successivi, passando dal 29,7 per cento del 2023 al 29,1 per cento nel 2026.

L'andamento decrescente in rapporto al PIL caratterizza sia le imposte dirette che quelle indirette durante l'intero periodo di previsione. Infatti, le imposte dirette passano da un'incidenza del 14,6 per cento nel 2023 al 14,2 per cento nel 2026, quelle indirette dal 15 per cento nel 2023 al 14,8 nel 2026. Le imposte in conto capitale, invece, evidenziano una ridotta incidenza che rimane invariata per tutto il periodo di previsione. Con riferimento ai contributi sociali, le previsioni rispetto ai dati di consuntivo indicano un incremento del 4,9 per cento nel 2023, mentre nel 2024 l'incremento stimato risulta del 5,3 per cento. Il gettito è previsto in ulteriore crescita nel 2025 (+3 per cento) e nel 2026 (+2,7 per cento). In rapporto al PIL, le previsioni indicano una percentuale del 13,6 per cento nel 2023 (in calo di un decimale rispetto al 2022); tale percentuale risalirà al 13,7 negli anni 2024 e 2025, per ritornare al 13,6 nel 2026. Per quanto riguarda le altre entrate, ossia le entrate diverse da quelle tributarie e contributive, le entrate correnti sono previste in aumento di 2.193 milioni nel 2023, per l'effetto combinato, come precisato dal DEF, delle maggiori entrate dall'Unione europea e dei minori introiti per dividendi e altri trasferimenti. Per il 2024, la previsione è in linea con l'anno precedente, mentre per l'ultimo biennio si prevede un aumento di 1.956 milioni nel 2025 e una diminuzione di 1.531 milioni nel 2026. In rapporto al PIL le previsioni mostrano valori decrescenti per tutto il periodo considerato (dal 4,4 per cento nel 2023 al 3,9 per cento nel 2026). Le entrate in conto capitale non tributarie registrano, in valore assoluto, un incremento nel 2023 di 8.089 milioni e una riduzione nel 2024 di 12.958 milioni;

nel 2025 evidenziano un lieve aumento (1.600 milioni) e nel 2026 una nuova contrazione, pari a 2.922 milioni. Il DEF precisa che l'evoluzione delle entrate in conto capitale è coerente con quella delle sovvenzioni dall'Unione europea, in particolare quelle legate al programma NGEU. In termini di PIL, l'incidenza passa dall'1,2 per cento nel 2023 allo 0,4 per cento nel 2026.

In conseguenza dei descritti andamenti delle entrate nonché dell'andamento del PIL, la pressione fiscale si riduce costantemente durante tutto il periodo di previsione: 43,3 nel 2023 e 43,0 nel 2024, 42,9 nel 2005 e 42,7 nel 2026.

A completamento della manovra di bilancio 2024-2026, l'oratore sottolinea che il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio il disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038) e quello recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali".

Unitamente al DEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. Con la Relazione presentata come documento annesso al DEF 2023, il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022.

In base a quanto riportato nella Relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento - pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 - saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo, di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzato a sostenere il reddito disponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti limitando, al contempo, la rincorsa salariprezzi, in particolare attraverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.

Si apre il dibattito.

Il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) rileva che lo spazio finanziario derivante dal minore indebitamento a partire dall'anno 2022 deriva esclusivamente dalla riclassificazione dei crediti di imposta discendente dalle decisioni assunte da ISTAT e Eurostat sulla qualità dei crediti di imposta ai fini della redazione di documenti di contabilità pubblica. Ritiene quindi essenziale da parte del Governo chiarire l'importo complessivo dei crediti di imposta precedentemente contabilizzati per gli esercizi 2023-2024 che sono stati classificati come maggiore indebitamento per il 2022. A suo parere, infatti, l'andamento reale dell'indebitamento tendenziale è peggiore delle stime. In tale condizione, sarebbe stato preferibile un atteggiamento di maggiore prudenza, anche se ammette che l'operazione del Governo è formalmente corretta. D'altro canto, tuttavia, è discutibile che lo spazio finanziario così creatosi non sia indirizzato al settore della sanità o della pubblica istruzione.

Dopo un'interlocuzione del presidente [GARAVAGLIA](#), il senatore [COTTARELLI](#) (PD-IDP) prosegue il proprio intervento giudicando ininfluenza l'inflazione sui dati relativi all'indebitamento. Conclude ritenendo importante chiarire se la prospettata riduzione degli oneri contribuiti per i lavoratori dipendenti abbia o meno riflessi sui trattamenti previdenziali erogabili o se invece assuma il carattere di un intervento di fiscalizzazione degli oneri sociali.

A giudizio del senatore [TURCO](#) (M5S), le stime tendenziali e gli orientamenti programmatici contenuti nel DEF fanno emergere con chiarezza un orientamento di restrizione sul lato della finanza pubblica, privilegiando una politica di austerità che si traduce in una forte riduzione della spesa corrente e degli investimenti. Su tale ultimo fronte, ritiene che il Governo si affida completamente alle risorse preordinate con il PNRR senza indirizzare risorse aggiuntive sui settori che ne avrebbero maggiore bisogno. Nel prendere atto che il Documento qualifica come collegato alla manovra di bilancio la delega fiscale, ne sottolinea la scarsa dotazione finanziaria e rileva che la prevista riduzione del cuneo fiscale non avrà alcun effetto positivo in termini di tutela dall'inflazione dei redditi medio-bassi. Inoltre, la grave situazione in cui versa la sanità pubblica rischia di peggiorare, stante la

insufficienza delle risorse destinate a tale comparto. Per quanto riguarda, invece, l'andamento delle entrate tributarie, rileva che il Governo colpevolmente non ha previsto alcun recupero di gettito rispetto agli extraprofiti maturati negli ultimi due anni, soprattutto nel settore dell'energia, mentre trascura un intervento, non procrastinabile, di tutela del potere di acquisto rispetto all'andamento dell'inflazione. Sotto tale punto di vista ritiene errata l'impostazione di politica economica del Governo, vista la mancanza di strumenti finalizzati a incrementare la liquidità dei percettori di reddito medio-bassi.

Dopo un intervento del presidente [GARAVAGLIA](#), il quale sottolinea che le risorse derivanti dallo scostamento sono interamente destinate a recuperare, anche se non integralmente, il potere d'acquisto eroso dall'inflazione, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano a svolgere un intervento di replica.

Il relatore [MELCHIORRE](#) (*Fdl*) propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta viene posta ai voti e approvata. *La seduta termina alle ore 9,45.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [605](#)

G/605/2/6 (già em. 2.1)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premessi che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

considerato che:

se gli obiettivi perseguiti dal provvedimento appaiono in gran parte condivisibili, occorre senza dubbio richiamare l'esigenza di preservare gli investitori (specie quelli non professionali), il mercato ed il sistema finanziario dai rischi evidenziati dallo stesso legislatore europeo nel prevedere una fase sperimentale del nuovo regime;

una prima questione riguarda l'opportunità di prevedere un così ampio spettro di tipologie di strumenti finanziari a cui si applica il nuovo regime. L'articolo 2, in particolare, dispone che le sezioni da I a VI del Capo I del decreto in esame, relative all'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, si applichino ai seguenti strumenti finanziari: azioni; obbligazioni; titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF; ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), ovvero gli ulteriori strumenti, individuati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti;

appare opportuno valutare se non sia preferibile limitare l'ambito di applicazione del regime pilota solo ad alcune tipologie di strumenti finanziari, anche tenuto conto che l'art. 3 del Regolamento EU 2022/858, indica criteri di limitazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione e registrazione su DLT, che non si ritrovano nella norma di recepimento;

in particolare, l'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022 prevede che al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione in un registro distribuito, gli strumenti finanziari DLT devono essere:

a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;

b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario, con un'entità di emissione inferiore a 1 miliardo di euro, esclusi quelli che incorporano uno strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato. Sono escluse dal calcolo della soglia relativa alle obbligazioni le obbligazioni societarie emesse da emittenti la cui capitalizzazione di mercato non supera i 200 milioni di euro al momento della loro emissione;

c) quote di organismi di investimento collettivo il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR,

impegna il Governo:

a) riconsiderare l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, prevedendo, in particolare, in coerenza con l'art. 3 del Regolamento (UE) 858/2022, che le si applichi alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente abbia una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro.

G/605/3/6 (già em. 27.1)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premesso che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

considerato che:

l'articolo 27, comma 1, affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del decreto in esame e della relativa disciplina di attuazione. Più in particolare, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori; la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza: 1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza; 2) sui responsabili del registro significativi,

impegna il Governo:

a) valutare, al fine di garantire gli investitori, di affidare alla Consob il controllo sull'identità digitale per una maggiore trasparenza e sicurezza nelle operazioni di acquisto dei titoli, anche ai fini dei controlli relativi alle caratteristiche del sottoscrittore.

Art. 2

2.100

[Zedda](#)

Articolo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

L'emendamento si rende necessario in quanto la lettera b) del comma 2 dell'articolo 28 è stata soppressa con l'approvazione degli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3 identici.

1.3.2.1.9. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 41 (pom.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023
41ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[GARAVAGLIA](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 15,40.*

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto della presentazione dell'emendamento 28.100 della relatrice e dell'emendamento COORD. 1 di coordinamento, pubblicati in allegato al resoconto.

Avverte che la Commissione procederà alla votazione di tali emendamenti precedentemente accantonati.

Si dà per illustrato l'emendamento 2.100 volto a coordinare il testo dell'articolo 2 rispetto all'approvazione degli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3 di identico contenuto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è accolto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.1 e 3.2 di identico contenuto.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.1, specificando che si riserva di riaffrontare la questione nel corso dell'esame in Assemblea, essendo in corso delle interlocuzioni con il Governo per individuare una soluzione condivisa.

In tale prospettiva, auspica che il senatore Turco possa condividere tale orientamento ritirando l'emendamento 3.2.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) prende atto della dichiarazione del presidente Garavaglia e ritira l'emendamento 3.2.

Il relatore Antonella [ZEDDA](#) (*FdI*) dà per illustrato l'emendamento 28.100, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

In merito agli emendamenti 32.1 e 32.1 (testo 2), precedentemente accantonati, il sottosegretario SAVINO esprime parere favorevole sul 32.1 (testo 2), a condizione che esso sia riformulato inserendo in fine le seguenti parole: "dando conto dei risultati emersi".

Il relatore Antonella [ZEDDA](#) (*FdI*) riformula l'emendamento in un testo 3, pubblicato in allegato, ritirando l'emendamento 32.1.

Posto ai voti, l'emendamento riformulato viene accolto.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*) si riserva di riproporre la questione relativa alla valutazione dell'impatto della disciplina recata dal decreto per l'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, che si danno tutti per illustrati.

Il sottosegretario SAVINO condiziona l'accoglimento degli ordini del giorno alla riformulazione del dispositivo con la formula "impegna il Governo a valutare la possibilità di".

Il senatore [TURCO](#) (M5S) riformula gli ordini del giorno nel senso indicato dal Sottosegretario, che si intendono quindi accolti, pubblicati in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti le modifiche di mero coordinamento e di carattere redazionale proposte dal relatore (COORD. 1), che risultano approvate.

Fa presente infine che la Commissione conferirà il mandato al relatore a riferire una volta acquisito il parere sugli emendamenti approvati, ricordando che la Commissione è nuovamente convocata per domani alle ore 9,15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [605](#)

G/605/1/6 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premessi che:

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cd. *tokenizzazione* degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato *tokenizzato* per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

l'obiettivo delle disposizioni in esame risponde all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate;

come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, "si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari";

valutato che:

la digitalizzazione degli strumenti finanziari porta ad una crescita della circolazione degli strumenti sui mercati, ampliando la possibilità di trasmissione anche da parte di soggetti collegati ad altre entità statuali o ad altre organizzazioni;

solo garantendo che ogni Stato membro sia un vero attore industriale, si può consentire alle aziende tecnologiche nei settori strategici di crescere al di là dei confini nazionali attraverso l'adozione di politiche volte a salvaguardare valori comuni e infrastrutture critiche a favore della competitività industriale europea;

considerato altresì che:

è di prioritaria importanza tutelare gli interessi nazionali da ogni mira speculativa, in particolare in quei settori fondamentali per lo sviluppo economico del sistema Paese, utilizzando - se necessario - anche strumenti di intelligence;

in tale contesto, considerando che le aziende si muovono in uno scenario in cui la sicurezza economica influenza molto il mercato, serve una maggiore consapevolezza anche in ambito civile (soprattutto nelle imprese) per quanto riguarda gli strumenti di analisi e previsione dell'intelligence economica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile al fine di monitorare l'andamento della circolazione digitale degli strumenti finanziari anche nell'ottica della tutela degli investitori, nonché le modalità con le quali garantire i livelli di sicurezza e integrità del mercato, avuto riguardo soprattutto ai nuovi rischi, concernenti la frammentazione dei mercati e le connesse implicazioni relative alla loro concorrenzialità, efficienza e stabilità, con particolare riguardo ai settori di rilevanza strategica nazionale, al fine di evitare eventuali scalate da parte di soggetti esteri.

G/605/2/6 (testo 2) (già em. 2.1)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premesso che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

considerato che:

se gli obiettivi perseguiti dal provvedimento appaiono in gran parte condivisibili, occorre senza dubbio richiamare l'esigenza di preservare gli investitori (specie quelli non professionali), il mercato ed il sistema finanziario dai rischi evidenziati dallo stesso legislatore europeo nel prevedere una fase sperimentale del nuovo regime;

una prima questione riguarda l'opportunità di prevedere un così ampio spettro di tipologie di strumenti finanziari a cui si applica il nuovo regime. L'articolo 2, in particolare, dispone che le sezioni da I a VI del Capo I del decreto in esame, relative all'emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari, si applichino ai seguenti strumenti finanziari: azioni; obbligazioni; titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF; ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), ovvero gli ulteriori strumenti, individuati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti;

appare opportuno valutare se non sia preferibile limitare l'ambito di applicazione del regime pilota solo ad alcune tipologie di strumenti finanziari, anche tenuto conto che l'art. 3 del Regolamento EU 2022/858, indica criteri di limitazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione e registrazione su DLT, che non si ritrovano nella norma di recepimento;

in particolare, l'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022 prevede che al momento dell'ammissione alla negoziazione o della registrazione in un registro distribuito, gli strumenti finanziari DLT devono essere:

a) azioni il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;

b) obbligazioni, altre forme di debito cartolarizzato, comprese le ricevute di deposito in

relazione a tali titoli, o strumenti del mercato monetario, con un'entità di emissione inferiore a 1 miliardo di euro, esclusi quelli che incorporano uno strumento derivato o che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio correlato. Sono escluse dal calcolo della soglia relativa alle obbligazioni le obbligazioni societarie emesse da emittenti la cui capitalizzazione di mercato non supera i 200 milioni di euro al momento della loro emissione;

c) quote di organismi di investimento collettivo il cui valore di mercato delle attività gestite è inferiore a 500 milioni di EUR,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconsiderare l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, prevedendo, in particolare, in coerenza con l'art. 3 del Regolamento (UE) 858/2022, che le si applichi alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente abbia una capitalizzazione di mercato o una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro.

G/605/3/6 (testo 2) (già em. 27.1)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605),

premesso che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

considerato che:

l'articolo 27, comma 1, affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del decreto in esame e della relativa disciplina di attuazione. Più in particolare, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori; la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza: 1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza; 2) sui responsabili del registro significativi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, al fine di garantire gli investitori, di affidare alla Consob il controllo sull'identità digitale per una maggiore trasparenza e sicurezza nelle operazioni di acquisto dei titoli, anche ai fini dei controlli relativi alle caratteristiche del sottoscrittore.

Art. 28

28.100

[Zedda](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

"a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile;"

Art. 32

32.1 Testo 3

[Versace, Matera](#)

32.1 (Testo 3)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi».

COORD. 1

IL RELATORE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio»;

alle lettere d), g), h), i), j) e k), le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

alla lettera p), dopo le parole: «all'articolo 210 del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;

alla lettera q), le parole: «di risoluzione, liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «di risoluzione o di liquidazione»;

alla lettera r), dopo le parole: «lettere t) e cc), del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

alla lettera s), le parole: «regolamento (UE) 575/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 575/2013»;

alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera e), le parole: «della Consob» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)».

All'articolo 9:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «integrazione di altri» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 3:

alla lettera b), le parole: «e all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «e relative all'ammontare»;

alla lettera c), le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle quali»;

al comma 6:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: «quando applicabili» è inserito il segno di interpunzione: «,»;

al numero 3), le parole: «la classe e comparto» sono sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»;

*al numero 4), dopo le parole: «all'emissione» il segno di interpunzione: «,» è
soppresso;*

*alla lettera b), numero 4), le parole: «la classe e comparto» sono sostituite dalle
seguenti: «la classe e il comparto»;*

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'emissione nel registro».

All'articolo 13:

*al comma 1, le parole: «prescritte del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«prescritte dal presente decreto»;*

*al comma 2, le parole: «l'aggiornamento nel continuo» sono sostituite dalle seguenti:
«l'aggiornamento continuo».*

All'articolo 14:

*al comma 3, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2022/858» e dopo le parole: «revoca, sospensione» il segno di interpunzione: «,»
è soppresso.*

All'articolo 17:

*al comma 1, le parole: «Salvo ove» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto» e le
parole: «anche quando» sono sostituite dalla seguente: «anche».*

All'articolo 19:

*al comma 2, al primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 909/2014» sono sostituite
dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 909/2014» e, al secondo periodo, le parole: «valuta il rispetto
delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «è concessa previa valutazione del rispetto dei
requisiti»;*

*al comma 3, le parole: «all'IVASS» sono sostituite dalle seguenti: «all'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».*

All'articolo 20:

al comma 4:

*alla lettera a), le parole: «capitale iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «un
capitale iniziale», le parole: «società italiane» sono sostituite dalle seguenti: «società con sede legale
in Italia» e dopo le parole: «Stato membro» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;*

*alla lettera b), le parole: «o da una società» sono sostituite dalle seguenti: «o di
una società».*

All'articolo 21:

*al comma 5, dopo le parole: «nella strategia di transizione» il segno di interpunzione: «,» è
soppresso.*

All'articolo 23:

*al comma 2, lettera c), le parole: «relative agli strumenti» sono sostituite dalle seguenti:
«relativi agli strumenti».*

All'articolo 24:

*al comma 1, dopo le parole: «gli esponenti» è inserita la seguente: «aziendali» e le parole:
«requisiti onorabilità» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di onorabilità»;*

*al comma 2, le parole: «dei controlli interni e ICT» sono sostituite dalle seguenti: «per i
controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)».*

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: «gli atti, o i fatti,» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o i fatti».

All'articolo 27:

al comma 3, lettera b), le parole: «7-sexies, 8» sono sostituite dalle seguenti: «7-sexies e

8».

All'articolo 28:

*al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto» il segno di interpunzione: «,» è
soppresso;*

al comma 2:

alla lettera b), le parole: «1 a 3» sono soppresse;

*alla lettera h), le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;*

alla lettera l):

all'alinea, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle»;

*al numero 3), le parole: «requisiti previsti dagli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dai
requisiti previsti dallo stesso articolo 24»;*

*al comma 3, le parole: «n), o)» sono sostituite dalle seguenti: «n) e o),» e le parole: «alla
lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera l),».*

*Alla rubrica della sezione IV, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».*

All'articolo 29:

*le parole: «regolamento (UE) 858/2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) 2022/858».*

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a):

*al numero 1), le parole: «comma 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi
2 e 3»;*

*al numero 3), le parole: «nonché delle relative disposizioni» sono sostituite
dalle seguenti: «nonché dalle relative disposizioni»;*

*alla lettera b), le parole: «nonché delle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti:
«nonché dalle disposizioni»;*

alla lettera c), dopo le parole: «14, comma 2,» è inserita la seguente: «e»;

*al comma 4, le parole: «regolamento (UE) 909/2014» sono sostituite dalle seguenti:
«regolamento (UE) n. 909/2014», le parole: «alle SIM» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di
intermediazione mobiliare (Sim)» e le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle
seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;*

*al comma 5, le parole: «195, 195-bis» sono sostituite dalle seguenti: «195 e 195-bis» e le
parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi terzo e quarto».*

All'articolo 32:

*al comma 2, le parole: «Comitato Fintech» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato
FinTech», le parole: «le Autorità indicano» sono sostituite dalle seguenti: «le suddette autorità
indicano» e le parole: «dalle Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle autorità medesime».*

1.3.2.1.10. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 42 (ant.) del 20/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023

42^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,45

IN SEDE REFERENTE

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio sugli emendamenti accolti dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che si passerà al conferimento del mandato.

La Commissione conferisce all'unanimità dei presenti il mandato al relatore Antonella [ZEDDA](#) (Fdl) a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 605, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

La seduta termina alle ore 9,50.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 16 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

16ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, rileva che:

- il provvedimento intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sezione VII). La sezione VIII del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali;
 - il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (in inglese *Distributed Ledger*, DLT, ossia un archivio di informazioni condiviso e sincronizzato), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari;
 - al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito;
 - per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT *pilot regime*), con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari;
 - altresì, il Capo I, sezione VII, del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;
- e considerato peraltro che:
- l'articolo 18 del citato regolamento (UE) 2022/858 prevedeva che gli Stati membri adottassero e pubblicassero, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla normativa

europea sulla nuova definizione degli strumenti finanziari, al fine di includervi gli strumenti emessi mediante tecnologia a regime distribuito;

- le disposizioni del decreto-legge in titolo appaiono riconducibili alla materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(551) Liliana SEGRE e altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 1, si rappresenta l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a istituire i bandi di selezione dei progetti per le iniziative celebrative ivi contemplate;

- all'articolo 4, comma 2, si rappresenta l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale finalizzato alla definizione delle misure di defiscalizzazione ivi previste;

- si rappresenta la necessità di aggiornare all'anno in corso la decorrenza della norma sulla quantificazione dell'onere, di cui all'articolo 5, nonché quella recante la copertura finanziaria, di cui all'articolo 6, attualmente previste a decorrere dall'anno 2022.

La Sottocommissione conviene.

(444) ROSA e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(498) Elisa PIRRO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile

(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge n. 444, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare come facoltà la disposizione ivi prevista, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali;

- all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 498, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare come facoltà la previsione relativa all'organizzazione di iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione da parte dei soggetti e delle strutture ivi indicati;

- al medesimo articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 498, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la parola "partner" con una terminologia legislativa più specifica.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 58 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

58ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1\)](#) Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede di rinviare la votazione del parere alla seduta pomeridiana, per consentire un approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(605\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati nella seduta di ieri dalla Commissione di merito, relativi al provvedimento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

[\(552\)](#) PARRINI. - Modifica alla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 aprile.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) chiede di valutare la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che la Commissione bilancio ha richiesto, nella giornata di ieri, l'acquisizione della relazione tecnica sul testo del provvedimento, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di mercoledì 26 aprile 2023.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(622) Deputati Francesco SILVESTRI e Stefania ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [DE PRIAMO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, d'iniziativa dei deputati Silvestri e Ascari, già approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 23 marzo, successivamente trasmesso al Senato e assegnato a questa Commissione in sede redigente.

L'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, per la durata dell'intera XIX legislatura. In particolare, i compiti ad essa conferiti riguardano: la ricostruzione puntuale della dinamica delle suddette scomparse, l'esame del materiale acquisito tramite le inchieste sia giudiziarie che giornalistiche, la verifica di eventuali condotte commissive od omissive che abbiano comportato ostacoli o ritardi, tali da cagionare un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e, dunque, dall'accertamento delle relative responsabilità.

Per quanto detto, la Commissione in parola è tenuta a presentare alle Camere, al termine dei propri lavori, una relazione contenente le risultanze dell'inchiesta, oltre che eventuali relazioni di minoranza. L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che questa sia composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera.

Si precisa, altresì, che è fatto obbligo a ciascun commissario di dichiarare di non aver ricoperto alcun ruolo nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

Si disciplina l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e due segretari, eletti a scrutinio segreto tra i componenti della Commissione.

L'articolo 3 estende l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale in merito alle audizioni a testimonianza e precisa che sono inopponibili eventuali segreti d'ufficio, professionali o bancari.

L'articolo 4 specifica i poteri e i limiti della Commissione, inclusa la facoltà di ottenere documenti processuali dall'autorità giudiziaria ovvero da altri organi inquirenti. Il giudice ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla trasmissione dei suddetti atti, salva la possibilità di ritardo da motivare con decreto solo per ragioni istruttorie. Ad ogni modo, tale decreto ha efficacia per la durata di sei mesi ed è prorogabile entro e non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

La Commissione ha altresì l'obbligo di mantenere il regime di segretezza sugli atti trasmessi in copia, con particolare riguardo a quelli attinenti alla fase delle indagini preliminari.

Tra gli altri poteri, è consentita l'acquisizione di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. Si precisa che è inopponibile il vincolo del segreto funzionale, sebbene la stessa Commissione abbia la facoltà di stabilire quali atti non debbano essere divulgati.

Inoltre, qualora sia necessario acquisire documenti custoditi al di fuori dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Per le ragioni sovraesposte, tutti i commissari, i funzionari ed il personale di ogni ordine e grado sono obbligati al mantenimento del segreto intorno alle informazioni e ai documenti recepiti nell'esercizio delle loro funzioni. La violazione del segreto - punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale - vale per coloro che diffondano, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie relative all'inchiesta in titolo.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione dei lavori ad un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori: le sedute sono pubbliche, salva la possibilità di riunirsi in seduta segreta, dietro deliberazione discrezionale della Commissione stessa.

Nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti del Senato e della Camera, d'intesa tra loro.

Infine, per quanto concerne le spese di funzionamento, si stima un limite massimo di 50.000 euro annui, posti per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver ricordato che nella giornata di ieri la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, fa presente che, sull'identica materia, è stato presentato anche il disegno di legge n. 501, a prima firma del senatore Calenda, in corso di assegnazione.

Pertanto, una volta assegnato, si procederà all'abbinamento e alla successiva adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, nella giornata di ieri, è stato assegnato il disegno di legge costituzionale n. [13-B](#), recante "Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva", per il quale dovrà procedersi alla seconda deliberazione, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento.

Fa quindi presente che, nella seduta pomeridiana di oggi, si procederà con l'avvio dell'esame del provvedimento testé citato.

Altresì, sempre nell'odierna seduta pomeridiana, verrà avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. [356](#), a firma del senatore Durnwalder, e n. [422](#), a prima firma del senatore Tosato, riguardanti l'indennità di funzione dei sindaci, con particolare riferimento a quelli dei piccoli comuni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SALLEMI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 [in materia di Registro distribuito](#) (Capo I, sezioni da I a VI) ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII).

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Viene creato un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la tecnologia delle cosiddette *blockchain*. L'obiettivo del decreto è consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 12, 26 e 30.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche per le finalità previste dal citato Regolamento UE, come ad esempio l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritture attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. In particolare, tali registri devono consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritture, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione; devono consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere in qualsiasi momento alle scritture del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali e di estrarre copia in formato elettronico per i fini previsti dalla legge; devono consentire la scrittura dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 (cfr. relativa scheda); devono garantire l'accessibilità

da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Gli articoli 5 e 6 definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili rispetto alla scritturazione del registro.

Analogamente, l'articolo 7 contiene la disciplina relativa alle modalità di determinazione della legittimazione in assemblea all'intervento e al diritto di voto, riferite alle scritturazioni del registro. L'articolo 10 contiene la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti.

In particolare, il comma 1 affida all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro. Il comma 2 affida allo stesso soggetto emittente, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile, di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale. Tale deroga trova un limite nel disposto del comma 5 del medesimo articolo 2215-*bis* del Codice civile, la cui applicazione è fatta salva: di conseguenza resta fermo che i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal codice civile e dal medesimo articolo 2215-*bis*, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 (efficacia probatoria contro l'imprenditore) e 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) del medesimo codice civile.

L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni (comma 1), obbligazioni di società per azioni (comma 2), obbligazioni di società a responsabilità limitata (comma 3), ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti (comma 4), azioni o quote di OICR - organismi di investimento collettivo del risparmio (comma 6). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito (comma 5).

Il comma 1 dispone che, ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro.

Il comma 2 dispone che, ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni delle società per azioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

Il comma 3, con riguardo all'emissione in forma digitale di titoli di debito delle società a responsabilità limitata, dispone che debbano risultare univocamente connessi a ciascun titolo di debito e siano resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché: a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile; b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima; c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

Il comma 4 estende, in quanto compatibile, la disciplina di cui al comma 3 all'emissione in forma digitale di ulteriori titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 5 prevede che le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione in forma digitale di titoli obbligazionari di società per azioni, società a responsabilità limitata, e di ulteriori titoli di debito - diversi dai precedenti - la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano, siano rese tempestivamente disponibili con le stesse modalità previste per la procedura di emissione di tali titoli.

Il comma 6 disciplina l'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento

collettivo del risparmio (OICR).

L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro, il quale risponde nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro. Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.

L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3). Il comma 2 reca una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT, rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* del TUF.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alle 1a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente [BONGIORNO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia, che sono quelli riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, il quale oltre a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina, introduce anche la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Ricorda sinteticamente che l'articolo 8 al comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del TU immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Il comma 1, lettera b) introduce, nel testo unico sull'immigrazione, l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'elemento aggiuntivo che però caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte di cui all'articolo 12 TU immigrazione è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina.

Il comma 3 dell'articolo 12-*bis* TU immigrazione disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato.

Il comma 4 dell'articolo 12-*bis* TU immigrazione stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.

In relazione agli emendamenti oggetto del parere fa presente che alcuni di essi ripropongono nel merito lo *status quo ante* con la soppressione di tutto o parte dell'articolo 8 o con la modifica del medesimo, al fine di ripristinare la legislazione precedente. Segnala inoltre che gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.9 escludono dai reati le attività di soccorso umanitario eliminando il riferimento alle operazioni prestate in Italia e agli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti sul territorio dello Stato. Infine, l'emendamento 8.0.1 dispone l'abolizione dei reati d'ingresso e soggiorno illegali.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 8.2 a sua prima firma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la

proposta di parere è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

(95) MIRABELLI e altri. - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

(466) BALBONI e altri. - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(573) MARTELLA e altri. - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

(616) Ada LOPREIATO. - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 81, 95, 466 e 573, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 616 e rinvio)

Il relatore [BERRINO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge 616 di iniziativa della senatrice Lopreiato il quale, analogamente al disegno di legge n. 95 d'iniziativa del senatore Mirabelli, e dell'articolo 8 del disegno di legge n. 573 del senatore Martella, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria.

Il disegno di legge aggiunge un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. La nuova disposizione stabilisce che il giudice, anche d'ufficio, rigettando la domanda di risarcimento, condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto (come previsto anche nell'Atto Senato n. 95) della somma oggetto della domanda risarcitoria.

Poiché il contenuto del disegno di legge è connesso a quelli in materia di diffamazione e lite temeraria (rispettivamente il disegno di legge n. 573 e quello n. 95) che sono stati congiunti ai disegni di legge nn. 466 e 81 nella seduta del 29 marzo scorso, si propone la congiunzione dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(586) ROMEO e Erika STEFANI. - *Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo che introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane. Il provvedimento, che si compone di due articoli, è la riproposizione dell'atto Senato n. 980, d'iniziativa del senatore Ostellari, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Prima di passare al dettaglio dell'articolato, si sottolinea che nell'attuale sistema normativo l'età avanzata della vittima può rilevare a titolo di aggravante comune (cosiddetta minorata difesa), ai sensi dell'articolo 61 del codice penale, che qualifica come aggravante di tutti i reati «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» (n. 5). Il riferimento all'età della vittima è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009, che ha codificato un orientamento della giurisprudenza che già individuava, tra le circostanze relative alla persona idonee a integrare una situazione di minorata difesa, l'età della persona offesa, solo nei casi in cui però l'età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.

Con la stessa finalità di tutela di soggetti deboli in ragione dell'età, la legge n. 94 del 2009 ha anche introdotto un'aggravante ad effetto speciale per il reato di truffa (articolo 640 del codice penale,

secondo comma, numero 2-*bis*), che rende il delitto procedibile d'ufficio, nel caso in cui la truffa sia commessa «in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 n. 5».

Infine, l'articolo 643 del codice penale, rubricato "Circonvenzione di persone incapaci", punisce infine con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

L'articolo 1 del disegno di legge interviene proprio sul delitto di circonvenzione di incapace, di cui all'articolo 643 del codice penale, per inserire in un ulteriore comma la nuova fattispecie di circonvenzione di anziano.

La nuova fattispecie introduce dunque una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto di cui all'articolo 643 del codice penale: coloro che, in ragione dell'età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità. L'età, alla quale si riferisce - genericamente - la disposizione, sembra doversi ritenere quella senile, non solo in forza del titolo del disegno di legge, ma anche considerando che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 del codice penale.

Il nuovo comma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la stessa pena prevista dal primo comma), chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (le stesse finalità previste dal primo comma) - abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Al riguardo, si sottolinea che il danno non deve necessariamente avere immediato carattere patrimoniale; la disposizione infatti fa genericamente riferimento ad un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per la vittima o per altri dannoso (si pensi a titolo esemplificativo al riconoscimento di un figlio); ciò che rileva è che l'atto produca un danno per la vittima medesima o per altri.

Per quanto riguarda il concetto di induzione, già presente al primo comma dell'articolo 643 del codice penale, la giurisprudenza ha nel tempo contribuito a delinearne gli elementi costitutivi. La Cassazione ha affermato che costituisce induzione ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968) e che pertanto la condotta omissiva appare incompatibile con l'induzione (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308). Secondo parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l'atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080). Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583).

L'articolo 2 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa (articolo 640 del codice penale) e di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Il [PRESIDENTE](#) auspica una discussione che consenta di meglio precisare alcuni profili della nuova fattispecie di reato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza, approvato dalla Camera dei deputati

(468) SCARPINATO e altri. - Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

(474) Erika STEFANI. - Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati

commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento origina dalla considerazione che il decreto legislativo n. 150 del 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di querela da parte della persona offesa. Come si precisa anche nella relazione illustrativa del disegno di legge «a fronte di questo intervento - che si ritiene di confermare (...) - sono però emersi alcuni problemi con riferimento a due diversi profili». I profili cui si fa riferimento nella relazione riguardano gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Su questi aspetti, il Governo ha ritenuto di intervenire con la proposta normativa in esame.

Nel merito l'articolo 1 dell'Atto Senato 592 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis*.1, primo comma, del codice penale o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale. In particolare, il comma 1 reca l'aggiunta di un sesto comma all'articolo 270-*bis*.1 del codice penale volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'articolo 270-*bis*.1 medesimo, vale a dire dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio. Il comma 2, invece, aggiunge un quinto comma all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale volto a prevedere che, per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'articolo 416-*bis*.1 medesimo, vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio.

L'articolo 2 include il delitto di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge riscrive il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato. Il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel termine di quarantotto ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciarvi o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche - in forma semplificata - con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 interviene sul comma 3 dell'articolo 381, del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia

giudiziaria presente nel luogo. Il disegno di legge introduce nel comma 3 - similmente a quanto previsto con riguardo al comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale - la previsione per la quale anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale. Tale obbligo informativo può essere assolto, precisa sempre la disposizione, anche con atto successivo. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte nell'articolo 3 alcune disposizioni (nuovi commi 3 e 4) volte incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo, per coordinarla con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela. Le novelle modificano infatti l'articolo 449 del codice di procedura penale e l'articolo 558 del codice di procedura penale - che recano rispettivamente la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico - per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine (delle 48 ore) per la proposizione della stessa.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gli altri due disegni di legge connessi (Atto Senato 468, di iniziativa del senatore Scarpinato e Atto Senato 474, di iniziativa della senatrice Stefani) presentano una portata più limitata intervenendo unicamente in materia di procedibilità dei reati e in particolare nei casi di reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso.

Più nel dettaglio l'articolo unico del disegno di legge n. 468, al comma 1, lett. a) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 623-*ter* del codice penale, il quale prevede che per i reati di lesioni personali, lesioni personali stradali, sequestro di persona, violenza privata, minaccia e violazione di domicilio, attualmente perseguibili a querela, si procede d'ufficio qualora ricorra una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui agli articoli 270-*bis*.1, primo comma (cioè la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), e 416-*bis*.1, primo comma (cioè l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). La lettera b) del comma 1 invece aggiunge un ulteriore comma all'articolo 649-*bis* del codice penale, il quale reca una disposizione parallela all'articolo 623-*bis* del codice penale ma con riguardo alla procedibilità d'ufficio di alcuni reati contro il patrimonio (furto, turbativa violenta del possesso di cose mobili e danneggiamento) in presenza delle già ricordate circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Il disegno di legge n. 474, di iniziativa della senatrice Stefani, reca modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato. Più nel dettaglio il provvedimento si compone di un solo articolo. Il comma 1 dell'articolo unico modifica il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale, inserendo tra i casi nei quali il delitto di lesione personale è perseguibile d'ufficio anche l'ipotesi nella quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale (cioè l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). Il comma 2 dell'articolo unico interviene sull'ultimo comma dell'articolo 605 del codice penale, il quale prevede la procedibilità a querela del reato di sequestro di persona non aggravato, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. Il disegno di legge aggiunge anche l'ipotesi nella quale ricorra la circostanza aggravante "mafiosa" (articolo 416-*bis*.1). Il comma 3, modificando il terzo comma dell'articolo 610 del codice penale, è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza privata qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

Il comma 4, infine, riscrive l'ultimo comma dell'articolo 624 del codice penale, il quale disciplina la procedibilità del reato di furto prevedendo che il delitto sia punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7 (l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità), e 625 (circostanze aggravanti del reato di furto) o se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Prende la parola il dottor VIOLA.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dei problemi tecnici dell'audio del collegamento da remoto, che non consentono di poter continuare a svolgere correttamente l'audizione, ne propone il rinvio.

Poiché non si fanno osservazioni l'audizione è rinviata.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 39 (ant.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra un ulteriore schema di parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, integrato con le osservazioni ai quattro emendamenti segnalati nella seduta precedente dal senatore Lorefice.

In particolare, sull'emendamento 14.32 (testo 2), che estende l'importo dei servizi di progettazione, entro il quale è consentito procedere all'affidamento diretto dell'appalti relativi agli interventi del PNRR e del PNC, il Relatore propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto del rispetto delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

Sull'emendamento 14.37, che estende al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte dei conti di esercitare l'azione di responsabilità erariale, il Relatore propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di restringerne l'applicabilità ai soli interventi finanziati con il PNRR.

Sull'emendamento 18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto che la proroga non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi entro le scadenze previste dal PNRR.

Infine, sull'emendamento 49.0.1, che reca disposizioni per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti, propone di esprimere un parere non ostativo, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ringrazia il Relatore per l'integrazione e si sofferma sull'emendamento 49.0.1, rilevando che esso prevede incentivi all'esercizio degli inceneritori di rifiuti, che rischia di esporre l'Italia a una nuova procedura di infrazione. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ricordando che

le presunte conseguenze negative alla salute e all'ambiente derivanti dall'attività dei termovalorizzatori è contraddetta ormai da un'esperienza pluridecennale in Paesi del Nord Europa e anche in alcune realtà italiane, con benefici netti evidenti.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, sottolineando l'attuale stato di allarme relativo all'attuazione del PNRR, con ritardi conclamati e l'ammissione del Governo sull'impossibilità di realizzare alcuni interventi entro le rispettive scadenze previste. Propone, pertanto, di svolgere al più presto un adeguato approfondimento a livello parlamentare, finalizzato ad un'analisi complessiva dell'effettivo stato di attuazione del PNRR, analisi rallentata dall'attenzione eccessiva alle singole proposte emendative, inevitabilmente legate ad una visione parcellizzata delle questioni.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo sintonia con le considerazioni del senatore Zanettin sulla produzione di energia mediante gli inceneritori di rifiuti solidi urbani. Le possibili alternative, rappresentate dallo sversamento in discarica o dall'esportazione in altri Paesi europei che poi a loro volta procedono al loro incenerimento, non sono preferibili. Ricorda inoltre la realtà di inceneritori di nuova generazione installati persino all'interno di centri urbani, come quello di Copenhagen.

Riguardo alle difficoltà nell'attuazione del PNRR, ricorda che queste erano state ampiamente previste dalla sua parte politica e che le responsabilità non sono da attribuire ai soli enti locali. Si dichiara infine disponibile ad approfondire il tema a livello parlamentare.

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, considerando il Piano nazionale di ripresa e resilienza come uno strumento prezioso per il Paese e non di una sola parte politica. Ricorda, inoltre, come il ministro Fitto abbia ieri invitato a non concentrare l'attenzione solo sulle scadenze trimestrali, ma di considerare l'intero arco temporale fino al 2026, per la realizzazione di tutti gli interventi previsti.

Intervenendo nuovamente, il senatore [LOREFICE](#) (M5S) aderisce alla proposta, fatta propria anche dal senatore Centinaio, sullo svolgimento di un approfondimento in sede parlamentare sul PNRR.

Si associa la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP).

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà carico delle sollecitazioni emerse nella discussione.

Infine, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto in materia migratoria, e presenta uno schema di parere non ostativo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto contrario, ribadendo il totale dissenso del suo Gruppo sul provvedimento in esame e soffermandosi sui punti di criticità, relativi all'eliminazione della protezione speciale e al carattere punitivo e propagandistico di molte disposizioni previste.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ricordando che, da quando è in carica l'attuale Governo e considerato tutto quanto da questo messo in atto, gli sbarchi di migranti sono quadruplicati, a dimostrazione dell'inefficacia della linea di azione portata avanti. Rileva inoltre l'inadeguatezza degli 80.000 ingressi previsti dal decreto flussi del 29 dicembre scorso, a fronte di un fabbisogno, per l'economia italiana, di circa 200.000 lavoratori aggiuntivi.

La senatrice [CUCCHI](#) (Misto-AVS) preannuncia il suo voto contrario.

Il senatore [CENTINAIO](#) (LSP-PSd'Az) si sofferma sulla riduzione dei numeri degli approdi di migranti via mare realizzatasi con i decreti del Governo Conte I e ribadisce che l'Italia ha bisogno, non di uno sfruttamento di forza lavoro straniera, ma di persone legalmente e proficuamente impegnate nei settori lavorativi direttamente interessati.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo

schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 ([n. COM \(2022\) 571 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 4, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione integrato con l'osservazione suggerita nella seduta precedente dal senatore Lorefice.

In particolare, sul punto relativo all'articolo 3, punto 11), della proposta di regolamento, che prevede che le piattaforme *online* comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione, ma che spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato dalle piattaforme, la Relatrice propone di aggiungere che sarebbe, pertanto, opportuno prevedere che il dato sul numero degli ospiti sia fornito dai locatori o intermediari, che in Italia è già obbligatorio, da inserire nel punto unico d'ingresso.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (*Doc. XVIII-bis*, n. 4), pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e di introduzione di misure di semplificazione della sperimentazione di strumenti finanziari in forma digitale e dell'attività di tecno-finanza *FinTech* (Capo I, sezione VII).

In particolare, l'articolo 18 del regolamento (UE) 2022/858, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE (Mifid II), che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito.

La Commissione europea (DG FISMA), nell'ambito della propria attività di verifica della corretta trasposizione della normativa europea, con lettera amministrativa Ares (2023)1125161, del 16 febbraio 2023, ha già comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia la necessità di trasposizione del citato articolo 18 del regolamento n. 858.

In tal senso, il decreto-legge in esame si pone come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea mediante uno strumento normativo diverso dalla legge europea.

Il decreto si compone di 35 articoli, suddivisi in otto Sezioni. L'articolo 1, sulle definizioni, espone le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Inoltre, contiene alcune definizioni innovative rispetto alla disciplina del Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) e del Testo Unico della Finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998). Tra le altre, per "forma digitale", si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale.

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale, individuando i pertinenti strumenti finanziari e lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea: a) azioni; b) obbligazioni; c) titoli di debito emessi da società a responsabilità limitata; d) ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano; e) ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani; f) strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano; g) azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani; h) ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), ovvero ulteriori strumenti, individuati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina in esame, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.

La Sezione I (articoli 3-17) reca disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale. In particolare l'articolo 3 disciplina l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, prevedendo che siano eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.

L'articolo 5 disciplina gli effetti della scritturazione su registro con particolare riferimento alla legittimazione all'uso degli strumenti finanziari digitali e alle pretese di terzi.

L'articolo 8 individua le condizioni da cui discende la legittimazione al pagamento di dividendi e interessi e al rimborso del capitale. L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni.

La Sezione II (articoli 18-26) concerne gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di negoziazione o regolamento con tecnologia a registro distribuito (DLT TSS trading and settlement system) o un sistema di regolamento con tecnologia a registro distribuito (DLT SS settlement system).

La Sezione III reca la disciplina della vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale, mentre la Sezione IV reca disposizioni relative all'applicazione del regolamento (UE) 858/2022. In particolare, l'articolo 27, comma 1, affida alla Consob e alla Banca d'Italia la vigilanza sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro. La Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio. L'articolo 29, comma 1, indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022.

La Sezione V prevede le sanzioni. In particolare, l'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3)

La Sezione VI riguarda le modifiche al Testo Unico della Finanza e le disposizioni finali.

La Sezione VII, sulla semplificazione della sperimentazione FinTech, prevede all'articolo 33 che lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione FinTech (di cui all'articolo 36 del decreto legge n. 34 del 2019) e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni.

La Sezione VIII concerne le disposizioni finanziarie e finali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ([n. COM \(2023\) 31 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza, al contempo rispondendo meglio alle

esigenze degli utenti.

In particolare, dà conto della relazione presentata dall'ISTAT, in cui si ritiene positiva, nel complesso, la valutazione delle finalità generali della proposta.

Il valore aggiunto di statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni, complete e comparabili a livello europeo, risiede innanzitutto nel loro significativo contributo a diverse esigenze istituzionali e ambiti strategici dell'UE, rilevanti per quattro delle sei priorità della Commissione per il periodo 2019-2024 (Green Deal europeo, promozione dello stile di vita europeo, un nuovo slancio per la democrazia europea e un'economia al servizio delle persone).

Le statistiche sono inoltre necessarie per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Sotto questo profilo, considerato il ruolo che le statistiche europee demografiche ricoprono per molti settori strategici e iniziative europee, la proposta è ritenuta avere carattere di priorità.

La proposta contiene inoltre disposizioni relative alle statistiche riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, nonché disposizioni rivolte ad allineare maggiormente le statistiche sulla popolazione e sulla migrazione internazionale alle statistiche sugli eventi amministrativi e giudiziari connessi all'asilo, alla migrazione legale e alla migrazione irregolare di cui al regolamento (CE) n. 862/2007. Sotto tale profilo, viene ritenuta importante l'introduzione di due disposizioni specifiche intese ad assicurare alle autorità statistiche nazionali l'accesso tempestivo e il riutilizzo a fini statistici dei dati amministrativi detenuti dalle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 17-bis della legge statistica europea, il regolamento (CE) n. 223/2009.

In generale, sarà necessario adeguare i processi produttivi ai nuovi requisiti per poter sviluppare e produrre le statistiche richieste. Di conseguenza, si prevedono investimenti significativi in risorse umane e finanziarie, così come un aumento dell'onere amministrativo per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee.

La consultazione dei portatori di interessi (fornitori di dati fonte, produttori di statistiche e utenti delle statistiche) ha evidenziato la necessità di considerare prioritari il miglioramento delle statistiche sulla migrazione, un maggiore dettaglio geografico e maggiore tempestività e frequenza delle statistiche. Tra i principali costi diretti a carico dei portatori di interessi rientrano l'adattamento dei sistemi statistici nazionali. La proposta di regolamento, una volta adottata, porrà l'obbligo di fornire nuovi dati statistici, con conseguente necessità di adeguarsi ai nuovi requisiti e relativi oneri. A medio e a lungo termine, è presumibile che le azioni di modernizzazione comportino una riduzione dell'onere e un risparmio sui costi.

Nel corso dell'*iter* legislativo europeo della proposta, va evidenziato il recente parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), che ha segnalato alcuni punti. In primo luogo, si segnala il riferimento alla raccolta di informazioni, comprese le "tracce digitali", che potrebbero essere ottenute da qualsiasi fonte, come l'Internet delle cose (IoT) e la fornitura di servizi digitali, nelle quali potrebbero ricadere anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili. In tale prospettiva, nella definizione di "segnali di vita", contenuta all'articolo 2, punto 3, si dovrebbe valutare la soppressione delle parole «qualsiasi fonte appropriata o combinazione di esse, comprese le tracce digitali relative alla persona». In secondo luogo, si dovrebbero altresì specificare i ruoli della Commissione e degli Stati membri in relazione al diritto sulla protezione dei dati per quanto riguarda l'infrastruttura sicura da istituire, prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, della proposta. Infine, nel parere del Garante c'è l'invito a inserire, nelle premesse della proposta, un riferimento al rispetto delle garanzie di anonimato, relative all'ulteriore trattamento a fini statistici, di cui all'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Delle nove Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE che hanno iniziato l'esame della proposta, i Parlamenti di Spagna e Irlanda lo hanno concluso senza sollevare particolari rilievi. Il *Bundesrat* tedesco, nella sessione del 3 marzo 2023, ha concluso l'esame con l'approvazione di un parere in cui si

propongono modifiche ritenute urgenti dal Consiglio federale.

Il *Bundesrat* argomenta che i dati ritenuti necessari dalla proposta non sono sufficientemente dettagliati in termini di quantità e qualità e potrebbero richiedere l'utilizzo di risorse aggiuntive sia al livello nazionale che dei *Länder*. Sono poi proposti alcuni emendamenti al testo, con riferimento: all'articolo 2, paragrafo 2, in relazione all'articolo 3, paragrafo 1, sulla popolazione base; all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e articolo 6, paragrafo 6, con l'estensione del programma tramite atti delegati; all'articolo 6, paragrafo 1, e l'allegato, per quanto riguarda la periodicità; all'articolo 7, per le statistiche ad hoc; all'articolo 10, paragrafo 1, sull'accesso tempestivo e il riuso dei dati amministrativi; all'articolo 20, paragrafo 5, che modifica il regolamento CE n. 862/2007, all'articolo 17, sull'utilizzo dei poteri delegati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ([n. COM \(2022\) 732 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di direttiva in titolo, relativa al contrasto alla tratta di esseri umani, ricordando che nella precedente seduta si era dato conto della relazione del Governo e che la senatrice Rojc si era soffermata sul delicato aspetto della consapevolezza dell'utilizzatore dei servizi offerti da vittime di sfruttamento, chiedendo chiarimenti su come questo sarà affrontato sul piano normativo.

A tale riguardo, il Relatore ricorda che i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 1 della proposta di direttiva dispongono, rispettivamente, la soppressione del paragrafo 4 dell'articolo 18 della direttiva del 2011 e l'inserimento dell'articolo 18-*bis*. Con tale articolo aggiuntivo, la Commissione europea propone di introdurre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta. A tal fine, il nuovo articolo 18-*bis*, a differenza del paragrafo 4 dell'articolo 18 oggetto di soppressione, non lascia alla discrezione degli Stati membri la possibilità di "valutare" se conferire o meno la qualifica di reato a tale condotta.

Secondo il Governo, nella relazione trasmessa al Parlamento, l'articolo 18-*bis* potrebbe comportare la necessità di un adeguamento della normativa interna, in occasione del decreto legislativo di attuazione della direttiva. Pur dovendosi infatti sostenere l'obiettivo finale di eliminare la domanda, occorre tenere presente la delicatezza del tema, atteso che di uso consapevole di servizi oggetto di sfruttamento si può parlare, per esempio, anche con riferimento ai consumatori finali di prodotti derivanti dallo sfruttamento lavorativo in campo alimentare o manifatturiero.

Occorre pertanto delineare bene le condotte incriminatrici. Quanto all'utilizzo di attività sessuali da parte del cliente, si evidenzia la difficoltà di dimostrare, a livello di elemento soggettivo, la consapevolezza sullo status di vittima di tratta. Al riguardo sarà quindi necessario, in fase di trasposizione, precisare il testo in modo da renderlo efficace.

Come già evidenziato, si è perfettamente consapevoli della delicatezza del tema e della relativa regolazione normativa, che dovrà trovare il giusto equilibrio tra i due estremi della presunzione e della necessità di dimostrazione della consapevolezza. Non credo quindi che la previsione di una sanzione penale per l'uso consapevole di servizi oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui al medesimo articolo, possa ritenersi contraria ai canoni fondamentali del nostro ordinamento penale.

In sede di recepimento della direttiva occorrerà peraltro valutare la necessità di inserire nella definizione della fattispecie criminosa una connotazione dell'elemento soggettivo del reato che valga a ricomprendere l'effettiva conoscenza dello status di vittima di tratta. Questo aspetto lo si potrà affrontare nei prossimi mesi di lavoro allorché, a direttiva approvata, si dovrà votare la legge di delegazione europea che recepisca la direttiva.

Il Presidente ritiene pertanto che la proposta in esame rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), vista la forte attinenza della materia con l'attualità del fenomeno criminale dei traffici di migranti, chiede il rinvio della conclusione, per consentire un ulteriore approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dei risvolti problematici che la proposta potrebbe porre, accoglie la richiesta di rinvio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM(2022) 542 (Qualità dell'aria), svoltesi in Ufficio di Presidenza il 28 marzo 2023, è stata consegnata la documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune; esprime, per quanto di competenza:

parere favorevole sugli emendamenti:

- 1.12, in quanto rafforza il ruolo degli enti locali nell'ambito della *governance* sull'attuazione del PNRR;
- 3.8 (testo 2), in quanto estende i poteri sostitutivi anche al ritardo relativo a pareri o atti autorizzatori di competenza di altri enti, necessari agli interventi dei soggetti attuatori comunali e da questi segnalati alla Struttura di missione della Presidenza del Consiglio;
- 8.17 e 8.18, poiché estendono agli enti del Servizio sanitario nazionale, sia la possibilità di incremento di spesa per la contrattazione integrativa, sia l'estensione gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti;
- 8.39 e 8.72, poiché eliminano, per la durata del PNRR, i limiti agli aumenti di stipendio, retribuzioni legate al merito e trattamenti accessori, del Segretario comunale;
- 8.43, poiché rende incentivabili, nell'ambito degli enti locali, oltre alle funzioni tecniche di cui al Codice degli appalti, anche tutte le funzioni organizzative a presidio del rispetto delle norme previste per l'attuazione degli investimenti finanziati con i fondi del PNRR;
- 18.43, in quanto estende la modalità di denuncia dei lavori edilizi, oltre che tramite PEC, anche tramite lo stesso portale telematico dello Sportello unico;
- 33.0.1, poiché istituisce Programmi di intervento strategico (PIS), quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, attivabili dagli enti locali e finalizzati a individuare soluzioni alle problematiche delle comunità locali e dei territori coinvolti, derivanti dalla realizzazione delle stesse opere;
- 52.6, poiché rafforza la struttura e i poteri del Commissario unico, incaricato della realizzazione degli interventi necessari ad ottemperare alle sentenze della Corte di giustizia e a risolvere le procedure di infrazione in corso, in materia di acque reflue urbane;
- 53.1, poiché estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento anche a quelli non infrastrutturali e anche a quelli per i quali risultino ancora solo approvati i progetti esecutivi. Allo stesso fine, l'emendamento proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per

garantirne la prosecuzione;

- 53.3, poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi ed emanati gli atti a contrarre;

- 53.6, in quanto anche questo emendamento estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi entro il 31 dicembre 2022;

- 53.7 (testo 2), poiché anch'esso estende l'individuazione degli interventi ai quali assicurare le risorse necessarie per il loro completamento a quelli per i quali risultino approvati i progetti esecutivi, e aggiunge che, per gli interventi che al 31 dicembre 2022 non hanno l'approvazione dei progetti esecutivi, le relative risorse siano comunque redistribuite alle regioni che ne erano originariamente destinatarie, e inoltre proroga le scadenze degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, per garantire la loro prosecuzione, parere favorevole sull'emendamento 24.11, che estende le misure di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica e che interviene sulla legge n. 99 del 2022, di istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, osservando a tal ultimo riguardo, l'opportunità di estendere la fase transitoria relativa alle fondazioni ITS Academy esistenti, a quelle per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023,

parere contrario sugli emendamenti:

- 3.3, poiché l'emendamento depotenzia l'istituto dei poteri sostitutivi, prevedendo l'abrogazione della facoltà di derogare alle disposizioni di legge, fatte salve le norme penali, antimafia e dell'Unione europea;

- 45.0.5, poiché prefigura la sostituzione del Ministero dell'ambiente, quale ente titolare di investimenti del PNRR, con il Gestore dei servizi energetici (GSE), potendo delegare ad esso fino alla totalità dei compiti e delle funzioni legati al PNRR, compresi quelli di selezione dei progetti, ammissione ai benefici, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi;

- 46.1, in quanto sopprime l'articolo 46 del disegno di legge, che reca disposizioni di semplificazione delle opere di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà pubblica interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC;

- 50.2 e 50.3, poiché sopprimono l'articolo 50, che reca disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione delle stesse politiche di coesione con il PNRR, tra cui l'assorbimento dell'Agenzia per la coesione nel Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio,

parere non ostativo sugli emendamenti:

- 14.32 (testo 2), che estende l'importo dei servizi di progettazione, entro il quale è consentito procedere all'affidamento diretto dell'appalti relativi agli interventi del PNRR e del PNC, nel presupposto del rispetto delle direttive europee in materia di appalti pubblici;

- 14.37, che estende al 31 dicembre 2025 la limitazione ai soli casi di dolo della possibilità per la Corte dei conti di esercitare l'azione di responsabilità erariale, invitando a valutare l'opportunità di restringerne l'applicabilità ai soli interventi finanziati con il PNRR;

- 18.14, che proroga di 24 mesi tutti i certificati, permessi, concessioni e autorizzazioni per le reti a banda ultra larga fissa e mobile, nel presupposto che la proroga non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi entro le scadenze previste dal PNRR;

- 49.0.1, che reca disposizioni per accelerare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da rifiuti, nel presupposto del rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato;

- 50.4 e 40.4, rilevando l'opportunità di prevedere, per il personale di magistratura, la previa autorizzazione dei rispettivi organi di autogoverno, in linea con l'autonomia e l'indipendenza del ruolo dei giudici, secondo i principi dello Stato di diritto,

e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 591

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare; valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2022) 571 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis , n. 4) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4ª Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM (2022) 571, sulla raccolta e la condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine; premesso che:

- le locazioni di alloggi a breve termine, favorite dall'emergere delle piattaforme *online* che operano a livello transfrontaliero, rappresentano quasi un quarto dell'offerta totale di alloggi turistici nell'UE, con benefici e opportunità per gli ospiti, i locatori, il sistema turistico nel suo complesso e la valorizzazione turistica dei territori;

- il settore presenta tuttavia anche diverse problematiche, con particolare riferimento alle comunità locali, connesse con la gestione dell'aumento dei flussi turistici, l'aumento dei prezzi delle locazioni a lungo termine causato dalla minore disponibilità di alloggi a tal fine, e con il crescente monopolio delle grandi piattaforme *online*;

- gli Stati membri sono intervenuti per accrescere la trasparenza delle locazioni di alloggi a breve termine, per esempio introducendo obblighi di registrazione per i locatori (in modo da consentire quindi alle autorità pubbliche stesse di conoscere i locatori e i rispettivi alloggi offerti) e richiedendo alle piattaforme *online* di condividere i dati sui locatori e sulle loro attività, generando tuttavia un quadro frammentato, inefficiente ed eccessivamente oneroso;

considerato che, a fronte di tale quadro, la proposta prevede: - un approccio armonizzato ai regimi di registrazione per i locatori, con l'obbligo per le autorità pubbliche di mantenere tali regimi di registrazione; - l'obbligo per le piattaforme *online* di consentire ai locatori di indicare i numeri di registrazione e di condividere con le autorità pubbliche dati specifici relativi alle attività dei locatori e ai loro annunci; - procedure e strumenti specifici per garantire che la condivisione dei dati sia sicura; valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di AIGAB, Confabitare, Expedia Group, Airbnb, Federalberghi, FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), Confedilizia, FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari), Confcommercio, Confesercenti e CNA Turismo e commercio, svolte dalla Commissione il 9 marzo 2023 e della memoria depositata in pari data dall'Associazione Prolocatur;

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramenti con riguardo al principio di proporzionalità e che debba essere accompagnata da alcune misure da adottare a livello nazionale, secondo le seguenti considerazioni.

In riferimento all'esigenza di semplificazione, alleggerimento e snellimento degli adempimenti amministrativi che gravano oggi sugli operatori del settore delle locazioni a breve termine, esigenza sentita ed espressa dalla gran parte dei soggetti auditi dalla Commissione, si ritiene opportuno che la proposta esprima una maggiore ambizione.

In questo senso, l'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della proposta dichiarando che il regolamento si applica "ai fornitori di piattaforme *online* di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell'Unione". Tuttavia,

tale definizione appare eccessivamente limitata, sia perché la proposta stessa si applica anche ai locatori, stabilendo per essi determinati obblighi, sia perché si ritiene opportuno che il regolamento affronti il tema della raccolta e condivisione dei dati relativi alle locazioni a breve termine nella sua realtà complessiva. In particolare si ritiene opportuno che l'ambito di applicazione sia esteso, oltre ai fornitori di piattaforme *online*, anche ai locatori e agli intermediari, e che la regolamentazione tenga conto dell'intera filiera del settore oggetto della raccolta e condivisione dei dati.

A tal fine sarebbe opportuno che le due fasi della registrazione dell'unità immobiliare da parte dei locatori (capo II) e della comunicazione dei dati da parte delle piattaforme *online* sulle attività di tali unità (capo III) siano gestite in modo unitario, attraverso un unico sistema informatico nazionale, o possibilmente europeo.

In tal modo, gli adempimenti in capo al locatore, che - per quanto riguarda l'Italia - non sono solo quelli della registrazione dell'identità dell'immobile e del locatore, ma sono anche quelli a fini statistici, quelli a fini fiscali e di imposta di soggiorno comunale, quelli contrattuali e quelli a fini di ordine pubblico nel portale alloggiati, dovrebbero confluire tutti in una sorta di Sportello unico, di facile accesso e gestione da parte dei locatori o loro intermediari, assicurando la riservatezza dei dati sensibili, e dal quale ciascuna Amministrazione pubblica possa trarre automaticamente o manualmente i dati di propria competenza. Nel medesimo sistema informatico unico andrebbero poi a confluire anche i dati sulle attività delle locazioni, riferite alle singole unità, comunicati automaticamente dalle piattaforme *online* ai sensi dell'articolo 9.

Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere all'articolo 9, nell'ambito delle modalità di accesso ai dati forniti dalle piattaforme *online*, oltre a quanto già previsto, anche l'inclusione di strumenti di verifica, ricerca, consultazione e acquisizione su richiesta dei dati degli annunci pubblicati, fermo restando il rispetto dei principi di tutela dei dati sensibili.

In riferimento all'articolo 10, sarebbe opportuno che il punto di ingresso unico sia previsto a livello europeo e non siano previsti 27 punti "unici" a livello nazionale con conseguente frammentazione e differenze nelle interfacce tecniche elaborate da ciascuno Stato membro che comporta costi aggiuntivi per gli stessi Stati e anche per le piattaforme costrette a elaborare soluzioni tecniche diverse per ciascun punto "unico" nazionale;

Al riguardo, sarebbe opportuno che i 24 mesi previsti dalla proposta per l'attuazione della stessa, siano suddivisi in un primo periodo per l'attuazione da parte degli Stati membri e un successivo periodo che consenta alle piattaforme di disporre del tempo necessario per adeguarsi alle soluzioni messe in atto dalla Commissione europea e dagli Stati;

Altro aspetto importante è quello di considerare anche la figura dell'intermediario a cui molto spesso i proprietari affidano la gestione dei propri appartamenti, per la loro inserzione nelle piattaforme *online*, ai fini della locazione a breve termine. Sarebbe opportuno disciplinare ciò che rappresenta oggi la realtà più diffusa, ovvero l'intermediazione di piccole società di servizi che prendono in carico l'unità e provvedono a tutti gli adempimenti di legge previsti in capo ai proprietari, spesso con grandi difficoltà dovute all'assenza di facilitazioni operative. Peraltro tali intermediari, o "*property manager*" sono quelli che hanno contezza dell'intera gestione degli immobili, che spesso sono locati direttamente dal proprietario o dall'intermediario stesso, senza passare per le piattaforme *online*. In tal modo si garantirebbe un quadro più completo e preciso dei dati relativi al settore delle locazioni brevi.

Inoltre, per quanto riguarda i dati sulle attività di locazione, l'articolo 3, al punto 11), prevede che le piattaforme *online* comunichino il numero degli ospiti di un alloggio al momento della prenotazione, ma spesso avvengono variazioni dell'ultimo momento, rendendo quindi inaffidabile il dato comunicato dalle piattaforme. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere che il dato sul numero degli ospiti sia fornito dai locatori o intermediari, che in Italia è già obbligatorio, da inserire nel punto unico d'ingresso;

Per quanto riguarda le sanzioni, il regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscano sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" in caso di inadempimento da parte delle piattaforme *online*. Al riguardo l'Italia prevede sanzioni penali severe in capo ai locatori che omettano un adempimento o commettano errori ed imprecisioni nel fornire i dati alle autorità fiscali, comunali e soprattutto di ordine pubblico sull'identità delle persone che vengono ospitate. Tuttavia, considerata la quantità e la

varietà dei dati da comunicare, che talvolta subiscono variazioni dell'ultimo momento, essendo affitti brevi, tali sanzioni potrebbero non essere proporzionate, come indicato dal regolamento.

Infine, potrebbe essere opportuno prevedere tra le informazioni da comunicare, anche il numero degli immobili gestiti da un locatore, per capire se è attività sporadica o assimilabile a quella imprenditoriale, nonché l'indicazione dell'immobile anche con il numero dell'interno o con l'identificativo del catasto, come prospettato nell'orientamento generale del Consiglio del 2 marzo 2023.

1.4.2.3.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 40 (ant.) del 06/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 6 APRILE 2023

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relattrice, ricorda che il regolamento (UE) 2022/858 introduce un regime pilota triennale per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), tra le quali rientra per esempio la tecnologia *blockchain*.

L'articolo 18 del regolamento, introduce nella definizione di "strumento finanziario" della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023.

Rileva quindi che il decreto-legge si pone come provvedimento speciale volto a dare attuazione al regolamento (UE) 2022/858 mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012.

Ritiene che il provvedimento non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo, evidenziando tuttavia alcune osservazioni.

In particolare, in riferimento all'articolo 1, propone di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di assicurare una più precisa corrispondenza tra le definizioni utilizzate nel provvedimento con quelle del regolamento (UE) 2022/858, al fine di evitare la coesistenza di diciture diverse per definizioni identiche. Si tratta dell'utilizzo della parola "digitale" al posto delle locuzioni "a tecnologia DLT" o "a registro distribuito" del vigente regolamento, prevista dal decreto-legge nelle definizioni di "forma digitale" di cui alla lettera *a*), di "strumento finanziario digitale" di cui alla lettera *c*), e di "registro per la circolazione digitale" di cui alla lettera *d*).

Inoltre, in riferimento alla lettera *l*) dell'articolo 1, rileva che la denominazione di "responsabile del registro", individuato nell'emittente (o soggetto da lui indicato), non è rinvenibile nel regolamento, che invece fa riferimento al "nodo di rete DLT", che consiste nell'applicazione informatica di accesso al registro distribuito, quest'ultimo condiviso in rete dagli altri nodi di rete e residente sulla "infrastruttura di mercato DLT".

Rileva poi la necessità di un migliore coordinamento tra gli articoli 9 e 11, relativamente al momento in cui si perfeziona il vincolo giuridico sugli strumenti finanziari DLT, nonché tra la definizione di cui

alla predetta lettera *l*) dell'articolo 1 e l'elenco di cui all'articolo 19, suggerendo a tal ultimo riguardo di ridefinire l'elenco come elenco dei "gestori delle infrastrutture di mercato DLT" (definiti alla lettera *j*) dell'articolo 1) e dei "responsabili dei nodi di rete DLT" (ovvero gli emittenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1).

Infine, considerata la durata triennale del regime pilota del regolamento (UE) 2022/858, propone di suggerire l'opportunità di stabilire una validità triennale anche del decreto-legge, in linea con l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento, che stabilisce la possibilità di prorogare il regime pilota di un ulteriore periodo di tre anni, oppure di renderlo permanente o di sopprimerlo del tutto, in base alla relazione che sarà presentata entro il 24 marzo 2026 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, inerente alla produzione e vendita del pane, che ripropone integralmente il testo unificato, adottato come testo base dalla 10a Commissione il 14 luglio 2021, relativo ai disegni di legge nn. 169 e 739 della scorsa Legislatura, il cui *iter* si era interrotto alla fine del 2021.

La normativa proposta è volta a conferire al settore della panificazione una disciplina completa e al contempo semplice, sostituendosi alla normativa di riferimento vigente.

Secondo quanto statuito all'articolo 1 del nuovo testo, il provvedimento è volto a garantire il diritto a una corretta informazione dei consumatori e alla valorizzazione del pane fresco, prodotto in base all'insieme delle competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni, e parte di un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L'articolo 2 reca la definizione di "pane", ottenuto con il lievito di cui all'articolo 9, suddividendolo in "pane fresco", "pane di pasta madre" e "pane con pasta madre", con il divieto di utilizzare altre denominazioni, che possano indurre in inganno il consumatore.

L'articolo 3 stabilisce le percentuali massime di presenza di acqua, in relazione alla pezzatura del pane espressa in grammi.

L'articolo 4 stabilisce le specificazioni nella denominazione del pane, a seconda del tipo di farina utilizzata.

L'articolo 5 indica le sostanze aggiuntive che è consentito impiegare nella panificazione, con i relativi valori limite.

Gli articoli 6, 7 e 8, definiscono, rispettivamente, il pane denominato grissino, il prodotto intermedio di panificazione e il pane non preimballato a durabilità prolungata.

L'articolo 9 definisce il lievito utilizzabile nella produzione del pane, come quello ottenuto da microrganismi presenti in natura e denominato "lievito fresco", "lievito liquido", "lievito secco", con i rispettivi valori limite di umidità, e il "lievito naturale" (o "pasta madre"), quest'ultimo ottenuto con microrganismi endogeni della farina o di origine ambientale.

L'articolo 10 disciplina l'uso della pasta madre essiccata.

L'articolo 11 istituisce la denominazione di "pane fresco tradizionale", da utilizzare per i tipi di pane fresco identificati dalle regioni come tipici locali, compresi quelli riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, sempreché rispettino la definizione di "pane fresco" di cui all'articolo 2.

L'articolo 12 disciplina l'attività del panificio e le modalità di vendita e trasporto del pane.

L'articolo 13 identifica il responsabile del panificio, definendone i requisiti formativi o di esperienza e gli obblighi di assicurare la conformità alle norme vigenti.

L'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non

oggetto di armonizzazione da parte dell'UE. La disposizione in esame appare quindi non necessaria, considerato che si tratta di un principio già vigente dell'ordinamento europeo.

Al comma 2, si prevede, poi, che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri o del SEE) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Al riguardo, si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione". Diversamente, sembrerebbe che l'obbligo di apporre la dicitura prevista dal comma 2 sia riferita a "tutti" i prodotti e non solo a quelli del pane, provenienti dagli altri Stati membri.

Per quanto riguarda la portata di applicazione dell'obbligo di cui al comma 2, occorre evidenziare che esso si fonda sull'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26, al paragrafo 3 dispone che, quando un alimento reca l'indicazione del luogo di provenienza e tale luogo è diverso quello del suo ingrediente primario, allora deve essere indicata anche la provenienza dell'ingrediente primario, oppure deve essere specificato che l'ingrediente primario non proviene dal luogo indicato sul prodotto. In tale ultimo caso sembra ricadere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana". Tuttavia, preconditione per l'applicabilità della norma europea è che il prodotto rechi l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza. La presenza di tale preconditione dovrebbe, quindi, essere esplicitamente prevista dal comma 2 in esame, sebbene essa emerga implicitamente dalla clausola che fa salvo il rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Per quanto riguarda, invece, il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto questo è già previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove si dispone tale obbligo solo *"nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente Paese d'origine o luogo di provenienza"*. Sembra, tuttavia, comunque opportuno valutare se specificare, al comma 2, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come *"Made in Italy 100 per cento"*, ai sensi della normativa vigente. La normativa di riferimento è l'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% *made in Italy*», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.

Il comma 3 dell'articolo 15 rimanda, comunque, a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1.

L'articolo 16 istituisce la Festa del pane, l'articolo 17 attribuisce alle ASL e ai comuni il compito di vigilanza sull'attuazione della legge, l'articolo 18 dispone che le regioni si adeguino alla legge entro 12 mesi, e l'articolo 19 dispone l'abrogazione della vigente normativa sulla panificazione.

Infine, l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, e che la legge si applichi dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) ritiene importante che il provvedimento sia integrato con specifiche disposizioni sulla produzione e sulla vendita del pane senza glutine, come indicato anche nel parere espresso sul disegno di legge dalla 10ª Commissione, richiamando anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come

integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) si associa al suggerimento della senatrice Murelli.

Il relatore [SATTA](#) (Fdl) condivide il punto sollevato e preannuncia la sua inclusione nello schema di parere che si riserva di presentare nel prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.3.3. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 42 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

42ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già presentato, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 25 del 2023, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecno-finanza (*FinTech*).

Ricorda, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858 introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui vi rientra per esempio la tecnologia *blockchain* e, all'articolo 18, modifica la direttiva Mifid II (2014/65/UE) introducendo nella definizione di "strumento finanziario" anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT. Il regolamento stabilisce quindi che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023.

Il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012.

Ricorda infine, le osservazioni indirizzate alla Commissione di merito, relative alle definizioni di cui all'articolo 1, nonché alla necessità di coordinamento tra gli articoli 9 e 11, e tra l'articolo 19 e l'articolo 1, lettere *j*) e *l*), e relative alla durata triennale del regime pilota del regolamento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di parere già presentato, sul disegno di legge in titolo, relativo alla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente.

Ricorda, in particolare, le osservazioni indirizzate alla Commissione di merito, relative all'articolo 14 sull'indicazione obbligatoria di "pane di produzione non interamente italiana", all'articolo 15 sull'indicazione facoltativa di pane "Made in Italy 100 per cento", all'articolo 20 sulla comunicazione alla Commissione europea della normativa quale regolamentazione tecnica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, e all'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando la pertinente normativa europea.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP), nel preannunciare la presentazione di emendamenti in sede di Commissione di merito, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 ([n. COM \(2023\) 31 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 5, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra un nuovo schema di risoluzione, integrato con un periodo in cui si tiene conto dell'osservazione espressa dal senatore Lorefice, in merito all'utilizzo delle "tracce digitali" riguardanti la persona, ai fini della determinazione della dimora abituale. Al riguardo, la Relatrice propone di affermare la necessità di "esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725". Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (*Doc. XVIII-bis*, n. 5), pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), in sostituzione del relatore senatore Scurria, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina. Dà, inoltre, conto degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Ricorda, in particolare, che la protezione temporanea, prevista dalla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, è una procedura di carattere eccezionale, utilizzata per la prima volta il 4 marzo 2022, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382, che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2001/55/CE. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

In attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea.

Il Presidente ritiene che non sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE ([n. COM \(2022\) 677 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che nella giornata di ieri si è tenuta una serie di audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza. Svolge quindi una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, che aggiorna il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, per dare conto della relazione del Governo.

Si sofferma quindi sulla relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 3 aprile 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si svolgono alcune considerazioni, anche critiche, in merito alla proposta in esame, tenendo anche conto delle osservazioni del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

In primo luogo, alla luce degli obiettivi prioritari e di numerose disposizioni di natura strettamente ambientale, secondo il Governo appare necessario verificare l'opportunità, già sostenuta in Consiglio nelle fasi iniziali del negoziato, dell'introduzione della doppia base giuridica ambiente e mercato interno. La base giuridica 'ambiente' consentirebbe agli Stati membri che lo volessero di applicare requisiti più ambiziosi e di beneficiare di una maggiore flessibilità nella definizione delle misure di attuazione delle norme europee.

In secondo luogo, la relazione dà conto del fatto che la scelta di un regolamento anziché di una direttiva è fortemente contestata da alcuni Stati membri, che la considerano contraria al principio di sussidiarietà in quanto lo strumento della direttiva consente agli Stati membri di definire a livello nazionale le misure più appropriate per il raggiungimento degli obiettivi e dei *target* definiti dalle norme europee, tenendo conto delle peculiarità nazionali e consentendo agli Stati più avanzati di perseguire una politica ambiziosa per quanto riguarda la gestione di imballaggi e rifiuti di imballaggio, mantenendo i sistemi esistenti che già hanno dimostrato la loro efficacia.

In terzo luogo, come indicato dalla valutazione d'impatto condotta dalla Commissione europea, gli obblighi e requisiti previsti dalla proposta di regolamento verranno introdotti in maniera graduale. Tuttavia, ciò non appare sufficiente a garantire il rispetto del principio di proporzionalità tenuto conto dei termini molto stringenti imposti per l'entrata in vigore della nuova disciplina e del livello di ambizione degli obiettivi fissati dalla proposta di regolamento. A fronte di *target* e misure molto vincolanti, la valutazione degli impatti della riforma proposta, sia in termini economici sia in termini ambientali, appare carente e non sufficientemente basata su dati scientifici. La proposta non sembra garantire che l'armonizzazione prospettata consentirà la *just transition* verso modelli più sostenibili di produzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio.

In quarto luogo, ferma restando la grande rilevanza della normativa proposta dalla Commissione, che concretizza importanti impegni assunti con il nuovo Piano d'azione per l'economia circolare e obiettivi del *Green Deal* europeo, la valutazione dell'impatto delle norme e misure proposte appare tuttavia carente considerati gli importanti risvolti dal punto di vista socio-economico.

In quinto luogo, appare critica la previsione di molteplici atti delegati con i quali la Commissione

disciplinerà in un secondo momento aspetti determinanti previsti dal regolamento, non garantendo in questo modo un'adeguata partecipazione degli Stati membri al processo decisionale.

In sesto luogo, la proposta di regolamento presenta alcune criticità in ragione del coordinamento con altre discipline comunitarie. Andrebbe chiarito meglio il rapporto con la disciplina dettata dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE per quanto riguarda le disposizioni relative ai rifiuti di imballaggio e soprattutto con la disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, che è modificata e integrata soltanto parzialmente nella proposta di regolamento.

La relazione si sofferma inoltre su ulteriori criticità per il sistema italiano: i) l'obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale per alcune tipologie di rifiuto di imballaggi (bottiglie per bevande in PET con capacità fino a tre litri e lattine in alluminio per bevande con capacità fino a tre litri) nonché l'impegno ad adoperarsi per la costituzione di analoghi sistemi di deposito cauzionale per il riutilizzo di imballaggi; ii) la previsione di elevati obiettivi di riutilizzo, senza concedere alternative per gli Stati membri - come l'Italia - che hanno elevati tassi di riciclo, metterebbe fuori mercato imballaggi sicuri e riciclabili ed escluderebbe soluzioni, materiali e tecnologie sulle quali si è già investito molto, con costi economici insostenibili per il rifacimento di intere filiere di gestione dei rifiuti e l'adeguamento delle linee di produzione; iii) particolarmente preoccupante è la previsione di restrizioni di mercato per determinati formati di imballaggio monouso che impatterebbe molto pesantemente alcune filiere come l'agroalimentare nelle quali, in alcuni casi, gli imballaggi monouso sono fondamentali per la protezione e conservazione degli alimenti, l'informazione al consumatore, la tracciabilità e l'igiene dei prodotti, permettendone anche la commercializzazione e l'export; iv) appaiono inoltre impattanti per l'Italia le restrizioni imposte all'utilizzo di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile in alternativa ad alcuni imballaggi monouso in plastica tradizionale.

La relazione dà anche conto dello studio di impatto della Commissione europea, dal quale non risulterebbero costi significativi dall'introduzione delle misure proposte. Tuttavia, i dati e le proiezioni riferite all'Italia nello Studio di impatto della Commissione europea non dimostrano sufficientemente che la riforma proposta garantirebbe una *just transition*. L'Italia è già fortemente impegnata da anni nel settore dell'economia circolare e ha un modello di gestione dei rifiuti di imballaggio che rappresenta un'eccellenza a livello europeo. Con un tasso di riciclo di oltre il 70 per cento, il nostro Paese ha raggiunto gli obiettivi posti dall'UE con 9 anni di anticipo. Il PNRR prevede, inoltre, investimenti per 2,1 miliardi di euro per migliorare ulteriormente la capacità di gestione, ammodernare gli impianti di raccolta e riciclo esistenti e svilupparne di nuovi, nonché per colmare il divario esistente tra Nord e Sud Italia. Il settore degli imballaggi conta quasi 800 mila aziende - con oltre 6,3 milioni di dipendenti e un fatturato di circa 2 mila miliardi di euro - per le quali gli impatti delle nuove disposizioni previste saranno molto significativi in termini economici e occupazionali e sottostimati dallo studio di impatto della Commissione europea.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) chiede la possibilità di svolgere ulteriori audizioni, estendendole anche ai pertinenti soggetti istituzionali.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si associa alla richiesta di ulteriori audizioni, anche per approfondire gli studi che si discostano dalle proiezioni della Commissione europea sul raggiungimento in Italia di una *just transition* nel settore degli imballaggi.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) chiede di poter disporre di tutte le memorie dei soggetti auditi ieri e di quelle ulteriori che dovessero pervenire. Concorda con i contenuti riassunti dal Presidente nella relazione integrativa e ricorda che dalle audizioni è emersa anche la criticità relativa alle specificità di *packaging* della filiera farmaceutica.

Ribadisce quindi come anche dalla relazione del Governo emerga che l'Italia si colloca come Paese più virtuoso nella capacità di riciclo dei rifiuti, anticipando di 9 anni gli obiettivi posti dall'Unione europea, e come a fronte di questo dato non sia positiva una normativa che valorizzi solo il riuso penalizzando i risultati raggiunti nel riciclo dei rifiuti.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le 8 settimane per la verifica del principio di sussidiarietà, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, scadranno il prossimo 25 aprile e che pertanto occorre procedere in

modo molto spedito con il secondo ciclo di audizioni e con l'approvazione di una risoluzione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 605

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, che intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnologia finanziaria (*FinTech*);
considerato, in particolare, che il regolamento (UE) 2022/858, che introduce un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate su tecnologie a registro distribuito (*distributed ledger technologies* o DLT), in cui vi rientra per esempio la tecnologia *blockchain*, all'articolo 18, introduce nella definizione di "strumento finanziario" della direttiva Mifid II (2014/65/UE) anche gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT e stabilisce che gli Stati membri vi si debbano conformare entro il 23 marzo 2023; rilevato che il decreto-legge si pone, quindi, come provvedimento speciale volto a dare attuazione a disposizioni non direttamente applicabili dell'Unione europea, stabilite dal regolamento (UE) 2022/858, mediante uno strumento normativo diverso dalla ordinaria legge europea di cui dalla legge n. 234 del 2012;
valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
in riferimento all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare una più precisa corrispondenza tra i termini definiti e utilizzati nel provvedimento, con quelli del regolamento (UE) 2022/858, il quale è vigente e direttamente applicabile nel nostro ordinamento, al fine di evitare la coesistenza di diciture diverse per definizioni identiche.
In particolare, la lettera *a*) definisce la "forma digitale" degli strumenti finanziari, mentre il regolamento utilizza il riferimento alla tecnologia DLT o al registro distribuito. Valuti quindi la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la medesima terminologia utilizzata dal regolamento, già vigente nel nostro ordinamento, anche perché il riferimento alla natura "digitale" potrebbe ingenerare confusione con la mera gestione digitale dello strumento finanziario tradizionale. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *b*), si riferisce correttamente alla "tecnologia a registro distribuito" o DLT e non alla tecnologia "digitale".
Medesima considerazione vale per la lettera *c*), che reca la definizione di "strumento finanziario digitale", mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione "strumento finanziario DLT", nonché per la lettera *d*), che reca la definizione di "registro per la circolazione digitale", mentre il regolamento utilizza, per la stessa definizione, la locuzione "registro distribuito";
in riferimento alla lettera *l*) dell'articolo 1, che introduce la denominazione di "responsabile del registro", individuato nell'emittente (o soggetto da lui indicato), si osserva che tale figura non è rinvenibile nel regolamento. L'emittente, infatti, può e deve essere responsabile del "nodo di rete DLT", che è l'applicazione informatica che consente di operare nel registro condiviso in rete dagli altri nodi di rete, come risulta dalla definizione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento. Peraltro, lo stesso decreto-legge, alla lettera *j*), definisce la figura del "gestore di un'infrastruttura di mercato DLT", sulla quale risiede appunto il registro distribuito e condiviso dai nodi di rete;
in riferimento all'articolo 11, secondo cui i vincoli sugli strumenti finanziari digitali, sottoscritti da un intermediario per conto di un cliente, si costituiscono esclusivamente con la loro registrazione sul conto del cliente presso l'intermediario, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con l'articolo 9, secondo cui "Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro";
in riferimento all'articolo 19, che disciplina l'iscrizione nel "elenco dei responsabili dei registri per la

circolazione digitale", valuti la Commissione di merito l'opportunità di un migliore coordinamento con la definizione di cui alla predetta lettera *l*) dell'articolo 1, la quale individua il responsabile del registro solamente nell'emittente (o soggetto da lui indicato), mentre l'articolo 19 ricomprende nell'elenco anche soggetti non emittenti come i gestori di mercati o il depositario centrale italiano, nonché altri soggetti non emittenti (lettera *d*)) e altri soggetti che saranno individuati mediante regolamento Consob (lettera *e*). Si valuti, quindi, l'opportunità di ridefinire l'elenco come elenco dei "gestori delle infrastrutture di mercato DLT" (definiti alla lettera *j*) dell'articolo 1) e dei "responsabili dei nodi di rete DLT" (ovvero gli emittenti di cui alla lettera *l*) dell'articolo 1);
valuti, infine, la Commissione merito l'opportunità di stabilire una validità triennale del decreto-legge, in linea con la natura sperimentale del regime pilota triennale del regolamento (UE) 2022/858, che all'articolo 14, paragrafo 2, stabilisce la possibilità di prorogarlo di un ulteriore periodo di tre anni, oppure di renderlo permanente o di sopprimerlo del tutto, in base alla relazione che sarà presentata entro il 24 marzo 2026 dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 413

La 4a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, sulla produzione e la vendita del pane, volto a conferire al settore della panificazione una nuova disciplina in sostituzione di quella vigente;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 14 riconferma, al comma 1, l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento, derivato dalla giurisprudenza della Corte relativa agli articoli 34 e 36 del TFUE sul divieto di restrizioni quantitative all'importazione nel mercato interno dell'Unione, che si applica a merci non oggetto di armonizzazione da parte dell'UE;
- al comma 2 dell'articolo 14, si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata [la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana"](#), con la specifica delle fasi di produzione, quali l'impasto, la lievitazione, la semicottura e cottura, nonché lo Stato nel quale sono state effettuate, nel rispetto dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- l'articolo 15 prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "*Made in Italy* 100 per cento", ai sensi della normativa vigente, mentre il comma 3 rimanda a un decreto ministeriale, senza previsione di un termine di adozione, per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- l'articolo 20 stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, sulle regolamentazioni tecniche, prima della loro applicazione prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
 - in riferimento al comma 2 dell'articolo 14, in cui si prevede che sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 (provenienti da altri Stati membri) debba essere riportata la dicitura: "pane di produzione non interamente italiana", si ritiene, anzitutto, necessario specificare al comma 2 che si tratta dei soli prodotti di cui al comma 1 "relativi alla panificazione", al fine di evitare l'incongruenza di una disposizione che sembra porre l'obbligo di apporre la dicitura di cui al comma 2 a tutti i prodotti e non solo a quelli della panificazione, provenienti dagli altri Stati membri. Inoltre, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere la disposizione anche ai prodotti provenienti da Stati terzi extra europei;
 - per quanto riguarda la portata applicativa dell'obbligo di cui al predetto comma 2 dell'articolo 14, occorre evidenziare che esso si fonda sull'ivi citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e sul relativo regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. Tale articolo 26 prevede l'obbligo dell'indicazione di origine di un alimento, solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine. Inoltre, qualora l'origine dell'ingrediente primario sia diversa dall'origine dell'alimento, allora deve essere indicata anche la provenienza

dell'ingrediente primario. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" (da cui si desume che l'impasto o l'impasto semicotto provengano da altro Stato membro) debba essere apposta solo qualora il consumatore possa essere indotto a credere nell'origine italiana dell'intero prodotto;

- per quanto riguarda il pane prodotto "interamente" nello Stato estero di provenienza, correttamente non è previsto alcun obbligo di indicazione d'origine in etichetta, in quanto tale obbligo è già previsto dal citato articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine dell'alimento. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di specificare, al comma 2, dell'articolo 14, che l'obbligo di apporre sull'etichetta la dicitura "pane di produzione non interamente italiana", non si applica al pane interamente prodotto nello Stato di provenienza;
- in riferimento all'articolo 15, in cui si prevede, al comma 1, che il pane interamente realizzato in Italia, ovvero fatto con materie prime di origine italiana, sia classificabile come "["Made in Italy 100 per cento"](#)", si osserva che la normativa vigente di riferimento è rappresentata principalmente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 135 del 2009, che consente l'indicazione di diciture quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia, per quei prodotti il cui disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Si tratta, pertanto, di una indicazione meramente facoltativa, nel rispetto del citato paragrafo 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011, che prevede l'obbligatorietà solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese d'origine;
- in riferimento all'articolo 15, comma 3, valuti la Commissione di merito l'apposizione di un termine per l'adozione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di applicazione del comma 1;
- in riferimento all'articolo 20, che stabilisce che le disposizioni della legge siano notificate alla Commissione europea, ai sensi [della direttiva \(UE\) 2015/1535](#), valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare le pertinenti norme della legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificate dal decreto legislativo n. 233 del 2017, di attuazione della citata direttiva europea;
- valuti, infine, la Commissione di merito [l'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine, richiamando](#) anche le norme sulle indicazioni volontarie sugli alimenti, di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2013) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 31 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis,
n. 5) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La 4ª Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM (2023) 31, che mira a modernizzare le statistiche demografiche e abitative europee e a incrementarne l'armonizzazione, la pertinenza e la coerenza; premesso che:

- disporre di statistiche europee tempestive, affidabili, dettagliate e comparabili, sulla popolazione e sulle abitazioni, è essenziale per elaborare e attuare molte politiche strategiche dell'UE, tra cui le politiche economica, sociale e di coesione, in materia di efficienza energetica, di migrazione internazionale, nonché per alcune procedure istituzionali dell'UE stabilite dai Trattati, tra cui quelle che richiedono dati sulla popolazione totale, a livello nazionale, da utilizzare come ponderazione per il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio;
- dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, è emersa una perdurante carenza relativamente alla pertinenza, alla coerenza, all'uniformità e alla comparabilità dei dati demografici e altre statistiche tra gli Stati membri, con effetti negativi per il processo decisionale

basato su di essi, nonché un'insufficienza di dettagli geografici e statistici e la mancanza di tempestività e frequenza nella rilevazione e comunicazione dei dati; considerato che:

- la proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, integrando e specificando le statistiche attuali suddividendole su tre domini (demografia, abitazioni, famiglie e nuclei familiari), 11 tematiche correlate e 23 tematiche dettagliate, e precisando la periodicità e i tempi di riferimento, le fonti di dati e i metodi;
- la proposta si basa su una definizione comune della popolazione fondata sul concetto statistico di dimora abituale, senza esenzioni predefinite, che migliora la comparabilità e la coerenza delle statistiche demografiche europee;

considerati, inoltre, la relazione del Governo, del 13 febbraio 2023, elaborata dall'Istituto Nazionale di Statistica e trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e il parere del Garante europeo per la protezione dati (EDPS), del 16 marzo 2023, ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

La proposta risponde adeguatamente alle esigenze di miglioramento delle statistiche europee, emerse dalla valutazione svolta dalla Commissione europea sul periodo 2005-2021, in coerenza con il principio di sussidiarietà. Tuttavia, alcune disposizioni non sono del tutto coerenti con il principio di proporzionalità, in relazione agli obiettivi che la proposta si prefigge di raggiungere.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, punto 3), che definisce i "segni di vita", utilizzabili per la determinazione della "dimora abituale" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, appare sproporzionata la previsione di poter utilizzare "qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona". Si rileva, infatti, che la possibilità di ottenere informazioni su singole persone, comprese le loro "tracce digitali", mediante qualsiasi fonte adeguata, implica la possibilità di accesso anche a fonti quali i dispositivi digitali personali, l'Internet delle cose (IoT) o la fornitura di servizi digitali, con la possibilità di rilevare anche categorie speciali di dati personali e altri dati sensibili relativi alla vita privata dell'interessato. Si ritiene, pertanto, necessario esplicitare, in tale contesto, il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

In riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alla condivisione dei dati tra le autorità nazionali degli Stati membri e tra queste e la Commissione (Eurostat), mediante un'infrastruttura sicura che dovrà essere istituita dalla Commissione europea, come previsto dal paragrafo 2, per l'elaborazione delle statistiche disciplinate dal regolamento e per migliorarne la qualità, si ritiene opportuno una più chiara esplicitazione dei ruoli della Commissione e degli Stati membri in tale contesto.

Inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei costi per la produzione di statistiche frequenti e di qualità, garantita sia dall'articolo 338 del TFUE, sia dal considerando n. 20 della proposta, si osserva che i numerosi obblighi di elaborazione e trasmissione anche trimestrale delle statistiche, e di requisiti qualitativi e quantitativi previsti, comporterà la necessità di adeguare i processi produttivi e amministrativi, con conseguenti significativi investimenti in risorse umane e finanziarie, e con aumenti degli oneri amministrativi per gli Istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali responsabili della produzione e diffusione delle statistiche demografiche europee nonché dei portatori di interesse. Infine, sebbene i consideranda nn. 30 e 33 affermano la necessità di applicare la normativa sulla protezione dei dati personali quando si procede al trattamento dei dati personali nell'attuare il regolamento, appare opportuno un più esplicito richiamo al rispetto delle garanzie di anonimato o pseudonimato, relativamente all'eventuale ulteriore trattamento dei dati a fini statistici, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 632 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4a Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto recante la proroga di misure

di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative, che si inquadrano nell'ambito delle attività finalizzate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale, al fine di fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'impatto interno derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato, in particolare, che:

- la protezione temporanea, prevista dalla direttiva 2001/55/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 85 del 2003, è una procedura di carattere eccezionale, utilizzata per la prima volta il 4 marzo 2022, con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 che ha accertato l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2001/55/CE. Il Consiglio ha stabilito che la protezione temporanea sia attiva retroattivamente, a far data dal 24 febbraio 2022 e fino al 4 marzo 2023, termine poi esteso di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024;
 - in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, che ha delimitato le categorie di persone alle quali si applica la protezione temporanea;
- valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 58 (ant.) del 29/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERGESIO](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, in tema di emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali, il comma 1 prevede che il registro per la circolazione digitale (ove eseguire le scritturazioni) possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, il Governo dovrebbe chiarire in quali casi sarà coinvolto il Ministero, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 34, comma 2. Con riferimento poi all'articolo 8, in materia di pagamento dei dividendi, interessi e rimborso dei capitali, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni in ordine alla piena neutralità delle disposizioni ivi previste in tema di scritturazioni dell'emittente, ai fini della applicazione del prelievo fiscale, atteso che la relazione tecnica conferma la disciplina impositiva vigente applicabile ai corrispondenti strumenti finanziari che non siano emessi in forma "digitale".

In relazione alle disposizioni dell'articolo 26, posto che ivi si prevede un regime di responsabilità in capo al soggetto deputato al mantenimento e all'aggiornamento del registro delle scritturazioni, appare opportuno fornire rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 34, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 34, che prevede la riassegnazione del gettito delle sanzioni previste dal decreto in esame al finanziamento di iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei risparmiatori e dei sottoscrittori di polizze assicurative, con la possibilità di affidare in gestione tali iniziative a società *in house* sulla base di apposita convenzione, il Governo oltre a fornire elementi previsionali sull'entità delle risorse attese, dovrebbe chiarire se si intendono utilizzare società già esistenti che andrebbero ad aggiungere l'attività in questione a quelle già svolte, o si prevede di costituirne nuove, nel qual caso dovrebbe essere valutata la natura eventuale di tali risorse.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 41.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi e alle osservazioni formulati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [MENNUNI](#) (Fdi), alla luce della nota istruttoria depositata dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, si fa presente che l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ragione della nuova disciplina procedurale per la programmazione dei flussi di ingresso legale per lavoratori stranieri, è espletabile avvalendosi delle risorse già disponibili a legislazione vigente. Tale attività può essere ricondotta a quella ordinariamente attribuita alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in base a quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali". L'articolo 10 del Regolamento, difatti, al comma 1, lettere a) e c), afferma che "La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: [...] a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote d'ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi di origine [...] c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri"; in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che, in sede di attuazione delle disposizioni degli articoli 42-44 del decreto-legge n. 73 del 2022, si è reso necessario prevedere, all'articolo 45, comma 1, l'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per il sensibile e prevedibile aggravio di lavoro connesso al fatto che la disposizione del citato articolo 42 ha introdotto tempi accelerati per la definizione della procedura e modifiche procedurali che hanno richiesto - sia pure in relazione ai soli decreti flussi per gli anni 2021 e 2022 - un adeguamento del sistema informatico utilizzato dagli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Ne è conseguita la necessità di procedere al rilascio dei nulla osta in forma cartacea, nei tempi ristretti previsti dalle suddette disposizioni. Per quanto riguarda la disposizione di semplificazione, a regime, delle procedure dei decreti flussi, il conseguente prevedibile aggravio di lavoro può essere fronteggiato avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022, nonché il completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad utilizzare, per l'anno 2023, prestatori di lavoro con contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 37.259.690, le cui procedure di selezione e assunzione sono in corso di svolgimento;

in relazione all'articolo 3, viene confermato che l'attività correlata al rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, laddove subisca un incremento per effetto delle disposizioni in esame, non comporta nel suo complesso un onere per la finanza pubblica aggiuntivo rispetto a quelli già contemplati per lo svolgimento delle attività d'istituto. Infatti, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni ipotizzate si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori costi a carico della finanza pubblica. Con riguardo al permesso di soggiorno, si precisa che per i relativi processi-procedimenti amministrativi inerenti al rilascio da parte degli uffici immigrazione che operano territorialmente, nessun aggravio procedurale legato alla disponibilità e all'utilizzo delle risorse umane e strumentali è determinato dall'iniziativa in parola. Infatti, ai sensi degli articoli 7-viciesima e 7-viciesquater del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti (i cittadini stranieri lavoratori) sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento

elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, stabilito in circa euro 24,56, più IVA. Pertanto, l'importo corrispondente al prezzo del supporto fisico e del materiale plastico su cui è stampato il permesso di soggiorno, nonché le spese di manutenzione e aggiornamento dei sistemi informatizzati che supportano il processo di emissione del medesimo titolo autorizzatorio, sono ristorati dall'utenza. Per il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno presso le questure è, inoltre, previsto il ristoro degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione nella misura del contributo previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998, che per il permesso fino ad un anno è pari a 40 euro (ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2017).

Relativamente ai corsi nei Paesi di origine e alle attività di istruzione e formazione professionale che ricomprendono anche una parte civico-linguistica, si evidenzia che nell'ultimo triennio sono state attivate misure per un importo pari a circa 7 milioni di euro a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e che, oltre alle risorse del Fondo nazionale politiche migratorie, sono disponibili, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027, ulteriori risorse per un importo pari ad euro 15 milioni.

Con riferimento alla promozione della stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, si conferma l'invarianza finanziaria di tale disposizione, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente in dotazione alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle quali si aggiungono gli stanziamenti del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2021-2027 assegnati alla medesima Direzione Generale. Sul punto, si evidenzia inoltre che la descritta misura costituisce attività rientrante nell'ambito delle competenze attribuite alla sopra citata Direzione Generale dall'articolo 10 d.P.R. 15 marzo 2017, n. 57;

in relazione all'articolo 5, viene precisato che il contingente di personale della II Area rientrante nella famiglia professionale ad esaurimento ammonta a 262 unità, e che il quantum del trattamento accessorio spettante al personale non è conseguenza del possesso della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, ma dipende dal livello economico di inquadramento del singolo dipendente nell'Area. Peraltro, la disposizione in esame conferma la preesistente differenziazione di status nell'ambito della qualifica di polizia giudiziaria e l'eventuale disparità di trattamento economico (fondamentale ed accessorio) percepito dai lavoratori che andranno a far parte delle due famiglie professionali dell'Area Seconda;

in relazione all'articolo 6, viene confermata la possibilità di far fronte ai nuovi oneri connessi al compenso da corrispondere ai commissari avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto si evidenzia, infatti, che a tali oneri si farà fronte utilizzando parte dei pagamenti dovuti all'impresa, i quali saranno versati al netto dei compensi ai commissari nominati. Inoltre, con riferimento al rilievo secondo il quale non vengono fornite indicazioni di massima in relazione ai compensi dovuti ai commissari, si osserva che la determinazione dei compensi non può prescindere da un'analitica declinazione di parametri che, dovendo tenere in debita considerazione aspetti attinenti alla gestione dei centri di accoglienza, nonché profili di natura economico-finanziaria, non può che essere demandata ad un successivo decreto del Ministero dell'interno da adottarsi con il Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso, la disposizione in esame ben definisce i criteri che dovranno essere seguiti nella declinazione dei cennati parametri: capienza del centro e durata della gestione.

Inoltre, con riferimento all'accantonamento dell'utile dell'impresa in apposito fondo impignorabile, a garanzia del risarcimento del danno da inadempimento, si evidenzia che tale previsione costituisce uno strumento che concorre con gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento previgente per l'eliminazione dei danni conseguenti all'inadempimento contrattuale.

Con riferimento alla individuazione dei danni che si prevede si realizzino nell'ambito della gestione dei centri governativi di accoglienza, premesso che non risulta possibile una precisa predeterminazione, si

riportano alcuni elementi informativi attinenti alle risultanze dei monitoraggi periodicamente svolti dalla competente Direzione centrale del Ministero dell'interno sulle attività dei soggetti gestori dei centri governativi di accoglienza. Con riferimento all'attività di monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza, il nuovo schema di capitolato di appalto dei servizi di accoglienza, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 29 gennaio 2021 in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 142 del 2015, all'articolo 19 dispone che: "al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio [...]". Tra i rimedi a disposizione delle prefetture, a fronte di inadempimenti contrattuali, oltre alle sanzioni conservative del contratto (penali da applicare a seguito di apposite contestazioni), è previsto quale rimedio sanzionatorio definitivo lo strumento della risoluzione contrattuale, nelle ipotesi previste dall'articolo 22 dello schema di capitolato. Lo strumento in questione, evidentemente, trova applicazione in ipotesi di gravi inadempimenti a fronte dei quali l'applicazione di penali possa non apparire efficace. Per una stima circa la portata applicativa dello strumento, si rileva che nel corso del 2022 sono stati risolti dalle prefetture 15 contratti, a fronte delle 16 risoluzioni dell'anno precedente e delle 7 del 2020 (ragionevolmente anche in ragione della pandemia all'epoca in atto), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(314) Erika STEFANI. - Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia in grado di dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La sottosegretaria ALBANO, nel far presente che l'istruttoria risulta ancora in corso, chiede il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(383) Maria Cristina CANTU' e altri. - Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti o dei medici che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo.

Su richiesta del PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO rappresenta che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte delle amministrazioni competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(403) ROMEO e altri. - Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria ALBANO risponde che l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della verifica dei profili finanziari.

Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli

investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 47.19 e 49.16, sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/564/23/5 e G/564/24/5, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che oggi, alle ore 15, è convocato l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 10,30.

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [564](#)**

G/564/23/5 (già em. 47.19)

[Rosa](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ambrogio](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";

premesso che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al regime transitorio previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle more dell'emanazione dei decreti interministeriali per la definizione principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;

i su menzionati decreti avrebbero dovuto essere emanati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del d.Lgs. n. 199/2021;

il ritardo nell'emanazione dei decreti interministeriali non consente alle Regioni di approvare le leggi regionali di cui al comma 4 dell'articolo 20 medesimo decreto legislativo per identificare le aree idonee all'installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

impegna il Governo:

ad adottare nell'immediatezza i decreti di cui all'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

G/564/24/5 (già em. 49.16)

[Rosa](#), [Della Porta](#), [Sigismondi](#), [Ambrogio](#), [Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Il Senato,

in sede di esame D.L. 13/2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.";

premesso che:

il decreto in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387;

il comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004 prevede che la dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi

dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato;

le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo Stato-Regioni, i quali concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti;

il comma 3 del articolo 49 del D.L. n. 13/2023, per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, liberalizza gli impianti agrifotovoltaici *"nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti"*;

la medesima precisazione non è prevista per gli impianti eolici di cui al terzo periodo e all'ultimo periodo del comma 5bis, come modificato dall'articolo 48 del D.L. n. 13/2023;

tale discrasia normativa per fattispecie simili potrebbe comportare diversità di interpretazioni con conseguente allungamento delle procedure e aumento del contenzioso;

impegna il Governo:

ad apportare, nel primo provvedimento utile, le modifiche tese ad equiparare le norme sugli impianti eolici e fotovoltaici prevedendo che le procedure autorizzative siano poste in essere nel rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 140 del d.lgs 42/2004.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 64 (ant.) del 13/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 13 APRILE 2023

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(564-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati alcuni emendamenti nel corso della seduta di ieri, il cui esame era stato sospeso.

Dà quindi la parola ai relatori per illustrare gli emendamenti accantonati nonché i restanti emendamenti.

I relatori Elena [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e [GELMETTI](#) (Fdl) illustrano gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri e gli emendamenti riferiti agli articoli da 47 alla fine, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione alle proposte riferite all'articolo 4-bis, risulta necessario verificare i profili finanziari relativi agli analoghi emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2) e 4-bis.201. In riferimento all'articolo 7, richiedono la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.200 (già 7.0.23). Per quanto riguarda l'articolo 20, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 20.1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 47, occorre valutare i profili finanziari relativi alle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46), con particolare riguardo alla lettera a).

L'emendamento 47.212 (già 47.76), lettera b), appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 47.66, con particolare riguardo alla lettera c).

Occorre verificare i profili finanziari dell'emendamento 47.227 (già 47.143), su cui occorre avere conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Occorre valutare i profili finanziari 47.229 (già 47.126), anche in relazione al trasferimento della competenza dalle regioni allo Stato.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 47.230 (già 47.134), con particolare riguardo al comma 8-ter. Comporta maggiori oneri la proposta 47.232 (già 47.142). Richiedono la relazione tecnica sulla proposta 47.0.200 (già 47.0.7).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 47-bis, chiedono conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi previsti dalle proposte 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis.0.201 (già 47.0.8).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 50, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15) e 50.204 (già 50.13).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 52, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 52.2 e 52.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 53, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 53.1, 53.7 (testo 2) e 53.200 (già 53.5). Con riferimento all'emendamento 53.0.200 (già 53.0.1) risulta necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Con riguardo all'articolo 54, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 54.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 55, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 55.5, con particolare riferimento al punto 2 della lettera *b*), e all'attribuzione delle funzioni di vigilanza anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui alla lettera *a*).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 56, risulta necessario acquisire dal Governo una relazione tecnica in ordine alle proposte emendative 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 47 a 56.

La sottosegretaria ALBANO in relazione alle proposte 4-*bis*.200 (già 4.0.500/2) e 4-*bis*.201 esprime parere di semplice contrarietà, in quanto, in ordine alla questione posta dagli emendamenti, il Ministero dell'economia e delle finanze adatterà ogni più adeguata iniziativa in via amministrativa per semplificare ed agevolare gli adempimenti a carico dei soggetti attuatori e quindi dei comuni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene per sottolineare l'importanza del tema posto dalle proposte emendative in parola, ricordando in particolare i contenuti dell'emendamento 4-*bis*.200, già oggetto di attenzione nel corso dell'esame in sede referente, che intende affrontare il grave problema inerente il funzionamento della piattaforma Regis, in relazione alla attuazione del PNRR. Richiamando a tale riguardo quanto affermato dal Ministro Fitto nel corso della seduta di ieri in Aula, in ordine allo stretto rapporto tra lo Stato e le Regioni per l'attuazione del PNRR, sottolinea come il parere testé espresso dal Governo sulle proposte emendative in esame in tale materia delinei un problema ancora aperto, che non viene affrontato dal Governo. Ricorda al riguardo come le amministrazioni dei comuni abbiano posto all'attenzione del Governo il tema del funzionamento della piattaforma Regis, sottolineando come la mancata soluzione di tali questioni determinerà un blocco nell'attuazione dei progetti del Piano. Evidenzia come il sistema delle autonomie locali non risulti adeguatamente supportato dal Governo centrale, atteso che il problema resta non affrontato mentre rappresenta una questione prioritaria.

La sottosegretaria ALBANO, nel ribadire il parere contrario sulle proposte 4-*bis*.200 e 4-*bis*.201, formula poi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta 7.0.200 (già 7.0.23). La proposta prevede che SACE presti direttamente garanzie in favore di imprese secondo quanto previsto dall'emendamento, presentando profili di criticità anche sotto il profilo finanziario, in quanto SACE, contrariamente alla prassi operativa incentrata sulla prestazione di garanzie finanziarie su finanziamenti bancari, agirebbe a copertura di rischi non specificati di mancato pagamento dei lavori, risultando di difficile identificazione il profilo di capacità generativa di leva finanziaria, tipica degli interventi pubblici in economia tramite garanzia e, quindi, di supporto alla liquidità delle imprese, pure citato dalla proposta in esame quale ratio dell'intervento. I citati profili di criticità sotto l'aspetto finanziario sono associati, in particolare, alla circostanza che l'intervento proposto, nel prevedere che sulle obbligazioni assunte da SACE sia accordata la garanzia dello Stato, alloca integralmente sul bilancio pubblico un tipico rischio di impresa, inerente l'inosservanza degli obblighi contrattuali di disciplina dei rapporti delle filiere di esecuzione delle commesse pubbliche PNRR, con un potenziale effetto moltiplicativo dell'esposizione del garante pubblico di difficile stima, attesa la non prevedibilità, in termini qualitativi e quantitativi degli eventi di danno, quali gli inadempimenti contrattuali indennizzati da SACE, con ricadute in termini di non agevole quantificabilità degli oneri connessi agli eventuali stanziamenti da allocare a copertura degli esborsi attesi per l'attivazione della garanzia pubblica. Per quanto sopra esposto conferma il parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Sulla proposta 20.1 formula parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto si sopprime l'articolo che riguarda disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR, trattandosi di un articolo che concorre al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Sulle proposte 47.201 (già 47.1) e 47.210 (già 47.46) rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari.

Sulla proposta 47.212 (già 47.76) formula parere di semplice contrarietà, atteso che la disposizione è suscettibile di estendere la platea dei soggetti ammessi ad accedere alle forme di incentivazione previste per gli impianti di energia a fonte rinnovabile con conseguente impatto sugli oneri generali di sistema.

Sulla proposta 47.66 rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo per i profili finanziari, così come sulle proposte 47.229 (già 47.126) e 47.230 (già 47.134).

Sulla proposta 47.227 (già 47.143) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essa reca oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Sulle proposte 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9) e 47-bis.0.201 (già 47.0.8) esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 50.201 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria prevedendo, tra l'altro, incarichi di collaborazione in capo ad alcune autorità di gestione dei programmi già di competenza dell'Agenzia per la coesione territoriale senza indicarne il relativo onere e la relativa copertura.

Sulla proposta 50.5 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria, atteso che non sono forniti elementi a dimostrazione della idoneità della copertura indicata al successivo comma 16, che prevede che i compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulle proposte 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13) e 52.6, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 52.2 il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria anche in considerazione delle criticità relativamente alla dotazione del FSC 2021-2027 per l'anno 2023, anche con riferimento alla dotazione di cassa.

Sulla proposta 53.1 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ragione dell'estensione della disposizione ad interventi non infrastrutturali, in quanto farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Sulla proposta 53.7 (testo 2) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto farebbe venir meno la ratio della disposizione di non disperdere l'utilità delle attività amministrative, anche complesse, già perfezionate al 31 dicembre 2022 per l'affidamento dei lavori con conseguenti possibili effetti negativi per il raggiungimento degli obiettivi PNRR. Inoltre, la proposta determina oneri privi di adeguata quantificazione e copertura in quanto prevede, tra l'altro, la redistribuzione delle risorse non impegnate delle Programmazioni FSC 2014-2020 e precedenti a favore dei PSC 2021-2027 con conseguente minore disponibilità finanziaria di risorse per la copertura degli oneri previsti a legislazione vigente per le misure di cui al decreto-legge n. 50/2022.

Sulla proposta 53.200 (già 53.5) il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si estende l'ambito di applicazione della disposizione anche a interventi per i quali sia stata adottata anche solamente la determina a contrarre, in contrasto con la *ratio* della norma finalizzata ad

assicurare il completamento di interventi infrastrutturali dotati di maggiore livello di avanzamento. Si osserva infatti che il riferimento all'adozione della determinazione a contrarre attiene ad un atto interno alle Amministrazioni, preliminare alla pubblicazione di bandi o avvisi, o all'invio a presentare offerte. L'emanazione di tale atto, di per sé, non determina l'effettivo avvio delle predette procedure e non sembra coerente con il requisito di avvenuto avvio delle opere e quindi con la finalità di completamento delle stesse. Inoltre, il Sistema di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato non rileva l'emanazione delle determinazioni a contrarre delle amministrazioni coinvolte. Atteso che l'articolo 53 fonda l'attività istruttoria relativa alla ricognizione degli interventi anche sui dati informativi presenti sul detto sistema di monitoraggio, rileva ulteriormente che l'applicazione della norma sulla base dell'emendamento in esame potrebbe determinare criticità applicative pregiudicando quindi il raggiungimento di obiettivi PNRR.

Sulla proposta 53.0.200 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede al Governo elementi di chiarimento sul parere espresso in ordine alla proposta 53.0.200, in relazione alla quale veniva chiesto dai relatori di chiarire la disponibilità delle risorse sul Fondo di cui alla legge n. 190 del 2014, mentre la Sottosegretaria ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, senza che risulti chiarita la disponibilità di tale Fondo.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che le risorse del Fondo non risultano capienti rispetto all'importo dell'onere recato dalla proposta emendativa in questione.

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) interviene per sottolineare come la proposta 53.200, su cui il Governo ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, intende intervenire sulla funzionalità delle amministrazioni locali in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo inerente sport e periferie, per il quale si rischia a breve un effetto di defianziamento di fatto qualora tali amministrazioni non riuscissero, per difficoltà operative, a procedere alle gare, pur essendo tali risorse già impegnate e disponibili. La proposta mira quindi a sostenere la concreta fattibilità dell'impiego di tali risorse, di grande importanza per le amministrazioni locali.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 54.4 in quanto suscettibile di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Sulla proposta 55.5 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base degli elementi disponibili in quanto appare suscettibile di determinare oneri privi di copertura finanziaria.

Sulle proposte 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sono suscettibili di determinare oneri privi di adeguata quantificazione e copertura finanziaria.

Infine, a rettifica del parere già espresso dal Governo nella seduta di ieri, evidenzia che nella proposta 42.200, su cui il Governo aveva espresso un nulla osta, il parere è invece contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla base di motivazioni che sono rese disponibili ai Commissari.

Alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito, i relatori Elena [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) e [GELMETTI](#) (FdI) illustrano la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le proposte riferite agli articoli da 47 alla fine, trasmessi dall'Assemblea, sul disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.200 (già 7.0.23), 20.1, 47.227 (già 47.143), 47.232 (già 47.142), 47.0.200 (già 47.0.7), 47-bis.0.200 (già 47.0.9), 47-bis .0.201 (già 47.0.8), 50.201, 50.5, 50.202 (già 50.12), 50.203 (già 50.15), 50.204 (già 50.13), 52.2, 52.6, 53.1, 53.7 (testo 2), 53.200 (già 53.5), 53.0.200 (già 53.0.1), 54.4, 55.5, 56.0.1, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.4 e 56.0.5.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4-bis.200 (già 4.0.500/2), 4-bis.201 e 47.212 (già 47.76).

A rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, sull'emendamento 42.200 (già 42.1) il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), occorre chiedere conferma della congruità delle stime relative al contributo di sostentamento, anche in raffronto con i precedenti provvedimenti in materia. Riguardo all'onere relativo all'accesso al servizio nazionale a condizioni di parità con i cittadini italiani, di cui al comma 6, quantificato in ultimo come costo da coprire in 191,1 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo del Servizio Sanitario Nazionale per il 2023, occorre avere conferma della sostenibilità a carico del suddetto Fondo. In relazione all'articolo 4, concernente la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, andrebbero forniti ulteriori elementi per verificare la correttezza dell'impiego di personale, al fine di fare fronte alle numerose richieste di protezione internazionale per 3 mesi a fronte di un conflitto che appare di lunga durata. Per quanto riguarda l'articolo 5, recante le disposizioni finanziarie, andrebbe confermato che le riduzioni previste dall'allegato 1 siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni assegnate ai rispettivi uffici. Inoltre andrebbe esplicitato, come previsto dalle norme di contabilità, la natura delle autorizzazioni di spesa ridotte indicate dall'allegato 1 al fine di verificarne la comprimibilità anche in relazione al tipo di spesa. Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 4, occorre avere conferma della compatibilità con i flussi di cassa previsti per il 2023 al fine di escludere eventuali ripercussioni sul debito pubblico. Anche al fine di chiarire i rilievi sopra sollevati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del Bilancio n. 42.

La sottosegretaria ALBANO deposita la suddetta relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati. Deposita altresì una nota integrativa sulle osservazioni poste dalla relazione.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), alla luce degli elementi acquisiti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, nonché gli ulteriori elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che: con riferimento alla copertura di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) mediante le riduzioni di stanziamento indicate in Allegato 1, si conferma che le risorse allocate nei programmi di spesa sono disponibili ed il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati. Con riferimento alla copertura di cui al comma 1, lettera *b*) mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario, si rappresenta che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono entrate cosiddette "di scopo", ossia riassegnabili alla spesa solo nella misura in cui siano finalizzate o destinate, nel caso specifico, secondo quanto previsto dall'articolo 148 della legge 388 del 2000, a iniziative a vantaggio dei consumatori. Tali entrate, peraltro, seppure riassegnabili, sono per loro natura aleatorie in quanto derivanti dalle sanzioni eventualmente irrogate dall'autorità. Pertanto, non essendo certe in fase previsionale ed essendo quantificabili solo a consuntivo, l'ammontare stabilizzato, a norma del comma 1-*bis* dell'articolo 23 della legge 196 del 2009, a bilancio è stato prudenzialmente determinato sulla base del *trend* storico tenendo conto di quanto affluito stabilmente all'entrata nei singoli esercizi del triennio precedente e della capacità di spesa del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*; in merito alla previsione di cui al comma 4 in base al quale, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, è stata chiesta conferma in merito alla compatibilità della previsione di tali anticipazioni con il

fabbisogno di cassa del settore statale previsto per il 2023 ai sensi della legislazione vigente, sia dal lato della sua formazione che, conseguentemente, della sua copertura, fornendosi rassicurazioni circa l'assenza di riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in calendario per il corrente anno: a riguardo, si rappresenta che gli importi quantificati nella relazione tecnica sono compatibili con le previsioni del fabbisogno del settore statale per il 2023 e tali da far escludere riflessi sull'entità delle emissioni di titoli del debito a breve e medio-lungo termine già in calendario per il corrente anno, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con il parere favorevole del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(317) ROMEO e altri. - Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. - Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. - Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli"

(Parere alla 7a Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa di elementi da parte del Governo sui disegni di legge in esame.

La sottosegretaria ALBANO chiede di poter rinviare l'esame dei provvedimenti in quanto risulta in corso la relativa istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

La sottosegretaria ALBANO deposita le risposte del Governo in ordine alle osservazioni poste dalla Commissione.

Il presidente **CALANDRINI (FdI)**, in sostituzione del relatore Borghi, illustra la seguente proposta di parere, che tiene conto degli elementi di risposta forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, viene rappresentato che l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale. Sul punto, l'articolo 3, comma 1, consente che il registro delle scritturazioni dei trasferimenti di attività finanziarie digitali possa essere tenuto anche dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini del potenziale impatto sulla contabilità nazionale, si precisa che si tratta di una mera facoltà, del tutto eventuale, prevista all'interno dell'articolato per consentire in futuro di sperimentare eventuali emissioni di titoli su tecnologie di registro distribuito. Ad ogni modo, la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente;

con riguardo all'articolo 8, si conferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto, come esplicitato anche nella relazione tecnica di accompagnamento, il trattamento tributario da applicare agli utili e alle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è identico a quello attualmente vigente dal punto di vista del livello di tassazione (aliquota del 26 per cento);

in relazione all'articolo 26, nell'eventualità in cui la tenuta del registro sia prevista in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, si precisa che la tenuta delle apposite scritturazioni potrà aver luogo potendo l'Amministrazione avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla

legislazione vigente;

con riferimento all'articolo 34, viene rilevato che la relazione tecnica già esplicita il carattere aleatorio delle entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 30, qualificandole come "eventuali", e viene segnalato che le risorse eventualmente riassegnabili sulla base di tali introiti non sono comunque destinati a coprire oneri inderogabili né attività predeterminate e continuative. In relazione al comma 2, dal momento che si prevede una clausola di neutralità riferita a tutte le disposizioni contenute nel provvedimento, si precisa che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Le autorità di vigilanza provvedono autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dei soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità che, a livello nazionale, per effetto del provvedimento in commento, svolgeranno le funzioni previste dalla norma proposta, procederanno ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. In relazione alla gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle misure sanzionatorie, che potrà essere affidata dal Ministro dell'economia e delle finanze a società *in house*, attraverso la stipula di una apposita convenzione tra la società stessa ed il Ministero, con oneri - quelli derivanti dalla previsione di un corrispettivo in favore della società *in house* stessa - a carico degli stessi fondi versati al bilancio dello Stato per effetto dell'irrogazione delle sanzioni in discussione, viene evidenziato che la proposta non prevede la possibilità di costituire una nuova società *in house* per la gestione delle sanzioni ivi previste e che tale gestione potrebbe essere assegnata ad una delle società *in house* già costituite, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO esprime l'avviso conforme del Governo.

La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati nella seduta del 5 aprile.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 66 (ant.) del 19/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023

66ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati il 18 aprile 2023.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, il parere non ostativo è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera f), che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-bis, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).

Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, conferma la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, indicando espressamente l'Atto Senato 615.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 23 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Infine, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FRENI, in ordine al provvedimento in esame, si rimette al relatore.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) sottolinea la particolare rilevanza del tema trattato dal provvedimento in esame, inerente il quadro delle autonomie. Suggerisce quindi l'adozione di una particolare attenzione, invitando anche il Governo ad un approccio di confronto approfondito con tutte le parti politiche su tale tema.

Sottolinea l'avvenuta presentazione del disegno di legge in esame fuori dai tempi normativamente previsti per disegni di legge collegati, sebbene vi sia una prassi in tal senso richiamata anche nella relazione illustrativa.

Si sofferma sul profilo degli oneri per la finanza pubblica, meritevole di analisi e approfondimento, in particolare garantendo idonei spazi all'esame in Parlamento, anche per l'approfondimento del profilo dei livelli essenziali delle prestazioni. Tali elementi impongono di recuperare uno spazio di congruo esame parlamentare, che risulta invece attualmente compresso anche con riferimento alla trattazione del tema dei livelli essenziali delle prestazioni in seno al Governo.

Preannuncia quindi la contrarietà della propria parte politica al parere in sede odierna sul provvedimento.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) interviene per evidenziare le criticità non solo sui profili di merito ma anche di metodo relativi all'esame del provvedimento.

Richiama le prerogative del Parlamento, che non appaiono coerentemente rispettate, atteso che si rimanda ad un'intesa tra lo Stato e le Regioni l'attuazione dell'autonomia, elemento particolarmente critico dato che ciò implicherà la necessità di un'altra intesa per ogni revisione del quadro in materia. Risulta inoltre comprimere le prerogative del Parlamento la previsione di una commissione tecnica che si sta occupando, peraltro con un approccio a costo zero, della revisione dei livelli essenziali delle prestazioni, in relazione alla quale autorevoli istituti, tra cui cita lo SVIMEZ, stimano un ampio quadro di profili finanziari. Formula osservazioni critiche sul provvedimento anche in relazione all'effetto negativo sui divari tra i cittadini italiani delle diverse aree del Paese, divari che il provvedimento poverrebbe a cristallizzare nel quadro prospettato, anziché agire per contrastare tali divari. Evidenzia quindi i numerosi profili di criticità connessi al provvedimento in esame, sia in ordine ai tempi di presentazione, profilo sui cui si associa ai rilievi espressi dal senatore Manca, sia in ordine alla nomina di una cabina di regia di matrice governativa che non appare in linea con il necessario ruolo del Parlamento. Conclude quindi sottolineando l'esigenza di assicurare i giusti tempi all'esame

parlamentare su tutti i delicati profili involti.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel ricordare come sarà possibile svolgere un ampio dibattito parlamentare in sede di esame del provvedimento, ricorda che l'attuale parere che si è chiamati ad esprimere risulta inerente ai soli contenuti propri di disegno di legge collegato, per cui preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Non essendovi altri interventi, il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*) propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica". Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,55.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 68 (ant.) del 20/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 20 APRILE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 aprile.

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati nella seduta del 19 aprile 2023, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore formula una proposta di parere non ostativo.

La proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 69 (ant.) del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

69ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(605-A\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, né sul testo né sugli emendamenti.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti all'esame.

La sottosegretaria SAVINO dichiara che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

[\(Doc. LVII, n. 1\)](#) Documento di economia e finanza 2023 e connessi allegati e annessa Relazione al Parlamento, predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in qualità di relatore, illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Documento di economia e finanza (DEF) rappresenta il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica del Paese. L'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10 ne disciplina i contenuti articolandoli in tre sezioni e una serie di allegati. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea e dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita. La seconda sezione riporta l'analisi e le previsioni dei dati di finanza pubblica a legislazione vigente, nonché le previsioni a politiche invariate per i principali aggregati. La terza sezione, infine, espone il Programma nazionale di riforma. Dopo l'esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma verranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, osserva che il DEF espone il quadro relativo all'anno 2022 e le previsioni tendenziali e programmatiche per gli anni fino al 2026. Le previsioni del quadro macroeconomico tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica

economica, delle riforme e della politica di bilancio messe in atto precedentemente alla presentazione del DEF stesso. Il quadro programmatico, invece, include l'impatto sull'economia delle politiche economiche che saranno concretamente definite nella Nota di aggiornamento di settembre 2023 e adottate con la prossima legge di bilancio. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in data 7 aprile 2023, mentre il quadro programmatico è stato validato nell'audizione del successivo 20 aprile.

Richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, fa presente che il documento evidenzia come il PIL abbia registrato nel 2022 una crescita del 3,7 per cento in termini reali, in linea con quanto prospettato nel Documento Programmatico di Bilancio del novembre scorso. L'economia italiana si è mantenuta su un sentiero di espansione fino all'estate del 2022, facendo segnare una leggera contrazione del PIL nel trimestre di chiusura.

Sulla base dell'andamento congiunturale, e in considerazione del miglioramento del contesto internazionale dovuto a un calo dei prezzi energetici più rapido delle attese, rileva che le prospettive per l'anno in corso risultano moderatamente più favorevoli rispetto alle previsioni ufficiali contenute lo scorso novembre nella NADEF. Dopo la contrazione congiunturale dello 0,1 per cento registrata nel quarto trimestre del 2022, ci si attende ora un moderato aumento del PIL sia nel primo che nel secondo trimestre 2023, seguito da una lieve accelerazione nella seconda parte dell'anno. Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL per il 2023 è pertanto previsto crescere, in termini reali, dello 0,9 per cento, in rialzo di 0,3 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico della NADEF. Per quanto riguarda gli anni successivi, rileva che la previsione di crescita del PIL per il 2024 è prevista all'1,4 per cento, più sostenuta rispetto al 2023, ma al ribasso rispetto all'1,9 per cento previsto nella NADEF essenzialmente a causa del peggioramento delle variabili esogene. La crescita per il 2025 resta invece invariata all'1,3 per cento, come già previsto dalla NADEF. La previsione per il 2026 viene posta all'1,1 per cento, convergente verso il tasso di crescita 'potenziale' dell'economia italiana stimato secondo la metodologia definita a livello europeo.

Nello scenario programmatico, invece, la crescita del PIL reale è prevista pari all'1 per cento nel 2023, 1,5 per cento nel 2024, 1,3 per cento nel 2025 e 1,1 per cento nel 2026.

Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, osserva che i dati riferiti all'anno 2022 attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a 151,9 miliardi di euro, corrispondente all'8 per cento del PIL, superiore al livello del 5,1 per cento previsto dalla NADEF. Lo scostamento rispetto alle precedenti stime è attribuibile principalmente alla riclassificazione in spesa dei crediti d'imposta per bonus edilizi precedentemente contabilizzati come minori entrate tra le compensazioni dirette. In particolare, considerando congiuntamente la predetta riclassificazione e gli altri aggiornamenti e revisioni, lo scostamento è attribuibile, cumulativamente, alla revisione del saldo primario (in peggioramento per circa 39 miliardi) e a quella della spesa per interessi (in peggioramento per circa 6 miliardi). A sua volta, la revisione del saldo primario rispetto alle precedenti previsioni è attribuibile praticamente per intero a un peggioramento dal lato delle spese al netto degli interessi.

Osserva poi che l'indebitamento netto risulta in miglioramento rispetto all'anno 2021 per circa 9,3 miliardi per effetto dell'aumento del saldo primario (per circa 28,8 miliardi) pur in presenza di un incremento della spesa per interessi (per circa 19,5 miliardi).

Per quanto attiene al quadro previsionale a legislazione vigente (tendenziale), fa presente che il DEF espone l'andamento previsto dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel periodo 2023-2026 sulla base delle informazioni relative al consuntivo 2022 diffuse dall'ISTAT, del nuovo quadro macroeconomico rappresentato nella Sezione I del DEF medesimo e degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2023. Il DEF specifica, in aggiunta, che l'aggiornamento delle previsioni del Conto della PA include anche l'ulteriore riallineamento delle ipotesi relative al profilo temporale delle spese finanziate dal programma *Next Generation EU*.

Rileva poi che il conto economico evidenzia per il 2023 un indebitamento netto pari al 4,4 per cento del PIL (87,8 miliardi). Per gli anni successivi si stima un costante decremento dell'indebitamento netto, sia in valore assoluto, sia in rapporto al PIL, nei seguenti termini: 84,8 miliardi (3,5 per cento

del PIL) nel 2024, 70,5 miliardi (3 per cento del PIL) nel 2025, 67,8 miliardi (2,5 per cento del PIL) nel 2026. L'indicata evoluzione dell'indebitamento netto è determinata principalmente dal miglioramento del saldo primario, il quale, in rapporto al PIL, migliora in tutti gli anni del quadriennio passando dal -0,6 per cento del 2023 al +2 per cento del 2026. A ciò si accompagna, tuttavia, un aumento della spesa per interessi che, sempre in rapporto al PIL, passa dal 3,7 per cento nel 2023 al 4,5 per cento nel 2026.

Per quanto riguarda il quadro programmatico di finanza pubblica, segnala che il Governo evidenzia che la politica economica impostata è coerente con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea con riferimento alla necessità di continuare ad attenuare l'impatto dell'aumento dei prezzi energetici sulle famiglie e sulle imprese, mirando al contempo a ritirare gradualmente le misure adottate man mano che i prezzi si stabilizzano, coerentemente con una gestione prudente della finanza pubblica.

L'obiettivo generale del Governo è quello di sostenere la domanda privata e contrastare il calo del potere di acquisto delle retribuzioni causato dall'inflazione. Alla luce di questo orientamento e del miglioramento della previsione di indebitamento netto tendenziale, il Governo conferma il *deficit* programmatico già indicato nel Documento programmatico di bilancio e pari al 4,5 per cento del PIL nel 2023, 3,7 per cento nel 2024, 3 per cento nel 2025 e 2,5 per cento nel 2026. Quest'ultimo obiettivo è in linea con la previsione tendenziale e ben al di sotto del limite del 3 per cento previsto dalle regole di bilancio europee.

Il saldo di bilancio strutturale (al netto del ciclo e delle misure *una tantum* e temporanee) programmatico per il 2023 si prevede pari al -4,9 per cento del PIL, in rilevante miglioramento rispetto al 2022, quando si attestava al -8,5 per cento. Negli anni successivi il saldo si ridurrà progressivamente al -4,1 per cento nel 2024, -3,7 per cento nel 2025 e -3,2 per cento nel 2026.

Per quanto riguarda l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, osserva che la stima preliminare per il 2022 indica un livello del 144,4 per cento, inferiore al livello del 145,7 per cento previsto dalla NADEF 2022 del novembre scorso. Il risultato migliore rispetto alle stime viene spiegato dal DEF con la maggiore crescita economica e con un andamento dei saldi di cassa migliore delle attese. Il fabbisogno del settore pubblico a fine 2022 si è attestato, infatti, al 3,4 per cento del PIL anziché al 4 per cento atteso a novembre. Il DEF segnala inoltre l'effetto sul rapporto debito/PIL di una revisione del perimetro delle Amministrazioni pubbliche operata dall'Istat e della ristrutturazione di alcune posizioni in derivati delle Amministrazioni centrali. A tale proposito, osserva che sarebbe opportuno avere maggiori informazioni dal Governo.

Il rapporto debito/PIL del 2022 risulta in riduzione di 5,5 punti percentuali rispetto al livello del 149,9 per cento raggiunto nel 2021. Per quanto riguarda le determinanti di tale variazione, il DEF evidenzia come il fattore principale del miglioramento sia da rinvenire nella crescita economica nominale sospinta anche dall'inflazione. Le pressioni inflazionistiche, attraverso i titoli indicizzati all'inflazione, hanno sospinto il costo medio del debito, anche se sono state contenute dalla elevata durata media del debito. Tali componenti sono state in parte compensate negativamente dalla spinta di segno opposto esercitata dal *deficit* primario, pari a circa il 3,6 per cento del PIL nel 2022. Il DEF sottolinea che la revisione della classificazione contabile dei crediti di imposta relativi ai bonus edilizi ha riguardato solo il *deficit* e il saldo primario in quanto espressi in termini di competenza, ma non il debito pubblico, il quale segue l'andamento dei saldi di cassa. Tuttavia, la suddetta revisione contabile ha comportato una analoga revisione della componente di variazione del rapporto debito/PIL relativa all'aggiustamento stock-flussi, che include al suo interno la differenza tra i saldi valutati in termini di competenza e di cassa. Oltre alla suddetta revisione, su tale componente ha inciso anche la riduzione, rispetto al 2021, per circa 0,2 punti percentuali, delle disponibilità liquide complessive del Tesoro, ampiamente compensata, però, dall'effetto derivante dagli scarti di emissione positivi dovuti alla fase di forte ascesa dei tassi di interessi negli ultimi mesi del 2022.

Quanto alle previsioni, segnala che il DEF stima il rapporto debito/PIL in riduzione anche nell'anno corrente e nei tre successivi. Infatti, pur in un quadro di grande incertezza legata alla guerra in Ucraina e alle pressioni inflazionistiche, la componente legata alla crescita e al tasso di interesse dovrebbe

contribuire alla riduzione del debito/PIL per effetto di una sostenuta crescita economica e di un'elevata inflazione che compenserebbero l'aumento dei tassi di interesse. In particolare, nel 2023 il DEF prevede un rapporto debito/PIL pari al 142,1 per cento, in riduzione rispetto al 2022 anche per effetto della riduzione delle giacenze liquide del Tesoro. Per quanto riguarda gli anni successivi dell'orizzonte di previsione, si prevede un rapporto al 141,4 per cento nel 2024, al 140,9 per cento nel 2025 e al 140,4 per cento nel 2026. Tali stime tengono conto di una riduzione delle giacenze liquide del Tesoro negli anni 2024 e 2025 e di introiti da dismissioni pari complessivamente a circa lo 0,14 per cento del PIL nel triennio 2024-2026.

Fa presente che sarebbe opportuno acquisire dal Governo maggiori dettagli relativamente alle dismissioni che si intendono operare, dal momento che nel resto del Documento non si trovano ulteriori riferimenti.

A completamento della manovra di bilancio 2024-2026, rileva poi che nel DEF il Governo dichiara collegati alla decisione di bilancio i seguenti 21 disegni di legge, dei quali i primi 3 già presentati presso uno dei due rami del Parlamento, mentre i restanti 18 non ancora presentati: Delega al Governo per la riforma fiscale (Atto Camera 1038); Delega al Governo per la realizzazione di un sistema organico di incentivi alle imprese (Atto Senato 571); Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Atto Senato 615); Interventi a sostegno della competitività dei capitali; Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy*; Misure in materia di semplificazione normativa; Revisione del Testo Unico degli Enti locali; Semplificazioni in materia scolastica; Disciplina della professione di guida turistica; Sviluppo e competitività del settore turistico; Interventi in materia di disciplina pensionistica; Misure a sostegno delle politiche per il lavoro; Interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà; Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; Misure per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e di altri interventi strategici in materia di lavori pubblici nonché per il potenziamento del trasporto e della logistica; Misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria; Codice in materia di disabilità; Rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; Rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e ridefinizione dei profili professionali, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; Interventi di rifunzionalizzazione degli istituti di prevenzione e pena.

Al DEF 2023 fa presente che sono inoltre allegati i seguenti documenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza; Relazione sullo stato di attuazione della politica di coesione europea e nazionale - Programmazione 2014-2020 (già presentata al Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2023 e successivamente trasmessa al Parlamento); Relazione del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; Le spese dello Stato nelle Regioni e nelle province autonome; Relazione circa l'attuazione della razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi; Strategia per le infrastrutture, la mobilità e la logistica. Rileva, inoltre, che la Relazione sugli Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) per il 2023 - la quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 10-*bis*, della legge di contabilità e finanza pubblica, è presentata come apposito allegato al DEF predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze - è stata pubblicata in data 2 marzo 2023 e successivamente trasmessa alle competenti commissioni parlamentari.

Segnala, infine, che l'articolo 22-*bis*, comma 5, della legge di contabilità e finanza pubblica prevede che sia allegata al Documento di economia e finanza una Relazione sul monitoraggio degli obiettivi di spesa dei Ministeri (cd. *spending review* ministeriale), la quale non risulta al momento presentata.

Unitamente al DEF, rileva che il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge n.

243 del 2012 (c.d. legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), il quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. Con la Relazione presentata come documento annesso al DEF 2023, il Governo, sentita la Commissione europea, richiede l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento, utilizzando gli spazi finanziari resisi disponibili per effetto dell'andamento tendenziale dei conti pubblici più favorevole, negli anni 2023 e 2024, rispetto agli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati per i medesimi anni, per i quali sono confermati i valori già autorizzati con la NADEF 2022 (vale a dire, 4,5 per cento nel 2023 e 3,7 per cento nel 2024, a fronte di una previsione tendenziale di indebitamento netto in rapporto al PIL pari a 4,35 per cento nel 2023 e 3,5 per cento nel 2024).

In base a quanto riportato nella Relazione, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'autorizzazione al ricorso all'indebitamento - pari a 3,4 miliardi di euro nel 2023 e 4,5 miliardi di euro nel 2024 - saranno utilizzate, per quanto riguarda il 2023, a copertura di un provvedimento normativo, di cui il Governo ha annunciato la prossima adozione, finalizzato a sostenere il reddito disponibile e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti limitando, al contempo, la rincorsa salariprezzi, in particolare attraverso un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Per quanto riguarda il 2024, invece, le risorse disponibili saranno destinate a interventi di riduzione della pressione fiscale.

Per approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 9 curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto dell'assenza di interventi in sede di discussione generale, dichiara esperita tale fase procedurale.

Ricorda quindi che si era in attesa di taluni elementi di chiarimento da parte del Governo sui profili evidenziati nella relazione al DEF 2023.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante le risposte alle osservazioni e alle richieste di chiarimento relative al DEF 2023, che viene resa disponibile.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) interviene per chiedere di modulare i lavori anche al fine di poter esaminare gli elementi da ultimo forniti dal Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, al fine di dare modo ai Commissari di esaminare gli elementi forniti dal Governo, rinvia lo svolgimento delle dichiarazioni di voto e della votazione del mandato alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

**1.4.2.5. 8[^] Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.4.2.5.1. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 29 (pom.) del 28/03/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 28 MARZO 2023

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Intervengono il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci e il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la documentazione acquisita dalla Commissione nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. [111](#) (*Doc. CXCIX n. 1, recante "Contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana S.p.A. per il periodo regolatorio 2022-2026 - Parte servizi e Parte investimenti"*) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sulle linee programmatiche

Il ministro MUSUMECI riferisce sulle linee programmatiche.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e comunica che nella seduta odierna si svolgerà il dibattito, mentre la replica del Ministro avrà luogo in altra seduta.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*), [SIRONI](#) (*M5S*), [PETRUCCI](#) (*FdI*), [ROSA](#) (*FdI*), [SIGISMONDI](#) (*FdI*) e [TREVISI](#) (*M5S*).

Il ministro MUSUMECI ringrazia i senatori intervenuti e conferma la sua disponibilità a partecipare ad un'altra seduta nel corso della quale avranno luogo le repliche.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa.

[Resoconto stenografico](#)

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni ([n. 5](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Esame e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto del quadro normativo in cui si colloca la procedura e della documentazione trasmessa dal Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina della dottoressa Anna Aurelio a Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio ([n. 6](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore [GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la proposta di nomina in esame, dando conto del quadro normativo in cui si colloca la procedura e della documentazione trasmessa dal Governo.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di svolgere l'audizione dei soggetti designati nell'ambito delle proposte di nomina nn. 5 e 6.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) si associa alla richiesta della senatrice Di Girolamo, ritenendo doveroso compiere tutti gli approfondimenti del caso per verificare se i profili professionali dei due candidati siano idonei allo svolgimento delle funzioni a cui sono chiamati.

Alla luce delle richieste formulate, il [PRESIDENTE](#) propone di procedere la prossima settimana all'audizione dei due candidati e alla votazione delle proposte di nomina.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in esame, soffermandosi sui profili di interesse per l'8ª Commissione.

In primo luogo, ricorda che l'articolo 6 introduce una misura straordinaria che trova applicazione nel caso in cui l'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi relativi al funzionamento di un centro per migranti si renda gravemente inadempiente degli obblighi previsti dal capitolato di gara, ove l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuità dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

L'articolo 8, tra l'altro, aumenta le pene per chi promuove, dirige, organizza o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato e introduce il nuovo reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, che trova applicazione, tra l'altro, quando il suddetto trasporto è attuato con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivano, quale conseguenza non voluta, la morte o lesioni gravi o gravissime a una o più persone.

L'articolo 10 prevede che, fino al 31 dicembre 2025, la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) esprime considerazioni critiche sul contenuto dell'articolo 10, nel punto in cui prevede che la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sia effettuata in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. A suo avviso, non dovrebbe essere concesso di operare in deroga

alle norme contenute nel codice dell'ambiente e in quello dei beni culturali e del paesaggio, tanto più che l'articolo 10 ha natura transitoria, mentre il danno determinato dalla mancata osservanza delle norme in questione potrebbe essere irreversibile.

Per tale motivo, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il relatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) osserva che la disposizione in questione è resa necessaria dalla necessità di intervenire rapidamente a fronte di una situazione emergenziale, come quella attualmente in corso. Ritenendo, per tale motivo, di non poter accogliere l'osservazione proposta dalla senatrice [SIRONI](#), formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) ritiene il provvedimento in esame poco convincente, puntando prevalentemente su un aumento di pene dissociato da una visione globale della politica dei flussi.

Ritiene quindi che esso non sia in grado di fornire risposte efficaci alla questione dei migranti e che la formulazione del nuovo reato renda lo stesso di difficile applicazione. Per tale motivo, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, che disciplina l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito (DLT) o similari, al fine di consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del regolamento europeo n. 2022/858, che ha introdotto un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia suddetta.

In particolare, l'articolo 18 del regolamento europeo prevede che gli Stati membri dell'Unione europea adottino e pubblichino, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie ad adeguare gli ordinamenti interni alla nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia DLT.

Il decreto-legge in esame è stato dunque adottato sia al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione per mancato adeguamento all'articolo 18 del regolamento, sia di evitare che gli operatori italiani si trovassero in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri che consentissero l'applicazione della normativa a far data dal 23 marzo 2023.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, gli articoli da 1 a 32 del provvedimento in esame introducono dunque un regime di emissione e circolazione in forma digitale, alternativo a quelli cartolare e scritturale nel sistema di gestione accentrata, che possa essere in grado di assolvere le funzioni tipiche degli stessi, assicurando un livello analogo di affidabilità e certezza dei traffici. L'articolo 33 contiene inoltre una misura di semplificazione della sperimentazione Fintech (il cosiddetto "sandbox"), introdotta dal decreto-legge n. 34 del 2019, volta al perseguimento dell'innovazione di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie di intelligenza artificiale e dei registri distribuiti in un quadro regolatorio semplificato e transitorio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, al fine di compiere i necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) osserva che apportare le semplificazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi del PNRR è doveroso, ma il decreto-legge in esame fa qualcosa di diverso, modificando la *governance* del Piano e determinando così una discontinuità amministrativa che rischia di rallentare l'attuazione e della quale la maggioranza si dovrà assumere la responsabilità. Esprime inoltre considerazioni critiche sull'articolo 8, comma 13, che, in deroga alla normativa vigente, consente il conferimento di alcuni incarichi a soggetti già titolari di un trattamento pensionistico, e sul fatto che il provvedimento, in più punti, scavalca le competenze delle regioni e degli enti locali.

Evidenzia infine la presenza di interventi scoordinati rispetto al codice dei contratti pubblici, a partire dalle misure in materia di edilizia scolastica, e di misure probabilmente intese a riprodurre il "modello Genova", senza però prendere in considerazione il fatto che tale modello aveva caratteristiche specifiche che lo rende difficilmente replicabile.

Per i motivi suesposti, dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*Az-IV-RE*) manifesta preoccupazione per gli interventi apportati alla *governance* del PNRR dal provvedimento in esame e osserva che, alla luce del suo contenuto, sembra esso il vero codice dei contratti pubblici e non quello sul quale la Commissione si è espressa qualche settimana fa. Ciò rischia di determinare un ulteriore spiazzamento per gli operatori economici.

Anche gli interventi di semplificazione non sono esenti da criticità, come nel caso delle aree idonee, dove si introduce una soluzione temporanea, ma non si risolve la situazione determinata in caso di mancata adozione della legge regionale che individua tali zone.

Per tale motivo, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) ribadisce quanto già emerso nel corso della discussione e cioè che è inammissibile che su un provvedimento come quello in esame l'8ª Commissione si debba limitare ad esprimere un parere in sede consultiva, invece che esaminarlo in sede referente.

Ciò premesso, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in quanto il decreto determina un cambio della struttura di *governance* che creerà confusione, specie negli amministratori locali, e non fornisce risposte soddisfacenti al grave problema della carenza di personale.

Il provvedimento in esame si sovrappone poi al codice dei contratti pubblici, anche qui creando confusione e disorientamento negli enti locali.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda che la questione dell'assegnazione è stata sollevata a suo tempo da varie Commissioni e che le decisioni in merito rientrano tra le prerogative del Presidente del Senato, che le esercita alla luce del contenuto del provvedimento.

Tanto premesso, concorda con il senatore Irto sul fatto che le numerose e importanti disposizioni in materia di contratti pubblici ed energia contenute nel decreto-legge in esame sono state approfondite e saranno emendate dalla Commissione bilancio e non invece dalla Commissione competente per materia e questo pone un problema più generale sulle modalità di lavoro delle Camere che merita certamente una riflessione.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) sottolinea che la maggioranza non ha alcun problema ad assumersi la responsabilità degli interventi contenuti nel provvedimento in esame, che sono finalizzati a semplificare le procedure e, per quanto riguarda la *governance*, a rendere più sinergico il funzionamento di strutture che precedentemente lavoravano separatamente. Per tale motivo dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni da lui stesso predisposto in qualità di relatore, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 564

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, premesso che:

- l'articolo 19, comma 2, lettera c), introduce, all'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2-*sexies*, con il quale viene stabilito che l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- al riguardo, sarebbe opportuno che la verifica dell'interesse archeologico o l'esecuzione dei saggi archeologici continuassero ad essere documenti che compongono l'istanza di VIA. Si ritiene, infatti, che il parere di VIA sia lo strumento che, attraverso la previsione di prescrizioni specifiche, possa concorrere a tutelare anche degli interessi archeologici emergenti dalle verifiche e dai saggi archeologici; interessi di cui è garante il Ministero della cultura, ex articolo 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come novellato dall'articolo 46, comma 5, lettera a), del decreto-legge in esame, e per il quale "Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero";
- l'articolo 47, comma 1, lettera a), numero 2.1), modificando l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, amplia il novero delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, nelle more della loro individuazione con legge regionale, ai siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale più di 500 metri (anziché più di 1.000 metri), in caso di impianti fotovoltaici, o più di tre chilometri (anziché più di sette chilometri), in caso di impianti eolici;
- al riguardo, si osserva che la norma modifica una disposizione transitoria, riducendo le fasce di rispetto relative ai beni oggetto di tutela. L'operatività della predetta norma transitoria avrebbe già dovuto cessare, in quanto i decreti di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 avrebbero dovuto essere emanati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione. Sarebbe opportuno posticipare una valutazione sulla riduzione delle fasce di rispetto alla emanazione delle linee guida ministeriali che fisseranno i principi e criteri omogenei e coerenti per la individuazione delle aree idonee;
- l'articolo 47, comma 3, lettera b), modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevedendo la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili solo quando sono interessate aree vincolate e non nel caso di progetti che interessano aree contermini e solo qualora non sottoposti a VIA;
- al riguardo, si osserva che la VIA valuta, in maniera preventiva, tutti i possibili impatti sull'ambiente anche nella sua dimensione paesaggistica. Nel caso di beni sottoposti a vincolo, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili hanno un indubbio impatto anche sulla connotazione estetica e paesaggistica dell'area. La previsione, così come modificata, consentirebbe una valutazione di detti impatti solo in un momento successivo al parere positivo di compatibilità ambientale anche in aree sottoposte a vincoli diretti ed indiretti. Sarebbe, dunque, opportuno che, la partecipazione del Ministero della cultura alla procedura di autorizzazione unica per progetti sottoposti a VIA permanga in caso di beni sottoposti a vincolo;
- l'articolo 49, comma 1, lettera b), inserisce, all'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011, il comma 5-*bis*, con il quale si estende l'applicazione dell'autorizzazione unica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici posti in aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 42 del 2004 individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente;
- si osserva a tal proposito che la procedura di autorizzazione unica è posta in essere nel rispetto delle prescrizioni d'uso dei vincoli di immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Le prescrizioni d'uso citate sono il risultato del procedimento di cooperazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, i quali,

concertano l'individuazione e la vestizione del vincolo, orientando gli usi compatibili con i valori che il vincolo stesso tutela e semplificando di fatto i procedimenti autorizzatori per tali usi. Tale assunto è, tra l'altro, esplicitato anche nel comma 3 del medesimo articolo 49 per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole che liberalizza gli impianti agrifotovoltaici "nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti", preso atto che:

- a oggi sul nostro territorio sono installati circa 84 milioni di pannelli fotovoltaici incentivati dai Conti energia da I a V, che giungeranno in pochi anni a fine vita e dovranno quindi essere recuperati e smaltiti;

- il legislatore ha identificato i sistemi collettivi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quali interlocutori più idonei per garantire l'intero processo del corretto smaltimento dei RAEE fotovoltaici, e ha quindi consentito - con l'articolo 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014, così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2020, dal decreto-legge n. 152 del 2021 e dal decreto ministeriale 8 agosto 2022 che ha approvato le Istruzioni operative del Gestore Servizi Elettrici - ai soggetti responsabili di versare nel trust del consorzio prescelto la garanzia finanziaria dei propri moduli esausti, pari a 10 euro per modulo, in alternativa al regime di trattenuta operato dal GSE, che trattiene appunto dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e per i successivi 10 anni dell'incentivo;

- si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'ambiente, del Parlamento - che ha svolto, in Commissione ecomafie e nelle Commissioni ambiente di entrambi i rami del Parlamento, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali - e del GSE, che di fatto, gestendo tale garanzia si trova a svolgere un ruolo che non gli è proprio;

- nonostante l'impegno del legislatore, vi sono alcuni aspetti delle Istruzioni operative del GSE che non rendono l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 pienamente efficace, frenando la scelta di tale opzione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati, in particolar modo dei proprietari degli impianti professionali, con migliaia di moduli installati, che dovrebbero quindi versare in un'unica tranche cifre considerevoli;

- è inoltre evidente che la modalità di pagamento diventa un punto fondamentale della decisione da parte dei soggetti responsabili e viene certamente confrontata con la modalità "rateale" del prelievo prevista dal GSE per la trattenuta pari a 10 anni;

- l'Esecutivo, esprimendo parere favorevole su un ordine del giorno in sede di conversione del decreto-legge in materia di proroghe di termini legislativi in Aula alla Camera dei deputati, si è impegnato a prendere provvedimenti affinché il versamento della garanzia finanziaria sui propri moduli esausti nel trust del consorzio prescelto possa avvenire in forma rateale, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità di apportare al decreto-legge in esame le seguenti modifiche:

a) mantenere la formulazione attualmente in vigore non modificando l'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, relativamente ai documenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o di esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) mantenere la formulazione attualmente in vigore delle fasce di rispetto per i siti che distino da beni sottoposti a tutela paesaggistico-culturale;

c) prevedere la partecipazione al procedimento unico del Ministero della cultura anche per i procedimenti sottoposti a VIA, quando sono interessate aree vincolate;

d) prevedere in maniera esplicita per tutti gli impianti eolici sottoposti a autorizzazione unica il rispetto delle prescrizioni d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 140 del decreto legislativo n. 42 del 2004, valuti inoltre la Commissione di merito di:

a) prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un soggetto responsabile nel trust di un sistema collettivo, esercitata in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, possa avvenire in

forma rateale; tale possibilità appare corretta anche ai fini della concorrenza perché consente pari opportunità ai sistemi collettivi che svolgono attività non profit e azione pubblicitaria;

b) chiarire, nelle Istruzioni operative GSE, che nuovi moduli fotovoltaici incentivati, installati a seguito di *revamping* parziali o totali siano coperti dalla garanzia finanziaria in favore dello Stato pari a 10 euro per modulo.

1.4.2.5.2. 8ª Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 30 (pom.) del 04/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8ª Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 4 APRILE 2023

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il ragioniere Giuseppe Coccorullo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(375) POTENTI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuti i prescritti pareri non ostativi ed essendosi convenuto nella scorsa seduta di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 536, adottato quale testo base.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce al relatore De Priamo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 536, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 366 e 375, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il

proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ragioniere Giuseppe Coccorullo nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Il **PRESIDENTE** ringrazia il ragioniere Coccorullo per la sua disponibilità e gli cede la parola.

Il ragioniere COCCORULLO procede ad analizzare le peculiarità del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sottolineando che esso è una delle aree protette più grandi d'Italia, nel cui ambito insistono numerosi siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale, ed è caratterizzato da un paesaggio variegato e da una grande ricchezza di flora e di fauna.

Dopo avere ricordato quanto è stato fatto dall'istituzione del Parco ad oggi e i risultati ottenuti, illustra le criticità ancora esistenti e le questioni da affrontare in futuro, a partire dalla presenza massiccia di cinghiali e dai vincoli burocratici, per giungere allo spopolamento crescente del territorio e alla critica situazione delle infrastrutture stradali.

Premesso che il Parco non ha competenza specifica su tutte le problematiche suddette, ma che può svolgere una funzione di impulso presso gli enti preposti, illustra le azioni che, in caso di nomina a Presidente, metterebbe in campo, insieme al Consiglio direttivo, per trovare rapide soluzioni e soddisfare le aspettative delle popolazioni locali.

La senatrice **Aurora FLORIDIA** (*Misto-AVS*) chiede al candidato di esporre in maniera più dettagliata il programma che intenderebbe portare avanti in caso di nomina a Presidente dell'Ente parco.

Chiede inoltre se il candidato abbia esperienze specifiche nel settore dei parchi nazionali e che tipo di attività abbia svolto in questo ambito.

Il ragioniere COCCORULLO ricorda che il Parco è stato insignito di diversi riconoscimenti e che occorre quindi proseguire con l'importante lavoro già svolto in passato. Segnala poi che è in corso di rielaborazione il piano del parco, al cui interno sono presenti progetti specifici per i vari siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale.

Per quanto riguarda le sue esperienze, segnala di avere ricoperto l'incarico di assessore all'ambiente, nell'ambito del quale rientrava la delega al Parco.

La senatrice **Aurora FLORIDIA** (*Misto-AVS*) chiarisce che il senso della sua domanda era di comprendere se il candidato avesse competenze specifiche nell'ambito di materie quali le scienze forestali, l'agronomia e la gestione dei parchi.

La senatrice **BILOTTI** (*M5S*) ricorda che il piano del parco deve perseguire le finalità di cui all'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, ma che esso deve tenere in considerazione anche altri criteri di gestione, attenti agli aspetti di "paesaggio vivente" di cui alla Convenzione europea per il paesaggio, in una prospettiva di sintesi delle esigenze di tutela e valorizzazione degli aspetti naturali e culturali con le esigenze di qualità della vita delle comunità locali. Esso deve inoltre essere aggiornato sulla base delle mutate esigenze e dell'evoluzione del quadro normativo, a partire dalla modifica dell'articolo 9 della Costituzione. Ciò premesso, chiede quale sia l'opinione del candidato sulla ridefinizione del piano e quali strumenti intenderebbe adottare per garantire la compatibilità del piano con lo sviluppo economico *green* della zona. Più in generale, domanda come il candidato intenda affrontare un incarico così significativo.

Il ragioniere COCCORULLO ricorda che per la predisposizione del piano è già stato affidato l'incarico a un professore universitario e che, in caso di nomina, la sua intenzione sarà quella di lavorare insieme al Consiglio direttivo e agli esperti che di questo fanno parte.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il **PRESIDENTE**, sintetizzato brevemente quanto è emerso dall'audizione, ringrazia nuovamente il ragioniere Coccorullo e dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che il Ministero dell'ambiente ha preannunciato l'intenzione di ritirare la proposta di nomina n. 6, essendo pervenuta la comunicazione della indisponibilità della candidata a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio per sopraggiunti motivi

personali.

Per quanto concerne invece la proposta di nomina n. 5, nell'ambito della quale si è testé svolta l'audizione del candidato, la votazione della proposta avrà luogo la prossima settimana, analogamente a quanto previsto dall'omologa Commissione della Camera dei deputati, al fine di poter svolgere tutti gli approfondimenti del caso.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice [FAROLFI](#) (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) e il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Fregolent, a nome del suo Gruppo, ha proposto, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del regolamento, di esaminare la risoluzione n. 7-00002 sull'adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Propone pertanto alla Commissione di inserire la risoluzione in questione all'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) informa inoltre che la seduta già prevista per domani alle ore 13 sarà mantenuta per la trattazione di nuovi provvedimenti che dovessero essere eventualmente assegnati nel corso del pomeriggio, in caso contrario verrà sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4.2.6. Comitato per la legislazione

1.4.2.6.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 12 (ant.) del 05/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023

12^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MATERA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Preliminarmente all'illustrazione del parere, la relatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) richiama i rilievi contenuti nella lettera del Presidente della Repubblica del 24 febbraio scorso, inviata al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Sottolinea, in particolare, come un'adeguata capacità di programmazione legislativa rispetto all'esigenza di conformare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 avrebbe, con riguardo al provvedimento in esame, consentito di evitare il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza.

Illustra quindi la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il Comitato conviene sulla proposta di parere.

La seduta termina alle ore 9,55.

[PARERE APPROVATO](#)

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 605

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il provvedimento non è corredato dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

al fine di monitorare l'impatto delle disposizioni in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale, l'articolo 32, comma 2, prevede che la Consob e la Banca d'Italia trasmettano al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre anni dalla vigenza del decreto, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione delle nuove regole. In tale ambito, non è, tuttavia, previsto alcun adempimento informativo rivolto alle Camere;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono indicate nell'esigenza di adottare e di pubblicare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito; ulteriori motivazioni sono ravvisate, nel preambolo, nell'esigenza di introdurre una disciplina in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale, tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT), al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto agli operatori stabiliti negli altri Stati membri;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo e di immediata operatività, fatta eccezione per l'articolo 28, rubricato «Disposizioni di attuazione», nel quale si conferisce alla Consob la competenza ad adottare:

- entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un regolamento per la determinazione dei principi e criteri per la formazione dell'elenco (dei responsabili dei registri per la circolazione digitale) di cui all'articolo 19 e le relative forme di pubblicità (comma 1);
- facoltativamente - come è da dedurre dall'espressione «può, con regolamento» - ulteriori regolamenti, per i quali non è indicato alcun termine di adozione, aventi ad oggetto discipline non solo applicative ma per certi profili anche aggiuntive (es. "limiti e condizioni ulteriori", lettera a), "ulteriori strumenti", lettera b)) rispetto a quelle recate nei numerosi articoli di riferimento, esplicitamente indicati (comma 2);

- d'intesa con la Banca d'Italia, facoltativamente anche in questo caso e senza che se ne indichi il termine di adozione, regolamenti specificamente concernenti l'individuazione dei criteri per l'attuazione dell'articolo 22, in tema di significatività dei responsabili del registro (comma 4).

Per il regolamento previsto al comma 1, l'articolo 32, comma 1, reca opportunamente una disposizione transitoria per l'iscrizione ad un elenco provvisorio dei responsabili del registro, "fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1". Per gli ulteriori regolamenti, viceversa, la previsione della loro adozione come mera possibilità può determinare un effetto di aleatorietà anche con riferimento alle sanzioni, che sono previste all'articolo 30 con riferimento alle violazioni di singoli articoli del decreto-legge e delle "relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28";

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la struttura del decreto-legge, con riferimento alla denominazione e numerazione delle sue partizioni interne, va rettificata in quanto non rispondente ai canoni fissati dalla Circolare sulle *Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi* (paragrafo 8). Il testo, infatti, consta di un unico capo I, suddiviso in sezioni da I a VIII, con l'ulteriore anomalia che gli articoli 1 e 2 non rientrano in alcuna suddivisione, posto che la partizione "sezione I" è collocata prima dell'articolo 3. Occorre dunque ripristinare una sequenza delle partizioni che preveda la suddivisione in capi, «come

partizione di primo livello, recante uno o più articoli, eventualmente scomponibile in sezioni»; con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, [all'articolo 1, comma 1, lettera s](#)), [la definizione di "ente creditizio" dovrebbe essere adeguata a quella recata dal regolamento \(UE\) n. 575/2013, sostituendo le parole: «l'ente» con: «l'impresa»;](#)

all'articolo 14, comma 2, primo periodo, si prevede che le operazioni ivi descritte possano essere effettuate, se del caso, «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)». La disposizione richiamata, in realtà, prevede l'adozione di «meccanismi e dispositivi adeguati (...) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni»; il termine "sistema", che sembra quindi da riferire al contesto messo in opera per il salvataggio "esterno" dei dati, risulta poco appropriato;

all'articolo 20, la collocazione dei commi non sembra coerente rispetto alla successione logica dei relativi contenuti. In particolare il comma 2, con la previsione dell'iscrizione nell'elenco, avrebbe dovuto più coerentemente essere collocato come comma finale dell'articolo, di seguito ai commi che delineano il procedimento di iscrizione; inoltre, lo stesso comma 2 reca un riferimento ai "requisiti di cui ai commi da 3 a 10" che appare non del tutto puntuale, poiché i commi da 7 a 9 concernono taluni aspetti procedurali;

i richiami alle disposizioni dell'articolo 28 che conferisce a Consob il potere di adottare regolamenti non appaiono sempre puntuali. Appare opportuno precisare i riferimenti normativi, in particolare, all'articolo 20, comma 3, lettera d), ove si prevede che la Consob possa "individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19" e all'articolo 21, comma 1, lettera g), ove si prevede che la Consob possa "determinare (...) le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21"; l'articolo 25, comma 1, primo periodo, affida al «collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d)» il compito di informare la Consob di eventuali irregolarità e violazioni. Poiché il responsabile del registro potrebbe adottare un sistema di amministrazione e controllo diverso dal collegio sindacale, appare opportuno utilizzare anche nel primo periodo del comma 1 l'espressione più ampia utilizzata nel secondo periodo dello stesso comma, ovvero: «L'organo che svolge la funzione di controllo»; in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto: invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione della seguente disposizione: *all'articolo 32, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal presente decreto»; sotto il profilo della qualità della legislazione: con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo, invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni: *al capo I, sostituire la rubrica con la seguente: «Definizioni e ambito di applicazione»; sostituire le partizioni: «Sezione I», «Sezione II», «Sezione III», «Sezione IV», «Sezione V», «Sezione VI», «Sezione VII» e «Sezione VIII», rispettivamente, con le seguenti: «Capo II», «Capo III», «Capo IV», «Capo V», «Capo VI», «Capo VII», «Capo VIII» e «Capo IX»; Conseguentemente: *all'articolo 1, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»; *all'articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» con le seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»; *all'articolo 18, comma 4, sostituire le parole: «della presente sezione» con le seguenti: «del presente capo»; *all'articolo 28, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «alla sezione I» con le seguenti: «al capo II»; *all'articolo 28, comma 2, lettera i), sostituire le parole: «dalla Sezione II» con le seguenti: «dal capo III»; con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*******

invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione delle seguenti disposizioni:
all'articolo 1, comma 1, lettera s), sostituire le parole: «l'ente» con le seguenti: «l'impresa»;
all'articolo 14, comma 2, primo periodo, sostituire le parole «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» con le seguenti: «sulla base dei dati resi disponibili dal responsabile del registro ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)».
all'articolo 20:
al comma 2, sostituire le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» con le seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 10»;
al comma 3, letterad), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera e)»;
all'articolo 21, comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» aggiungere le seguenti: «, comma 2, lettera o)»;
all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole: «Il collegio sindacale» con le seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo».

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 632

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse alla Camera dei deputati il 27 marzo 2023 e andrebbero integrate con le valutazioni relative alle proroghe, fino al 31 dicembre 2023, dello stato di emergenza per gli interventi all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina (articolo 1-*bis*) e del termine per l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 (articolo 2-*bis*);

l'AIR attesta la coerenza degli obiettivi dell'intervento normativo con l'esigenza di assicurare la prosecuzione delle attività e degli interventi di assistenza e di accoglienza a seguito della crisi ucraina (articolo 1). In particolare, l'analisi di impatto individua i potenziali destinatari, pubblici e privati, dell'intervento e ne definisce la consistenza numerica nell'ambito degli interventi per l'accoglienza diffusa e per quanto riguarda il contributo di sostentamento, determinato sulla base dei dati rilevati e delle stime degli ingressi, e il rafforzamento dei servizi sociali dei comuni maggiormente interessati all'accoglienza, ai sensi dei criteri previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 927 del 2022. I benefici e i costi attesi sono quantificati per categoria di destinatari e per la collettività nel suo complesso;

al fine di monitorare i livelli di assistenza resi, il Dipartimento della protezione civile provvede alla raccolta e all'analisi dei dati, mediante una apposita piattaforma informatica a disposizione di regioni, province autonome ed enti del terzo settore. È, altresì, prevista la ricognizione dei costi sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno dispone di una banca dati con le informazioni in materia di accoglienza quotidianamente trasmesse dalle prefetture per monitorare il numero di profughi provenienti dall'Ucraina accolti nelle strutture preposte. Inoltre, l'accesso alle informazioni detenute dal servizio centrale di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 416 del 1989 consente di monitorare il numero di posti attivati grazie ai progetti finanziati dalla disposizione in parola; la proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina (articolo 2) mira ad ottimizzare il relativo *iter* burocratico per non gravare le ulteriori attività svolte dai competenti uffici della pubblica amministrazione. L'analisi di impatto individua quale indicatore di efficacia della disposizione l'assenza di congestione presso gli uffici deputati ai rinnovi; il relativo monitoraggio potrà avvenire anche mediante le consuete rilevazioni statistiche dei provvedimenti emessi e degli esiti del relativo contenzioso;

con l'obiettivo di valutare l'impatto dell'articolo 2-*bis*, è utile acquisire - anche attraverso la prescritta

comunicazione da parte delle strutture sanitarie alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento del personale in deroga, nonché ai relativi Ordini professionali, dei nominativi dei professionisti sanitari impiegati in base alla disposizione in esame - dati e informazioni su quanti si sono avvalsi di tali disposizioni, anche per valutare la loro distribuzione territoriale;

le misure di assistenza per i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina (articolo 3) mirano a velocizzare la predisposizione delle misure di accoglienza, anche sulla base dell'esperienza già consolidata con procedure analoghe. Gli indicatori associati a tali obiettivi sono di natura quantitativa (numero delle istanze di rimborso o contributo presentate) e qualitativa (la documentazione consiste in autodichiarazione e non più in rendicontazioni). L'attuale previsione della erogazione di un contributo, invece del precedente rimborso, semplificando gli adempimenti procedurali, lascia prevedere una minore quantità e complessità degli adempimenti a carico dei Comuni per ottenere le relative risorse. Sotto il profilo dell'efficacia della disposizione, rileva anche la disponibilità di due specifici applicativi informatici con i quali il commissario delegato monitora l'andamento delle procedure di rimborso (SIMP 2 - UKR) e delle procedure di contributo (SIMP) presentate dai comuni;

la disposizione che consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150.000 euro, di non oltre dieci prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale (articolo 4) non presenta criticità sotto il profilo della valutazione dell'impatto;

sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati [degli articoli 1-bis e 2-bis](#), le [disposizioni del decreto-legge](#) sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,
anche all'esito dell'approvazione da parte della Camera dei deputati degli articoli 1-bis e 2-bis, le disposizioni del decreto-legge sono omogenee sotto gli aspetti finalistico e funzionale e il provvedimento appare riconducibile alla finalità unitaria di fronteggiare sul piano interno le conseguenze della crisi internazionale in atto in Ucraina, con misure di accoglienza e di potenziamento delle capacità amministrative;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione con le valutazioni relative agli articoli 1-bis e 2-bis;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 636

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati corredato di analisi tecnico-normativa (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
con riferimento all'articolo 01, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga al 30 settembre 2023 il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari, a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, sarebbe opportuno acquisire le valutazioni in merito alle unità abitative potenzialmente interessate dalla proroga, al fine di valutare l'impatto complessivo della misura e la sua incidenza territoriale;

il comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cd. *Superbonus*, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, a utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti per sottoscrivere

emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Tale sottoscrizione può essere effettuata nel limite del 10 per cento della quota annuale che eccede i crediti di imposta sorti a fronte di interventi legati al superbonus già utilizzati in compensazione e solo se il cessionario ha esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno; in ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028;

nell'audizione svolta alla Camera dei deputati, il 16 marzo 2023, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha fatto presente che questi crediti di imposta, alla stregua dei debiti commerciali, non rientrerebbero nel debito rilevante per la procedura dei disavanzi eccessivi, costituito esclusivamente dalle passività riconducibili - effettivamente o da un punto di vista sostanziale - a tre categorie: denaro circolante, titoli e prestiti. Con la facoltà concessa a taluni soggetti di utilizzare, in tutto o in parte, crediti di imposta per interventi legati al cd. *Superbonus* per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, il comma 1-*sexies* sembrerebbe suscettibile di mutare la natura dei crediti di imposta medesimi e di aumentare conseguentemente il livello del debito pubblico rilevante ai fini della procedura per disavanzi eccessivi. Andrebbe a tal proposito chiarito se la misura possa avere impatto sul debito pubblico, sotto il profilo temporale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, le disposizioni del decreto-legge sono coerenti con i requisiti di necessità ed urgenza che, nel preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,
anche all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge, appare complessivamente rispettata la *ratio* unitaria di introdurre misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche in materia edilizia e definire il perimetro della responsabilità derivante dal meccanismo della cessione dei crediti ad essa connessa;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
la proroga al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari, risulta funzionalmente riconducibile alla *ratio* unitaria del provvedimento e dovrebbe essere rilevata con una integrazione al titolo del decreto-legge;

l'articolo 2-*quater* reca una disposizione di interpretazione autentica, la cui rubrica potrebbe essere riformulata indicando l'ambito di intervento, analogamente a come esplicitato alle rubriche degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

ritiene opportuno chiarire l'eventuale impatto dell'articolo 121, comma 1-*sexies*, del decreto-legge n. 34 del 2020, sul debito pubblico, sotto il profilo temporale;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
invita la Commissione di merito a valutare la riformulazione dell'articolo 2-*quater*, sostituendone la rubrica con la seguente: «*Disposizione di interpretazione autentica in materia di compensazione tra debiti e crediti fiscali*».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 60 del 26/04/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

60a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 103 del 20 settembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,28).

Si dia lettura del processo verbale.

VERSACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (Relazione orale) (ore 12,33)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 605.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, gentili colleghi, componenti del Governo, ci apprestiamo oggi ad esaminare il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25. Voglio ringraziare il presidente della 6a Commissione, senatore Garavaglia, e tutti i componenti della Commissione finanze e tesoro per il lavoro svolto, che ha portato il provvedimento così velocemente in Aula.

Abbiamo audito i rappresentanti di Consob, Banca d'Italia e Ivass, che ringrazio per la disponibilità e i contenuti proposti.

La Commissione finanze e tesoro è stata chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il disegno di legge intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858, Capo I, dalla prima alla sesta sezione, ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech, Capo I, Sezione VII. L'ottava sezione del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (d'ora innanzi DLT, da Distributed ledger technologies), di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE va incontro al fenomeno della cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi, un registro distribuito è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato, ma può essere in varia misura anch'esso distribuito.

Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European securities and markets authority, ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il

ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

Il capo I, sezione VII, del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione Fintech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), il quale ha previsto la cosiddetta *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio.

Il Governo, nella relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

Il provvedimento è particolarmente tecnico, come abbiamo visto. Si evidenziano due scopi principali: il primo è quello di adeguare l'ordinamento italiano alla nuova disciplina del *pilot regime*, permettendo a quest'ultimo di confluire in una cornice civilistica certa, attraverso l'introduzione di una nuova modalità di emissione e circolazione di strumenti finanziari a regime distribuito.

Il secondo scopo consente l'utilizzo della stessa cornice civilistica per l'emissione e la circolazione di strumenti non destinati alla negoziazione su una serie di attività, allineando l'Italia ad altri Stati europei, come Francia e Germania, solo per citarne due.

Il decreto-legge permette l'emissione di strumenti finanziari digitali, e cioè in forma di rappresentazione di dati su un registro che utilizza la tecnologia DLT, quindi abbiamo una terza possibilità dopo i certificati cartacei e le registrazioni contabili.

Il decreto-legge fissa dei requisiti affinché un registro che utilizza la tecnologia DLT possa supportare il nuovo regime di emissione e circolazione, misure che assicurano, ad esempio, la non riproducibilità del titolo e l'esclusività del possesso.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

[CROATTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'Italia è un Paese con tre principali caratteristiche, una delle quali è un elevato risparmio privato, che per anni è rimasto "parcheggiato" sui conti correnti, e i due anni di Covid hanno acuito questo aspetto. Negli scorsi anni, con un'inflazione sotto al 2 per cento, questo poteva essere considerato un potenziale inespresso; dal 2022 ad oggi, per contro, con un'inflazione che ha raggiunto la doppia cifra, la perdita di valore su risparmi equivale a decine di miliardi di euro.

Il secondo aspetto è un tessuto imprenditoriale composto principalmente da piccole e medie imprese, la cui dimensione rende più complicati gli investimenti strutturali necessari per la digitalizzazione e per l'accesso alle opportunità finanziarie.

Il terzo aspetto è proprio quello dell'introduzione della tecnologia DLT, della *blockchain*, dei registri distribuiti; determina l'aumento delle opportunità legando nativamente la caratteristica della disintermediazione a quella dello scambio di rappresentazioni di "scarsità", quali possono essere, dunque, quelle legate alle emissioni finanziarie di istituti o di soggetti vari, quindi si viene a superare il soggetto centrale.

Come Gruppo politico, il Movimento 5 Stelle in questo contesto è sempre stato innovativo e ha sempre affermato con orgoglio la possibilità di guardare in avanti in questo percorso, e non siamo mai stati a guardare, anzi: proprio perché siamo nati in Rete, abbiamo sempre avuto ben presenti le opportunità che possono derivare dalla digitalizzazione del Paese.

Proprio durante il Governo Conte è stata inserita per la prima volta l'espressione registri distribuiti, che sono entrati nella legislazione grazie al decreto-legge semplificazione nel 2019, dando riconoscibilità legale a questa nuova tecnologia.

Sono numerose le azioni intraprese dai nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle in tema di registri distribuiti per far sì che il nostro Paese possa cogliere queste opportunità e ottenere risultati concreti. Nella XVIII legislatura si registrano la dematerializzazione delle quote societarie, grazie a uno degli

emendamenti presentati che hanno trovato compimento, e il disegno di legge con il quale si regola la criptovaluta di Davide Zanichelli, lo stesso che ha poi fondato il gruppo interparlamentare criptovalute e *blockchain*.

Tutto questo ha portato a tre risultati concreti: un accesso molto più semplice per le nostre piccole e medie imprese alle risorse finanziarie del nostro Paese, favorendo una loro ricapitalizzazione e determinando così nuovi e maggiori investimenti; proteggere il risparmio degli italiani, altro grande obiettivo, creando un'opportunità per l'impiego dell'economia reale di questo Paese e, come ultimo passaggio davvero importante, promuovere l'innovazione e la digitalizzazione stimolando la nascita e lo sviluppo del settore digitale che troppo spesso ha visto i nostri brillanti cervelli italiani fuggire all'estero, andare Oltralpe, e riscuotere grandissimo successo anche negli altri continenti.

Venendo a questo provvedimento, tra gli aspetti positivi rilevo il fatto che si fa finalmente chiarezza sul limbo normativo che per tanto tempo non è stato affrontato. Se vogliamo essere sinceri, in realtà, il codice civile italiano, essendo neutro, attualmente già consentiva soluzioni tecnologiche di qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto, fisico o digitale, ma ora finalmente abbiamo una norma che fugge tutti i dubbi, per cui c'è molta più chiarezza sul tema.

Alcuni dubbi, in realtà, sono venuti fuori. Tra le criticità, prima su tutte tengo a sottolineare proprio il metodo con cui abbiamo affrontato questo tema, e ultimamente tutti i provvedimenti, ossia un continuo metodo d'urgenza.

Lo dico perché nello stesso ambito il tema della normativa del Markets in crypto-assets regulation (Micar) è stato affrontato dal Parlamento europeo pochi giorni fa, ma è rimasto in discussione per mesi: un processo lunghissimo, che ha sicuramente consentito di approfondire temi che, dato l'estremo tecnicismo, hanno bisogno di essere valutati (soprattutto le aziende hanno bisogno di conoscere l'argomento per poi adeguarsi e tutelarsi).

L'altro aspetto è che il regolamento n. 858 del 2022, sui mercati digitali, è stato indicato dal Governo quale motivo d'urgenza e approvato con un decreto ed è al vaglio dei Paesi europei da molto tempo. La scelta di porre un testo particolarmente tecnico a ridosso dell'entrata in vigore del 23 marzo 2023 ha nei fatti eliminato completamente il dibattito su questo tema. Purtroppo, stiamo vedendo continuamente che il Governo Meloni opera rapidamente, nella notte, con urgenza, con decreti. Spesso la frettosità di portare a compimento processi come questo rischia veramente di mettere in difficoltà le piccole e medie imprese, che sono proprio quelle che devono utilizzare strumenti come quelli in esame.

Inoltre, va detto che il perimetro di applicazione di questo decreto è decisamente ampio: se infatti prima Consob e Bankitalia avevano competenza solo sui soggetti vigilati dalle società quotate e non intervenivano sulle piccole e medie imprese italiane e sulle regole del diritto societario, da adesso in poi - e per la prima volta nella storia del nostro Paese - il loro potere è stato esteso in maniera significativa oltre questo perimetro. Sulle azioni, sugli strumenti finanziari e sulle obbligazioni che avvengono su sistemi DLT, le *authority* hanno un potere.

In questo caso, viene dato un potere di regolazione, che prima era solo del codice civile, alle *authority* finanziarie e non c'è stato tempo di ragionare, né di fare uno scambio ben approfondito e quindi capire se è positivo o meno quanto spetta a questo decreto-legge. I poteri sanzionatori poi sono tanto estesi da non permettere di conoscere i limiti e le logiche dell'applicazione. Le autorità potranno irrogare sanzioni amministrative senza un preciso criterio oggettivo, introducendo il rischio di applicazione disomogenea e arbitraria delle varie norme.

In genere, va poi sottolineato che il regolamento n. 858 del 2022 e la normativa europea suggerivano - lo specifico - verifiche a livello nazionale sull'opportunità di intervenire sulla norma. Ebbene, noi abbiamo approvato un decreto-legge e non è passato dalla valutazione esterna. Tale necessità avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli *stakeholder* e soprattutto il mercato, perché si introduce un regime che si classifica come il più rigido d'Europa, creando una barriera all'ingresso per le piccole realtà, che a questo punto incontreranno un ostacolo superiore nell'innovazione e nella digitalizzazione, nonostante le potenzialità del nostro ordinamento prima dell'entrata in vigore di questo decreto-legge; un ostacolo fatto dunque di burocrazia e costi, quando forse sarebbe stato più opportuno porporzionare gli

adempimenti, per cui i costi sarebbero stati meno eccessivi e più mirati nello specifico.

Venendo all'emendamento che abbiamo presentato sulle sanzioni: una cifra di 5 milioni può sembrare elevata per una sanzione, e per una impresa medio-piccola è una cifra gigantesca, ma per i grandi colossi che avranno a che fare con questo regolamento potrebbe essere veramente bassa.

Ringraziando per l'attenzione, Presidente, concludo dicendo che prendiamo atto del continuo modo di operare d'urgenza, senza ascoltare gli operatori italiani molto competenti che avrebbero potuto dare un grandissimo contributo in questa fase - e ce ne sono tanti che hanno queste capacità - ma non hanno potuto approfondire. Siamo quindi alle solite: "prima gli italiani" è il grido antieuropeista che abbiamo sentito pronunciare in tutti questi anni; adesso però si recepiscono decreti europei con un'urgenza che non esiste, perché ci sono ritardi, e senza ascoltare gli operatori italiani. La campagna elettorale è finita e va bene così, ma si continua nella stessa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghesi. Ne ha facoltà.

BORGHESI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, le disposizioni contenute nel decreto-legge che siamo qui oggi a esaminare intendono adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 e mirano a introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech.

In particolare, si inserisce una nuova definizione di strumento finanziario, includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia al registro distribuito.

Vediamo quindi quali sono gli aspetti più importanti contenuti nel decreto-legge che sono stati esaminati in Commissione.

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tra le definizioni più importanti abbiamo quella di forma digitale, con la quale si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistano soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale, e poi quella delle tecnologie basate sui registri distribuiti, ossia tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile e verificabile da ciascun partecipante e non alterabile.

Con il decreto-legge viene poi individuato l'emittente degli strumenti finanziari digitali e si individuano le infrastrutture di mercato DLT, nozione che comprende i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di negoziazione e regolamento.

Negli articoli successivi, poi, si fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale e si individuano i pertinenti strumenti finanziari, lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea. Si prevedono l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni, su un registro per la circolazione digitale, tenuto da un responsabile del registro, che può essere l'emittente, dal gestore di una delle infrastrutture di mercato, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale, individuandone le caratteristiche; si chiarisce cioè che il registro deve assicurare l'integrità, l'autenticità e la non duplicabilità e consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni; si deve consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere in qualsiasi momento. I registri devono prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati, consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere e garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia.

Vengono disciplinati anche gli effetti della scritturazione sul registro, con particolare riferimento alla legittimazione dell'uso degli strumenti finanziari e digitali e alle pretese di terzi. Le norme in esame chiariscono che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Nel prosieguo si stabilisce che il principio della costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali è possibile unicamente mediante scritturazione nel registro; si individuano anche i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale; si dispone che possano essere iscritti le banche, le imprese di investimento e gli intermediari finanziari

iscritti all'albo degli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia.

Negli articoli finali vengono indicate le attività e i compiti da svolgere da parte della Consob ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei responsabili dei registri.

Con l'articolo 30 si prevedono le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative. Si introduce una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro.

Si tratta quindi di un provvedimento molto tecnico e complesso, ben affrontato dal lavoro in Commissione, durante il quale si è riusciti a far chiarezza su diversi aspetti che sicuramente potevano dare luogo a complicazioni. Ritengo pertanto che, grazie al lavoro svolto in Commissione, il decreto-legge, così emendato e che oggi verrà convertito in legge, possa fare chiarezza su uno strumento nel nuovo mercato, che sicuramente non è facile, ma lancia il nostro Paese nel futuro. Anche l'Italia, quindi, sarà al passo con i tempi grazie al recepimento della direttiva UE. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 maggio.

L'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge per l'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Nella seduta di domani avrà luogo la discussione congiunta del Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per quest'ultima è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. I tempi della discussione sono stati rimodulati in base a specifiche richieste dei Gruppi. La votazione a maggioranza assoluta non avrà luogo prima delle ore 16.

Seguiranno le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza, della giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e della giustizia tributaria, per le quali è ugualmente necessaria la maggioranza assoluta. Le modalità di voto (a scrutinio elettronico su liste bloccate o mediante schede) potranno variare in relazione alle intese tra i Gruppi.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti argomenti: dalla sede redigente, disegno di legge in materia di modifiche al codice della proprietà industriale e disegno di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati; deliberazioni sulla richiesta di procedura abbreviata per i disegni di legge in materia di circonvallazione di anziani e sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti; disegno di legge per l'avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere.

Giovedì 4 maggio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

La settimana dall'8 al 12 maggio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea si riunirà martedì 9 maggio, alle ore 11, per la discussione di ratifiche di accordi internazionali.

La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo è convocata martedì 9 maggio, alle ore 13, per procedere alla sua costituzione.

Lunedì 8 maggio, alle ore 11,30, si terrà nell'Aula del Senato una cerimonia celebrativa del 75° anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2023:

- Disegno di legge n. 411 - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo

10 febbraio 2005, n. 30 *(dalla sede redigente)*

- Disegno di legge n. 536 e connessi - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*

- Disegno di legge n. 377 - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 maggio:

Mercoledì	26	aprile	h. 12-20	- Disegno di legge n. 605 - Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale <i>(scade il 16 maggio)</i>
				- Informativa del Ministro per gli affari europei sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (mercoledì 26, ore 14)
Giovedì	27	"	h. 10	- Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126 - <i>bis</i> , comma 2- <i>bis</i> , del Regolamento, sul disegno di legge n. 615 -

				<p>Autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario (<i>collegato alla manovra di finanza pubblica</i>)</p> <p>- Discussione congiunta del documento LVII, n. 1 - Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (<i>voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato</i>) *</p> <p>- Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria (giovedì 27)</p>
--	--	--	--	--

* Le proposte di risoluzione al documento LVII, n. 1 (Documento di economia e finanza 2023) e all'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.

Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sul Documento di economia e finanza 2023 dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Martedì	2	maggio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito
Mercoledì	3	"	h. 10-20	argomenti non conclusi
Giovedì	4	"	h. 10	- Disegno di

			<p>legge n. 411 - Modifiche al codice della proprietà industriale <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 536 e connessi - Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti <i>(approvato dalla Camera dei deputati)</i> <i>(dalla sede redigente)</i></p> <p>- Deliberazioni sulla richiesta di procedura abbreviata, ai s e n s i dell'articolo 81 d e l Regolamento, per i disegni di legge n. 586 in materia di circonvenzione di anziani e n. 551 sulle celebrazioni p e r i l centesimo anniversario della morte di G i a c o m o Matteotti</p> <p>- Disegno di legge n. 377 - Avocazione delle indagini per delitti di v i o l e n z a domestica o di genere</p> <p>- Sindacato i s p e t t i v o</p>
--	--	--	--

				<p>(giovedì 4) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 4, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

Gli emendamenti al disegno di legge n. 377 (Avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 27 aprile.

Martedì	9	maggio	h. 11	- Ratifiche di accordi internazionali
---------	---	--------	-------	---------------------------------------

La settimana dall'8 al 12 maggio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 605

(Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 1

(Documento di economia e finanza 2023)

e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6

della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Gruppi 3 ore e 40 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	44'
L-SP-PSd'AZ	25'
M5S	37'
FI-BP-PPE	20'
Az-IV-RE	20'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	20'
Misto	20'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	10'

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (Collegato alla manovra finanziaria) (ore 12,58)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 615 recante: «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», collegato alla manovra di finanza pubblica.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.

VERSACE, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 615 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 605 (ore 13,01)

PRESIDENTE. La relatrice e la rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

COTTARELLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 23.100 e 28.101: l'obiettivo di entrambi è tutelare i risparmiatori meno informati, soprattutto rispetto all'accesso alle negoziazioni bilaterali... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Cottarelli. Posso chiedere ai colleghi, per favore, di abbassare il tono della voce? Io dalla mia posizione non sento.

COTTARELLI (PD-IDP). La ringrazio, Presidente. Dicevo che l'obiettivo di questi due emendamenti è tutelare meglio i risparmiatori cosiddetti meno informati e meno esperti, soprattutto rispetto alle negoziazioni bilaterali del mercato *over the counter* (OTC), con scambi bilaterali in titoli, che sarà possibile effettuare più facilmente dopo la riforma che stiamo discutendo oggi.

Questi emendamenti nascono da una semplice considerazione. Attualmente, quando un risparmiatore va a comprare un titolo di Stato tramite una banca, viene sottoposto a un insieme di tutele e controlli per valutare soprattutto se ha la capacità di comprendere il rischio che sta affrontando. Si vanno a vedere le conoscenze e le esperienze in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di investimento e di prodotto, la situazione finanziaria del risparmiatore, compresa la capacità di sostenere certe perdite, e gli obiettivi di investimento del risparmiatore, compresa la tolleranza al rischio.

La domanda che ci si deve porre è se non debbano essere poste in essere simili protezioni per le transazioni che verranno effettuate tramite il nuovo sistema di negoziazione di titoli che il decreto introduce. Alcune protezioni sono implicitamente applicabili in base al cosiddetto regolamento *pilot* dell'Unione europea, il 2022/858, in particolare agli articoli 4 e 5.

Gli emendamenti proposti agli articoli 23 e 28 rafforzano queste protezioni soprattutto rispetto al mercato *over the counter* (OTC), che non è coperto dal regolamento europeo. Più specificatamente, l'emendamento 23.100 impone al responsabile di registro l'obbligo di verificare che i risparmiatori abbiano adeguate conoscenze relative ai tipi di investimento a cui dovrebbero avere accesso, in linea con gli *standard* della cosiddetta direttiva Markets in financial instruments directive (Mifid) 2.

L'emendamento 28.101 prevede che la Consob, nel concedere le autorizzazioni necessarie, richieda al gestore di un *multilateral trading facility* (MTF) DLT o di un *central securities depository* (CSD) che gestisce in *settlement system* (SS) DLT, che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati OTC, di verificare che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, anche in questo caso applicando *standard* simili a quelli previsti dalle direttive Mifid.

Ci sembrano quindi precauzioni di buon senso che non appesantiscono comunque l'operatività del nuovo sistema di negoziazione.

[TURCO](#) (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 27.1, con il quale noi chiediamo, innanzitutto, la possibilità di introdurre strumenti per verificare l'idoneità del titolo, con riferimento alle negoziazioni di strumenti finanziari digitali.

In particolar modo, con questo emendamento, vorremmo avere anche maggiore certezza in merito all'identità del negoziatore, quindi chiediamo che venga inserita tutta una serie di attività e di requisiti per l'identità digitale dei negozianti.

Intervengo ancora per illustrare l'emendamento 33.2, con il quale chiediamo che rientri una serie di servizi a tutela della sicurezza e della legalità, quindi estendiamo sia alla Banca d'Italia, sia all'Ivass, sia alla Consob, una serie di deleghe per dare certezza alla negoziazione digitale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.100.

[SAVINO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 2.100. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4.

[SAVINO](#), sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.2 e favorevole all'emendamento 3.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 7.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 10.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 12.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo

13 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 13.100, identico all'emendamento 13.101.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi, identico all'emendamento 13.101, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 17 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 17.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 20 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 20.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 23.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.100, presentato dal senatore Cottarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 26-bis del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 26-bis.100.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26-bis.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione dell'emendamento 27.100. Per creare simmetria rispetto alla proposta relativa alla lettera b) di cui al medesimo emendamento, si propone una lettera b-bis): "al comma 3, lettera a), le parole «nei confronti dei» sono sostituite dalle

seguenti parole: «con riguardo ai»".

PRESIDENTE. Chiedo il parere del presidente della 5a Commissione, senatore Calandrini.

CALANDRINI (*FdI*). Signor Presidente, è una questione di mero *drafting*. Non c'è quindi alcun problema.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 27.1.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.100 (testo 2), presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 27.1 è precluso.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.100 e contrario sull'emendamento 28.101. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G28.100.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.101, presentato dal senatore Cottarelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.100 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 30.1 e favorevole sull'emendamento 30.100.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo 32 del decreto-legge.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.100.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento riferito all'articolo

33 del decreto-legge.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 33.2.

[SAVINO](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[FREGOLENT](#) *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, il regolamento UE 2022/858, al fine di tener conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito, di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE va incontro al cosiddetto fenomeno di tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o alle emissioni di categoria di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi, un registro distribuito è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato, ma può essere in varia misura anch'esso distribuito.

Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

Il Capo I, Sezione VII, del decreto-legge in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione FinTech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), il quale ha previsto la cosiddetta *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza

(Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo attualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio. Il Governo, nella relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione, così anche le autorità di vigilanza hanno chiesto alcune modifiche.

Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

Per tale motivo, noi voteremo a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il decreto finanza digitale (FinTech) è un provvedimento molto tecnico, come abbiamo potuto appurare dagli interventi che mi hanno preceduto, e riguarda un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi.

Si dà in tal modo attuazione al regolamento europeo che prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate e si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza. Lo scopo dev'essere quello di consentire agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, in un costante dialogo con le autorità di vigilanza.

Il FinTech non è solo l'utilizzo di uno strumento o di una nuova tecnologia, ma è un nuovo approccio alla finanza. La sfida, quindi, è definire un quadro di regole che consentano la crescita di un settore senza la cui espansione la finanza tradizionale italiana sarebbe destinata a restare indietro rispetto ad altri Paesi del mondo, che queste regole se le sono già date.

Per queste semplici ragioni, quindi, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[TURCO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TURCO](#) (*M5S*). Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, il decreto-legge in discussione pone l'Italia all'avanguardia nella regolamentazione degli strumenti finanziari emessi in forma digitale, disciplinandone la struttura tecnologica a registro distribuito (DLT), in cui consentire le negoziazioni elettroniche. Si tratta chiaramente di un passo in avanti sul fronte della semplificazione del processo di emissione, trasferimento e regolamentazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

Il provvedimento in esame si è reso necessario in considerazione dell'applicazione, a partire dal 23 marzo 2023, del regolamento europeo n. 858 del 2022, che riconosce la possibilità di costituire piattaforme elettroniche di negoziazione di strumenti finanziari emessi in forma digitale in ambito europeo.

In particolare, si innova profondamente il quadro normativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), introducendo un sistema di emissione e circolazione in forma digitale alternativo a quello cartolare e scritturale vigente, basato su un sistema di gestione unico e accentrato. Viene dunque introdotto un nuovo sistema di emissione e circolazione dematerializzato, grazie al quale le società italiane possono raccogliere capitali tramite emissioni e offerta di strumenti finanziari in forma elettronica tramite *token* (firma digitale).

Il regolamento europeo limitava il nuovo regime sperimentale unicamente agli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati. La scelta del Governo è stata invece molto più radicale, poiché ha esteso la possibilità di ricorrere alla nuova struttura tecnologica a tutti gli strumenti finanziari, comprendendo sia quelli non destinati alla negoziazione sia quelli emessi da società non quotate. Scelte forse inopportune, visto il carattere sperimentale del nuovo ordinamento, sono la temporaneità della sperimentazione (tre anni) e la non conoscenza dei profili di rischio sottesi all'introduzione del nuovo regime di negoziazione.

Il provvedimento consente di istituire plurime piattaforme elettroniche e particolari registri sincronizzati in rete con tecnologia DLT, dove trascrivere le negoziazioni certificando autenticità e

validità giuridica. Queste potranno avvenire in qualunque momento della giornata, ossia ventiquattr'ore su ventiquattro, e con qualunque forma e sottoscrizione digitale.

Riteniamo quindi che la scelta del Governo di prevedere una pluralità di piattaforme e registri digitali possa creare frammentazione nel nuovo mercato digitale, con conseguenti implicazioni negative in termini di concorrenzialità, efficienza, stabilità, sicurezza e legalità. È noto infatti che la tecnologia *blockchain* non è certamente immune da rischi di *cyber security*, così come non lo è l'uso dei *token* e degli *asset* sottostanti.

La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha evidenziato, in un suo rapporto del 2020, il rischio di *governance* associato alla tecnologia DLT *blockchain* a causa della difficoltà di identificare gli operatori e i soggetti responsabili della rete digitale e delle negoziazioni.

Importante sarà l'attività delle autorità di vigilanza che dovranno garantire sicurezza e legalità di funzionamento, intervenendo e prevenendo frodi e manipolazioni solo parzialmente attenuati con la regolamentazione *sandbox* prevista dal decreto-legge.

Il decreto-legge in esame presenta inoltre criticità anche con riferimento ai requisiti di funzionamento di tali registri e degli operatori autorizzati alla loro gestione e a curarne le trascrizioni.

A differenza degli strumenti finanziari di società quotate che seguono il regolamento europeo del sistema DLT, il decreto prevede per gli strumenti finanziari non regolamentati che il registro possa essere tenuto, oltre che da operatori istituzionali - banche, imprese di investimento, intermediari finanziari - anche da soggetti che non esercitano abitualmente l'attività finanziaria, quindi soggetti non professionali e non operanti nel settore finanziario. Tale discutibile decisione da parte del Governo riteniamo che possa impedire alle autorità di vigilanza di essere informate e di intervenire tempestivamente e preventivamente in caso di anomalie e di irregolarità nelle negoziazioni.

Il procedimento previsto per iscriversi poi nell'elenco degli operatori responsabili dei registri di negoziazione digitale non contempla requisiti specifici e stringenti di professionalità, non sono garantiti pertanto *standard* qualitativi simili a quelli richiesti dalla direttiva Mifid, soprattutto in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica, nonché di valutazione dei rischi sui risparmiatori generalmente non educati finanziariamente, così come non si prevede alcuna valutazione sulla conoscenza stessa della tecnologia DLT.

Sempre in tema di sicurezza, non si prevede un particolare titolo idoneo a dare certezza alla negoziazione, così come non si garantisce l'identità digitale, soprattutto con riferimento ai titoli di partecipazione al capitale. Ciò non mancherà di favorire raggiri e controversie, che potranno limitare la competitività del sistema e la sua capacità di attrarre investimenti.

Ravvisiamo inoltre rischi sull'efficacia dei controlli antiriciclaggio, soprattutto per la scelta del Governo di abilitare alla negoziazione anche operatori non intermediari finanziari. Questa per noi è una vera assurdità. Il nuovo ordinamento giuridico, così come proposto, rischia quindi di vanificare la buona riuscita della sperimentazione proprio per il venir meno dei requisiti fondamentali in tema di trasparenza, sicurezza e legalità delle negoziazioni e di tutela del risparmio.

Il provvedimento in discussione presenta ancora diverse approssimazioni, lacune e criticità nei confronti delle quali il MoVimento 5 Stelle ha presentato diversi emendamenti che il Governo ha ritenuto in buona parte di non accogliere, com'è ormai prassi. Il MoVimento 5 Stelle ha nel suo DNA la condivisione dell'innovazione tecnologica come strumento per semplificare e migliorare la vita dei cittadini e delle imprese, aumentandone conoscenza, consapevolezza e potenzialità. Siamo consapevoli che l'innovazione tecnologica richiamata dal decreto possa essere un volano formidabile anche applicata alla finanza, a patto però che questa generi benefici per l'economia reale, rafforzando i canali alternativi di afflusso di capitali alle piccole e medie imprese.

Siamo e resteremo contrari, invece, alla sottomissione della tecnofinanza alle sole ragioni dell'economia di carta e della speculazione. Per questo stigmatizziamo tutti i passaggi del decreto-legge in cui il Governo estende la sperimentazione delle tecnologie al registro condiviso anche a strumenti finanziari non negoziati, getta le premesse per la proliferazione di piattaforme non interoperabili, consente di affidare il controllo sui registri anche a soggetti non professionali dal punto di vista finanziario, non garantisce l'identità digitale degli investitori e quindi non assicura legalità e

trasparenza.

In conclusione, Presidente, riteniamo che il provvedimento sia ancora migliorabile, soprattutto con riferimento ai presidi antiriciclaggio e di sicurezza a tutela del risparmio e dei risparmiatori. Il Governo avrebbe dovuto quindi dedicare maggior riflessione, tempo e attenzione alla fase consultiva, in considerazione delle novità, delle innovazioni e dei rischi sottesi che potrebbero compromettere le grandi opportunità del nuovo ordinamento.

Anche in questo caso, quindi, il Governo non si è dimostrato pronto.

Di fronte alle vostre incapacità, sarebbe stato forse meglio limitare il provvedimento a recepire semplicemente il regolamento europeo, senza forzare fughe in avanti che rischiano di minare la fiducia degli investitori e le attese delle imprese.

Per tutte queste ragioni esprimo, a nome del Movimento 5 Stelle, il voto di astensione, nella speranza che il provvedimento in esame possa ancora essere migliorato in seconda lettura, anche a seguito di un approfondito dibattito istituzionale e politico. *(Applausi)*.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi parliamo di FinTech. Se ne sente spesso parlare, ma con questo decreto-legge e con questo intervento molto importante si entra finalmente nel merito dell'uso di strumenti digitali anche nel mercato finanziario: è una materia difficile da affrontare dal punto di vista normativo, perché ci sono molti aspetti tecnici, però nella vita comune dei cittadini sta diventando la norma (basti pensare ai sistemi di pagamento).

Con questo intervento, com'è già stato detto, si attua il regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. In buona sostanza, si disciplina l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari in forma digitale. Siccome è un argomento oggettivamente complesso, in Commissione finanze, con i colleghi di maggioranza e opposizione - che colgo l'occasione per ringraziare per la pazienza e la professionalità con cui hanno seguito questa spigolosa materia - abbiamo organizzato un ciclo di audizioni, perché mai come in questo caso il principio "conoscere per deliberare" è sacrosanto, proprio per la complessità della materia. Abbiamo sentito quindi Consob, Banca d'Italia e associazioni di consumatori; abbiamo acquisito memorie da diversi soggetti proprio per arrivare a comprendere rischi e opportunità di questo intervento, visto che si tratta di un intervento di grande rilevanza, che consente all'Italia di superare il divario che c'è con altre legislazioni, perché conosciamo l'importanza dello stare al passo con gli altri sistemi, in un mondo che va così veloce.

Esso consente soprattutto lo scambio di strumenti digitali su base bilaterale - questo è il punto chiave - senza che ci sia una centrale a gestire dall'alto quest'operazione, per cui tali scambi possono essere fatti ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, trecentosessantacinque giorni l'anno. Capite quindi la velocità che questa nuova piattaforma - chiamiamola così - imprime al sistema finanziario. Questa è la grande opportunità.

I rischi, chiaramente, sono legati ai livelli di sicurezza, all'integrità del mercato, alla concorrenza e alla tutela del risparmio, come disciplina l'articolo 47 della nostra Costituzione, che giustamente recita che la Repubblica deve incoraggiare e tutelare le forme di risparmio e quindi anche le forme di risparmio digitale.

È stato detto che è un'operazione di carattere sperimentale - questo è un punto chiave - e proprio perché è sperimentale si fa un grande salto in avanti, però con buon senso. La Commissione e i commissari hanno previsto che ci sia da parte del Governo l'invio al Parlamento di una relazione che non si limiti a monitorare gli effetti, ma che contenga anche una valutazione dell'impatto di questa disciplina, proprio per capire come si evolve la situazione alla luce di una modifica così radicale.

In conclusione, signor Presidente, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo della Lega, perché la Lega è convinta che l'innovazione tecnologica e il mercato creino sviluppo. Non ci possiamo permettere di non essere al passo con i Paesi più veloci in questo campo. *(Applausi)*.

[COTTARELLI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTARELLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho già espresso i miei dubbi, illustrando gli emendamenti, circa il fatto che questo decreto non prevedesse adeguate tutele per i piccoli risparmiatori, quelli poco informati, se vogliamo dire così. Non mi ripeterò su questo, quindi, ma vorrei affrontare una questione più generale e più importante per il voto sul provvedimento.

Al di là dei tecnicismi (è un decreto molto tecnico), che cosa aggiunge questo provvedimento? Da anni i titoli sono dematerializzati: non è che ora possiamo fare le transazioni digitali mentre prima non c'erano. I titoli sono dematerializzati da decenni e da anni gli scambi avvengono su mercati organizzati in via telematica. Il decreto-legge che attua il regolamento dell'Unione europea sul DLT dà la possibilità di negoziare titoli attraverso la stessa tecnologia utilizzata per le criptovalute. Voglio essere chiaro: non si tratta di negoziazioni di criptovalute, ma di titoli; come punto di riferimento, ricordo solo che queste tecnologie sono state introdotte per la negoziazione di criptovalute.

Il punto principale, com'è stato ribadito in diversi interventi, è che le negoziazioni d'ora in poi potranno avvenire ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni alla settimana, con transazioni bilaterali attraverso enti e banche, anche individuati e collocati in tutto il mondo (quindi comprese le persone fisiche), e senza intermediari.

Da notare, come hanno fatto in precedenza da altri esponenti dell'opposizione, il fatto che il decreto-legge in esame va oltre quello che era strettamente necessario per implementare la direttiva dell'Unione europea, ad esempio estendendo tali possibilità di negoziazione anche al mercato *over the counter*.

Quando si introduce una riforma, la prima cosa che bisogna chiedersi è: qual è il problema che stiamo cercando di curare e di risolvere? Quali sono i vantaggi? Ci sono dei vantaggi e non possiamo negarli. Com'è stato ricordato da altri, ci sono riduzioni nei costi delle transazioni; c'è la possibilità di negoziare titoli ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni alla settimana; c'è una riduzione potenziale della segmentazione dei mercati nazionali, con accesso anche a piattaforme di una più ampia platea di operatori. Inoltre, c'è la necessità di adeguarsi a quello che fanno gli altri Paesi, anche se siamo andati molto oltre.

Si tratta però di un cambiamento radicale nel funzionamento dei mercati finanziari ed è innegabile che esistano rischi. La Banca d'Italia, infatti, in sede di audizione, ha parlato proprio di innegabili rischi.

Al di là degli aspetti più tecnici che riguardano tali rischi, ci si deve fare una domanda. Anni fa, il premio Nobel dell'economia James Tobin disse che sarebbe stato opportuno mettere un po' di sabbia negli ingranaggi dei mercati finanziari, che già operavano a una velocità molto elevata. Tobin parlava in un contesto diverso e chiedeva di introdurre una tassazione sulle transazioni finanziarie, ma l'idea generale è la seguente: attenzione, perché i mercati finanziari che funzionano vanno bene, ma mercati finanziari che si muovono un po' troppo rapidamente possono creare problemi e causare crisi, ondate di panico e cose di questo genere. Un po' di sabbia negli ingranaggi quindi forse non è una cattiva idea. Questo provvedimento non solo non mette sabbia negli ingranaggi, ma vi aggiunge olio per far funzionare tutto molto più rapidamente. Questo mi crea qualche preoccupazione. Siamo sicuri che stiamo facendo la cosa giusta? Certo, c'è la direttiva europea, ma qui si va oltre. Mi meraviglio del fatto che sia stata presa in maniera abbastanza leggera l'idea che l'innovazione finanziaria vada bene in ogni caso e quindi mettiamo ulteriore olio nel funzionamento dei mercati finanziari. È, sì, un sistema introdotto in via sperimentale, pilota, ma per diversi anni. In ogni caso, il fatto che sia stato introdotto come progetto pilota suggerisce che ci sono diverse perplessità.

A fronte dei potenziali vantaggi che ho citato, ma anche dei rischi esistenti e della perplessità di fronte a passi che potrebbero favorire un'ulteriore iperfinanziarizzazione dell'economia, il Gruppo Partito Democratico ha deciso di astenersi su questo provvedimento. (*Applausi*).

[ORSOMARSO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare la relatrice, senatrice Zedda, tutti i colleghi, e il presidente Garavaglia, che è il nostro Presidente di Commissione, perché su uno strumento così complesso da condividere, anche per chi come noi è stato in Commissione, abbiamo messo massima prudenza e grande attenzione.

È normale che nel campo degli algoritmi e dell'innovazione digitale il nostro Paese dovesse fare i conti con il tempo (lo dico anche ai colleghi che dicono che il nostro Governo ha innovato tanto). Paghiamo qualche ritardo rispetto all'applicazione, cioè alla data del marzo 2023: qualcuno poteva farlo prima. Francia e Germania sono avanti (*Applausi*). Noi siamo ovviamente a sostegno della tradizione, perché il nostro sistema imprenditoriale si basa molto sulla *old economy*, ma abbiamo deciso di accettare la sfida rispetto a uno strumento così complesso, che agisce banalmente, per quanto riguarda il sistema di pagamento (che è quello più intuitivo e più facile), sulla raccolta di tutto ciò che comporta il sistema assicurativo e finanziario, quindi i risparmi. È importante la velocità con cui il nostro Paese è in grado di intercettare, su un mercato finanziario che evolve velocemente, i risparmi italiani, europei e internazionali.

Questo Governo accetta la sfida. Come diceva bene il presidente Garavaglia, non per questo non ci sono preoccupazioni rispetto al sistema di controllo e di verifica e a tutto quello che sottende qualsiasi operazione finanziaria, che sia nell'ambito della *old economy* o dei nuovi strumenti innovativi, di cui non stiamo qui a sottolineare nuovamente la valenza e l'accelerazione (sette giorni su sette, h24, come diceva il presidente Garavaglia). Le nostre imprese tecnologiche stando sul mercato sono chiamate ad applicare la direttiva e il regolamento europeo e a superarli; infatti, la Banca d'Italia ci ha confortato, nella sua relazione, parlando di una collaborazione con i principali istituti universitari di questo Paese, per far sì che la sperimentazione italiana (cioè l'ulteriore innovazione) possa essere foriera di un confronto internazionale e porre l'Italia, su uno strumento così complesso, fra le prime Nazioni europee ad andare oltre la sperimentazione.

Com'è stato giustamente ricordato, si tratta di una sperimentazione vigilata. Non si opera senza nessuno strumento. È normale e vale per tutti i mercati, nazionali e internazionali: il capitale, che sia digitale oppure gestito con le vecchie formule di raccolta, porta con sé tutta una serie di verifiche sugli intermediari e sulla sicurezza. Si parla tantissimo di *cybersecurity* e della capacità delle nostre imprese e del nostro sistema economico di intercettare, prima degli altri e in concorrenza con gli altri, fette di risparmio, con un mondo che va più veloce rispetto al regolamento. Questi elementi hanno guidato il Governo. Concordo con alcuni rilievi di prudenza che vengono posti dalla minoranza o da una sua parte. Avevamo la necessità di recuperare il tempo perso (che non era da attribuire al nostro Governo). L'Italia vuole accettare la sfida con tutti i suoi organismi, a partire dalla Banca d'Italia e dai nostri atenei, grazie all'innovazione che c'è nelle nostre imprese. L'Italia va oltre questo regolamento e sperimenterà qualcosa in più, per offrirlo al confronto con il mercato internazionale (non siamo chiusi). Per una volta superiamo quell'Europa che tante volte non ha espresso regolamenti così lineari e funzionali.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia su questa sperimentazione, che arriverà poi in Commissione e in Parlamento, seguendo un *iter* abbastanza complesso che abbiamo visto in Commissione e che oggi in Aula abbiamo provato a spiegare al resto dei colleghi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Come precedentemente comunicato, l'informativa del ministro Fitto è prevista per le ore 14.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 14,05*).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e conseguente discussione (ore 14,05)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza». Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti. Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto.

[FITTO](#), ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, quella odierna è un'occasione molto utile e positiva per fare un dibattito in Parlamento sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rimettendo in ordine gli aspetti più salienti e importanti dell'impegno del nostro Governo, che, come noto, è partito il 23 ottobre 2022. L'occasione odierna ci consente dunque di ricostruire i passaggi portati avanti dal nostro Governo, ma anche di svolgere alcune riflessioni che - lo dico già sin d'ora - saranno poi oggetto di un approfondimento dettagliato, nel mese di maggio, quando sarà presentata la relazione semestrale, che costituirà una fotografia molto ampia e molto più completa di quanto non possa essere un'informativa. Partirò da un dato, che è stato oggetto di considerazioni in più circostanze, sulla scelta iniziale che il presidente del Consiglio Meloni ha messo in campo, allorquando ha individuato, nella composizione delle deleghe, la necessità - oserei dire l'obbligo - di mettere insieme le deleghe per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la costituzione di un Ministero *ad hoc* per affrontare la dimensione del Piano, con le deleghe relative alle politiche di coesione, che rappresentano un altro pezzo molto importante della programmazione europea in questa direzione. L'obiettivo è quello di avere un coordinamento tra le diverse risorse ed evitare che, nella scelta da mettere in campo, ci possa essere un rischio di sovrapposizione di diversi programmi d'intervento.

In questo contesto, penso sia molto utile richiamare la relazione che il Governo ha predisposto nei primi mesi di lavoro - lo farò molto rapidamente, perché è già stata oggetto di approfondimento in Parlamento, ma è essenziale come punto di riferimento - e che ha portato alla verifica dello stato di attuazione dell'utilizzo della programmazione per la coesione 2014-2020, allorquando si è delineato in modo abbastanza preoccupante il quadro di riferimento, che fa emergere un 34 per cento di spesa, a fronte di 126 miliardi di euro, dopo non sei anni, ma nove, visto che siamo a febbraio. Questo, per la parte europea, è ancor più preoccupante, visto che eravamo nella fase conclusiva della rendicontazione della programmazione 2014-2020, che sarà appunto quella del 31 dicembre di quest'anno.

È evidente che, in questo contesto, il Governo ha iniziato il suo lavoro per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla prima grande questione, che era quella del raggiungimento, poco dopo due mesi dall'atto dell'insediamento, dei 55 obiettivi utili per poter fare richiesta - e quindi ottenere - per il raggiungimento della terza rata, di 19 miliardi di euro. Al momento dell'insediamento il Governo ha trovato 25 obiettivi raggiunti. Sugli altri 30, nei due mesi successivi, c'è stato un lavoro molto intenso, con i Ministeri e con tutte le amministrazioni interessate all'attuazione e all'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per trovare il modo di raggiungere questo risultato.

Il risultato è stato raggiunto al 31 dicembre: i 55 obiettivi sono stati inviati alla Commissione europea ed è iniziato un momento di confronto, così come regolarmente viene fatto con tutti i Governi nazionali che hanno la possibilità di gestire questi programmi, nel senso che il cosiddetto *assessment* riguarda una verifica della correttezza del raggiungimento degli obiettivi. Questa fase si è sviluppata nei mesi successivi e, nella fase finale, abbiamo immaginato anche, d'intesa con la Commissione europea, per alcuni obiettivi sui quali da qui a breve tornerò in modo specifico, di prendere un mese di tempo in più, per poter definire meglio, nel rapporto con la Commissione, il superamento di alcuni ostacoli e di alcune problematiche, per risolvere alcune questioni.

I diversi obiettivi, su cui è stata fatta una verifica, sono sostanzialmente raggiunti. Su tre in modo particolare si è concentrata l'attenzione della Commissione europea, per una diversa valutazione sui diversi obiettivi e sul loro raggiungimento.

Il primo è quello ormai noto alle cronache e relativo ai piani urbani integrati, cioè all'inserimento del piano urbano di Firenze con lo stadio «Artemio Franchi» e quello relativo al piano urbano di Venezia con il «Bosco dello sport», due interventi che sono stati oggetto di un confronto con la Commissione europea. È noto che ho avuto direttamente degli incontri con i sindaci di Firenze e di Venezia, nel corso dei quali abbiamo avuto l'occasione di approfondire e verificare tutta la documentazione,

inviandola poi alla Commissione europea. In data 22 aprile 2022, con un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, questi due interventi erano stati inseriti all'interno dei rispettivi piani urbani integrati e del decreto complessivo di approvazione dei citati piani.

Vorrei altresì sottolineare il fatto che anche nella relazione semestrale in Parlamento i piani urbani integrati, così come definiti dal provvedimento, erano stati considerati un obiettivo raggiunto. Sulla base di questo lavoro si è aperto un confronto con la Commissione europea, che si è concluso con la valutazione negativa da parte della Commissione stessa sulla possibilità di considerare questi due interventi finanziabili all'interno del PNRR con risorse europee.

In queste ore il Governo sta predisponendo i documenti per affrontare e risolvere la questione e quindi superare questa difficoltà, salvo restando che è evidente che si supererà d'intesa con la Commissione europea, restando il problema dei due singoli interventi, che non riguarderà più l'interlocuzione con la Commissione europea relativamente al raggiungimento dell'obiettivo, ma una dinamica collegata alla possibilità d'immaginare soluzioni condivisibili e alla modalità in cui realizzare la loro eventuale fase di attuazione.

Anche sul secondo punto, relativo alle concessioni portuali, con decreto del 14 ottobre del 2022, inviato e concluso il percorso al Consiglio di Stato il 25 ottobre 2022, sono state definite le linee guida. Si è aperto un confronto con la Commissione europea rispetto al quadro rafforzato e regolatorio, soprattutto relativamente al coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Si è svolto un lavoro di confronto con la Commissione e, in data 21 aprile 2023, è stato approvato il nuovo decreto ministeriale, d'intesa con il ministro Salvini, che ha superato le osservazioni e che noi riteniamo superi le complessità dell'obiettivo.

La terza criticità emersa è relativa alla promozione del teleriscaldamento efficiente. Con un bando pubblicato il 30 giugno 2022, sul quale la Commissione europea ha sollevato una serie di questioni relative all'inammissibilità di alcuni interventi, abbiamo definito un percorso con la Commissione stessa in base al quale il superamento - e quindi la non finanziabilità - di alcuni interventi sarà recuperato con la pubblicazione di un nuovo bando concordato.

Per quanto riguarda la rata del 31 dicembre 2022, si proseguirà in queste ore con l'invio di ulteriore documentazione in un confronto costante e propositivo con la Commissione europea per raggiungere quest'obiettivo che, com'è evidente, nelle prossime ore dovrà trovare una soluzione, anche perché si completa il mese individuato come ulteriore proroga.

A ciò aggiungo una seconda riflessione collegata alla valutazione più generale, relativa agli obiettivi raggiunti complessivamente al 31 dicembre 2022: 151 obiettivi, 132 *milestone*, 19 *target*, dai quali emergono in modo molto chiaro alcune criticità relative al ritardo della fase di avvio degli interventi, ai tempi di presentazione ed attuazione dei progetti, alla parcellizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi e alla capacità amministrativa dei soggetti attuatori e, infine, a un dato altrettanto importante e rilevante, l'aumento del costo delle materie prime, che, com'è evidente, incide non poco su un programma che complessivamente arriva a 110 miliardi di euro in riferimento al numero delle opere pubbliche. È evidente che questo rappresenta una dimensione che, se riportata sulla questione dell'aumento del costo delle materie prime, è certamente uno dei temi che vanno affrontati con la massima attenzione.

In questo contesto si è inserita - perché è stata oggetto anche del dibattito a livello nazionale - la relazione della Corte dei conti, che ha indicato alcuni dati.

Mi piace sottolineare che tale relazione, presentata a marzo 2023, proietta e fotografa il periodo che va dall'avvio del programma fino al 31 dicembre 2022, nel quale è emersa una serie di criticità che trovano risposte - questo è un dato di fatto oggettivo per quanto ci riguarda e dirò anche perché - nel decreto che recentemente è stato varato dal Parlamento, nel quale il Governo ha affrontato complessivamente il tema della *governance*, sia relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia - per le ragioni che ho detto all'inizio del mio intervento - in relazione alla politica di coesione, insieme a una serie di norme e di interventi sul fronte della semplificazione.

Sono emersi in più circostanze critiche e rilievi sul fatto che il Governo, avendo messo mano alla

governance, si è assunto la responsabilità di compiere un'azione dilatoria che ha portato a ritardi e perdite di tempo. A me piace però su questo rimanere nel merito delle questioni, perché il Governo è stato molto attento a evitare che ciò accadesse. Non è un caso che il decreto non abbia trovato una sua attuazione fino alla giornata odierna, perché - do questa notizia - stamattina, completato l'*iter* e pubblicato il decreto, presso la Presidenza del Consiglio è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione, nel quale si è previsto in modo specifico che l'eventuale nomina di qualsiasi figura dirigenziale potrà essere completata solamente quando le due figure dirigenziali - quella che attualmente c'è e quella che dovesse eventualmente subentrare - troveranno un punto di coincidenza.

Quindi non c'è e semplicemente non ci può essere per ragioni oggettive quello che da più parti ascolto come criticità, per il fatto che la fase di attuazione della nuova *governance* non c'è ancora stata e - lo ripeto - la firma odierna del DPCM va in questa direzione. Lo dico perché è un aspetto molto importante.

La stessa Corte dei conti aveva sollevato infatti alcune questioni molto rilevanti che mi piace sottolineare, perché sono state affrontate dal decreto-legge e trovano risposte adeguate proprio nel decreto che il Governo ha proposto e che il Parlamento ha convertito in legge nei giorni scorsi. Mi riferisco in modo particolare ad alcuni elementi che sono emersi anche dal confronto con le parti sociali e soprattutto con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), quindi con i Comuni, con l'Unione delle province d'Italia (UPI), quindi con le Province e con le Regioni, dal quale emergeva in modo molto chiaro l'esigenza di dare una risposta alle criticità emerse dalla relazione della Corte dei conti.

Non è un caso che il tema del rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori trovi una risposta importante nel decreto-legge già varato e un altro pezzo di risposta altrettanto importante, richiesto da questi interlocutori, all'interno però del decreto n. 44, in via di conversione, il cosiddetto decreto pubblica amministrazione, del quale si occuperà in questi giorni il Parlamento.

A questo proposito, penso che sia fondamentale ricordare che la fase della nuova *governance* è molto importante perché, come abbiamo già avuto modo di dire, è stata condivisa con la Conferenza unificata, quindi con tutti gli attori istituzionali ai differenti livelli, visto che il decreto in quella circostanza ha ricevuto un parere positivo, e ha affrontato alcuni nodi che proprio la Corte dei conti aveva evidenziato in modo puntuale.

Anche in questo caso, parlare delle unità di missione e del loro smantellamento non corrisponde alla realtà dei fatti perché, alla luce del suggerimento e dell'indicazione della Corte dei conti e della richiesta dei sindacati in sede di cabina di regia - da dove si chiedeva con decisione il rafforzamento delle unità di missione - il Governo ha predisposto la stabilizzazione del personale a tempo determinato per rafforzare queste figure e, soprattutto, per consolidare nella loro azione le unità di missione presso i singoli Ministeri. Questo è un altro elemento centrale che ha rappresentato una scelta da parte del Governo.

In questo contesto, ci avviamo alla fase di confronto sulle questioni più importanti, collegate alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, legata sia ai temi del Repower, quindi alle decisioni assunte, con l'approvazione del regolamento Repower, da parte della Commissione europea, sia soprattutto ad un'altra questione fondamentale, quella sulla quale lavoriamo in corsa, che, proprio alla luce dell'esperienza di quanto poc'anzi citavo relativa al raggiungimento degli obiettivi e alle criticità al 31 dicembre del 2022, porta il Governo a invertire il meccanismo e ad affrontare per tempo le questioni collegate alle criticità degli obiettivi al 30 giugno, per poter avere con la Commissione europea non un confronto nella fase successiva al raggiungimento degli obiettivi, ma un confronto preventivo per capire e individuare oggettivamente come risolvere alcune questioni collegate all'attuazione del Piano.

In questo senso, sicuramente ci sono alcune criticità, però, anche su questo sinceramente non è il caso di costruire un allarmismo - come spesso si legge - perché è evidente che stiamo lavorando su alcuni aspetti collegati al raggiungimento dei 27 obiettivi e lo vogliamo fare soprattutto in riferimento ad alcuni elementi che vorrei citare puntualmente.

Farò tre esempi rispetto agli obiettivi del 30 giugno, perché sono calzanti e possono spiegare bene, cambiando il contesto e aumentando le criticità, l'esigenza di intervenire preventivamente non per rischiare di perdere gli interventi, ma per correggere alcuni obiettivi intermedi, con la finalità di mantenere il risultato e il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia il mantenimento della spesa di quel determinato obiettivo.

Mi riferisco in modo particolare al piano per gli asili nido e alle scuole dell'infanzia, nonché ai servizi di educazione per la prima infanzia, per i quali ci sono innanzi tutto due differenze, che ci accompagneranno anche nei prossimi mesi per avere un quadro chiaro, tra i cosiddetti progetti in essere, ossia i progetti esistenti prima dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che sono stati inseriti al suo interno e i nuovi progetti. È una differenza non di poco conto, che vorrei sottolineare, perché rappresenta e rappresenterà, anche dal punto di vista dell'attuazione, un elemento di riflessione molto importante, al quale aggiungo un altro elemento importante, che è una sorta di ricostruzione di questo aspetto, che serve a capire anche le criticità e il senso delle soluzioni che vogliamo immaginare nel confronto con la Commissione europea.

Il 22 marzo 2021 e il 2 dicembre del 2021 sono stati individuati, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli interventi dei quali ci occupiamo, ed è evidente che il valore complessivo di 4,6 miliardi di euro, in questi tempi che ho individuato, ha portato ad accumulare un ritardo complessivo che rischia di mettere in discussione la possibilità per tutti gli interventi di avere affidati i lavori al giugno 2023. Cosa fa il Governo su questo? Discute e si confronta con la Commissione europea (verso l'alto) e fa lo stesso con l'ANCI (verso il basso), perché è evidente che non tutti gli interventi sono nella stessa situazione. Ci sono Comuni che hanno la capacità di realizzare gli interventi nei tempi adeguati - e che quindi sono dentro gli obiettivi, quindi nella scadenza data - e Comuni che invece non hanno tale capacità.

La proposta del Governo è di confrontarsi con la Commissione europea non con l'obiettivo di perdere gli interventi, come pure drammaticamente certe volte si legge, ma di capire quanti interventi non riescono a rispettare il *target* del 30 giugno 2023 - da qui il confronto con l'ANCI - per ragioni oggettive alle quali ho fatto riferimento e quali di questi interventi, non rispettando quel *target*, possono essere oggetto di un confronto con la Commissione europea non per far saltare l'intervento, ma per modificare gli obiettivi in scadenza al 30 giugno. Tale modifica immediata consentirebbe di garantire la realizzazione dell'intervento alla fine del programma. (*Applausi*). Questo è l'obiettivo che il Governo si propone.

Un secondo analogo esempio che vorrei fare, abbastanza semplice e di facile comprensione, è relativo alla sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale: semplicemente il numero delle domande è stato inferiore alla disponibilità finanziaria. Cosa si fa in questo caso? Di chi è la colpa? Ci si siede a un tavolo con la Commissione europea e si rimodula l'obiettivo. Non penso si possa dire che si tratti di un obiettivo che non raggiungiamo per responsabilità di qualcuno o per non so quale difficoltà oggettiva.

In terzo luogo, come ultimo esempio, vorrei citare il progetto di Cinecittà, che partiva con un dimensionamento molto importante. Senza entrare nel tecnicismo, si tratta di un progetto che, se non dovesse essere oggetto di una revisione - il ministro Sangiuliano sta lavorando su questo in modo molto propositivo - in termini complessivi di progetto e soprattutto di risoluzione di alcuni contenziosi che sono al suo interno, difficilmente potrebbe raggiungere il risultato.

Ho fatto questi tre esempi per dimostrare come tre questioni che vengono rappresentate all'esterno come esempi di una responsabilità drammatica sono e devono essere oggetto di una revisione costante in corso d'opera, perché l'intero programma - l'ho già detto in altre circostanze e lo voglio ribadire - dev'essere oggetto di una revisione costante per avere la capacità, modificando alcuni degli obiettivi in corsa, di raggiungere l'obiettivo finale.

Cosa diversa è, invece, l'elemento di riferimento rispetto al completamento dei progetti al giugno del 2026, sul quale tornerò successivamente. È altrettanto importante ribadire che questo lavoro relativamente agli obiettivi di giugno per noi non può essere limitato a quel traguardo, ma dev'essere complessivo per l'intero programma, perché, come abbiamo ricordato, il nostro Governo oggi non ha

l'obiettivo e la prospettiva di dicembre o di giugno, ma deve inevitabilmente porsi come strategia quella del giugno del 2026, per poter operare, così come in fase di correzione in corsa in pochi giorni al 31 dicembre e con un anticipo invece di oltre due mesi in questa fase al 30 giugno, su tutti gli altri obiettivi che ci accompagneranno al giugno del 2026, per avere adesso il quadro di riferimento e per immaginare ora modifiche concordate con la Commissione europea che sono determinate da diversi fattori: quelli ai quali ho fatto riferimento prima, quello collegato all'aumento del costo delle materie prime e quello più semplicemente collegato al cambio di obiettivi strategici che abbiamo di fronte.

Come abbiamo ricordato in più circostanze - su questo penso che tutti possiamo essere assolutamente d'accordo - il Piano nazionale di ripresa e resilienza (dico una cosa ovvia, ma la voglio sottolineare) è stato immaginato prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ed è evidente che oggi - lo dice lo stesso articolo 21 del regolamento - merita una revisione, di cui non ci stiamo occupando soltanto noi, ma tutti i Paesi destinatari delle risorse del Piano stesso.

In questo contesto, è molto importante anche immaginare un riferimento allo strumento di modifica principale, cioè il regolamento Repower EU, che la Commissione europea ha approvato nella fase di verifica del cambio degli obiettivi e delle strategie dopo lo scoppio della guerra. La Commissione ha quindi immaginato, con l'approvazione del Repower, un sistema per il quale i singoli Paesi membri possano preparare il loro programma, che diventerà un capitolo aggiuntivo, quindi andrà a modificare e a implementare il Piano nazionale di ripresa e resilienza per poter raggiungere alcuni degli obiettivi fondamentali che si trovano all'interno degli obiettivi del Repower, che quindi possono essere oggetto di scelta da parte dei singoli Paesi membri e che accompagneranno la fase di rimodulazione.

In questo contesto, è molto importante ricordare la dimensione finanziaria del Repower: il nostro Paese otterrebbe 2,7 miliardi di euro a fondo perduto come quota Emissions trading system (ETS) per le emissioni. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzare fino al 7,5 per cento delle risorse di coesione - quindi torna con forza l'idea del coordinamento dei programmi di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza - per poter finanziare il Repower. La Commissione europea, quindi, mette insieme una strategia finalizzata alla visione comune di questi progetti.

Inoltre, l'altra parte importante sulla quale farò una considerazione rinviando al merito e al completamento di un lavoro che si sta facendo - e poi spiegherò perché - è relativa agli interventi che entro giugno del 2026 non saranno realizzati.

Penso sia indispensabile parlarne ora o vogliamo trovarci, ad ogni scadenza di obiettivo, con le difficoltà che stiamo affrontando per la rata del 31 dicembre 2022? Penso che sia indispensabile ragionare immediatamente per capire quali obiettivi correggere e quali di questi interventi non saranno raggiunti.

Per far questo il Governo ha messo in campo un'azione che parte da una scelta contenuta nel decreto-legge e che, nella sua fase di attuazione, trova un momento molto importante di confronto: lo dico perché sin dal primo momento abbiamo scelto di avere la cabina di regia come luogo di confronto costante. Qui non voglio fare polemica con nessuno, ma prendo atto del fatto che c'è una visione diversa rispetto al ruolo della cabina di regia. Non è un caso che, dall'ottobre del 2022 al mese di dicembre, abbiamo riunito per ben quattro volte la cabina di regia, l'abbiamo già riunita altre tre volte e - dato che è un luogo in cui può funzionare questo meccanismo del confronto - con il decreto-legge abbiamo scelto di non tagliare il cavo del partenariato, ma di rafforzarlo, se è vero com'è vero che, per esempio, proprio sul Repower abbiamo fatto una serie di incontri di cabine di regia con i Comuni, le Regioni e le Province per chiedere loro di avanzare proposte.

Abbiamo ottenuto un incontro a Palazzo Chigi - lo ha ottenuto il presidente Meloni - alla presenza di tutti i Ministri interessati con gli amministratori delle principali aziende di Stato (ENI, Enel, Snam e Terna) per poter avere con loro un confronto e recepire proposte concrete su tutti gli obiettivi da raggiungere all'interno del Repower, così come indicato dalla Commissione europea.

Abbiamo al tempo stesso messo in campo un confronto in cabina di regia, per la prima volta nel giorno di approvazione finale del decreto, non più con il grande tavolo di tutti i partecipanti; abbiamo deciso invece di dedicare un pomeriggio in cabina di regia, tenendo diversi incontri settoriali con tutte le organizzazioni di categoria, per avere da ognuna di loro proposte e un confronto. È un metodo che

vogliamo continuare a portare avanti, perché riteniamo che sia utile per avere un confronto costante su quello che, appunto, è il più grande piano di investimenti nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. È necessario mettere in campo quel confronto doveroso con tutti i soggetti che possono dare un contributo in questa direzione.

Il tema del capitolo Repower è molto rilevante, non solamente perché - come indicato - affronterà le questioni collegate ai grandi progetti, fondamentali per rafforzare l'autonomia strategica del nostro Paese in campo energetico, ma perché è un'occasione importante per realizzare progetti che abbiano una valenza non esclusivamente nazionale, bensì - come il Presidente del Consiglio ha ripetuto più volte - internazionale, immaginando l'Italia come una piattaforma naturale, all'interno del Mediterraneo, strategica rispetto a questa grande opportunità.

Al tempo stesso, troverà al suo interno un obiettivo fondamentale, quello di poter immaginare forme di incentivi per ridurre i consumi ed efficientare le soluzioni per famiglie e imprese. Anche questo è un tema molto importante che può rappresentare uno degli elementi di novità assoluta in questa direzione. Su questi aspetti il Governo sta avviando un confronto ed è chiaro che - così come per gli altri, anche per questo provvedimento - avremo il naturale luogo di confronto in Parlamento, quando sarà definito questo programma. Quando avremo una bozza complessiva, ci confronteremo con il Parlamento e avremo tutti i suggerimenti utili per poterlo eventualmente migliorare e per poter dare centralità al Parlamento all'interno del dibattito politico.

In questo contesto, è molto rilevante e utile cercare di cogliere gli aspetti relativi alla fase di riprogrammazione sugli interventi che sono stati e sono oggetto di discussione, cioè quelli che hanno le caratteristiche oggi di rischiare di non essere realizzati entro il mese di giugno del 2026.

Dobbiamo dirci con chiarezza - cosa che abbiamo già fatto ma penso che sia opportuno sottolinearlo - che il lavoro che il Governo sta mettendo in campo non è casuale. Con tutti i Ministeri e con tutti coloro i quali sono al lavoro nella fase di attuazione, stiamo verificando il livello di avanzamento, perché non manca molto al momento del completamento del programma: siamo a tre anni e due mesi dalla data entro la quale tutto l'intero programma dev'essere complessivamente realizzato con gli interventi finali. È evidente che oggi abbiamo la possibilità di comprendere quali di questi interventi non possono essere realizzati a quella data e capire come rimodularli, mentre tra qualche mese o tra un anno questo lavoro non potrà più essere fatto e rischieremo di trovarci in una situazione paradossale nella quale, non completando l'intervento, ci troveremo in difficoltà e in difetto rispetto al finanziamento europeo e all'impossibilità di fare cambiamenti perché l'intervento avrà una fase avanzata e quindi rischierà di aprire un grandissimo contenzioso.

Ragionare oggi, ora per allora, con questa modalità ci consente di ragionare - c'è un'altra proposta del Governo che sarà oggetto di confronto e rapidamente la spiegherò - con il completamento della valutazione di questi interventi, che sarà anch'esso oggetto di un confronto con il Parlamento: non è che il Governo modificherà il Piano nazionale di ripresa e resilienza senza aprire un confronto in tutte le direzioni e con il Parlamento - ci mancherebbe altro - ma lo farà soprattutto sulla base di un lavoro con i singoli Ministeri e con tutti gli enti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo voglio dire in Parlamento in modo molto chiaro: evidentemente, di fronte a questo, ci sono enti attuatori che dovranno garantire, assumendosene la responsabilità, la realizzazione dell'intervento entro giugno 2026. A fronte di detta garanzia pubblica e ufficiale, il Governo si sentirà molto più tranquillo ed eviterà di trovarsi nella condizione, da qui a qualche tempo, di immaginare che tutto l'eventuale rischio di mancata realizzazione degli interventi venga scaricato sul Governo.

Oggi siamo in una fase in cui si può assolutamente intervenire - voglio dare un elemento di assoluta rassicurazione in questo senso - perché è previsto da regolamenti europei; si può immaginare di trovare la soluzione anche con il lavoro congiunto con le altre programmazioni disponibili, che sono quelle della coesione e del Fondo di sviluppo e coesione.

In questo contesto, quando terminerà la fase di verifica con tutti i singoli Ministeri e con le amministrazioni attuatrici e avremo un quadro chiaro, potremo portare in Parlamento questa dimensione e, com'è evidente, ci ritroveremo - da qui a breve, peraltro - con la prima relazione semestrale del nostro Governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Infatti, tra fine aprile e i primi di maggio scadrà il termine dei sei mesi e quindi nel mese di maggio il Governo presenterà una relazione semestrale con una valutazione molto complessiva e molto documentata, che avrà al suo interno tutta una serie di aspetti specifici che saranno una fotografia dettagliata della singola situazione all'interno degli obiettivi e delle misure, quindi complessivamente una base per costruire una dinamica di confronto anche rispetto alle criticità esistenti.

Vorrei concludere con una considerazione assolutamente positiva. Quello che stiamo mettendo in campo è un lavoro attento e certosino, che ha come obiettivo far emergere con chiarezza le difficoltà e i problemi esistenti, non per aprire un dibattito sui problemi - voglio essere molto chiaro su questo - ma per immaginare le soluzioni nei tempi previsti dai regolamenti europei. È questo l'approccio che il Governo vuole mettere in campo, perché è fin troppo evidente l'obiettivo che abbiamo: raggiungere il risultato della spesa dell'intero programma.

È altrettanto evidente che, nel voler raggiungere quest'obiettivo, è necessario - oserei dire fondamentale - in questo confronto con la Commissione europea e con l'intero sistema delle autonomie locali e degli enti attuatori, trovare e correggere oggi le criticità, per poter avere domani la soluzione dei problemi e un rapido avanzamento della spesa e soprattutto del percorso di riforme che accompagna l'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In questo contesto, da più parti viene richiamato un appello del presidente della Repubblica Mattarella, che il Governo fa suo; lo fa suo con l'obiettivo non solo di citarlo, ma con la consapevolezza e la convinzione di volerlo attuare, perché la cosa più complessa è l'attuazione di questo programma. Il Governo lo vuole fare in modo positivo e soprattutto con la consapevolezza della rilevanza della partita che ha di fronte; lo vuole fare anche spiegando che molte delle criticità stanno emergendo per essere risolte e per poter dare una soluzione. L'approccio che abbiamo messo in campo è questo.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 14,41)

(Segue FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR). Chiudo con un richiamo a quello che più volte è stato indicato come un ruolo centrale, quello del Parlamento (e ci mancherebbe altro). Ho avuto modo di partecipare diverse volte ai dibattiti in Commissione e in Parlamento. Il Governo non si chiamerà fuori dal confronto con il Parlamento, anzi ritiene che questo dibattito sia fondamentale e importante. Quindi, non solamente rispetto a tutti i passaggi che ho indicato, che saranno oggetto di un confronto parlamentare, ma anche laddove il Parlamento, nelle Commissioni e in Aula, dovesse ritenere necessario un approfondimento di merito sulla fase di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è la piena disponibilità del Governo a farlo nel merito, perché è il merito della questione quello che ci interessa e non solamente la contrapposizione.

L'augurio e l'auspicio è che si individuino il clima e l'approccio corretto per dare al nostro Paese l'attuazione piena di questo importante strumento. Questo è l'obiettivo del Governo e su questo noi lavoreremo con serietà e responsabilità. *(Applausi).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI (Az-IV-RE). Signor Presidente, signor Ministro, sarà la collega Gelmini a indicare, per il nostro Gruppo, una valutazione complessiva sulla sua informativa, della quale la ringraziamo. Aggiungo che, nel momento in cui il Governo è impegnato a spendere dei soldi europei per tutti gli italiani, anche chi, come noi, sta all'opposizione ovviamente fa il tifo per voi e lavora in una logica di dialogo costruttivo. Con questo spirito, signor Presidente, mi permetta di rivolgere al Ministro un appello relativo a un punto specifico, perché penso che tutti noi senatori siamo comunque legati al nostro territorio. È inutile fare gli interventi sempre e soltanto sulla crisi nel mondo e non parlare del proprio collegio. Io parlo di Firenze, perché aver introdotto lo stadio di Firenze tra le opere da finanziare con il PNRR è stato un errore. *(Applausi).* L'ho detto un anno fa e lo ribadisco oggi. I 55 milioni di euro dei fondi europei che l'Europa ci ha negato non nascono da una visione cattiva dell'Europa, che non ama l'Italia o che fa uno sfregio a Firenze, ma nascono da un nostro errore in partenza. È un *assist* per gli euroscettici (guardate la stampa internazionale cosa ha detto di questa operazione) ed è un autogol per

l'Italia.

Io sono uno sfegatato tifoso. Lo stadio «Artemio Franchi» è - ed è giusto dirlo - un monumento nazionale. È vincolato nelle curve, è vincolato nella torre di Maratona, è vincolato nelle scale elicoidali del Nervi, è vincolato nella facciata della tribuna d'autorità e d'onore. Molto recentemente, nel 2020-2021, è stato vincolato persino sulle curve. Ora, chi conosce Firenze mi deve trovare un solo esperto di arte, di turismo e di cultura che venga a Firenze per vedere la curva Ferrovia. (*Applausi*). A Firenze si può venire per vari motivi: si può venire per le opere d'arte più importanti, si può venire persino per le scale elicoidali del Nervi (anche se allo stadio è più complicato che ciò avvenga). Ma che si venga a vedere la curva Ferrovia! Vengono i tifosi avversari in curva Ferrovia, come sanno alcuni ex ultrà che sono presenti in questo Parlamento.

Allora vengo alla proposta, e ho chiuso. C'è un uovo di Colombo potenziale e noi siamo propositivi. Signor Presidente e, per suo tramite, signor Ministro, noi abbiamo 55 milioni dei fondi europei. Il sindaco di Firenze legittimamente eletto (non voi, non io, nessun altro) scelga tra le case popolari, le scuole e i parchi su cosa investire questi 55 milioni. Scelgano il sindaco e l'amministrazione, non noi. I 90 milioni che il Ministero della cultura (Mic) ha messo sul fondo complementare vadano alle opere culturali che servono a Firenze: alla Biblioteca nazionale, all'Opificio delle pietre dure, agli Uffizi, che sono rilevanti almeno quanto la curva Ferrovia. (*Applausi*). Si permetta, tutti insieme, di eliminare il vincolo, non sulle scale elicoidali, non sulla tribuna, non sulla torre di Maratona, ma solo sulle curve, così che lo stadio - come accade in tutto il mondo - lo facciano i privati coi soldi dei privati.

A quel punto, salviamo i 55 milioni del PNRR, salviamo i 90 milioni del Ministero della cultura, che saranno destinati finalmente agli interventi che servono a Firenze, e non ci facciamo ridere dietro da tutta Europa. Mi sembra una proposta di buon senso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Renzi. Condivido il suo punto di vista: avendo usufruito, da tifoso, della curva Ferrovia per anni, non ci sono mai andato da visitatore.

È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, oggi in Aula abbiamo ascoltato con molto interesse l'informativa del ministro Raffaele Fitto, che ringrazio, sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Faccio una premessa. Il PNRR è stato approvato due anni fa, nel 2021. Le cinque missioni e i 55 obiettivi sono stati concepiti in quel momento, in un periodo storico completamente diverso rispetto a quello attuale. Non c'erano - come ha ricordato anche il Ministro prima - la guerra in Ucraina, la crisi energetica, l'inflazione a due cifre, i rincari dei materiali e tantissime altre situazioni che oggi sono completamente diverse rispetto a prima.

Oggi - come ha evidenziato lei, signor Ministro - c'è la necessità di rimodulare il Piano e per questo motivo questo Governo si è mosso concretamente, avviando un negoziato con le istituzioni europee proprio allo scopo di utilizzare al meglio tutte le risorse.

Sono queste le ragioni che ci hanno spinto a sostenere e approvare la scorsa settimana, con l'ultimo passaggio alla Camera, il decreto di attuazione del PNRR, con l'obiettivo di snellire le procedure tecniche e semplificare il processo. Grazie a questo Governo, dunque, è stata ripensata la *governance* del Piano, per renderla più efficace ed efficiente. Oggi, per il bene dell'Italia e degli italiani, è essenziale - secondo noi - rivedere i progetti e spendere bene le risorse del PNRR.

Questa partita è di destra o di sinistra? La domanda, chiaramente, è retorica e la risposta è altrettanto scontata. È una partita di tutti gli italiani, di tutti noi. E i cittadini vogliono sapere se e come vengono spesi i soldi. Quindi, devono essere spesi bene. (*Applausi*).

Le criticità espresse oggi dall'Europa al PNRR non sono rivolte a questo Governo, ma sono critiche oggettive. Adesso, però, bisogna affrontare il tema della capacità di progettazione e di spesa degli enti locali e della pubblica amministrazione; fattori che, tra l'altro, lo stesso Governo Draghi aveva sottolineato nella NADEF che presentò lo scorso anno.

Solo attraverso competenze adeguate possiamo garantire, a cittadini e imprese, servizi pubblici di maggiore qualità. Ecco perché oggi è centrale sciogliere questo nodo, ovvero mettere gli enti attuatori del PNRR nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro, in sinergia chiaramente con le istituzioni centrali.

La maggior parte dei progetti del PNRR è in capo ai Comuni. Parliamo del 65 per cento dei progetti presentati. È importante, dunque, fronteggiare le difficoltà di sindaci e amministratori locali e chiaramente di tutti gli altri soggetti attuatori. Penso soprattutto alle situazioni dei piccoli Comuni, che devono anticipare le spese per realizzare le opere. Sono 70.000 i Comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolti in altrettanti progetti finanziati appunto dal Piano.

Così come penso alle difficoltà delle imprese chiamate a lavorare nei cantieri, che devono fare i conti, ad esempio, con i rincari dei materiali. Questo Governo - come dicevo prima - sta lavorando proprio su questo: snellire le procedure e semplificare i processi per eliminare alla radice tutti gli ostacoli, che impedivano già prima e impediscono ancora oggi la messa a terra delle risorse dei nostri territori.

Su questo punto c'è oggi l'impegno di tutto il Governo e di tutta la maggioranza. Noi vorremmo che dall'opposizione non si levasse una voce di critiche solo strumentali e propagandistiche. Non è possibile che vi sia qualcuno che tifa contro gli interessi dell'Italia. Ripeto che il PNRR è una partita che non può avere colori politici. Noi riteniamo che debba esserci una necessaria flessibilità. E su questo punto sosteniamo convintamente l'operato del Governo, che sta concretamente lavorando per modificare i progetti, che erano stati studiati e presentati - come dicevo prima - quando il quadro era completamente diverso rispetto a quello attuale.

Riteniamo si debba fare di tutto per utilizzare al massimo i fondi messi a disposizione, quelli a debito e non, per favorire la modernizzazione e la crescita del Paese. Sosterremo, senza sé e senza ma, il Governo e il lavoro puntuale e approfondito che sta facendo il signor Ministro per l'utilizzo dei fondi del PNRR. Non possiamo e non dobbiamo sprecare alcun euro. Questa partita la giochiamo - come dicevo prima - per l'Italia e per gli italiani. Al PNRR però va fatto un tagliando, con tutto il rigore e l'attenzione necessari - come prima ha spiegato bene - in maniera costruttiva e responsabile. A differenza di chi agita la bandiera della propaganda, preferiamo lavorare a testa bassa e, con il Governo, grazie al lavoro del Ministro in Europa, preferiamo intraprendere la strada della revisione seria del PNRR, che è un'operazione che avrebbe fatto chiunque al nostro posto. L'azione del Governo italiano si sta dimostrando efficace, perché è stata scelta l'opzione cosiddetta giuridica. In altre parole, ogni richiesta è avanzata non come pretesa, ma come istanza legittima. È un approccio - secondo noi e secondo me - intelligente, pragmatico e sicuramente vincente, signor Ministro. (*Applausi*).

Il PNRR è uno strumento che deve unire e non può dividere. La rimodulazione del PNRR è una partita che non può essere strumentalizzata politicamente, perché i protagonisti sono i territori e, quindi, tutti i nostri cittadini. In gioco non ci sono solo il Parlamento o il Governo, ma ci sono i Comuni, le Province, le Regioni e quindi tutti i cittadini e tutte le imprese. Se seduti ai banchi del Governo ci foste voi, onorevoli colleghi dell'opposizione, oggi sareste voi ad evidenziare la necessità della rimodulazione del Piano. Quindi, basta sprecare fiato contro gli interessi dell'Italia! Crescita, occupazione, PNRR: il Governo Meloni sta lavorando bene, per dare risposte concrete agli italiani. Tra l'altro, qualche giorno fa la CNN ha giudicato positivamente l'operato del Governo. Lasciatemi dire che i primi cento giorni in carica sono stati un successo. (*Applausi*). Chi gioca contro l'Italia fa il male degli italiani, e non del Governo.

C'è bisogno di una correzione di rotta sul PNRR e su questo punto accogliamo con favore la posizione espressa dal Governo e dal Ministro. Per questo motivo il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE giudica positivamente l'informativa del ministro Fitto e sostiene il suo operato e quello dell'intero Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per essere venuto a riferire sull'andamento del PNRR. Ovviamente mi sarei aspettato alcuni dati diversi da quelli che ci ha riferito e su questo tornerò in seguito. C'è un dato, però, ed è il seguente: il Ministro lamentava l'esistenza di una difficoltà e girano voci su una difficoltà nell'attuazione di questo Piano straordinario, che per il nostro Paese è fondamentale, come ho già avuto modo di dire. Le prime responsabili sono però le forze che compongono la maggioranza e il Governo: non abbiamo detto noi della componente Alleanza Verdi e Sinistra o delle altre opposizioni che il Piano non è realizzabile e non sono utilizzabili tutte le sue risorse. Sono stati alcuni esponenti della maggioranza e della Lega in

particolare a dire che addirittura bisognava rinunciare a parte di esse. Le difficoltà che emergono sui giornali, anche in questi giorni, non le hanno sollevate le minoranze o le opposizioni - chiamatele come volete - ma sono tutta farina del sacco della maggioranza.

Come ho già avuto modo di dire, a noi fa piacere la riuscita del PNRR: non pensiamo tanto peggio, tanto meglio. Pensiamo invece che il Piano costituisca un fatto straordinario, che può dare un grande contributo alla modernizzazione del Paese.

Vediamo però alcuni dati. Mi sarei aspettato - visto che lei - Ministro, ha citato gli asili nido e sulla stampa si dice che noi abbiamo chiesto 260.000 nuovi posti - il dato dei posti pronti e di quelli che sono in ritardo, per arrivare a quanto già detto in questa sede. In una discussione con la Commissione europea è fondamentale non alzare la voce, ma dimostrare che noi stiamo andando in quella direzione, seppure in presenza di ritardi dovuti al fatto che il nostro Paese presenta una conformazione che vede alcune sue parti più avanti di altre nella progettazione. Vorrei sapere, quindi, quanti asilo nido intendiamo finanziare.

Avete fatto una grande propaganda sulla natalità, sulla quale sono pienamente d'accordo, ma devo ricordare al contempo che essa è favorita dai servizi che si offrono alle persone; dal fatto di mettere nelle condizioni le persone, in particolare le donne, di lavorare, e di poter usufruire di asili nido con orari di un certo tipo; dall'affrontare la scuola in un altro modo. Da questo punto di vista, la propaganda non la stiamo facendo noi, ma voi. Mi aspetto quindi di sapere da lei, su 260.000 posti di asili nido, quanti sono finanziabili oggi rispetto ai progetti. Posso parlare della mia piccola città, che non solo l'anno scorso ha aumentato di 15 posti l'asilo nido, ma ne ha anche in programma un altro, da realizzare nell'arco di un anno. Credo che siano parecchi i territori che si muovono in questa direzione. Vorrei poi soffermarmi su un altro dato. Ho parlato prima degli asili nido e della necessità di avere un'idea della situazione scolastica. Ho già avuto modo di soffermarmi sul rapporto Svimez. Come ho già rilevato, sul piano infrastrutturale, ad esempio, c'è una larga parte del nostro Paese in cui mancano le palestre, la mensa, la possibilità di fare il tempo pieno perché non ci sono le strutture. Si tratta di tutti programmi finanziabili, ma a che punto sono? Lei giustamente dice che in qualche modo avete centralizzato la *governance* perché è necessario avere un punto centrale, un quadro generale per poter poi intervenire - credo - là dove siamo in ritardo. Questo è il dato fondamentale ed io non lo disconosco. Anche a tal riguardo, però, mi interessa comprendere come siamo messi, cosa è stato fatto, cosa è in cantiere, cosa si intende fare. Non voglio mettere in discussione le buone intenzioni, ma di esse è pieno il mondo.

Realizzare questi programmi vuol dire anche affrontare il problema, ad esempio, della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Se intervengo sul tempo pieno, sugli asili nido, sulla questione della disponibilità di palestre e mense, devo pensare anche al personale. Quando vedo invece gli elementi dal punto di vista finanziario, non trovo nulla al riguardo. Capite allora che qualcosa non funziona; non si può dire una cosa senza prevederne le spese. Essa rimane altrimenti un involucro vuoto.

Giustamente è stato rilevato proprio dal Ministro che il PNRR aveva previsto le case di comunità senza però prevedere - come si dice - come si riempiono poi con il personale. In questo caso bisogna trovare i finanziamenti.

Un altro elemento è quello della transizione ecologica. Avete posto una questione sul 2035 e sul 2050. Faccio però un esempio banale. Anche in questo caso non un foglio bolscevico, ma «Il Sole 24 ore» la settimana scorsa ha riportato che in una città importante del Nord, come Cinisello Balsamo, ci sono progetti per intervenire sulle comunità energetiche, ma mancano i decreti attuativi. È chiaro che anche il Governo precedente aveva accumulato dei ritardi, ma in sei mesi, intanto che si discute della *governance*, si possono varare i decreti attuativi. Lì ci sono già i progetti e questo è.

Parliamo di contenimento energetico per la diminuzione della dipendenza dall'estero dal punto di vista dell'energia. In quelle realtà c'è una delle più grandi cooperative presenti nel Nord Italia pronta a fare questo, con progetti pronti. Vi parlo di situazioni che conosco: vi ho detto di Cinisello Balsamo, ma posso parlarvi di Lecco e di una serie di realtà lombarde che conosco e che hanno i progetti pronti. Il problema, però, è che non ci sono i decreti attuativi, in mancanza dei quali ovviamente non si può intervenire, al di là del fatto che, con tutto quello che è avvenuto in questo settore - pensiamo alla

questione dei crediti incagliati, che stiamo ancora discutendo - ovviamente c'è una diffidenza.

Il problema - ripeto - è che cosa intendiamo fare. Quello che non dobbiamo fare lo ha detto bene la Commissione europea: gli stadi li facciano le società di calcio, perché non si possono pagare miliardi i giocatori e poi chiedere soldi pubblici per realizzare gli stadi. Intervengano loro da questo punto di vista, e su questo sono perfettamente d'accordo.

Il problema sono gli interventi. Rischiamo davvero che rimbalzi la palla dagli uni agli altri. In ogni caso, almeno leggendo le cose che sono state scritte anche dal Presidente dell'ANCI, i Comuni mi sembrano molto disponibili alla discussione e al confronto per accelerare l'attuazione del PNRR.

In sostanza - e chiudo - ciò che ci aspettiamo è di avere almeno un'informazione che sia in grado di dirci che cosa è stato fatto - ed è poco - che cosa è in programma e su cui c'è l'urgenza di accelerare i tempi e che cosa bisogna fare a partire da un dato. Il punto centrale di tutta la questione è un grande piano sulla transizione ecologica, sulla messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare e sulla ristrutturazione delle case Aler, per poter mettere sul mercato a prezzi accessibili e convenienti gli appartamenti.

In altre parole, il PNRR deve essere qualcosa che i cittadini sentono loro, che vivono, capendo di poterne trarre beneficio. Questa è la vittoria che dobbiamo cercare di realizzare e sono d'accordo sul fatto che non è un problema esclusivamente della maggioranza: questo è il dato fondamentale. Il risultato del PNRR - ripeto quello che dicevo in apertura del mio intervento - è importantissimo per lo sviluppo e per ridurre le disuguaglianze del Paese. Se, alla fine del processo, avremo invece aumentato le disuguaglianze, in questo caso sarà stato un grande fallimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.

[MUSOLINO](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sul PNRR italiano si giocano due partite vitali, per cui bisogna dosare con grande attenzione le parole e rifuggire, ove possibile, dalle tentazioni polemiche o strumentali.

La prima partita riguarda il futuro dell'Italia. È una *chance* storica, un treno che non passerà mai più sulla possibilità di sciogliere ritardi e nodi strutturali del sistema Paese, e questo con l'aggravante che altri quel treno lo stanno prendendo, scavando un solco incolmabile in termini di competitività.

La seconda riguarda il destino dell'Europa. Sul Next generation EU si gioca l'idea di un'Europa come progetto di mutuo soccorso tra gli Stati membri e l'impegno per far avanzare il processo di integrazione.

Per queste ragioni, signor Ministro, apprezziamo la sua rinnovata disponibilità a venire a riferire in Parlamento; così come apprezziamo la chiarezza con la quale ha espresso il suo punto di vista e con la quale, soprattutto, ha confermato la centralità del Parlamento e il suo pieno coinvolgimento nelle scelte degli obiettivi da rimodulare e sul monitoraggio del procedimento.

Certamente è vero: tra missioni, componenti, priorità trasversali, investimenti e riforme propedeutiche l'Europa ha dato agli Stati membri un piano di regole di non semplice attuazione; così com'è vero che non sarebbe corretto gettare sull'attuale Governo l'intera croce delle difficoltà e dei problemi che lei prima ha enunciato.

Con la stessa franchezza, però, signor Ministro, bisogna dire che le scelte compiute dal Governo e dai partiti che lo sostengono non hanno aiutato a migliorare la situazione. Oggi appare chiaro che chiudere in modo così brusco la passata legislatura avrebbe comportato talune criticità, perché, per quanto possa essere ordinato il passaggio di consegne, sempre di passaggio di consegne si tratta.

Allo *spoils system* all'interno delle strutture ministeriali, con la riforma della *governance* di cui ci ha parlato proprio nel suo intervento, avete anche aggiunto quello delle strutture di missione. Mesi e settimane senza garantire continuità, con gli interrogativi legati alla rinegoziazione del Piano, diventano ovviamente un problema se si è chiamati a fare un percorso che richiede ferrea disciplina sui tempi e sulle scadenze. Allo stesso modo, la riforma della *governance* che - come lei stesso ha detto - si è completata oggi, non offre risposte adeguate sulle criticità emerse nei primi mesi di attuazione, e non basta introdurre premi di produttività per i dirigenti comunali. Serve semmai introdurre un sistema sanzionatorio per tutti quegli organismi che non rilasciano le autorizzazioni e ostacolano o frammentano il procedimento amministrativo. Questo sarebbe di grande aiuto soprattutto al Sud, dove,

troppo spesso, il diverso colore politico tra un Comune e un ente superiore fa sì che certi progetti vengano bloccati o rallentati per strategia politica.

Quello che più ci preoccupa, tuttavia, è come vi state relazionando con l'Europa in questa fase, innanzi tutto sui tempi. L'Europa chiedeva agli Stati membri di presentare eventuali richieste entro il 30 aprile: noi non solo non facciamo questo, ma dalla maggioranza arrivano anche posizioni diverse tra chi parla di semplice rimodulazione dei progetti e chi invece invita a rinunciare a parte delle risorse; tra lei, signor Ministro, che parla di spostare alcuni progetti sul Fondo di sviluppo e coesione, e i Presidenti delle Regioni - con in testa Fedriga - che dicono che quelle risorse non si toccano.

Prendiamo atto, signor Ministro, con sincero apprezzamento, delle sue parole di oggi sulla rimodulazione degli interventi, in particolare per gli asili nido, con l'impegno a mantenere le risorse per il Mezzogiorno. E vogliamo pensare che questa sia la posizione di tutto il Governo rispetto a quei governatori del Nord che hanno chiesto di destinare le risorse per il Sud a favore dei territori che hanno maggiori capacità di spesa.

Non può sfuggire che la rottura del vincolo del 40 per cento delle risorse a favore delle Regioni meridionali sarebbe un atto politico gravissimo, innanzi tutto perché, se l'Italia è la principale beneficiaria delle risorse europee, è proprio per via dei ritardi strutturali delle Regioni meridionali; in seconda battuta perché si cristallizzerebbe a questo punto e per sempre il divario sociale ed economico fra le due parti del Paese.

Per noi tutto quello che è stato dato deve essere speso. Bisogna attrezzare il Paese nella sfida complicata e affascinante di un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale. Bisogna rimuovere i tanti ostacoli che hanno impedito al Sud di esprimere le sue potenzialità per la crescita complessiva del Paese. Bisogna ricucire il quadro sociale perché, senza asili nido, parlare di denatalità e del miglioramento del ruolo delle donne diventa soltanto vuota e insopportabile retorica.

È dunque arrivato il momento delle responsabilità, il momento di essere pronti per governare il Paese, e su questo impegno, signor Ministro, ci troverete pronti a offrire la nostra capacità e competenza per il raggiungimento del traguardo che - come lei ha ben detto - è quello del giugno 2026. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

[GELMINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor ministro Fitto, la ringraziamo per questa informativa, ma soprattutto per il tono del suo intervento, che sembra volto a tenere il PNRR lontano dal logorio del dibattito politico quotidiano.

È un tentativo apprezzabile, che noi abbiamo provato a condividere, pur dai banchi dell'opposizione, quando si è trattato di affrontare e di confrontarci sul decreto della *governance*.

Le diamo atto con piacere e con convinzione del fatto che essere qui a riferire in Parlamento sul PNRR è un modo per condividere i contenuti di quel Piano, esattamente come lei in quell'occasione ci diede atto di aver tenuto come opposizione un atteggiamento differente, attraverso un voto di astensione e delle proposte.

Penso alla proposta di Carlo Calenda su Industria 4.0; penso alla richiesta di un'unica unità di missione per quanto riguarda Italiassicura. Questo è stato il modo di Azione-Italia Viva-RenewEurope col quale confrontarci sulla *governance* e dare il nostro contributo. *(Applausi)*.

Questa informativa era necessaria anche perché allo stesso modo non abbiamo apprezzato i toni di alcuni esponenti della maggioranza, che risultano essere più da campagna elettorale e da opposizione: chi ha gridato al fatto che il PNRR andrebbe interamente riscritto; chi ha provato a scaricare su Comuni, Province e Regioni la responsabilità del non fatto; chi addirittura si è alzato per dire che i soldi sono troppi, dopo anni di razionalizzazione e di difficoltà nel reperire le risorse. Noi invece cogliamo questa occasione per ribadire la nostra posizione, che non è mai cambiata: per noi il PNRR va attuato, le risorse vanno spese integralmente e le riforme vanno approvate subito, perché non sono meno importanti degli investimenti. Non c'è una terza via, non c'è tempo da perdere, anche perché avete avuto dal Parlamento il via libera sul decreto *governance*; siete in carica da sei mesi; dovrete contrattare con la Commissione europea le modifiche a cui lei faceva cenno; avete il compito di stendere il Repower EU e quindi è una vostra responsabilità raggiungere gli obiettivi del semestre.

Per questo dico che non ci sono alibi e il tempo delle verifiche sta per terminare. La *deadline* è quella

del 30 giugno, data entro la quale dovrete dimostrare di aver conseguito gli obiettivi previsti e spero che voi siate in grado di farlo esattamente come il Governo che vi ha preceduto. Se occorrerà poi adeguarsi alle modifiche della Commissione, credo che questo vada fatto, Ministro. Forse di polemiche con la Commissione europea ce ne sono state anche troppe: ora è il tempo di mettere a terra questi investimenti e di mantenere con l'Europa e con la Commissione europea un rapporto di dialogo. Per questo ben venga la decisione di non opporre resistenza allo stralcio dello stadio di Venezia e dello stadio di Firenze, che sono progettualità degli enti locali che possono trovare soluzioni differenti. È meglio utilizzare quelle risorse per le riqualificazioni urbanistiche delle città, come sottolineato prima da Matteo Renzi. (*Applausi*).

Troppo spesso si è discusso di PNRR in modo molto generico; lei ha provato ad entrare nel merito di alcuni nodi e io vorrei tornare su quei punti. Il primo è quello degli asili nido. Su questo penso che sia molto importante portare a termine la missione 4 del Piano, perché dentro quella missione ci sono scelte fondamentali per le nuove generazioni: non solo gli asili nido, ma penso che i decreti attuativi della riforma degli istituti tecnici superiori (ITS) o dell'istruzione professionalizzante siano alcuni punti fondamentali della messa a terra del PNRR. (*Applausi*). Della scelta, poi, che avete avanzato di spostare alcune progettualità dal PNRR alle politiche di coesione ve ne dovette assumere la responsabilità e rispetto a essa noi individuiamo alcuni rischi, perché proprio lei qualche giorno fa illustrava - e lo ha richiamato anche quest'oggi - il fatto che solo il 34 per cento della spesa della coesione (126 miliardi) è andato a buon fine. Se questo sia un modo per accelerare, quindi, lo scopriremo strada facendo, perché ad oggi le politiche di coesione non hanno dato risultati brillanti.

Accanto al tema degli asili nido c'è anche un'altra questione che mi sta molto a cuore e che lei, Ministro, ha toccato solo in parte: quella delle infrastrutture. Ci ha confermato difficoltà per alcune opere, ma è curioso notare come, d'altra parte, il Governo si sia impegnato - come hanno fatto alcuni suoi colleghi - in un *battage* a favore del ponte sullo Stretto, opera che ovviamente noi condividiamo e apprezziamo. Ma ci lasci dire che se non si riesce a realizzare nei tempi previsti la Roma-Pescara o la Orte-Falconara, nutriamo qualche dubbio che si riesca in due anni a realizzare il ponte sullo Stretto.

Ciò nonostante, il nostro atteggiamento è assolutamente costruttivo e responsabile. Noi sempre, anche dai banchi dell'opposizione, tifiamo Italia. Siamo consapevoli che la crescita di questo Paese dipenderà dalla vostra capacità di mettere a terra gli investimenti del PNRR e che la stima e la credibilità del Paese dipenderanno in buona parte dal successo dell'operazione. Le facciamo quindi moltissimi auguri e ancora una volta confidiamo che lei possa, quando a maggio dovrà rappresentare lo stato di avanzamento del PNRR, darci delle buone notizie, perché ne abbiamo veramente bisogno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Ministro, la ringrazio per la sua esauriente informativa. Devo constatare che il dibattito intorno al PNRR si sta facendo molto più intenso in questi ultimi sei mesi che non nel periodo precedente, forse perché il Piano è stato concepito in un momento storico particolare della vita italiana, in una stagione di Governi multiformi di salvaguardia, che ha fatto sentire tutti compartecipi, ma allo stesso tempo esenti da reali responsabilità.

Proprio la prima versione del Piano, per certi versi improvvisata, è la genesi di tutte le questioni delle quali oggi discutiamo. Probabilmente la discussione in passato è stata annacquata proprio per l'assenza di una reale contrapposizione, col paradosso che un serrato confronto come quello di oggi è utile alle forze politiche, al Governo, ma soprattutto ai cittadini, che traggono informazioni, conoscenze e occasioni di valutazione.

È un Piano che comprende investimenti di entità mai vista in passato - come lei sottolineava - per certi versi troppo ambizioso rispetto agli obiettivi temporali prefissati; finanziamenti assegnati all'Italia non per merito di qualcuno - come una falsa narrazione ci voleva far credere - ma grazie a criteri oggettivi: il maggior calo del PIL nel periodo della pandemia, la crescita della disoccupazione, il numero degli abitanti in rapporto alla popolazione europea; finanziamenti, quindi, che devono essere distribuiti su tutto il territorio nazionale, Ministro, perché sono stati destinati proprio per superare le condizioni più svantaggiate in cui versano alcune Regioni del Sud. Sarebbe paradossale se qualcuno pensasse - com'è stato anche proposto - di impiegare queste risorse più cospicuamente al Nord, aumentando il *gap*

infrastrutturale e lasciando pure i cittadini del Sud indebitati per il futuro.

È un Piano che mette a disposizione grandi risorse, ma il prezzo di questa grandezza è la responsabilità. Ecco di cosa parliamo, Ministro: non è una scelta la sua, ma è una responsabilità. Lo fa in una posizione davvero critica e delicata - lo capisco - e partiamo dalla posizione critica, e non tanto per i tre obiettivi di cui ha parlato, non centrati e che sta cercando di risolvere, sbloccando la terza rata. È bene precisare che Bruxelles ha sollevato obiezioni su questi obiettivi, che rientrano, tutti e tre, fra quelli che il Governo Draghi aveva dato come conseguiti, ma soprattutto sulla situazione complessiva che sta all'origine di questo Piano, che in Italia tutti conosciamo: l'incapacità di spesa.

Il nostro Paese storicamente ha difficoltà a spendere, nei tempi stabiliti, le risorse assegnate per gli investimenti: lo so bene da sindaco di una città e anche, per un periodo, da Presidente della Commissione sui fondi di coesione di ANCI. La situazione attuale dei fondi di coesione 2014-2020 - da lei sottolineata - lo conferma: a fronte di 126 miliardi ne abbiamo spesi solo il 34 per cento. Dopo quasi tre anni, anche per il PNRR si è speso solo il 6 per cento e questa percentuale si è ottenuta solo grazie ad opere già avviate con la legge obiettivo. In 34 mesi abbiamo speso circa 10 miliardi di euro e nei prossimi mesi che ci separano, cioè nei restanti 44 mesi, dovremmo spendere circa 220 miliardi di euro. Il dato allarmante è che si è praticamente spenta in Italia - quasi del tutto negli ultimi dieci anni - la capacità di spesa da parte della pubblica amministrazione, forse proprio a causa dell'abitudine, anche negli ultimi periodi, di erogare risorse in conto esercizio per l'aumento dei salari bassi e per il reddito di cittadinanza, e non effettuare investimenti in conto capitale.

Poi c'è l'altro problema, che è quello dell'*iter* delle opere pubbliche. Su ventisette Paesi dell'Unione europea l'Italia è la penultima, prima della Grecia. Per realizzare un'opera pubblica di 100 milioni di euro si arriva fino a quindici anni. Lei ha parlato adesso di mettere in salvo dei progetti che da qui a tre anni dovranno essere completamente realizzati, per una spesa complessiva enorme. Tutto ciò è stato aggravato da norme introdotte anche di recente: basti pensare al regolamento che, insieme al codice degli appalti del 2016, ha contribuito a dilatare i tempi di oltre il 50 per cento, a causa delle varie procedure per il controllo delle offerte inserite nello stesso, cosa risolta nel nuovo codice approvato dal Governo Meloni che introduce, al contrario, un principio della fiducia.

L'ultimo tema riguarda la carenza del personale. Per moltissimi anni gli enti locali hanno dovuto scontare il blocco del *turnover*, che ha impedito le assunzioni, favorendo così non solo l'invecchiamento del personale in servizio, ma anche una desertificazione degli uffici, a causa dell'impossibilità di sostituire i numerosissimi pensionamenti. Faccio riferimento al recente decreto-legge assunzioni del ministro Zangrillo. È chiaro che questo problema si può risolvere, ma chi entra in un ente all'inizio non sa neanche dove mettere mano; c'è un periodo di formazione - io ho fatto il sindaco e lo so - e di adattamento che ha le sue tempistiche. Qui invece siamo di fronte a un programma che scade nel 2026 e non è un caso che il suddetto decreto assunzioni contempli anche la possibilità di stabilizzare il personale precario, che è già formato.

È una posizione delicata, la sua, signor Ministro, anzi direi scomoda politicamente, perché richiede coraggio per correggere e recuperare una situazione difficilissima. Il Governo Meloni ha deciso di assumersi questo tipo di responsabilità e di fare anche chiarezza. L'obiettivo è spendere tutte le risorse messe a disposizione; di spenderle bene, però, per progetti utili e necessari, visto che una parte di questi finanziamenti - come sappiamo - andrà restituita e graverà sui nostri figli e nipoti.

Oggi c'è l'esigenza di far ripartire il Paese e di sostenere il PIL nei prossimi anni; c'è anche un obbligo etico, però, ed è quello di rispondere alle sfide che ci attendono come appartenenti alla comunità globale, riguardo ad esempio ai cambiamenti climatici. Uno sviluppo sostenibile non solo deve promuovere la conservazione delle risorse per le generazioni future, ma deve anche sollecitare attività produttive compatibili con gli usi futuri.

Signor Ministro, lei è venuto qui in Parlamento e non si è sottratto al confronto, chiedendo la collaborazione di tutti. Lo ha fatto con signorilità, con un comportamento istituzionale, evitando polemiche rispetto al passato. Ha chiarito che, per incassare dall'Unione europea, non sono sufficienti solo le riforme e gli atti formali, ma occorre la anche dimostrazione di concreta e misurabile capacità di spesa. Ha proposto soluzioni di buon senso sullo stato di attuazione e i risultati sono - quelli che

dicevamo - dei fondi di coesione.

È più che mai necessario mettere mano alla *governance* centralizzando la capacità di intervento. Lei ha recepito le richieste dei Comuni, delle Province e delle Regioni, che hanno approvato questa rimodulazione della *governance* nella Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali. E ha spiegato che non sarebbe possibile in altro modo creare quelle giuste interazioni funzionali e, al tempo stesso, inserire alcune opere del PNRR nei programmi supportati dai Fondi sviluppo e di coesione. Sarà infatti necessario togliere dal PNRR alcune opere - lo ha detto prima - che non hanno alcuna possibilità di rispettare la scadenza del 2026, per inserirle nella nuova programmazione dei fondi strutturali e dei fondi di coesione, che hanno scadenze più lunghe. Le somme recuperate da questo travaso andranno ad alimentare, rendendolo uno strumento più credibile, il nostro programma Repower, che la Commissione europea ha intrapreso come ulteriore tassello, con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili della Russia e affrontare la crisi climatica.

Signor Ministro, lei ha fatto benissimo a coinvolgere in tutto questo le nostre aziende pubbliche, quelle che - come diceva prima - hanno una forte capacità organizzativa e gestionale come ENI, Enel, Ferrovie, Snam, Terna, perché sicuramente ci consentiranno di recuperare buona parte del tempo perduto realizzando le grandi infrastrutture necessarie.

Lei ha fatto tutto questo e lo ha fatto molto bene, ma la responsabilità non si ferma solo all'aspetto gestionale: essa riguarda il coinvolgimento sui temi etici che sono alla base del Piano, a cui noi aderiamo e per cui ci indebitiamo. Sono sei missioni, quelle del PNRR, che ci riconducono però a tre fondamentali principi: la transizione ecologica e la mobilità sostenibile; la salute e il benessere delle persone; l'istruzione e l'inclusione sociale. Sono tre principi rivolti agli uomini e alla loro vita, soprattutto a quella delle generazioni future in un'ottica di sostenibilità. L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono semplicemente delle azioni al servizio di questi primi concetti così importanti. Impiegheremo circa 85 miliardi per la transizione ecologica e non possiamo mantenere un comportamento tiepido e distaccato su questo tema, quasi fosse una moda o una tendenza del momento, come sostiene qualcuno. Non possiamo sperare che cambino gli equilibri in Europa solo per rivedere queste politiche, perché, a prescindere dalle maggioranze, non sarà possibile ormai svincolarsi da questi obiettivi.

Il clima sulla terra è sempre stato soggetto a mutamenti climatici, ma questi oggi, per la prima volta nella storia del pianeta, stanno aumentando a velocità pazzesca, senza precedenti. La spiegazione è semplice e dipende dalle innovazioni tecnologiche prodotte negli ultimi centocinquanta anni. Per migliaia di anni abbiamo avuto solo tre innovazioni tecnologiche per il *confort* termico: nelle case, per esempio, prima il camino, poi il vetro alle finestre e infine la stufa. Il XIX secolo è stato la culla delle tecnologie, che si sono affermate nel XX secolo, fino all'uso esagerato e non rispettoso dei giorni nostri, che produce ovviamente un inquinamento con velocità esponenziale. Cinquanta miliardi sono le tonnellate di gas serra che vengono emesse ogni anno nell'atmosfera, con un surriscaldamento globale, quello a cui stiamo assistendo, che è atipico e pericoloso, perché causato appunto dalle emissioni nocive prodotte dalle attività umane. Un aumento così rapido provocherebbe l'aumento di eventi atmosferici estremi. Su questi argomenti l'Italia non può essere il fanalino di coda in Europa. Non serve dire che possiamo incidere poco sulle emissioni globali, perché abbiamo una responsabilità etica. Noi siamo l'ottava potenza economica, ma soprattutto abbiamo un primato culturale nel mondo e dobbiamo stare in prima fila riguardo a questi temi. Incentivare queste politiche vuol dire creare un vantaggio competitivo per le nostre imprese, che saranno più innovative nel futuro, anziché restare per ultime su posizioni di retroguardia.

Sono molte le cose che si potrebbero fare, anche attraverso lo strumento dell'affidamento in concessione con gare internazionali. Lei lo sa: si possono rigenerare molti siti abbandonati, circa 90.000 chilometri quadrati di aree industriali dismesse, che rappresentano il 3 per cento del territorio nazionale. Si può agire con opere di rigenerazione urbana, bonificare i tanti siti inquinati, mettere in sicurezza il territorio, fare un complesso progetto di approvvigionamento idrico, con ottimizzazione delle risorse e creazione degli invasi nell'intero territorio nazionale. Ha tanto lavoro da fare, signor Ministro.

Il Governo e la maggioranza la sostengono e noi stiamo tutti lavorando nell'interesse del Paese. Lei ha rivolto un appello a questo Parlamento, a tutte le forze Parlamentari e a tutte le forze politiche, invitandole a sostenere questo processo, perché non serve alle campagne elettorali, ma va oltre. Si tratta di un progetto complessivo per il nostro Paese, con una portata rivoluzionaria mai stata vista in passato. Mi auguro che tutte le altre forze politiche di minoranza accolgano questo appello. (*Applausi*).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

[DAMANTE](#) (M5S). Signor Presidente, in questo mio intervento voglio proprio partire da un'affermazione del Ministro: ragionare oggi per allora. Questo è l'approccio che le abbiamo indicato proprio qui in Aula, quando abbiamo parlato del decreto-legge PNRR. Occorre visione e occorre rimodulare il PNRR con una concezione complessiva, insieme alle parti sociali e alle parti politiche di tutto il Paese.

Però oggi (c'è un però che arriva) apprendiamo che vengono rimodulati soltanto alcuni progetti. Per sapere come verrà rimodulato il PNRR dobbiamo ancora attendere, secondo le sue parole di oggi, il mese di maggio. Ci aspettavamo qualche informazione in più, visto che leggendo gli articoli di stampa ci si lancia in determinate dichiarazioni, soprattutto da parte della maggioranza (come abbiamo notato).

Alcuni interventi vengono tolti, perché mettevano a rischio la terza rata; però oggi lei non ci ha riferito come verranno sostituiti (ancora non si sa). E di chi è la responsabilità politica? Lei ha citato un decreto interministeriale; ci sarebbe piaciuto sapere anche di chi è la responsabilità politica e chi è che ha individuato i progetti da inserire nel PNRR (decreto interministeriale del 22 marzo 2022). Ci sarebbe piaciuto saperlo, tutto qua; ma non è stato detto e non ci è dato saperlo oggi. Io però credo che questa ricognizione stia creando qualche preoccupazione e qualche cortocircuito, nella maggioranza e nel Paese. Le scadenze, infatti, sono veramente tante e sono tutte vicine.

C'è la scadenza della terza rata, la scadenza della rimodulazione del PNRR, che dovrà intervenire al massimo il 31 agosto, e c'è anche quella del capitolo aggiuntivo del Repower EU, che doveva essere il 30 aprile. Noi non abbiamo rispettato tale scadenza, mentre Francia, Germania e Lussemburgo hanno già presentato il loro piano, quindi, era fattibile.

L'approccio che oggi auspichiamo, e che anche lei ha indicato, è quello della condivisione e soprattutto di un ragionamento su ciò che può e ciò che non può essere portato avanti. Ecco, dunque, che la mia preoccupazione va subito alla carenza di monitoraggio, indicata da diverse parti in diversi atti.

L'ultima segnalazione, avvenuta in un'audizione in Commissione bilancio sul DEF, è stata dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Vi è una carenza di monitoraggio sia del PNRR che della politica di coesione. Mancano 18.000 progetti al monitoraggio: vuol dire che non si ha idea del reale avanzamento del Piano. Stessa considerazione per il piano complementare al PNRR e per la politica di coesione generale.

Il collettore dovrebbe essere la banca dati unitaria, che però non parte, non funziona, i dati non arrivano. Ancora più preoccupante è la situazione del POC: piccolissima è la percentuale dei progetti monitorati e nel DEF questo viene anche ammesso. Quindi, se il sistema ReGiS non funziona, se la piattaforma centrale non funziona, come facciamo ad avere il quadro complessivo dei progetti che vengono attuati, che possono essere attuati oppure no?

Su questo, quindi, io non aspetterei maggio, ma comincerei ad intervenire, visto che alcune proposte sono già arrivate, anche da ANCI, proprio sul decreto PNRR. Sono arrivate tantissime segnalazioni: difficoltà di accesso, continue modifiche alle pagine, i Comuni non riescono ad inserire i dati, i manuali operativi necessari tardano ad arrivare.

Parliamo ora, invece, dell'altra preoccupazione che ha sollevato oggi questa informativa, quella sulla quarta rata e su alcuni progetti che potrebbero essere non completati. Oggi noi ci saremmo aspettati delle assicurazioni da parte sua, soprattutto sul raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati per sbloccare la quarta rata, in particolare per i progetti che riguardano la costruzione di nuovi asili nido. Questa misura era già stata prorogata. La scadenza era prevista per dicembre e poi è stata spostata al 31 marzo, data che era stata prevista prima. A poco più di un mese dal termine, però, nonostante le proroghe, i problemi non sono stati risolti.

Per il nostro Paese rappresenterebbe veramente una perdita notevole quella di uno dei progetti di infrastrutture sociali più importanti per contrastare il grave problema della denatalità, un problema che voi avete sollevato proprio in questi giorni. Parlare di voler affrontare la denatalità senza un occhio di riguardo ed un'attenzione maggiore per la realizzazione di tutti i progetti inseriti, non solo di quelli retrospettivi, me lo sarei aspettato da questo Governo. Noi, però, non possiamo permetterci, come italiani e come Paese, di rinunciare a investimenti determinanti per la crescita, l'emancipazione sociale e la lotta alle disuguaglianze.

Anche in virtù dei progetti che possono essere a rischio all'interno del PNRR, voglio fare una riflessione e rivolgere una raccomandazione, soprattutto per alcune tipologie di progetti che per me hanno una certa importanza, anche perché vengo dalla Sicilia. Stiamo parlando dei progetti dedicati all'ammodernamento della flotta per il traghettamento sullo stretto di Messina che, nel giro di pochi anni, avrebbe consentito e consentirebbe spostamenti più rapidi e sicuri, con mezzi a minore impatto ambientale.

Queste misure sono previste all'interno del PNRR. Questa misura a tutela della continuità territoriale non viene oggi messa in discussione, per fortuna, neanche dalla incapacità dei vari uffici, ma è gravemente pregiudicata, a nostro avviso, dalla propaganda per la costruzione di un ponte da 15 miliardi, che non si sa se e quando sarà mai realizzato. *(Applausi)*.

Noi non vogliamo neanche immaginare che il Governo ipotizzi di tagliare risorse certe per necessità impellenti allo scopo di perorare promesse irrealizzabili, giocando sulla pelle dei cittadini siciliani e calabresi.

Questa è la raccomandazione che facciamo: salvare tutti i progetti utili per l'Italia, al di là delle difficoltà, con quell'approccio che lei ha già espresso durante la sua informativa, e di cui la ringraziamo. Si tratta di un approccio che vede coinvolte tutte le forze politiche e le forze sociali del Paese. Abbiamo già visto che sono iniziati i primi lavori della cabina di regia, il 19 e il 20 aprile, anche se nei comunicati stampa alcune forze sociali si sono lamentate e l'hanno visto più come un tavolo interlocutorio che un confronto. Ci auguriamo che i prossimi tavoli siano invece più dedicati al confronto e utili per il territorio. Come MoVimento 5 Stelle siamo sempre disponibili al confronto. Avevamo proposto un tavolo, che a quanto pare è stato rifiutato, ma saremo sempre disponibili qui, in Assemblea, in Commissione e ovunque il Governo ritenga opportuno e necessario affrontare i problemi del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ringraziamo il Governo e il ministro Fitto per l'informativa. Soprattutto diamo un consiglio alle minoranze: è meglio forse spostare un po' il tiro, perché su questo argomento vedo poca sostanza, rispetto all'ottimo lavoro che il Governo sta facendo. Fin dall'inizio, infatti, il Governo ha messo in evidenza che non c'era nessuna intenzione di scaricare le colpe su altri, ma c'è anzi la volontà di lavorare e risolvere i problemi.

Non è conveniente fare opposizione, visto l'atteggiamento che il Ministro e il Governo hanno tenuto sul PNRR, soprattutto perché non va dimenticato, dall'opposizione, che il piano è stato messo in atto in modo abbastanza sbrigativo dal Governo giallorosso, con il presidente Conte. In questi casi, infatti, quando si vuole alimentare la crescita, prima bisogna individuare quali sono le opere che di fatto possono creare investimenti e sviluppo per il Paese e, in base alle opere, chiedere le risorse a disposizione. Invece qui è stato chiesto il massimo delle risorse e poi, nella classica mentalità italiana - piatto ricco: mi ci ficco! - si è inserito dentro tutto il possibile e l'immaginabile, non curandosi di quello che effettivamente poteva essere utile o meno al Paese *(Applausi)* e soprattutto di quali potevano essere i risultati e la messa a terra, a livello realistico, del Piano.

Va tenuto conto poi che, nel frattempo, sono subentrati dei fattori non di piccolo conto, come lo scoppio della guerra, l'inflazione, il maggior costo dell'energia e delle materie prime, che inevitabilmente portano ad una rimodulazione del Piano. È chiaro che oggi il ministro Fitto o il Governo non possono venire in questa sede a dire quali sono tutti gli interventi che vengono rimodulati, perché prima l'operazione va fatta con la Commissione europea. Questo dovrete saperlo, onorevoli colleghi: voi che siete "eurolirici" dovrete comunque capire e sapere che non si può fare un

passo, senza averlo concordato prima.

Quindi ci tenevamo a sottolineare questo aspetto, così come il fatto che il Governo sta comunque lavorando proprio per prevedere tutti i correttivi richiesti dalla stessa Commissione europea, proprio per avere a disposizione e sbloccare la cosiddetta terza rata, poi la quarta e quant'altro. Condividiamo quanto detto dal signor Ministro: è vero che la *governance* del PNRR è stata rafforzata e non indebolita, come sostengono invece le minoranze. L'intervento andava in quella direzione e sarebbe assurdo, con tutte le difficoltà che ci sono, andare ad indebolire la *governance*. Bisognava certamente dare una mano per rafforzarla e infatti il Governo ha puntato a migliorare l'organizzazione della struttura della pubblica amministrazione, con la stabilizzazione del personale e con il consolidamento delle strutture. È stata riorientata - almeno questo è l'intendimento del Governo - l'offerta privata su alcuni bandi che magari sono andati deserti.

Si vogliono mettere in campo delle garanzie statali proprio a sostegno delle aziende, molte delle quali magari sono anche un po' in difficoltà per questioni legate al mercato di oggi.

A proposito di mercato, sì, è vero che i mercati internazionali ci dicono che gli investimenti sono cruciali per la tenuta dei nostri conti pubblici, ma è proprio per questo motivo che è necessario di fatto un intervento del Governo per rendere realistico il piano; è proprio funzionale a quella che è un'esigenza a livello nazionale e anche di mercato. Su cosa si deve puntare? Anche qui dicono che la maggioranza ha delle idee diverse e parlano di un corto circuito. Ne ho sentite talmente tante; siete veramente bravi a livello fantasioso. Non è mica semplice inventare ogni giorno dei litigi in maggioranza, là dove essi non ci sono. (*Applausi*). Se alla fine siete contenti così, per noi va bene perché poi il risultato finale è stato che tutta la maggioranza ha detto e ribadito più volte che è giusto puntare, come anche lei, Ministro, ha detto oggi, sui progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro il 2026, che è la razionalità del Piano. Non è dire qualcosa fuori dalla norma, ma semplicemente affermare una cosa ovvia. Se però siete contenti così, va bene, anche perché la crescita di lungo termine non dipende dalla quantità della spesa, ma dalla qualità degli investimenti (*Applausi*), evitando magari gli sperperi di opere e di interventi che poi, negli anni, creano un aumento della spesa corrente. Infatti, dopo diventa difficile diminuire il debito pubblico e garantire la tenuta dei conti pubblici, se gli interventi che si fanno anziché generare sviluppo, creano una spesa ulteriore che lo Stato deve sobbarcarsi nel corso del tempo. Questo è un atteggiamento molto pragmatico e razionale - perdonatemi anche un minimo di orgoglio personale - di chi comunque, al Nord, del pragmatismo ha fatto una virtù, con risultati che si sono anche visti nel tempo.

In ultimo non dimentichiamoci, perché non bisogna farlo, che i due terzi delle risorse che l'Europa ci dà sono prestati. Al momento non ci hanno ancora detto a che tasso di interesse saranno dati. Non voglio far polemiche, ma non lo sappiamo ancora, altrimenti il Governo ce l'avrebbe già detto.

Vorrei altresì ricordare che la maggior parte dei Paesi europei, cui noi dobbiamo sempre guardare come faro nelle nostre politiche, hanno chiesto solo ed esclusivamente il fondo perduto e non i prestiti. Anche questo è un dato che ricordiamo: noi, forse la Romania e qualche altro Paese, abbiamo chiesto tutti questi prestiti. Gli altri Paesi hanno badato al sodo, a proposito di pragmatismo. Bisogna soprattutto tener conto che di fronte a un'opera che riceve un finanziamento che però poi non rispetta le scadenze volute dal Piano, l'Italia deve rimborsare il finanziamento e poi terminare le opere a proprie spese. È quindi evidente e chiaro che il Governo vuole rimodulare, essere certo degli interventi, puntare sulle risorse che verranno spese. È un modo di governare di buon senso che adotterebbe chiunque.

Io mi chiedo, alla luce di queste richieste, di questi interventi e chiarimenti, come sia possibile fare polemica. Sì, lo è per chi non ha argomenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

[ALFIERI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, prima di intervenire su un tema importante come il PNRR, voglio esprimere la solidarietà nostra e di tutta l'Assemblea a Corrado Zunino, giornalista di «Repubblica», ferito a Kherson in un bombardamento con un drone, sulle cui condizioni poco fa il ministro Tajani ci ha rassicurato. (*Applausi*).

È bene che il ministro Fitto abbia chiarito le questioni che riguardano la *tranche* di dicembre e

soprattutto 3 dei 55 obiettivi.

Volevamo però assicurare il Ministro che su quei temi, grazie alle nostre interlocuzioni, ma anche al dibattito sui giornali, sapevamo che si sarebbe arrivati a quel punto per quanto riguarda gli stadi, le concessioni portuali e il tema del teleriscaldamento.

Quello che noi invece vorremmo sapere, signor Ministro - e glielo vogliamo chiedere con grande nettezza e con grande chiarezza - è a che punto siamo sui prossimi obiettivi, ma soprattutto quali sono i progetti che lei intende spostare sul Fondo di coesione. Ha parlato con le Regioni? Quali sono le criticità? (*Applausi*).

Quali sono i progetti sul REPower (2,7 miliardi), su cui già altri Paesi stanno presentando i loro progetti? Sulle case della salute andiamo avanti o ci fermiamo? Sul tema degli asili nido, che sono un obiettivo fondamentale per la conciliazione di famiglia e lavoro, andiamo avanti o ci fermiamo? Lei ha detto che su questo - e ha buttato la palla in tribuna - ci informerà in una successiva occasione: ma noi l'informativa l'abbiamo chiesta proprio per questo. Allora, visto che lei non ci ha risposto, proviamo a mettere in fila e ad articolare le nostre preoccupazioni, indicando anche qualche proposta, così la prossima volta magari ci risponde su questi temi molto ben precisi.

Parto dalla prima questione. Quali sono i progetti che intende spostare sui fondi di coesione? Lo chiedo perché, come sa meglio di me, non è proprio facile nell'interlocuzione con le Regioni, in Conferenza Stato-Regioni, trovare la possibilità di spostare determinati progetti, chiaramente garantendosi più flessibilità soprattutto sui tempi, anche perché le Regioni hanno già fatto la loro programmazione, hanno individuato gli obiettivi con le comunità locali, con le associazioni di categoria. Proprio quell'interlocuzione di cui lei parlava prima è *in itinere*; comunque hanno iniziato a parlarsi, si sono create delle aspettative, si è lavorato. Noi pensiamo che quella parte vada accelerata e che vadano trovati gli elementi giusti.

Quanto al REPower, al contrasto alla povertà energetica e al sostegno alle comunità energetiche, prima veniva ricordato il fatto che mancano alcuni decreti attuativi per la spinta sulle energie rinnovabili.

Signor Ministro, un pezzo di lavoro lei lo ha già fatto, perché sta incontrando le aziende partecipate di Stato; con Eni ed Enel sta discutendo di quali progetti presentare sul REPower. Qual è la difficoltà a venire qui in Parlamento e a dividerli con noi nelle Aule in cui si dà l'indirizzo politico? Perché non ci racconta di quei progetti? Vogliamo sapere, ad esempio, se a Catania, dove c'è già una fabbrica enorme per la produzione dei pannelli fotovoltaici, siamo in grado di costruire una filiera produttiva italiana, facendo un pezzo di politica industriale sui pannelli fotovoltaici. Se ne può fare un'altra? È uno dei progetti che rientra nel REPower EU?

Vorremmo discutere tra di noi, scelga se in Commissione o qui in Aula, ma abbiamo il diritto e il dovere di poterlo fare anche qui. Siccome ci sono delle interlocuzioni in Aula, vorremmo capire anche noi quali sono i progetti sul REPower EU: immagino che lo vorrebbe sapere anche la Commissione europea, visto che accumuliamo ritardi su ritardi. Non c'è solo il tema della *governance*, ma anche della possibilità di andare avanti da questo punto di vista.

Le nostre preoccupazioni si addensano anche sui temi che riguardano la salute. Abbiamo fatto una battaglia per garantire più di 20 miliardi nel PNRR, per metterne 7 per le case della salute. Io vengo da una Regione, la Lombardia, che ha patito più di altre il Covid nella fase iniziale e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che cosa ha voluto dire una scarsità di presenza di Rete sui servizi territoriali, un modello molto ospedalocentrico, con difficoltà a garantire quelle cure a bassa intensità che sarebbero state necessarie in quella fase per intervenire tempestivamente e non arrivare a portare pazienti già compromessi nelle terapie intensive dei nostri ospedali. Vogliamo tornare indietro al 2019 e fare finta che non sia successo niente?

Le case della comunità possono essere l'*hardware* all'interno del quale concentrare professionalità, strumenti e risorse necessari a un potenziamento delle cure intermedie indispensabili per non intasare il pronto soccorso. Non c'è solo il problema delle liste d'attesa, ma sappiamo quanti pernottano e aspettano tempi lunghi per poter essere curati.

Possono essere potenziate le risorse del Fondo sanitario nazionale anche per trovare il personale. So che non è facile, ma rinunciamo in partenza?

Gettiamo la spugna davanti a uno degli interventi principali all'interno del PNRR, atteso da tempo dalla nostra comunità, sui temi su cui siamo più sensibili come quello della sanità?

La situazione è analoga per quanto riguarda gli asili nido: in questo caso la questione è ancora più grave, perché il messaggio sarebbe sbagliato, ovvero gettare la spugna su uno dei servizi essenziali nella prima fase della formazione, dell'educazione della prima infanzia. Lo dico perché è uno di quegli interventi che incrocia anche obiettivi trasversali che affrontiamo, quali il tema dei divari di genere e quello dell'occupazione femminile: il 30 per cento rimane un obiettivo ancora lontano, motivo per cui le chiediamo e le richiediamo di presentare quelle linee guida proprio per andare ad attuare l'obiettivo del 30 dell'occupazione femminile, per noi fondamentale. Lo dico soprattutto perché avete presentato - almeno negli annunci, nella propaganda - un programma da 7 miliardi per contrastare la denatalità.

Come si fa a presentare, da una parte, un programma da 7 miliardi per contrastare la denatalità e, dall'altra, pensare di smantellare gli asili nido che sono una delle prime infrastrutture che permettono di conciliare lavoro e professione e di coniugare le aspirazioni delle nostre famiglie e delle donne in particolare? (*Applausi*). Da questo punto di vista, non c'è scusa che tenga perché, nel Fondo di solidarietà comunale, come sa bene ministro Fitto, sono stati previsti 900 milioni già dal passato Governo da poter utilizzare per la spesa corrente per l'assunzione proprio di maestri e maestre per gli asili nido, tra l'altro anche in deroga ai limiti assunzionali; quindi, non ci sono proprio scuse da questo punto di vista.

Aggiungo un altro tema che ha a che fare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi facciamo giustamente il nostro lavoro di opposizione, denunciando puntualmente le cose che non funzionano, ma abbiamo l'interesse che funzionino, perché è una grande occasione.

Siamo andati in Europa, abbiamo lavorato per costruire le condizioni perché si intervenisse sul debito comune, perché si affermassero gli Eurobond, che era qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa: sono stati stanziati 190 miliardi.

Ecco, prima di pensare a rinunciare a una parte dei progetti, possiamo provare a ragionare se, per quelli che non rientrano nei criteri e negli *standard* che la Commissione in qualche modo ci ha delineato, possiamo recuperare una parte delle risorse, ad esempio, per i progetti già presentati dai Comuni?

Facevo prima l'esempio degli asili nido. Come sa, Ministro, oltre il 70 per cento è già in fase di aggiudicazione; le chiediamo, anzi, di provare, nel confronto con ANCI e nell'interlocuzione con la Commissione, a ragionare sul fatto che, raggiunto un certo limite percentuale di asili nido già aggiudicati, si possa avere magari qualche giorno in più anche oltre la data del 30 giugno, perché i Comuni stanno lavorando bene.

Dal momento che i Comuni hanno già assegnato 31 dei 40 miliardi, e addirittura hanno impegnato quasi 18 miliardi delle risorse loro assegnate, proviamo a fare come ha fatto il precedente Governo proprio su iniziativa del Partito Democratico, che in quei progetti di rigenerazione urbana sopra i 15.000 abitanti ha stanziato risorse *ad hoc* per andare a coprire anche quei progetti che erano inseriti nella lista degli idonei, ma non finanziati. Ecco, proviamo anche con la Commissione a contrattare spazi di flessibilità per aiutare quei Comuni che hanno presentato progetti sulla rigenerazione urbana, sull'edilizia scolastica, sui parchi: progetti interessanti, già ritenuti idonei, che però non hanno finanziamento.

Insomma, prima di alzare bandiera bianca su una grande occasione di sviluppo e crescita del nostro Paese, vediamo di fare di tutto perché quei soldi vengano spesi bene e vengono dati a quelle amministrazioni comunali che hanno dimostrato di saperli spendere bene, nell'interesse delle nostre comunità. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti della facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione dell'università «La Sapienza», che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ore 15,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gelmetti. Ne ha facoltà.

GELMETTI (Fdl). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare il ministro Fitto perché la sua presenza costante e continua in quest'Aula e anche durante i lavori della Commissione per l'approvazione del decreto-legge n. 13, dimostra quanto responsabilmente stia affrontando questo tema cardine per la ripresa della nostra Nazione.

Il PNRR è stato approvato nel 2021, quando le priorità dell'Italia e dell'Europa erano un po' diverse rispetto a quelle che ci sono oggi. Stavamo allora uscendo dal Covid e il PNRR è nato proprio per rilanciare la nostra Nazione, l'economia e la coesione nelle nostre Regioni. Chi ha scritto questo piano si è concentrato maggiormente sul portare a casa quattrini dall'Europa che sul ragionare e focalizzare quali erano i progetti da finanziare ed è questo forse il *vulnus* di questo Piano. Se c'è una parte di Piano che è a fondo perduto (quella parte di risorse che l'Europa ci dà perché ne facciamo quello che riteniamo, sperando che li utilizziamo nel miglior modo possibile), ce n'è un'altra che è a debito e quando qualcuno prende dei soldi a debito poi li deve anche restituire e in questo caso li dovremo restituire tenendo conto di un problema che è sorto in questa fase temporale, perché si sono modificate le condizioni: è aumentato il costo delle materie prime, è aumentato il costo dell'energia e sono aumentati anche i tassi di interesse, quindi quei quattrini che dobbiamo restituire saranno più di quelli che erano in previsione. Le opere che erano state inserite nel PNRR, quindi, dovevano essere tali da generare PIL, da dare valore aggiunto al sistema Italia, proprio per giustificare l'impegno di spesa ulteriore che l'Italia dovrà affrontare per coprire la quota capitale e la quota interessi.

Concentrandoci troppo sui quattrini da portare a casa, come dicevo prima, dovevamo anche pensare che l'Italia in questi anni non si è esattamente messa in evidenza a livello comunitario per la sua capacità di destinare e impiegare le risorse europee in modo eccellente, quindi quella soluzione, a nostro modo di vedere, doveva essere ponderata nel miglior modo possibile e doveva essere applicata a progetti che dessero valore e creassero PIL per la nostra Nazione. I rincari energetici e le difficoltà riscontrate nel reperimento di materie prime hanno ovviamente creato, sui 110 miliardi che dovremo restituire, un problema e costi maggiori, quindi i conti economici delle opere dovranno essere modificati.

In questo contesto e per consentire una forte accelerazione nella realizzazione degli interventi in esso previsti, il Governo infatti ha messo in campo il decreto-legge n. 13, che è uno strumento che è stato pensato e studiato proprio per attenuare i grandi impedimenti che ostacolavano la concreta realizzazione dei fondi del PNRR. Analizzato e approvato in quest'Aula e poi alla Camera dei deputati, ha visto il coinvolgimento di tutte le forze politiche nel corso del suo *iter* parlamentare. Convertito in legge, contribuirà a far sì che le amministrazioni attuatrici portino a compimento il loro obiettivi entro le scadenze prefissate.

Le parole d'ordine, fondamentali per arrivare a compimento, sono state snellimento, semplificazione, flessibilità e politica osmotica delle risorse, proprio per quei progetti che rischiano di non essere portati a termine.

Questa legge ha introdotto delle novità molto importanti su tutta una razionalizzazione della *governance*, volta a fornire una maggiore efficienza. La nuova struttura di missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assumerà il coordinamento strategico per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e degli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo. Vengono rafforzati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di inerzia e di ritardo, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze da parte delle amministrazioni attuatrici, che al contempo potranno, a loro volta, riorganizzare le unità di missione dedicate all'attuazione del Piano.

Signor Presidente, chiedo al senatore Alfieri quante volte nei due anni precedenti ha portato in discussione i temi che poc'anzi ha portato in quest'Aula, perché queste sono le cose che andavano fatte. Quanto al decreto-legge che abbiamo convertito in legge, che è arrivato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, esso conteneva le azioni che servivano per portare a compimento gli obiettivi del PNRR. *(Applausi)*.

Infine, questo provvedimento ha affrontato i temi della transizione e della sovranità energetica, che

possiamo definire l'argomento più importante e attuale per l'Italia. La programmazione aggiornata e soprattutto il capitolo relativo al Repower EU si sviluppano lungo due assi: il primo riguarda il coinvolgimento delle grandi partecipate dell'energia (Eni, Enel, Snam e Terna). Forse uno Stato stratega, che avesse - come dicevo prima - studiato prima i progetti e poi chiesto le risorse, avrebbe coinvolto in modo più presente e puntuale queste importanti società che rappresentano lo Stato italiano.

Sono stati introdotti chiarimenti e semplificazioni per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti che consentiranno la produzione di energia *green*, per il rilascio delle autorizzazioni e per l'installazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici e di accumulo energetico e impianti agrofotovoltaici.

Gli sforzi ora si dovranno concentrare nell'ottenimento dalla Commissione europea di ulteriori forme di flessibilità per indirizzare al meglio i fondi del PNRR, i fondi strutturali e i fondi di coesione su progetti che abbiano ricadute significative per il nostro sistema produttivo e sociale e per dotare il nostro Paese di una solida politica industriale che permetta alle imprese italiane di cogliere le opportunità date dalla duplice transizione ecologica e digitale.

Come più volte ribadito dal Governo e dalla maggioranza, il nostro obiettivo è che nemmeno un euro dei fondi PNRR vada perduto, ma anzi si traduca in maniera efficace in un beneficio per la nostra Nazione. Questa non è la sfida del Governo Meloni, di questa maggioranza parlamentare, di un singolo partito o di una coalizione; è la sfida dell'Italia. Lo ribadisco rivolgendomi soprattutto a chi in questi ultimi mesi, in tema di PNRR, sta alimentando una narrazione tendenziosa e negativa per l'Italia, imputando a questo Governo colpe e ritardi che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti. *(Applausi)*.

La stessa Commissione europea ha riconosciuto l'esigenza di modificare il percorso originariamente tracciato. Il Governo Meloni da mesi sta lavorando a stretto contatto con la Commissione, proprio nell'ottica di risolvere i principali problemi strutturali di questo Piano. Per tutti noi, come recentemente ribadito anche dalla presidente Meloni, il PNRR è un'opportunità che il Governo non si lascerà sfuggire.

Proprio per queste ragioni, alle facili e inutili polemiche a cui abbiamo assistito in questi primi sei mesi di legislatura, rispondiamo con il nostro impegno continuando a lavorare nell'ottica di rimodulare il PNRR fino a giugno 2026. L'Italia e gli italiani vogliono portare a compimento questi progetti perché rivestono un'importanza strategica per la ripartenza della nostra Nazione.

Il ministro Fitto ha ricevuto un incarico non facile, ma che sta portando avanti con grande responsabilità, ed è proprio questa grande responsabilità che ci dovrebbe unire e non dividere. La responsabilità è quella di scrivere, grazie a queste risorse per l'Italia, il futuro delle prossime generazioni. La mia non è retorica ma - ahimè - una dura realtà, perché se sbaglieremo qualcosa o non sfrutteremo al meglio questa grande opportunità, il danno sarà per tutti.

Ringrazio il ministro Fitto. Fratelli d'Italia sarà sicuramente al suo fianco per realizzare al meglio il PNRR, per l'Italia e per gli italiani. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,05)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che ringrazio per la disponibilità.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Potenza-sezione civile (ore 16,06)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza-sezione civile».

Con ricorso depositato il 23 maggio 2022, il tribunale ordinario di Potenza-sezione civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 febbraio 2022, ha dichiarato

l'insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - delle dichiarazioni rese da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Potenza. (*Doc. IV-quater*, n. 3/XVIII Leg.).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 34 del 6 febbraio 2023, depositata in cancelleria il successivo 2 marzo 2023. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 23 marzo 2023.

Nella seduta del 5 aprile 2023, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Chiedo al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

[FRANCESCHINI](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, ha già riassunto perfettamente lei. Oggi non si tratta di pronunciarsi sul merito, su cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e l'Assemblea del Senato si sono già espresse nella precedente legislatura, ma semplicemente di costituirsi in giudizio nel conflitto di attribuzione per difendere la precedente decisione del Senato, e su questo la Giunta si è espressa all'unanimità.

[PRESIDENTE](#). Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOPREIATO](#) (*M5S*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: non si tratta di un mero principio presente tra i diritti fondamentali della Costituzione, trascritto in ogni aula di giustizia, per poi non essere applicato. Esso rappresenta proprio il cardine dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo sempre adottato una linea chiara e coerente relativamente all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il quale non deve essere inteso come privilegio della politica, ovvero come scudo attraverso il quale ripararsi da qualsivoglia azione giudiziaria. Tutti i cittadini, infatti, senza alcuna distinzione, nel momento in cui vengono chiamati a processo, hanno il dovere di parteciparvi al fine di esercitare correttamente il loro diritto di difesa.

Coerentemente con il suddetto assunto, anche in questo procedimento abbiamo votato in senso opposto rispetto alle formulazioni della Giunta, poiché, a nostro modo di vedere, il legame temporale e il legame fattuale fra le dichiarazioni *intramoenia* ed *extramoenia* non sembravano necessariamente attestati, e in tal modo la prerogativa *ex* articolo 68 della Costituzione non avrebbe operato pienamente, come previsto sulla base degli elementi individuati dalla Corte costituzionale in relazione all'applicabilità dell'articolo.

Ora, però, ci troviamo in una fase successiva, ovvero quella relativa al sindacato sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Come ho detto in premessa, abbiamo votato in maniera contraria rispetto alle deliberazioni della Giunta, ma l'Assemblea, che è sovrana, ha deciso di ribadire le conclusioni emerse dall'esame in sede decentrata. In questo caso il discorso non attiene più a logiche politiche, perché la questione è la difesa dell'istituzione che rappresenta i cittadini. Quando l'Assemblea del Senato prende una decisione, salvi casi imprevisti ed eccezionali, quella decisione va difesa. Sarebbe illogico privare il Senato della possibilità di costituirsi in giudizio a difesa delle proprie prerogative, per mezzo di un voto espresso proprio da quei soggetti che *in primis* dovrebbero tutelarla. Per tali ragioni esprimo il voto favorevole da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Potenza-sezione civile.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Michele Amari» di Giarre, in provincia di Catania, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti a Palazzo Madama. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIACOBBE (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Signor Presidente, mi permetta di fare un brevissimo accenno al fatto che io ho frequentato le scuole superiori a Giarre e quindi mi sento partecipe della visita oggi dei miei corregionali, che mi ricordano tanto gli anni della gioventù. (*Applausi*).

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sento il dovere oggi di intervenire per segnalare una vicenda triste, ma anche piena di speranza. È la storia del tragico incidente accorso a Leonardo Lotto, ventiquattro anni, di Aosta, che, a causa di un tuffo sbagliato su una spiaggia di Melbourne in Australia, per una tragica trama del destino, è ora paralizzato dal collo in giù. Leonardo però è un giovane coraggioso e forte. «Muoverò le braccia, camminerò ancora» ha detto, usando una frase a noi già conosciuta: *whatever it takes*, a qualunque costo.

Voglio richiamare questa vicenda per continuare ad esprimere la mia vicinanza a questo giovane coraggioso e alla sua famiglia e per dare il giusto merito a chi è stato capace, in un Paese straniero, con lingua, cultura e procedure diverse dalle nostre, di sostenere la famiglia di Leonardo in quei primi tragici, devastanti giorni, che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Mi riferisco alla nostra rete consolare e diplomatica e, in prima linea, alla console generale di Melbourne, Anna Pappalardo, che, malgrado le difficoltà derivanti dalla mancanza di personale, ha fatto squadra ed operato con determinazione, competenza e velocità, affinché i genitori e lo stesso Leonardo ricevessero assistenza mentre era in ospedale e per il pericoloso e complesso viaggio di rientro in Italia. Sono le istituzioni che si attivano e agiscono nell'interesse supremo dei cittadini italiani all'estero.

Allo stesso tempo, però, non posso non segnalare al ministro Tajani che purtroppo, sia in Australia che in Nuova Zelanda, i nostri consolati hanno bisogno di attenzione da parte del Ministero, per assicurare il personale di ruolo e a contratto locale necessario per svolgere i loro servizi. Occorre adeguare livelli salariali ed altre condizioni di impiego.

Signor Presidente, mi permetta di fare un ultimo accenno a Leonardo Lotto, che era in Australia per completare l'ultimo semestre del suo corso di laurea, iniziato alla Bocconi e proseguito presso l'Università di Singapore. Purtroppo il destino ha voluto che i flutti dell'oceano nascondessero un banco di sabbia, dove si è tragicamente concluso il suo tuffo. Un giovane che, con tanta speranza ed impegno, si accingeva a completare un eccellente corso di studi, per poter portare il suo contributo nel mondo del lavoro. Un bellissimo esempio delle eccellenze del nostro Paese.

Malgrado le sue condizioni Leonardo, in un *post* sui *social network* sorride e, usando la famosa frase di Mario Draghi, dice: «Non posso che guardare avanti. Mi aspetta un nuovo viaggio, che sarà doloroso e molto duro. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò e continuerò a combattere, facendo tutto ciò che serve. *Whatever it takes*».

Signor Presidente, è questa la speranza che possiamo trarre da questa triste vicenda. *Whatever it takes*: non quello di Mario Draghi, ma quello di Leonardo Lotto. Nei momenti difficili dobbiamo rialzarci, con determinazione e forza. Lo dobbiamo a Leonardo, ai milioni di italiani all'estero e a quelli che ci chiedono assistenza per i diritti anche al di là dei nostri confini.

PRESIDENTE. Senatore Giacobbe, la Presidenza la ringrazia per queste belle parole.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il mio intervento è per ricordare la dottoressa Barbara Capovani, che lo scorso 21 aprile è stata aggredita a sprangate sulla testa da un folle presso l'ospedale di Pisa e che è deceduta domenica scorsa dopo una triste agonia.

Tutti i colleghi, gli amici e coloro che la conoscevano si sono stretti intorno al mondo della psichiatria, una realtà che è stata, di fatto, lasciata a se stessa dopo la chiusura degli OPG, dopo che tutta una massa di persone, che evidentemente hanno dei problemi di grave natura psichiatrica, si sono riversate sulla psichiatria territoriale.

Ma la psichiatria territoriale, purtroppo, non ha strumenti, se non il TSO, per gestire questo grande numero di persone, che gira in maniera libera per le nostre strade, che può andare addirittura a cercare un dottore, in questo caso una psichiatra, fino al punto di aspettarla sotto la sede di lavoro per poi aggredirla.

La psichiatria ha bisogno di norme e di strutture che diano la possibilità di esercitare su questi soggetti pericolosi un controllo. Per farlo, occorre uscire da quella ideologia che, ahimè, ha ritenuto sufficiente chiudere gli OPG per risolvere un problema. Mentre effettivamente la libertà personale va salvaguardata, perché è un bene assoluto, occorre anche individuare nuovi strumenti normativi e sanitari per gestire soggetti non in grado di intendere e di volere. Soprattutto, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, non è più tollerabile procrastinare un intervento normativo in materia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Potenti, ovviamente anche la Presidenza del Senato si unisce alle parole di dolore per questa morte, che ha colpito tutta l'Italia, e per l'uccisione di questa generosa dottoressa, che ha pagato un prezzo inaccettabile.

CASINI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, è con grande commozione che vorrei ricordare in quest'Aula una nostra collega, in questo Senato tra il 2008 e il 2013, che è scomparsa nei giorni scorsi a Rosario in Argentina, dove viveva. Mi riferisco alla senatrice Mirella Giai, che è stata qui cinque anni in rappresentanza del Maie e che è stata sicuramente una protagonista importante degli italiani in Argentina. (*Applausi*).

È morta all'età di novantatré anni. Era figlia del comandante Giai, emigrato in Argentina e rientrato nel 1943 per combattere la guerra partigiana nelle Brigate Garibaldi del Piemonte. Successivamente, di nuovo emigrò con la famiglia a Rosario.

Lei fu impegnata profondamente nell'associazionismo. Assieme a Filippo Di Benedetto operò nel periodo della dittatura di Videla, in collaborazione con il console dell'Italia Enrico Calamai, nell'assistenza all'espatrio di centinaia di italiani, che furono sottratti così al destino dei *desaparecidos*. Alle elezioni del 2006 si candidò al Senato e fu eletta: la realizzazione del suo sogno, come la realizzazione del sogno di tanti italiani che all'emigrazione e all'italianità nel mondo hanno dedicato la loro esistenza. L'ho conosciuta, anche se in quegli anni ero alla Camera dei deputati. Abbiamo avuto un'intensa collaborazione nell'ambito dell'interparlamentare e sono veramente stato conquistato dal carisma di questa donna, dalla sua serietà, dal suo impegno e dalla sua concezione di una politica fatta al servizio della comunità nazionale. Credo che questo fosse in fondo lo spirito con cui, durante gli anni della mia Presidenza della Camera dei deputati, istituimmo la figura dei rappresentanti degli italiani all'estero: fu soprattutto l'onorevole Tremaglia che fece quella battaglia, come Ministro per gli italiani nel mondo. (*Applausi*). Quell'esperienza, come tutte le esperienze, ha luci e ombre, ma sicuramente, se ha tante luci, esse si devono alle figure più eminenti e più significative.

Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare il presidente La Russa, che si è associato nei giorni scorsi con una bellissima dichiarazione alla comunità italiana di Argentina per questa scomparsa.

Mi inchino alla memoria di Mirella e credo sia molto significativo che agli italiani di Argentina arrivi la solidarietà direttamente dall'Assemblea del Senato della Repubblica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Casini per aver svolto questo intervento e per aver doverosamente ricordato la senatrice Giai. Senatore Casini, anche io in quella legislatura la ricordo. La Presidenza tutta si associa quindi al sentimento di cordoglio per i familiari e per tutta la comunità argentina di origine italiana, che ha avuto ed ha presenze importanti in questa Assemblea.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 27 aprile 2023**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 aprile, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(*Vedi ordine del giorno*)

La seduta è tolta (*ore 16,23*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech ([605](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni e ambito di applicazione ».

All'articolo 1:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente Capo » sono sostituite dalle seguenti: « dei capi dal II al VII del presente decreto »;

alla lettera b), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, »;

alle lettere d), g), h), i), j) e k), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

alla lettera p), dopo le parole: « all'articolo 210 del » sono inserite le seguenti: « codice delle assicurazioni private, di cui al »;

alla lettera q), le parole: « di risoluzione, liquidazione » sono sostituite dalle seguenti: « di risoluzione o di liquidazione »;

alla lettera r), dopo le parole: « lettere t) e cc), del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;

alla lettera s), le parole: « l'ente » sono sostituite dalle seguenti: « il soggetto » e le parole: « regolamento (UE) 575/2013 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 575/2013 »;

alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 ».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente capo » sono sostituite dalle seguenti: « dei capi dal II al VII del presente decreto »;

la lettera h) è soppressa;

al comma 2, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

La partizione: « Sezione I » è sostituita dalla seguente: « Capo II ».

All'articolo 4:

al comma 1:

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione »;

alla lettera e), le parole: « della Consob » sono sostituite dalle seguenti: « della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ».

All'articolo 9:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « integrazione di altri » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 12:

al comma 3:

alla lettera b), le parole: « e all'ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « e relative all'ammontare »;

alla lettera c), le parole: « dai quali » sono sostituite dalle seguenti: « dalle quali »;

al comma 6:

alla lettera a):

al numero 1), dopo le parole: « quando applicabili » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al numero 3), le parole: « la classe e comparto » sono sostituite dalle seguenti: « la classe e il comparto »;

al numero 4), dopo le parole: « all'emissione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;

alla lettera b), numero 4), le parole: « la classe e comparto » sono sostituite dalle seguenti: « la classe e il comparto »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Informazioni sull'emissione nel registro ».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: « prescritte del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « prescritte dal presente decreto »;

al comma 2, le parole: « l'aggiornamento nel continuo » sono sostituite dalle seguenti: « l'aggiornamento continuo ».

All'articolo 14:

al comma 2, primo periodo, le parole: « sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b) »;

al comma 3, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 » e dopo le parole: « revoca, sospensione » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « Salvo ove » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto » e le parole: « anche quando » sono sostituite dalla seguente: « anche ».

La partizione: « Sezione II » è sostituita dalla seguente: « Capo III ».

All'articolo 18:

al comma 4, le parole: « della presente sezione » sono sostituite dalle seguenti: « del presente capo ».

All'articolo 19:

al comma 2, al primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 909/2014 » e, al secondo periodo, le parole: « valuta il rispetto delle condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti »;
al comma 3, le parole: « all'IVASS » sono sostituite dalle seguenti: « all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ».

All'articolo 20:

al comma 2, le parole: « se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10 » *sono sostituite dalle seguenti:* « previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6 »;
al comma 3, lettera d), dopo le parole: « eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28 » *sono aggiunte le seguenti:* « , comma 2, lettera e) »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « capitale iniziale » *sono sostituite dalle seguenti:* « un capitale iniziale », *le parole:* « società italiane » *sono sostituite dalle seguenti:* « società con sede legale in Italia » *e dopo le parole:* « Stato membro » *sono inserite le seguenti:* « dell'Unione europea »;
alla lettera b), le parole: « o da una società » *sono sostituite dalle seguenti:* « o di una società ».

All'articolo 21:

al comma 1, lettera g), dopo le parole: « altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28 » *sono aggiunte le seguenti:* « , comma 2, lettera o) »;

al comma 5, dopo le parole: « nella strategia di transizione » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso.*

All'articolo 23:

al comma 2, lettera c), le parole: « a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e » *sono soppresse.*

All'articolo 24:

al comma 1, dopo le parole: « gli esponenti » *è inserita la seguente:* « aziendali » *e le parole:* « requisiti onorabilità » *sono sostituite dalle seguenti:* « requisiti di onorabilità »;

al comma 2, le parole: « dei controlli interni e ICT » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ».

All'articolo 25:

al comma 1, le parole: « Il collegio sindacale » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'organo che svolge la funzione di controllo » *e le parole:* « gli atti, o i fatti, » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli atti o i fatti ».

Nella sezione II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« Art. 26-bis. - (Disciplina antiriciclaggio) - 1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ».

La partizione: « Sezione III » *è sostituita dalla seguente:* « Capo IV ».

All'articolo 27:

al comma 3, lettera b), le parole: « 7-sexies, 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 7-sexies e 8 ».

All'articolo 28:

al comma 1, dopo le parole: « del presente decreto » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso;*

al comma 2:

alla lettera a), le parole: « alla sezione I » *sono sostituite dalle seguenti:* « al capo II »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile »;

la lettera b) è soppressa;

alla lettera h), le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 »;

alla lettera i), le parole: « dalla Sezione II » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal capo III »;

alla lettera l):

all'alinea, le parole: « ivi incluso » *sono sostituite dalle seguenti:* « ivi incluse quelle »;

al numero 3), le parole: « requisiti previsti dagli stessi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai requisiti

previsti dallo stesso articolo 24 »;

al comma 3, le parole: « n), o) » sono sostituite dalle seguenti: « n) e o), » e le parole: « alla lettera l) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2, lettera l), ».

La partizione: « Sezione IV » è sostituita dalla seguente: « Capo V » e alla relativa rubrica, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

All'articolo 29:

le parole: « regolamento (UE) 858/2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 ».

La partizione: « Sezione V » è sostituita dalla seguente: « Capo VI ».

All'articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « comma 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 3 »;

al numero 3), le parole: « nonché delle relative disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle relative disposizioni »;

alla lettera b), le parole: « nonché delle disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dalle disposizioni »;

alla lettera c), dopo le parole: « 14, comma 2, » è inserita la seguente: « e »;

al comma 4, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) n. 909/2014 », le parole: « alle SIM » sono sostituite dalle seguenti: « alle società di intermediazione mobiliare (Sim) » e le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2022/858 »;

al comma 5, le parole: « 195, 195-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 195 e 195-bis » e le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi terzo e quarto ».

La partizione: « Sezione VI » è sostituita dalla seguente: « Capo VII ».

All'articolo 32:

al comma 2, le parole: « Comitato Fintech » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato FinTech », le

parole: « le Autorità indicano » sono sostituite dalle seguenti: « le suddette autorità indicano », le

parole: « dalle Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « dalle autorità medesime » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi ».

La partizione: « Sezione VII » è sostituita dalla seguente: « Capo VIII ».

La partizione: « Sezione VIII » è sostituita dalla seguente: « Capo IX ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1.

(Definizioni)

1. Ai fini dei capi dal II al VII del presente decreto si intendono per:

a) « forma digitale »: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;

b) « tecnologia a registro distribuito » o « DLT »: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022;

c) « strumenti finanziari digitali »: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;

d) « registro per la circolazione digitale » o « registro »: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2022/858 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;

e) « emittente »: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;

f) « infrastruttura di mercato DLT »: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

- g) « MTF DLT »: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2022/858;
- h) « SS DLT »: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2022/858;
- i) « TSS DLT »: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2022/858;
- j) « gestore di un'infrastruttura di mercato DLT »: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
- k) « gestore del SS DLT o del TSS DLT »: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
- l) « responsabile del registro »: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;
- m) « TUF »: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- n) « TUB »: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- o) « soggetti vigilati »: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;
- p) « gruppo »: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- q) « procedura di gestione della crisi »: la procedura di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- r) « imprese di assicurazione o riassicurazione »: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- s) « ente creditizio »: il soggetto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
- t) « depositari centrali » o « CSD »: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
- u) « MTF »: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera a), del TUF;
- v) « gestori »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis*), del TUF.

2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

EMENDAMENTO

1.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente: «v-bis) «stabiliti in Italia»: aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni dei capi dal II al VII del presente decreto si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;
- b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;
- c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;
- d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;
- e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
- f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
- g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/858.

EMENDAMENTI

2.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «dal II al VII» con le seguenti: «I, II, III e V»;*
- b) *al comma 1, lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'ordinamento italiano» aggiungere le seguenti: «, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani».*

2.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;».

2.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dal punto a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del TUF.»

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo II

DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Articolo 3.

(Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali)

1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).
2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.

EMENDAMENTI

3.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono eseguiti» inserire le seguenti: «, in forza di titolo idoneo.».

3.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti» con le seguenti: «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti».

ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Requisiti dei registri per la circolazione digitale)

1. I registri per la circolazione digitale:

- a) assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;
- b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;
- c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;
- c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione;
- d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;
- e) garantiscono l'accessibilità da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;
- f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:
 - 1) la data di costituzione del vincolo;
 - 2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;
 - 3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;
 - 4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;
 - 5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;
 - 6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;
 - 7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;
 - 8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.

Articolo 5.

(Effetti della scritturazione su registro)

1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.
2. Il soggetto a favore del quale è effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali è effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.
4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di

precedenti titolari.

Articolo 6.

(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Articolo 7.

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è determinata con riferimento alle scritture del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

EMENDAMENTO

7.100

[Garavaglia, Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente» aggiungere le seguenti: «o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g).».

ARTICOLI DA 8 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale)

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritture del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Articolo 9.

(Costituzione di vincoli)

1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.

3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Articolo 10.

(Libri sociali)

1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritture del registro.

2. È consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.

EMENDAMENTO

10.100

[Borghesi, Garavaglia](#)

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «a quanto previsto» con le seguenti: «alle modalità di tenuta previste»;

ARTICOLI 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti)

1. Quando la scritturazione nel registro è effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-*quater*, comma 3, e da 83-*quinquies* a 83-*decies* del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

Articolo 12.

(Informazioni sull'emissione nel registro)

1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.
2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.
3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché:
 - a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;
 - b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e relative all'ammontare della medesima;
 - c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dalle quali i titoli di debito sono assistiti.
4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.
5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalità indicate dai medesimi commi.
6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:
 - a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:
 - 1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili, del codice civile;
 - 2) la durata della società;
 - 3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e il comparto di appartenenza

ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissione e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile;

5) il depositario;

b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;

2) la denominazione e la tipologia del fondo;

3) la data di istituzione del fondo e la durata;

4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e il comparto di appartenenza
ove presenti;

5) il valore nominale delle quote, ove presente;

6) il depositario;

7) i termini e le condizioni dell'emissione.

EMENDAMENTO

12.100

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni relative all'emissione di strumenti finanziari digitali, di tutelare gli investitori e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscono forme di pubblicità attraverso la messa a disposizione di fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.»

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

(Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT)

1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

EMENDAMENTI

13.100

[Garavaglia, Borghesi](#)

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

13.101

[Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Id. em. 13.100

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

ARTICOLI DA 14 A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14.

(Strategia di transizione)

1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.

2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/858, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Articolo 15.

(Mutamento del regime di forma e circolazione)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente può deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.

2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione può deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purché lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Articolo 16.

(Sostituzione dello strumento finanziario digitale)

1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.

2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 17.

(Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali)

1. Salvo quanto diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

EMENDAMENTO

17.100

[Borghesi, Garavaglia](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere controllati» inserire la seguente: « esclusivamente».

ARTICOLI DA 18 A 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo III

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS
DLT

Articolo 18.

(Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT)

1. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.

2. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile.

3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:

a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);

b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19.

(Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale)

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);

e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) n. 909/2014. L'autorizzazione è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.

3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia

nei casi di soggetti vigilati, o all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.

4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*, del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Articolo 20.

(Iscrizione nell'elenco)

1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.

2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6.

3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'idoneità del registro del quale si intende assumere la responsabilità ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;

c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;

d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *e)*;

e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:

1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;

2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;

3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti:

a) la forma di società per azioni e un capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società con sede legale in Italia, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;

d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *m)*.

7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.

9. La decisione in merito all'iscrizione è adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi

diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob può richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

EMENDAMENTO

20.100

[Borghesi, Garavaglia](#)

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3;»;*

b) *al comma 5, dopo la parola: «requisiti» inserire la seguente: «ulteriori».*

ARTICOLI DA 21 A 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDEnte LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 21.

(Cancellazione e sospensione dall'elenco)

1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) l'attività di responsabile del registro non è stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;

b) rinuncia espressa all'iscrizione;

c) è avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;

d) è accertata l'interruzione dell'attività di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;

e) l'iscrizione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

f) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o).

2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attività di responsabile del registro è svolta da:

a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.

4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.

5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.

6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, è inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.

Articolo 22.

(Responsabili del registro significativi)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può identificare i responsabili del registro di cui

all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera *a*).

Articolo 23.

(Obblighi del responsabile del registro)

1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:
 - a*) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
 - b*) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
 - c*) ad assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.
3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.

EMENDAMENTO

23.100

[Cottarelli](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) a favorire la tutela degli investitori anche verificando che essi dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli standard di tutela previsti dalle direttive MiFID.»

ARTICOLI DA 24 A 26-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 24.

(Requisiti del responsabile del registro)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti aziendali possiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *a*), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.
2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.
3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c*) e *d*), si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.
4. Ai fini della valutazione di idoneità di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Articolo 25.

(Obblighi di comunicazione alle Autorità)

1. L'organo che svolge la funzione di controllo dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d*), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d*) comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.

3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

Articolo 26.

(Regime di responsabilità)

1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

Articolo 26-bis.

(Disciplina antiriciclaggio)

1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

EMENDAMENTO

26-bis.100

[Garavaglia, Borghesi](#)

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera a) è soppressa;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale."».

ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo IV

VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Articolo 27.

(Poteri della Consob e della Banca d'Italia)

1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo

il seguente riparto di competenze:

- a) la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;
 - b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:
 - 1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
 - 2) sui responsabili del registro significativi.
2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
3. Ai fini del comma 1:
- a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;
 - b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 7, 7-sexies e 8, comma 6-bis, del TUF.
4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob può chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.
5. La Consob:
- a) valuta l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;
 - b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente decreto.
6. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:
- a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;
 - b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.
7. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.
8. La Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

EMENDAMENTI

27.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

V. testo 2

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «ai responsabili del registro»;*
- b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) la Consob è competente per quanto*

riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;»;

c) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «nei confronti dei responsabili del registro diversi» *con le seguenti:* «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi»;

d) *al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.».

27.100 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* «ai responsabili del registro»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:* «a) la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;»;

b-bis) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «nei confronti dei» *con le seguenti:* «con riguardo ai»;

c) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole:* «nei confronti dei responsabili del registro diversi» *con le seguenti:* «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi»;

d) *al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.».

27.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo, in particolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori;».

ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 28.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.

2. La Consob può, con regolamento:

a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto al capo II per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile;

c) individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;

d) disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;

e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le

caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;

f) disciplinare le modalità e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;

g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;

h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 2022/858;

i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal capo III in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;

j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;

k) tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;

l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluse quelle per l'applicazione:

1) di solidi dispositivi di governo societario;

2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;

3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24;

4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*;

m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, nonché le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;

n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;

o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *d)*.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*, *m)*, *n)* e *o)*, sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *l)*, sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:

a) può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:

1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;

2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritte nel registro;

3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni;

4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;

b) può determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, identificati come significativi.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

28.100

[Borghesi, Garavaglia](#)

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della legge di

conversione del presente decreto»;

b) *al comma 2, lettera a-bis) dopo le parole: «presente decreto», inserire le seguenti: «quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e»;*

c) *al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;»;*

d) *al comma 3, sopprimere la parola: «d),».*

28.101

[Cottarelli](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri per la tutela delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2022/858, relativamente alle operazioni nei mercati OTC. A tal fine, la Consob, nel concedere le autorizzazioni, richiede al gestore di un MTF DLT o di un CSD che gestisce in SS DLT che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati OTC, di verificare preventivamente che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, applicando standard simili a quelli previsti dalle direttive MiFID.»

G28.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605-A),

considerato che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno della rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

l'obiettivo delle disposizioni in esame risponde all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate, in questo senso, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, "si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari";

valutato che:

la digitalizzazione degli strumenti finanziari deve porsi in armonia con gli istituti concernenti emissione e circolazione di detti strumenti previsti a legislazione vigente;

è di prioritaria importanza assicurare che l'ordinamento offra adeguate ed efficienti soluzioni regolatorie per attrarre anche i fenomeni più innovativi che si manifestano sui mercati dei capitali, congiuntamente ad ineliminabili esigenze di tutela dei risparmiatori e della trasparenza del mercato stesso, così garantendone il buon funzionamento a tutto vantaggio della capacità dello stesso di attrarre

risorse in grado di alimentare le esigenze finanziarie delle imprese, senza gravare ulteriormente sui tradizionali canali di finanziamento bancario, tenuto conto della necessità di allargare le capacità finanziarie impiegate, preservando altresì le imprese da tentativi di condizionamento ed infiltrazione illeciti e nel pieno rispetto della disciplina nazionale e di rango UE in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

considerato altresì che:

in questo scenario occorre preservare il ruolo strategico svolto dalla Consob nella tutela del risparmio e dei valori di cui all'articolo 47 della Costituzione attraverso la valorizzazione delle funzioni di vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei mercati e dei soggetti operanti sui mercati finanziari, così da garantire che il perimetro di attività e fenomeni che ordinariamente ricadono nell'orbita della suddetta Autorità siano adeguatamente presidiati secondo le esigenze di efficienza e trasparenza, ferme restando le forme di circolazione di valori e di beni assoggettate alle rispettive forme di tutela,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l'efficiente e tempestiva adozione del regolamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, garantendone la piena conformità con le attribuzioni riconosciute alla Consob dalla legislazione vigente e la coerenza sistematica complessiva con le esigenze sopra rappresentate.

ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/858

Articolo 29.

(Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858).

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.
2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato:
 - a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
 - b) dalla Consob, quando il soggetto istante è un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a);
 - c) in tutti gli altri casi:
 - 1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;
 - 2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.
3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.
4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato:
 - a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
 - b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.
5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/858, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.
6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella parte III del TUF con riferimento:

- a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;
- b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;
- c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;
- e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera d).

7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Capo VI

(SANZIONI)

Articolo 30.

(Sanzioni)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-*quinqüesdecies* del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:

a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:

- 1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
- 2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
- 3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché dalle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
- 4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
- 5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;

b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, e 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 7, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.

3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.

4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e applicabili alle società di intermediazione mobiliare (Sim), alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 2022/858, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.

5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 194-*bis*, 195 e 195-*bis* del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi terzo e quarto, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

EMENDAMENTI

30.1

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da «da euro 25.000» fino a «euro 5 milioni» con le seguenti: «pari al 20% del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000».

30.100

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «Agli intermediari» con le seguenti: «Ai soggetti».

ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VII

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza)

1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole « Allegato I », sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito ».

Articolo 32.

(Disposizioni finali)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le suddette autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle autorità medesime, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi.

EMENDAMENTO

32.100

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «in un elenco provvisorio» aggiungere le seguenti: «, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura prevista dall'articolo 20.».

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VIII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Articolo 33.

(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)

1. All'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis* e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività. ».

EMENDAMENTO

33.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.»

ARTICOLI 34 E 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, sul disegno di legge n. 615

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 605 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, La Marca, La Pietra, Lombardo, Maiorino, Malpezzi, Marti, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto, Spagnolli, Unterberger e Zambito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Floridia Aurora, Rosso, Spinelli, Verducci, Zaffini e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione i senatori: Ternullo, per attività della 1^a Commissione permanente; Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4^a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Enrico Borghi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista e di aderire al Gruppo parlamentare Azione-ItaliaViva-RenewEurope.

La Presidente del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope ha accettato tale adesione.

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, composizione

Il Presidente del Senato, in data 21 aprile 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 19 gennaio 2023, i senatori: Bergesio, Bucalo, Cosenza, Croatti, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lotito, Malan, Malpezzi, Mieli, Musolino, Nicita, Paita, Pirovano, Romeo, Segre, Speranzon, Ternullo, Terzi di Sant'Agata e Verducci.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro dell'economia e delle finanze

Interventi a sostegno della competitività dei capitali (674)

(presentato in data 21/04/2023);

senatore Iannone Antonio

Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (675)

(presentato in data 21/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Calenda Carlo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi (501)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente

Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/04/2023);

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Balboni Alberto ed altri

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale (610)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente

Affari esteri e difesa, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a

Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio

culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente

Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a

Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a

Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/04/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Centinaio Gian Marco

Disposizioni in materia di sperimentazione di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi (643)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione

permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia,

lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali,

sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Testor Elena ed altri

Modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali (408)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della

Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica

Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica,

bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria,

commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 26/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Murelli Elena ed altri

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca (623)
previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/04/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli Roberto

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (615)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 26/04/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Iannone Antonio ed altri

Delega al Governo per l'adozione di uno statuto partecipativo delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa (431)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/04/2023).

Indagini conoscitive, annuncio

In data 20 aprile 2023 la 7^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7^a Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore capo Pietro Covino a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze Armate (n. 9).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 3^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 aprile 2023, ha trasmesso - per

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (n. 41).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 20 aprile 2023 - alla 7^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e la modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (n. 42).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 20 aprile 2023 - alle Commissioni riunite 1^a e 10^a, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 10^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Marco Camilletti, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di Italia trasporto aereo - S.p.A. (ITA), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 74).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 24 aprile 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio

concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(2023) 201 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 24 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a; in data 25 aprile 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023) 185 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 25 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni

[FURLAN](#), [NICITA](#), [ZAMPA](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [ALFIERI](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [LA MARCA](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il territorio di Termini Imerese (Palermo) è uno dei luoghi cruciali per lo sviluppo dell'intera Sicilia, in ragione delle funzioni strategiche che esso svolge, sia per quanto riguarda i servizi (tribunale, distretto sanitario, ospedale, Agenzia delle entrate, sede INPS), sia perché rappresenta uno snodo per la logistica e i trasporti stradali e ferroviari, per l'esistenza di un porto classificato "*core*" nella rete TEN-T della UE, per un'area destinata a ricevere una piattaforma intermodale, sia per l'esistenza di una vasta area industriale e sia per le sue emergenze turistico-culturali: dal parco archeologico di Himera al compendio di Floriopoli, dal carnevale più antico di Sicilia alle terme;

l'area industriale di Termini Imerese si estende, nelle sue tre fasi, per circa 4.7 milioni di metri quadri ed ospita, tra l'altro, l'unica centrale termoelettrica di grande dimensione che ENEL ha in Sicilia, mentre dovrebbe ospitare, altresì, una piattaforma intermodale per la logistica a valore. Essa è stata dichiarata area di crisi complessa e risulta inserita nella ZES Sicilia occidentale;

dopo la chiusura nel 2011 degli stabilimenti della FIAT e delle numerose aziende dell'indotto, con la perdita di almeno 2.500 posti di lavoro, l'area industriale è andata in crisi e con essa anche la città e il suo comprensorio con pesanti ricadute di tipo economico e di tipo sociale. A nulla è valso l'insediamento forzoso della Blutec S.p.A., azienda che in realtà ha dato lavoro, e per poco tempo, ad un centinaio di maestranze, consentendo tuttavia che venisse erogata la cassa integrazione straordinaria e poi in deroga ai lavoratori, il cui numero oggi è di circa 580 diretti e 200 dell'indotto;

considerato che:

le vicende giudiziarie che hanno travolto i vertici della Blutec, oggi in amministrazione straordinaria, hanno generato anche un vuoto di prospettive, al punto che l'ultimo accordo di programma per il rilancio dell'area, scaduto 5 anni fa, è stato riproposto e sottoscritto il 4 aprile 2023, mentre sono caduti nel vuoto i tentativi degli amministratori giudiziari di trovare a mezzo di bandi pubblici aziende seriamente intenzionate a rilevare i tre stabilimenti ancora di proprietà Blutec e ad insediare nuove attività produttive;

l'assenza di una chiara visione strategica sul futuro della zona industriale e le sue peculiarità produttive da parte dei governi nazionali e regionali hanno fatto sì che la zona industriale di Termini Imerese degradasse progressivamente;

nonostante il perdurare della crisi di Blutec in amministrazione straordinaria, rimane forte l'attrattività industriale dell'area, che si scontra però con l'assenza di una pianificazione che consenta di superare i contenziosi e dare nuovo sviluppo e nuovi spazi per le imprese;

oltre all'assenza, ingiustificata per come si è detto, di aree e capannoni, l'area industriale ha sofferto e soffre di problemi annosi e pregiudizievoli che, se non affrontati e risolti, costituiranno un forte ostacolo ad un possibile sviluppo industriale, quali le mancate bonifiche di alcune aree compromesse ed il miglioramento della rete della viabilità;

il 4 aprile a Roma è stato sottoscritto un altro accordo di programma quadro tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la Regione Sicilia, il Comune di Termini Imerese e l'ANPAL, con intervento di Invitalia, per il sostegno alla ripresa delle attività produttive nell'area industriale di crisi complessa di Termini Imerese. Nell'accordo è stata prevista una dotazione finanziaria di 105 milioni di euro, parte a carico dello Stato parte della Regione, ma 30 milioni dei fondi regionali sono direttamente destinati ai lavoratori, cosicché le somme a disposizione sono molto inferiori a quelle stanziare nei precedenti accordi;

non ha trovato ancora attuazione la previsione della legge regionale di stabilità per il 2022 con la quale è stata, tra le altre, approvata una norma che recita: "Nell'ambito della Zes Sicilia Occidentale, nello specifico per l'area industriale complessa di Termini Imerese, al fine di evitare il protrarsi degli impatti socio-economici della crisi industriale dell'area, sono autorizzate, a favore dei lavoratori Blutec spa, misure per il contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale nonché misure di politica attiva del lavoro per il reinserimento occupazionale e per l'autoimprenditorialità"; gli amministratori straordinari della Blutec in amministrazione straordinaria, ma anche il Ministro delle imprese, hanno più volte annunciato l'emissione di un nuovo bando che, così come previsto nel programma presentato dagli stessi e approvato dal Ministero nel 2021, dovrebbe servire prioritariamente ad individuare soggetti disposti a rilevare l'intero complesso industriale e a garantire l'assorbimento dell'intera forza lavoro;

va chiarito quale deve essere il ruolo della ZES Sicilia occidentale, istituita con grave ritardo e i cui vertici sono arrivati con ancora più ritardo, che dovrebbe essere il centro propulsore e organizzatore dello sviluppo delle aree portuali, retroportuali e industriali, ma che fin qui ha mostrato un'attività molto bassa avendo autorizzato solo tre pratiche e avendo realizzato ben poco di quanto previsto dal suo stesso piano strategico. Ne sono un esempio i finanziamenti ottenuti a valere sul PNRR, missione 5 inclusione e coesione, componente 3 interventi per le ZES, che sono tutti e tre relativi ai porti di Trapani e Termini Imerese, come richiesti dall'Autorità del sistema portuale, mentre non figura alcun finanziamento per le aree industriali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le azioni che il Governo intenda intraprendere, anche di concerto con la Regione Sicilia, per la valorizzazione logistica ed industriale del territorio di Termini Imerese e per la salvaguardia occupazionale delle imprese dell'area e dell'indotto, ponendo attenzione, anche in virtù dell'accordo di programma sottoscritto anche dal Ministero delle imprese e la Regione, su progetti industriali di investimento che abbiano prospettiva solida e duratura;

se siano a conoscenza delle iniziative adottate in Assemblea regionale siciliana, al fine di richiedere un tavolo di concertazione con tutti i soggetti istituzionali impegnati nella valorizzazione del distretto industriale, con particolare riferimento a RFI per la realizzazione di collegamenti stradali efficienti per la stazione di Fiumetorto e per il sostegno ai Comuni con risorse stabili per gli investimenti sulla viabilità dell'area industriale.

(3-00378)

[LICHERI Sabrina](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 355, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei dottori in chiropratica cui possono iscriversi coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e che esercitano le loro mansioni come professionisti sanitari. Al fine di dare attuazione al registro e alla classificazione dei chiropratici come professionisti sanitari, l'ultimo periodo del medesimo comma demanda l'attuazione di un regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione,

la legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito delle professioni sanitarie siano individuate anche le professioni del chiropratico, ai sensi della procedura di cui

all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il successivo comma 2 prevede che, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti del chiropratico, nonché i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro il 31 dicembre 2022, termine poi prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14;

considerato che:

la mancata adozione del regolamento di cui alla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 355, e del decreto di cui alla legge n. 3 del 2018, articolo 7, ha determinato una situazione paradossale per cui, secondo l'Agenzia delle entrate, a questa particolare categoria, non essendo ricompresa in quella delle professioni sanitarie, non si applichi l'esenzione IVA ma lo sconto dell'IVA nella misura ordinaria del 20 per cento;

tuttavia, la commissione tributaria di Ancona ha statuito, con sentenza pronunciata l'11 ottobre 2019, che: "Considerato altresì che al giudice tributario è anche imposto di tenere presente non solo l'ordinamento italiano ma anche quello comunitario, in quanto la normativa italiana deve essere interpretata in senso conforme al diritto comunitario, se ne deve concludere che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per godere dell'esenzione IVA, per cui negare l'esenzione Iva al dottore esercente l'attività di chiropratico si tradurrebbe in una violazione del principio di neutralità dell'imposta non applicata alla stessa attività, in quanto ritenuta 'oggettivamente sanitaria' in diversi Stati Europei";

successivamente, anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020, se, da un lato, ha aperto all'esenzione dell'attività di chiropratico alla luce della giurisprudenza comunitaria, dall'altro, ha ammonito sulla normativa interna frammentata;

considerato inoltre che:

sul punto la Cassazione, con diversi precedenti, aveva sottolineato l'importanza del regolamento di attuazione quale atto indispensabile per l'individuazione del profilo professionale del dottore in chiropratica e del relativo percorso didattico (sentenza n. 8145/2019);

l'istituzione del registro è fondamentale, oltre che per uniformare l'ordinamento fiscale nazionale alla giurisprudenza comunitaria, anche per garantire adeguati criteri di professionalità e di qualità nell'assistenza medica fornita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007.

(3-00380)

[MANCA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la trasversale di Pianura (strada statale 253 bis) è un'arteria che unisce San Giovanni in Persiceto a Medicina (Bologna) e rappresenta il collegamento diretto fra i comuni della pianura e l'area del centergross e dell'interporto, costituisce anche un importante percorso alternativo all'autostrada A1-A14, consente al traffico pesante proveniente dal centergross e dall'interporto di raggiungere il casello di Castel San Pietro in direzione di Rimini, senza attraversare il nodo di Bologna, ed è utilizzato per la distribuzione delle merci del porto di Ravenna;

al completamento dell'opera mancano i 5 chilometri che collegano Budrio e Villafontana, un tratto breve che ad oggi interrompe la continuità fra i due tronchi già realizzati;

questa interruzione costituisce una grave strozzatura e un pericolo per il crescente traffico che percorre la trasversale nei due sensi in quanto tutti i mezzi, anche pesanti, devono percorrere una carreggiata molto ridotta, superando ben tre ponti, stretti, obsoleti e che necessitano di interventi, come riscontrato anche da ANAS: su uno di loro (Medicina 3) è stato oggi istituito un senso unico alternato per evitare rischi di cedimento, un altro (Medicina 1) è addirittura inclinato rispetto all'asse stradale;

dal momento del passaggio di competenza ad ANAS ad oggi, i Comuni di Medicina e di Budrio hanno svolto diversi incontri con ANAS per confrontarsi sui problemi relativi alla trasversale di Pianura e al

suo completamento, in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali al fine di portare a compimento interventi attesi da decenni;

per la rimozione del primo semaforo e la messa in sicurezza dei tre ponti, invece, ANAS aveva dichiarato già nel 2021 di avere stanziato i fondi necessari e che avrebbe proceduto alla progettazione ed all'affidamento dei lavori, ma ad oggi non si hanno ancora notizie sullo stato della progettazione degli interventi, né tantomeno sul cronoprogramma dei lavori;

è necessario che la ricostruzione dei tre ponti tenga conto delle esigenze del nuovo tracciato di completamento della traversale;

in quest'ottica è necessario che l'intervento sia inserito nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed ANAS come intervento prioritario nel territorio della città metropolitana di Bologna e tra i principali nella regione;

il 4 febbraio 2021 il comitato promotore della petizione per il completamento della trasversale ha consegnato all'Assessorato regionale per i trasporti oltre 2.500 firme di cittadini;

il progetto preliminare era già stato redatto dalla Città metropolitana di Bologna, grazie ad un finanziamento stanziato dalla Regione nel 2019, e ora si attende il reperimento dei fondi per realizzare il progetto esecutivo e l'investimento per concludere l'opera;

la competenza del tratto stradale è ora in carico all'ANAS, ma la Regione si è detta disponibile affinché si realizzi una collaborazione sinergica dei vari enti interessati, ovvero Città metropolitana, Regione, ANAS e Comuni;

è fondamentale che ci si attivi per avviare i lavori di rifacimento dei ponti entro la fine dell'anno, si chiede di sapere:

quale sia il cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei tre ponti nel tratto di strada;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire l'attivazione di ANAS per il completamento del tratto stradale di 5 chilometri della trasversale di Pianura, strada statale 253 bis, che collega Budrio e Villafontana;

se intenda inserire l'intervento nel contratto di programma tra Ministero ed ANAS, come intervento prioritario nel territorio della città metropolitana e tra i principali nella regione, come richiesto dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna;

se intenda chiarire con quali tempistiche verrà sottoscritto il contratto di programma Ministero-ANAS, scaduto dal 2020.

(3-00381)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ZAMBITO](#), [CAMUSSO](#), [FURLAN](#), [ZAMPA](#), [FINA](#), [VERINI](#), [VERDUCCI](#), [LORENZIN](#), [ROSSOMANDO](#), [ROJC](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [MANCA](#), [SENSI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il settore delle telecomunicazioni vive nel nostro Paese una grave crisi e si manifestano quotidianamente segni di peggioramento; si assiste, infatti, alla perdurante crisi di TIM, che sembra evolvere verso una divisione degli assetti societari dell'azienda, con la prospettiva di ulteriori e drammatiche riduzioni del personale; alla situazione di Wind Tre, che vende la sua infrastruttura di rete per fare cassa anziché elaborare un piano di rilancio;

nel comparto dei servizi *customer* in *outsourcing* le aziende più significative persistono nella minaccia di uscita dal contratto TLC, nonostante sia chiaro che ridurre salari e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non metterebbe in sicurezza il settore dalle politiche "ribassiste" della committente;

lo stesso settore delle telecomunicazioni, in tutti i Paesi tecnologicamente avanzati, è uno dei pochi comparti ancora in grado di assicurare occupazione di qualità, nonostante la fase di grande difficoltà che tutto il continente attraversa;

sul versante occupazionale, tuttavia, esso è stato caratterizzato negli ultimi 15 anni dal continuo ricorso ad ammortizzatori sociali, esodi incentivati, tagli nella contrattazione aziendale, perdite di professionalità notevoli e blocco pressoché totale del ricambio generazionale;

la ricetta messa in campo, di recente, dalle principali società di telecomunicazioni per gestire gli effetti

di un mercato deregolamentato è quella di dividere l'industria (le infrastrutture di rete) dai servizi: un'impostazione miope, che impoverirà ancor di più il settore, trasformando aziende *leader* del comparto a meri rivenditori di servizi, i cui azionisti di riferimento non sono neanche italiani; considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

nella giornata del 12 aprile 2023, Vodafone Italia ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale per 1.003 addetti su una platea complessiva di 5.598 lavoratori;

dopo due incontri tra organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali in cui si sono registrate profonde distanze tra le parti, Vodafone Italia ha deciso, attraverso l'avvio di questa procedura, di proseguire il suo piano di ristrutturazione aprendo le procedure di licenziamento;

le principali sigle sindacali del comparto continuano a ribadire con fermezza che la crisi sistemica del settore non può essere gestita esclusivamente azienda per azienda, attraverso unicamente misure di incentivazione all'esodo e ammortizzatori sociali. Servono interventi strutturali e sistemici che non sono più ricercabili ed individuabili nella sola contrattazione aziendale;

le eccedenze di Vodafone sembrerebbero non essere determinate dalla carenza di lavoro, ma dalla volontà di ridurre i costi;

emerge, anche, il chiaro intento di andare a colpire in maniera indiscriminata quelle lavoratrici e quei lavoratori riqualificati e ri-professionalizzati per effetto dell'impianto virtuoso della contrattazione di anticipo, che ha caratterizzato gli accordi sindacali negli ultimi anni e che adesso risulta superata se non si interviene con vere misure di sistema da parte del Governo;

queste scelte comportano gravi ripercussioni economiche e sociali su territori del Paese come quello di Pisa, che sarebbe interessato da 92 esuberanti, con un impatto negativo importante nel tessuto cittadino;

pochi mesi fa, in piena campagna elettorale, veniva annunciato dal maggiore partito della compagine del Governo Meloni un piano incentrato, tra l'altro, su una maggior "efficacia" del *golden power* sulle infrastrutture strategiche, ed un maggior impegno di Cassa depositi e prestiti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno attivare con urgenza un tavolo di settore con le parti sociali;

se non ritengano opportuno attivarsi presso le imprese affinché sospendano atti che potrebbero determinare ulteriori perdite di occupazione e di capacità industriale per concentrarsi, invece, su un piano di rilancio innanzitutto degli investimenti;

se non ritengano altresì necessario valutare un più incisivo impegno di Cassa depositi e prestiti ai fini della salvaguardia di un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.

(3-00377)

[MELONI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

Cagliari era stata scelta come sede per uno degli eventi preparatori dell'America's cup, le World series, regate preliminari della coppa America, il più famoso trofeo nello sport della vela che si terrà a Barcellona nell'autunno 2024;

il golfo cagliaritano, base di "Luna Rossa", il *team* italiano di vela, e sede dalle ottimali condizioni meteomarine per le regate, era stato già individuato come tappa dell'evento di avvicinamento al torneo del 2020, ma a causa della pandemia l'evento fu annullato. L'ACE (America's cup event), in virtù dei precedenti, aveva proposto di riportare la competizione in Sardegna e nell'agosto 2021 sono iniziati i colloqui con l'Assessorato per il turismo della Regione;

nel 2021 l'ACE ha fornito alla Regione Sardegna i piani dettagliati relativi alla promozione dell'evento e i prospetti economici, ivi compresi gli studi sull'impatto economico stimato dell'evento sul capoluogo sardo, pari a 14,82 milioni di euro;

la Regione (pur avendo avviato l'*iter* per il finanziamento dell'evento, stanziando, prima con una legge di variazione di bilancio e poi, con l'ultima finanziaria, 6,1 milioni di euro) recentemente ha deciso di non sottoscrivere alcun documento contrattuale perché, stando alle dichiarazioni dell'assessore regionale competente, non avrebbe ricevuto dagli organizzatori della coppa risposte ad una serie di domande e richieste attinenti all'attuazione dell'evento;

il 16 marzo l'ACE ha comunicato che Vilanova i la Geltrù (Spagna) sarebbe stata la sede del primo

evento delle World series. Gli organizzatori della coppa hanno dichiarato che l'esclusione dell'ipotesi cagliaritano è dovuta principalmente a rallentamenti burocratici che impedivano nei fatti alla società di procedere con l'organizzazione delle regate. Grant Dalton, amministratore delegato di ACE, ha dichiarato che la Regione Sardegna non avrebbe versato le rate per il pagamento dell'evento prima del 30 giugno e che il 30-40 per cento dell'importo sarebbe stato pagato solo a conclusione, specificando che "un evento come questo non può basarsi su flussi di cassa negativi e sperare dopo l'evento di ricevere quanto pattuito";

l'assessore regionale per il turismo in una nota ha rilasciato un'altra versione dei fatti, comunicando ufficialmente il ritiro dell'offerta a causa della mancata realizzazione della promessa fatta alla Regione da ACE di assegnare alla città di Cagliari la prima tappa delle World series;

poco dopo la rinuncia della Regione Sardegna, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che "Le World Series di America's Cup in programma ad ottobre rappresentano un evento di grande rilievo, per questo sosterremo fortemente la candidatura di Brindisi" e che "proporremo al Governo di aderire al comitato promotore dell'evento", in quanto "i ritorni di immagine e di sviluppo per il Mezzogiorno e l'intero Paese" sono meritevoli "di ogni sostegno pubblico e privato possibile", si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse al corrente, prima delle dichiarazioni pubbliche degli organizzatori dell'America's cup event, delle intenzioni della Regione autonoma della Sardegna di rinunciare ad ospitare l'evento;

se avesse precedentemente fatto conoscere, anche informalmente, alla Regione Sardegna un'intenzione e disponibilità a favore di Cagliari analoga a quella manifestata ove l'evento si tenesse a Brindisi, ossia la diretta partecipazione del Governo al comitato promotore dell'evento;

se il Governo ritenga di associare all'eventuale partecipazione al comitato promotore dell'America's cup event, alla luce delle dichiarazioni del Ministro, anche una sovvenzione pubblica statale, e nel caso di quale dimensione e (trattandosi di contributi diretti) sulla base di quali disposizioni del codice dei contratti pubblici che escludano il caso dalle procedure di evidenza pubblica nell'assegnazione delle risorse;

se, atteso che la squadra italiana è basata e si prepara da anni nelle acque del golfo di Cagliari, indipendentemente dall'incomprensibile rinuncia della Regione Sardegna, di tutta evidenza non rappresentativa della comunità sportiva e degli enti territoriali maggiormente interessati, non si ritenga doveroso porre in essere un'iniziativa urgente direttamente con la società responsabile dell'organizzazione dell'evento, al fine di mantenere a Cagliari, con le dovute garanzie di efficacia e trasparenza dell'intervento di sostegno pubblico, l'evento programmato.

(3-00379)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE POLI](#) - Al Ministro della salute. - Premesso che:

secondo quanto già previsto dalla normativa nazionale d'emergenza emanata durante la pandemia, occorre dare soluzioni e risposte immediate ai bisogni di cura ed assistenza sanitaria della collettività che garantiscano la piena funzionalità dei reparti ospedalieri e della sanità del territorio;

risulta necessario utilizzare risorse immediatamente professionalizzate e disponibili su tutto il territorio nazionale secondo le specifiche carenze regionali;

non vi è dubbio alcuno che i medici in quiescenza possiedano tutti i requisiti utili per l'esercizio della professione e per intervenire con immediatezza in risposta alle esigenze del SSN come accaduto riguardo al sostegno ai medici di medicina generale ed ai medici;

la normativa sanitaria *post* COVID è ispirata correttamente alla logica di allargare il circuito dell'offerta dei servizi di salute al cittadino sul territorio partendo dal potenziamento delle attività dei medici di farmacia, l'introduzione della ricetta elettronica prorogata per più volte fino al 31 dicembre 2024, il fascicolo elettronico, la ricetta su tessera sanitaria (queste ultime ove attuate);

osservato che:

nei comuni dell'entroterra marchigiano, in un'ottica di emergenza dovuta anche alle difficoltà di collegamento sul territorio, è stato consentito a circa una decina di dottori in quiescenza di riprendere il

lavoro, sia pure con la limitazione di effettuare solo visite in ambulatorio, e non anche a domicilio, e di non rilasciare certificati;

il numero dei medici interessati a riprendere l'attività a supporto dei medici di base è destinato a salire in tutte le regioni;

dal 1° gennaio 2023, questi medici non possono più fare le "ricette rosse" e quindi, eventuali farmaci o prestazioni sanitarie da loro prescritte sono sempre a prezzo pieno;

l'efficacia del tipo di ricetta (carta intestata o rossa) nell'ottica dell'assistito è legata alla velocità di approvvigionamento del farmaco, ai costi personali da sopportare (prezzo) e al regime fiscale applicabile all'assistito (ad esempio esenzione o rimborso);

la limitazione sull'uso della "ricetta rossa" ha comportato, di fatto, che le prescrizioni abbiano perso gran parte della loro efficacia e del ruolo di supporto all'aggravio di lavoro degli altri dottori;

molti cittadini anziani hanno preferito semplicemente non sottoporsi a cure per le difficoltà burocratiche connesse ad un utilizzo limitato ed improprio del ricettario che avrebbero potuto fare con "ricetta rossa",

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per intervenire organicamente nella disciplina della materia con misure normative *ad hoc* che consentano ai medici in "pensione" rientrati in servizio di utilizzare le "ricette rosse" per assolvere una funzione sociale essenziale a sostegno della collettività più in difficoltà sul territorio nel fruire delle cure previste dal servizio sanitario nazionale;

come intenda assicurare il rispetto dei LEA nelle aree più disagiate o colpite da gravi calamità come quello delle Marche, fortemente caratterizzato dalla presenza di piccoli comuni con poche infrastrutture, una popolazione anziana e poco digitalizzata;

se non ritenga utile inserire in modo strutturale anche questa tipologia di risorse pregiate di medici (ovvero in quiescenza e volontari) nella programmazione generale triennale dei costi del SSN.

(4-00395)

[MURELLI](#), [CANTÙ](#), [MINASI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il sistema sanitario nazionale è andato tragicamente in crisi a causa dell'emergenza COVID-19, sebbene, però, le sue criticità risalgano agli anni precedenti alla pandemia. Queste disfunzioni consegnano oggi ai cittadini un sistema sanitario pubblico fortemente indebolito e distorto nella sua primaria funzione di garantire cure mediche universali, di qualità e gratuite, ai sensi dell'articolo 32 della nostra Carta costituzionale;

quella delle liste d'attesa è certamente la più grande criticità del SSN, come evidenziano indagini e monitoraggi periodici. La lunghezza delle liste di attesa comporta gravi conseguenze che impattano sul sistema sanitario nazionale come, ad esempio, indurre il cittadino paziente a non procedere con i controlli necessari, causando possibili implicazioni sulla sua salute, o indurlo a procedere rivolgendosi a strutture sanitarie private;

secondo il rapporto "PiT Salute" di Cittadinanzattiva, il 57,4 per cento degli interpellati ritiene che i tempi di attesa siano il limite principale del sistema sanitario, con particolare riferimento alle visite specialistiche (34,1 per cento), seguite dagli interventi di chirurgia (31,7) e dagli esami diagnostici (26,5 per cento);

il principale strumento normativo al momento ancora vigente è il piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021, risultato dall'intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, il quale va a sostituire e aggiornare il precedente piano 2010-2012. Il PNGLA più recente ha a sua volta determinato l'emanazione dei piani regionali di governo delle liste di attesa, con cui le Regioni e le Province autonome hanno dovuto recepire (entro 60 giorni dalla pubblicazione del PNGLA) le indicazioni contenute nel piano nazionale, declinandole secondo le proprie caratteristiche ed esigenze specifiche. Sempre secondo quanto stabilito dal piano nazionale, quanto contenuto da tali piani regionali è stato poi ripreso e ulteriormente adattato dai piani attuativi aziendali che le aziende sanitarie sono state chiamate a elaborare;

considerato che:

la legge di bilancio per il 2022 ha previsto un aumento del fondo sanitario nazionale di 2 miliardi di

euro. Di questi, 500 milioni sarebbero dovuti essere destinati dalle Regioni all'abbattimento delle liste di attesa. Nel decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di ridurre le liste di attesa, di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non utilizzate al 2022;

nonostante le risorse straordinarie citate, precipuamente destinate all'abbattimento delle liste di attesa, diverse Regioni non sono riuscite nell'obiettivo di produrre lo stesso numero di prestazioni che erogavano prima della pandemia. I dati evidenziano che circa il 33 per cento di queste risorse che erano state finalizzate per il recupero delle liste di attesa, 165 milioni, sia stato utilizzato per altro scopo. Invero, risulta che delle Regioni hanno investito solo percentuali bassissime, perfino solo l'1,7 per cento di quanto si aveva a disposizione. Altre Regioni arrivano, a malapena, ad un terzo dei fondi stanziati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e utile indagare su come siano stati utilizzati i 165 milioni di euro richiamati, fondi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa e diversamente allocati da alcune Regioni.

(4-00396)

MENNUNI - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

le riqualificazioni per i dipendenti della giustizia, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, sono state sostituite da percorsi selettivi formativi interni e disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (art. 15 del contratto Ministeri 1998-2001) e, successivamente, dall'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (detto decreto Brunetta) e la stessa contrattazione collettiva ha rilevato che la valorizzazione delle competenze del personale, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni di appartenenza, comporta un miglioramento della funzionalità degli uffici nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (art. 8 del contratto 2003 e art. 5 di quello 2006-2009);

nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, la riqualificazione del personale amministrativo già veniva inserita tra gli obiettivi da raggiungere in via prioritaria;

nonostante i principi contenuti nelle norme contrattuali e nelle normative citate, i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria sono rimasti privi di qualsiasi progressione giuridica al contrario dei dipendenti di altre amministrazioni centrali e dei dipendenti degli altri dipartimenti del medesimo Ministero (amministrazione penitenziaria e archivi notarili 2003, giustizia minorile 2003 e 2022) che sono stati riqualificati in più occasioni;

il rinnovo del contratto collettivo comparto Ministeri del 14 settembre 2007 (quadriennio 2006-2009) introduceva un nuovo sistema di classificazione del personale ripartito in tre aree funzionali prevedendo, nel contempo, all'art. 10, comma 4, di portare a compimento le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate o pubblicate come nel caso di specie;

nel luglio 2010 veniva stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo per il Ministero della giustizia, con il quale si dava attuazione alla nuova classificazione del personale (articolata in tre aree professionali all'interno delle quali vi erano dei profili professionali ripartiti in fasce retributive) senza provvedere nel contempo a dare corso alle riqualificazioni giuridiche sospese nel 2004;

nel contempo l'amministrazione giudiziaria, anziché procedere alla più volte annunciata riqualificazione professionale dei propri dipendenti, ha provveduto a bandire apposite selezioni pubbliche con un impegno di spesa superiore come risulta dal piano triennale del fabbisogno del personale (2019-2021);

nonostante l'assenza di qualsiasi esigenza prioritaria (tra quelle esposte nel piano triennale), il Ministero ha provveduto, in meno di 12 mesi, ad avviare procedure di reclutamento per oltre 1.600 operatori giudiziari, di cui 1.000 con contratto a tempo determinato e nonostante la Commissione europea abbia formalmente aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in relazione alla situazione del precariato nel pubblico impiego;

la riqualificazione del personale interno, oltre a contribuire in modo significativo all'efficienza della

pubblica amministrazione, comporta per quest'ultima un risparmio di spesa in considerazione del fatto che buona parte dei dipendenti conserverebbe il medesimo trattamento economico in godimento a differenza del personale di nuova assunzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se intendano rispettare l'effettiva e concreta realizzazione delle progressioni per i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria così come previsto dall'accordo sindacale del 26 aprile 2017;

se ritengano opportuno riferire sull'utilizzo della copertura finanziaria effettivamente disponibile e su quella che era stata originariamente disposta per i bandi del 2001 e successivamente disposta con l'art. 64 del contratto nazionale integrativo.

(4-00397)

[IANNONE](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

come riportato dall'edizione del 14 aprile 2023 del quotidiano "La Verità", nel 2021 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha adottato due ordinanze regionali, n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 6 del 27 febbraio 2021, contenenti disposizioni in tema di prevenzione e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, impedendo lo svolgimento dell'attività didattica in presenza;

avverso l'adozione di questi provvedimenti, il Codacons e alcuni genitori di minori campani hanno presentato ricorso al TAR della Campania, il quale, nel novembre 2021, lo ha accolto;

la decisione del giudice amministrativo di primo grado è stata oggetto di impugnazione da parte della Regione Campania davanti al Consiglio di Stato: nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022, la sezione terza del Consiglio di Stato, presieduta da Luigi Maruotti, ha confermato quanto sostenuto dal TAR Campania;

la sentenza, pubblicata l'11 novembre 2022, ha dichiarato che la sospensione sul territorio regionale delle attività didattiche in presenza doveva essere motivata da elementi "quali indici di aggravato rischio" che giustificassero il regime più restrittivo adottato a livello regionale rispetto alle misure straordinarie di carattere nazionale;

l'illegittimità delle ordinanze regionali campane dichiarata dal massimo organo giudicante della giustizia amministrativa è avvalorata da due pronunce della Corte costituzionale, una del 9 maggio 2013, secondo la quale la tutela della salute deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro", e una del 2021, che ribadisce "l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività";

tuttavia, nonostante la sentenza firmata sia stata notificata a mezzo PEC a tutti i ricorrenti, essa è sparita misteriosamente dal fascicolo elettronico; il presidente della sezione terza del Consiglio di Stato, a tal punto, ha dichiarato che la sentenza pubblicata è stata generata autonomamente dal sistema, non ravvisando la corrispondenza con quella presente nel suo archivio;

l'"errore" commesso non è passato inosservato a palazzo Spada, il quale ha predisposto la variazione del collegio giudicante, questa volta presieduto da Mario Luigi Torsello, e mantenendo solo il consigliere estensore Giovanni Pescatore;

il 4 aprile 2023, il nuovo collegio giudicante ha pronunciato una sentenza totalmente diversa da quella pronunciata dal collegio presieduto da Luigi Maruotti, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Campania, sostenendo l'assenza dell'eccesso di potere e non richiamando minimamente le pronunce della Consulta a cui aveva fatto riferimento il Consiglio di Stato nella decisione del 6 ottobre 2022,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti quanto riportato dal quotidiano "La Verità" e se intendano, eventualmente, avviare, per quanto di propria competenza, un'istruttoria tesa a verificare la regolarità formale delle condotte poste in essere dal presidente della Regione Campania.

(4-00398)

[ROJC](#), [CAMUSSO](#), [MIRABELLI](#), [ROSSOMANDO](#), [FRANCESCHELLI](#), [GIACOBBE](#), [FURLAN](#),

[BASSO](#), [D'ELIA](#), [RANDO](#), [ALFIERI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

per dare sostegno alle imprese duramente colpite dalla pandemia, e per far fronte alla crisi energetica a seguito del conflitto in Ucraina, il Governo guidato da Mario Draghi varò una serie di decreti-legge che prevedevano prevalentemente contributi a fondo perduto in favore delle numerose aziende colpite; tra questi, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, interveniva, in particolar modo, per sostenere le imprese edilizie in difficoltà a seguito del consistente aumento indiscriminato dei prezzi di materiale di costruzione, dei carburanti e di prodotti energetici e pertanto non più in grado di mantenere fede agli impegni contrattuali assunti con la pubblica amministrazione;

di fronte all'obbligo di dare seguito ai contratti nelle modalità e con i prezzi antecedenti alla guerra, infatti, le imprese si sono trovate con costi completamente fuori controllo e con pesanti squilibri nei conti;

le cooperative associate a Legacoop si sono rivolte al Governo in carica chiedendo un intervento urgente per quanto riguarda l'intero comparto, affermando che: "i ritardi nel riconoscimento dei ristori previsti dal decreto hanno ormai superato i dieci mesi perché la maggioranza degli enti che appaltano i lavori non ha ancora ricevuto dallo Stato centrale le risorse necessarie ad erogare i ristori. La situazione è a macchia di leopardo, ma riguarda tutte le zone del Paese, tanto al Nord, quanto al Centro e nel Sud Italia";

il mancato incasso degli importi dovuti in tempi rapidi, infatti, metterebbe a repentaglio non solo la prosecuzione delle gare attualmente in corso, ma la stessa continuità delle ditte esecutrici, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per dare una rapida risposta alle motivate richieste della Legacoop e dell'intero comparto, per ottemperare agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 50 del 2022 e per scongiurare il rischio di ripercussioni negative sulla produzione e sui livelli occupazionali in un settore così delicato come quello dell'edilizia;

se non ritengano opportuno incontrare, in tempi rapidi, le organizzazioni sindacali e di categoria del settore, al fine di valutare l'attuale situazione e le prospettive dell'intero comparto.

(4-00399)

[DE CRISTOFARO](#), [MALPEZZI](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

i supervisor di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori sono insegnanti e dirigenti utilizzati nella formazione universitaria iniziale dei maestri di scuola dell'infanzia e primaria (decreto ministeriale 26 maggio 1998 e decreto ministeriale n. 249 del 2010);

i supervisor sono stati selezionati con concorsi per titoli professionali e scientifici ed esami banditi dalle università (legge n. 315 del 1998 e decreto ministeriale 8 novembre 2011);

hanno rivestito un ruolo importante nella costituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria;

considerato che, nella determinazione dei contingenti di *tutor* coordinatori e organizzatori, il decreto ministeriale n. 249 del 2010 assicura la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione, e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o frazione. Con decreto n. 210 del 2013 è stato autorizzato il distacco di 356 *tutor* organizzatori e coordinatori; questi sono stati prorogati attraverso gli anni nella stessa entità, sebbene il numero di immatricolazioni messe a bando sia progressivamente cresciuto. Infatti, se per l'anno accademico 2013/2014 i posti complessivamente programmati dal Ministero erano 5.146 (decreto ministeriale n. 614 del 2013), nel 2022, invece, essi ammontano a 8.525 (decreto ministeriale n. 917 del 2022);

considerato altresì che il "numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori", così come si evince dal decreto n. 173 del 2022, è stato confermato a 376 unità;

ritenuto che:

i supervisor di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori hanno maturato e sviluppato nel corso

dell'esperienza all'interno dell'università specifiche competenze di tutoraggio e supervisione, non derivanti dall'insegnamento;
hanno seguito il percorso di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, progettandone i percorsi di tirocinio curricolare obbligatorio, seguendone lo sviluppo, l'andamento e la valutazione. Accompagnano le esperienze di tirocini specialistici del percorso aggiuntivo per insegnanti di sostegno (in chiusura, ma tuttora aperti);
svolgono attualmente all'interno dell'università un lavoro di risposta ai bisogni del sistema, con conduzione di laboratori, espletamento di pratiche amministrative, conduzione di incontri di formazione, collaborazione a progetti di ricerca, tutoraggio individualizzato, supporto alla stesura di tesi;
favoriscono infine le relazioni e la costruzione di una *partnership* attiva tra scuola e università attraverso iniziative di formazione e di collaborazione con gli insegnanti, i dirigenti e l'ufficio scolastico regionale,
si chiede di sapere:
quali soluzioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire lo svolgimento di queste funzioni e la valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche professionali acquisite al fine di una più efficace collaborazione fra scuola e università e di un rafforzamento dei processi di qualificazione del sistema scolastico, che appartengono alle intenzioni dichiarate dal Governo;
nello specifico, come intendano assicurare la continuità dell'esperienza dei supervisori, salvaguardandone la presenza nei percorsi formativi;
se non vogliano valutare l'opportunità necessaria ad adeguare i contingenti regionali dei docenti e dirigenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento agli attuali immatricolati, tenendo conto del dettato del decreto ministeriale 8 novembre 2011, che prevede la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o frazione.

(4-00400)

[FINA](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che l'articolo 39 della Costituzione stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera;

premesse inoltre che:

in data 9 ottobre 2021, al termine di una manifestazione contro la vaccinazione obbligatoria ed il *green pass*, stabiliti con legge al fine di rallentare il diffondersi della pandemia da COVID-19, un gruppo di manifestanti, guidato dai vertici del movimento "Forza nuova", ha assaltato la sede nazionale della CGIL, devastandola;

il Tribunale di Roma ha condannato diverse persone, riconducibili ad organizzazioni neofasciste, per devastazione e saccheggio;

sin dall'inizio della pandemia i più importanti sindacati italiani, CGIL, CISL, UIL, hanno sostenuto tutte le iniziative a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori;

considerato che:

dalla data dell'assalto alla CGIL nazionale si sono verificati molti attacchi, di uguale matrice, ai danni delle sedi dei sindacati confederali;

tali attacchi sono stati censiti dalla fondazione Di Vittorio: quelli ai danni della Confederazione generale italiana del lavoro risultano essere al momento circa 46, in 13 regioni e 40 città, con imbrattamento e danneggiamento di edifici;

considerato altresì che innumerevoli sono stati anche gli attacchi digitali, ai sindacati ma anche ai partiti ed esponenti pubblici, rivendicati, più volte, da un sedicente gruppo di "no vax" che ha come simbolo una "W" cerchiata con il nome di "Guerrieri vivi": una formazione attiva in Italia sui *social network*, come "Telegram" e "Facebook", attraverso azioni denominate *shit-storm* oppure *doxing*,

si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo abbia adottato fino a questo momento e quali intenda altresì adottare al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dell'attività dei sindacati, nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione.

(4-00401)

[PAROLI, SILVESTRO](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* -

Premesso che:

il grano duro è la principale specie di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero per un valore complessivo che supera addirittura i 20 miliardi di euro; secondo l'indagine ISTAT pubblicata pochi giorni fa, nel 2023 è diminuito del 3,2 per cento il numero di aziende agricole che hanno deciso di seminare grano duro. Il dato è stato ricavato su un campione di 15.000 aziende agricole. Eppure le esportazioni di pasta italiana sono cresciute del 5,1 per cento nel 2022 in volume e del 31 per cento in valore;

da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine, ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza alimentare italiana, ha acuito questa anomalia;

nonostante la domanda dei prodotti finiti (pasta e semola) si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi, i quali, senza adeguati aiuti comunitari, non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

infatti, la pasta 100 per cento grano italiano costa dai 3 euro in su, mentre il grano 100 per cento italiano è sceso in meno di 6 mesi da 0,58 a 0,36 euro al chilo; circa 10 volte in meno il prezzo della pasta 100 per cento italiana;

già in passato le rilevazioni dell'ISMEA mostravano che i prezzi del "grano duro fino" nazionale erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato durante un'audizione in Senato nella XVIII Legislatura ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori";

a seguito di questi fenomeni speculativi nell'ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente;

il nostro Paese, a fronte di 4 milioni di tonnellate di produzione di granella, necessita di quasi 6 milioni di tonnellate per rispondere al fabbisogno dell'industria molitoria;

considerato che:

mentre le quotazioni del prezzo del grano crollano, non si assiste ad una diminuzione del prezzo della semola o della pasta che, al contrario, hanno subito un'impennata negli scaffali dei supermercati; con evidente danno per i consumatori costretti a pagare, secondo Assoutenti, 1,95 euro un chilo di pasta e 4,7 euro un chilo di pane;

l'Unione nazionale consumatori ha elaborato i dati ISTAT per calcolare l'inflazione media provvisoria del 2022. Nella *top ten* dei rincari ci sono proprio i prodotti alimentari: se in media una famiglia italiana nel 2022 ha speso 513 euro in più rispetto al 2021, nelle classi di spesa la voce pane e cereali, che include pane, pasta, farina e riso, fa vincere la classifica dei rincari, con una spesa aggiuntiva di 100 euro rispetto al 2021, a fronte di un'inflazione media del 10,9 per cento. L'esborso può superare i 700 euro per una coppia con due figli;

a causa della speculazione indisturbata, le famiglie italiane sono costrette a consumare 100 euro in più all'anno per portare in tavola pane e pasta; sono, dunque, proprio pane e pasta a svuotare le tasche degli italiani;

sul tema inflazione in altri Paesi, soprattutto in Francia, è stato avviato un dibattito pubblico tra produttori e distribuzione su chi abbia la responsabilità di questo andamento anomalo. In Italia il

dibattito non è nemmeno cominciato e si rischia prima o poi lo scoppio di una rivolta dei consumatori e dei produttori. Sarebbe necessario, addirittura, ricorrere ai prezzi amministrati per un paniere di beni indispensabili di cui le famiglie non possono fare a meno;

preso atto che:

dopo i fatti accaduti nelle camere di commercio di Foggia e di Bari, in cui i prezzi sono stati modificati al ribasso per oltre 30 euro a tonnellata, appare ancora più evidente la necessità di formare un prezzo unico nazionale;

l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole sui mercati internazionali ha acceso in passato un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati;

una delle misure dei precedenti governi è stata la commissione prezzi unica nazionale (CUN), frutto di intese al tavolo di filiera e unico strumento in grado di garantire equità e trasparenza nella previsione dei prezzi del grano; ma la sua attività, sia pur sperimentale, è stata interrotta da ottobre 2022 senza motivazioni plausibili, mentre tutto il mondo agricolo aspettava che diventasse effettiva;

l'istituzione della CUN si rende necessaria perché le borse merci sono uno strumento ormai obsoleto, come riconosciuto anche da una sentenza del TAR di Foggia (n. 01200/2019) da cui emerge: "le rilevazioni dei prezzi non si basano su dati documentati da fatture o da altri riscontri certi e facilmente verificabili, ma su dati riportati solo oralmente dai presenti; e, pertanto, frutto di un'istruttoria deficitaria, in contrasto con le delibere di giunta nn 52 del 2009 e 67 del 2016 a mente delle quali le quotazioni devono essere basate su elementi certi di valutazione". Vizi formali e sostanziali hanno portato il TAR ad annullare i listini settimanali dei prezzi del grano duro della camera di commercio di Foggia per gli anni 2016 e 2017,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anzitutto per contrastare la speculazione in atto da parte dei molini nel mercato italiano, che sta causando l'aumento dei prezzi del pane e della pasta, in un momento così difficile per la popolazione in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata e fenomeni speculativi;

se non ritenga di dover vigilare sulla grave situazione che riguarda la dinamica dei prezzi, quale quello di semola, pasta e pane, anomalo rispetto a quello del grano duro nazionale, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

se non ritenga di riavviare subito, nell'attesa di quella effettiva, l'istituzione di una commissione unica nazionale sperimentale, e l'istituzione del registro telematico di carico e scarico della merce che entra ed esce dai mulini.

(4-00402)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00216 dei senatori Sigismondi e Della Porta, sui lavori di allargamento e messa in sicurezza della strada statale 650 "Trignina";

3-00381 del senatore Manca, sul completamento della trasversale di Pianura, in provincia di Bologna;

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00380 della senatrice Licheri, sul registro dei chiropratici.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 54ª seduta pubblica del 5 aprile 2023, a pagina 87, alla prima riga del secondo capoverso, sostituire la parola: "9ª" con la seguente: "8ª".

Nel Resoconto stenografico della 57ª seduta pubblica del 18 aprile 2023:

a pagina 72:

alla seconda riga del quarto capoverso, dopo le parole: "violenza privata," inserire le seguenti: "violenza sessuale,";

alla quinta riga dello stesso capoverso, dopo la parola: "nonché", eliminare la seguente: "di".

a pagina 73, prima del primo capoverso, inserire il seguente annuncio:

"senatori Camusso Susanna Lina Giulia, Rojc Tatjana, Fina Michele, Mirabelli Franco, La Marca Francesca, Zambito Ylenia, Valente Valeria, D'Elia Cecilia, Martella Andrea, Zampa Sandra, Delrio Graziano, Nicita Antonio, Rossomando Anna, Giorgis Andrea, Verini Walter, Furlan Annamaria, Rando Vincenza, Sensi Filippo, Alfieri Alessandro, Franceschelli Silvio, Misiani Antonio, Basso Lorenzo, Irto Nicola, Verducci Francesco, Manca Daniele, Giacobbe Francesco

Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (667)

(presentato in data 13/04/2023);".

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.